Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|146|80 LSC / 411
(2)

WAGES - STATE EMPLOYEES

MAR. 1945

0313

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CSC/411

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION

13006/F 21 March 1945.

SUBJECT: Italian State Employees in AMG Territory

TO : All Regional Finance Officers and
Senior Finance Officers.

1. It has been decided that all establishment questions affecting individual members of the Italian civil service at present employed in AMG territory shall in future be dealt with by direct correspondence between the parent ministry and the dependent provincial State office. This arrangement is limited to matters having individual application only, for example, seniority in grade, promotion, increments of salary, rates of travelling and subsistence allowances, retirement and pension, marriage and birth premiums, etc.

2. In AMG territory no instructions or directions of general application affecting a section or category of officials may be issued without prior consent of the Allied Commission. Hence the grant of any general increase in pay or allowances, or of any bonus or indemnity to a group or section of employees must be approved by the Allied Commission.

3. Where salary, wage or pension changes of general application have been authorised in Italian Government territory, other than by decree, and it is considered desirable that like treatment shall be applied in AMG territory, the proper Italian ministry will furnish copies of the relative circular or instruction to the Finance Sub-Commission. If extension to AMG territory is approved the circular instructions will be sent through Allied official channels to Regional Finance Officers for delivery to the respective provincial State offices. By this arrangement Finance Officers will know that the salary or pension changes are authorised in AMG territory, and the instructions will be delivered without postal delays.

4. These arrangements do not confer on the Italian Government any authority to finance provincial State offices or to issue credit or direct payment orders in AMG toritory; except as already provided for expenditures chargeable to the budgets of the ministries of War, Marine and Air, the State Railways, the State Monopoly and to capitolo 202 in the budget of the Ministry of the Treasury.

By Command of Rear Admiral STONE.

8181

for BEST
Joint Director,
Finance Sub-Commission

0 3 6 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

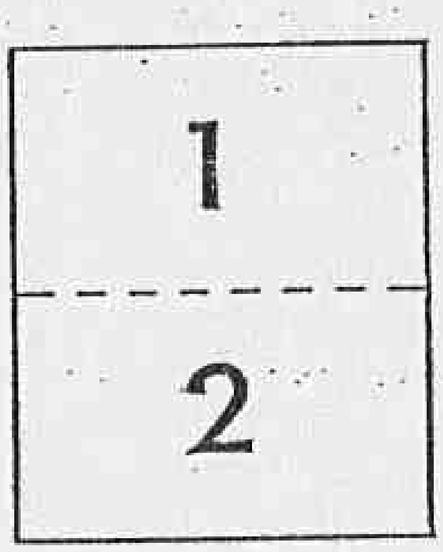

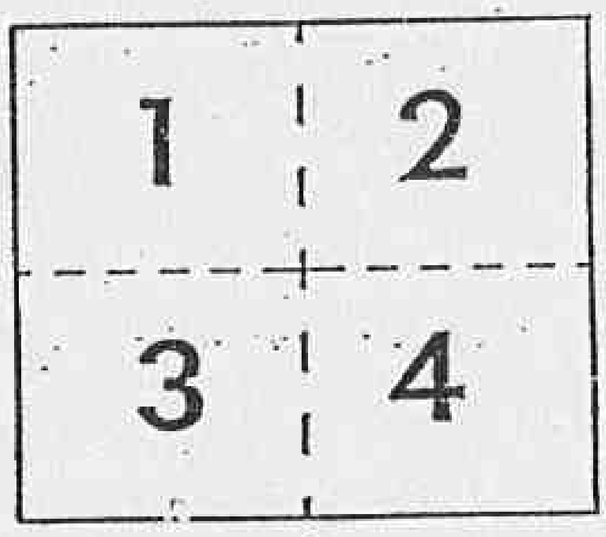

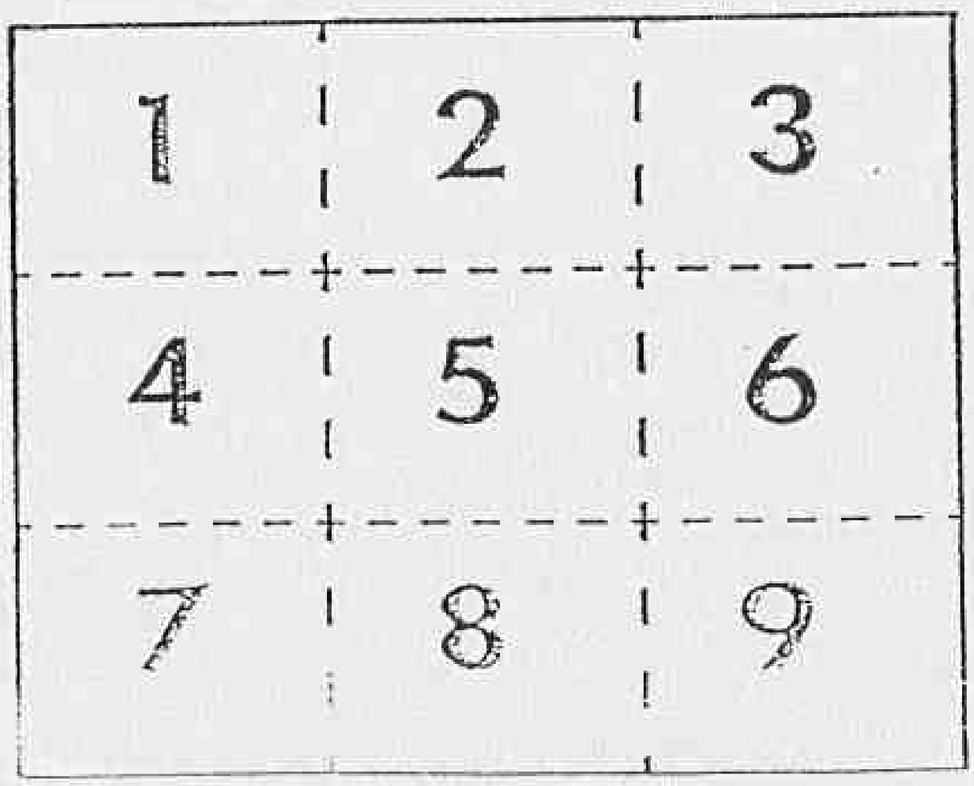

0315

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPARISON OF TOTAL NET PAY OF STATE
OF ALLIED FORCES' WORKERS DOING SI

OCCUPATION (QUALIFICA)		R O M A (1.500.000 ab.)				B (2
		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE R
		Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly
1 - COMMON LABOR (1)	Min.	3.707	143	4.030	155	3.345
(MANOVALE) (Grado 14°)	Max.	4.354	167	4.030	155	3.898
X 2 - LOCOMOTIV ENGINE DRIVER	Min.	5.029	193	4.420	170	4.865
(MACCHINISTA DI 3^ CLASSE) (Grado 11°)	Max.	5.401	208	5.070	195	5.007
3 - BRAKEMAN (1)	Min.	4.490	173	4.160	160	3.741
(FRENATORE) (Grado 13°)	Max.	4.825	185	4.940	190	4.340
X 4 - MECHANIC (1) (OPERAIO) (Grado 13°)	Min.	4.170	160	- -	-	3.653
(OPERAIO DI 1^ CLASSE) (Grado 12°)	Max.	4.736	182	5.122	197	4.374
5 - ENGINE DRIVER'S ASSISTANT OR FIREMAN (1)	Min.	4.930	190	4.160	160	4.244
(AIUTO MACCHINISTA O FUOCHISTA) (Grado 11°)	Max.	5.279	203	4.940	190	4.858
6 - CHIEF FOREMAN (CAPO TECNICO DI 2^ CLASSE) (Grado 8°)	Min.	5.401	208	5.700	219	5.516
(CAPO TECNICO DI 1^ CLASSE) (Grado 7°)	Max.	6.407	246	7.640	294	6.036

(1) The minimum shown for State Railway Employees is paid uniformly to those of temporar

(2) Bari State Railway pay includes the recently conceded Difficult Residence Indemnity

N O T E = State Railway figures have been adjusted for income tax and other deduct calculated at 26 days per month. It is assumed that worker has average Railway workers are credited with average special indemnities, in addit State Railway tend to receive less than maximum since a majority have o employees tend to receive maximum in all cases.

0316

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPARISON OF TOTAL NET PAY OF STATE RAILWAY WORKERS AND TOTAL NET PAY OF ALLIED FORCES' WORKERS DOING SIMILAR WORK (EXCLUSIVE OF OVERTIME)

R O M A (1.500.000 ab.)		B A R I (226.525 ab.)				T A R A N T O (128.748 ab.)						M A T (23.29	
ATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE RAILWAY (2)		ALLIED FORCES		STATE RAILWAY		ALIED FORCES		STATE RAILWAY	
nthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily
.707	143	4.030	155	3.345	129	3.770	145	2.662	102	3.770	145	2.375	91
.354	167	4.030	155	3.898	150	3.770	145	3.215	124	3.770	145	2.812	108
.029	193	4.420	170	4.865	187	4.160	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142
.401	208	5.070	195	5.007	193	4.8IO	185	4.242	163	4.8IO	185	3.845	148
.490	173	4.160	160	3.741	144	3.900	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107
.825	185	4.940	190	4.340	167	4.680	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125
.170	160	- -	-	3.653	141	- -	-	2.888	111	- -	-	2.601	100
.736	182	5.122	197	4.374	168	4.862	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123
.930	190	4.160	160	4.244	163	3.900	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124
.279	203	4.940	190	4.858	187	4.680	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142
.401	208	5.700	219	5.516	212	5.300	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163
.407	246	7.640	294	6.036	232	7.040	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181

eid uniformly to those of temporary (non di ruolo) status.

ded Difficult Residence Indemnity which is not yet actually being paid.

d for income tax and other deductions (pensions, etc.). Monthly and Daily rates are assumed that worker has average family of wife and two children dependent.

ge special indemnities, in addition to all regular salary elements. Employees of maximum since a majority have only temporary status or lack seniority. Allied Forces l cases.

0317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ORKERS AND TOTAL NET PAY
(EXCLUSIVE OF OVERTIME)

E)		TARANTO (128.748 ab.)				MATERA (23.295 ab.)				CAPUA (14.183 ab.)			
LIED FORCES		STATE RAILWAY		ALIED FORCES		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES	
thly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily
770	145	2.662	102	3.770	145	2.375	91	3.770	145	2.318	89	3.770	145
770	145	3.215	124	3.770	145	2.812	108	3.770	145	2.716	104	3.770	145
160	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142	4.160	160	3.607	139	4.160	160
8IO	185	4.242	163	4.8IO	185	3.845	148	4.8IO	185	3.751	111	4.8IO	185
900	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107	3.900	150	2.119	105	3.900	150
680	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125	4.680	180	3.165	122	4.680	180
-	-	2.888	111	- -	-	2.601	100	- -	-	2.545	98	- -	-
862	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123	4.862	187	3.110	120	4.862	187
900	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124	3.900	150	3.142	121	3.900	150
680	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142	4.680	180	3.602	139	4.680	180
300	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163	5.300	204	4.I4I	159	5.300	204
040	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181	7.040	271	4.613	177	7.040	271

ruolo) status.

ot yet actually being paid.

ions, etc.). Monthly and Daily rates are
wife and two children dependent.
regular salary elements. Employees of
ry status or lack seniority. Allied Forces

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 - LOCOMOTIV ENGINE DRIVER	Min.	5.029	193	4.420	170	4.865
(MACCHINISTA DI 3^ CLASSE) (Grado 11°)	Max.	5.401	208	5.070	195	5.007
3 - BRAKEMAN (1)	Min.	4.490	173	4.150	160	3.741
(FRENATORE) (Grado 13°)	Max.	4.825	185	4.940	190	4.340
4 - MECHANIC (1) (OPERAIO) (Grado 13°)	Min.	4.170	160	- -	-	3.653
(OPERAIO DI 1^ CLASSE) (Grado 12°)	Max.	4.736	182	5.122	197	4.374
5 - ENGINE DRIVER'S ASSISTANT OR FIREMAN (1)	Min.	4.930	190	4.160	160	4.244
(AIUTO MACCHINISTA O FUOCHISTA) (Grado 11°)	Max.	5.279	203	4.940	190	4.858
6 - CHIEF FOREMAN (CAPO TECNICO DI 2^ CLASSE) (Grado 8°)	Min.	5.401	208	5.700	219	5.516
(CAPO TECNICO DI 1^ CLASSE) (Grado 7°)	Max.	6.407	246	7.640	294	6.036

(1) The minimum shown for State Railway Employees is paid uniformly to those of temporary

(2) Bari State Railway pay includes the recently conceded Difficult Residence Indemnity

N O T E = State Railway figures have been adjusted for income tax and other deducti calculated at 26 days per month. It is assumed that worker has average Railway workers are credited with average special indemnities, in additi State Railway tend to receive less than maximum since a majority have onl employees tend to receive maximum in all cases.

31 JANUARY 1945

03191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

193	4.420	170	4.865	187	4.160	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142	4
208	5.070	195	5.007	193	4.8I0	185	4.242	163	4.8I0	185	3.845	148	4
173	4.160	160	3.741	144	3.900	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107	3
185	4.940	190	4.340	167	4.680	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125	4
160	- -	-	3.653	141	- -	-	2.888	111	- -	-	2.601	100	-
182	5.122	197	4.374	168	4.862	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123	4
190	4.160	160	4.244	163	3.900	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124	3
203	4.940	190	4.858	187	4.680	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142	4
208	5.700	219	5.516	212	5.300	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163	
246	7.640	294	6.036	232	7.040	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181	

uniformly to those of temporary (non di ruolo) status.

Difficult Residence Indemnity which is not yet actually being paid.

for income tax and other deductions (pensions, etc.). Monthly and Daily rates are
ssumed that worker has averege family of wife and two children dependent.
special indemnities, in addition to all regular salary elements. Employees of
aximum since a majority have only temporary status or lack seniority. Allied Forces
cases.

ALLIED COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

0320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142	4.160	160	3.607	139	4.160	160
0	185	4.242	163	4.8IO	185	3.845	148	4.8IO	185	3.751	111	4.8IO	185
0	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107	3.900	150	2.119	105	3.900	150
0	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125	4.680	180	3.165	122	4.680	180
-	-	2.888	111	- -	-	2.601	100	- -	-	2.545	98	- -	-
2	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123	4.862	187	3.110	120	4.862	187
0	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124	3.900	150	3.142	121	3.900	150
0	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142	4.680	180	3.602	139	4.680	180
0	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163	5.300	204	4.I4I	159	5.300	204
0	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181	7.040	271	4.613	177	7.040	271

olo) status.

yet actually being paid.

ns, etc.). Monthly and Daily rates are
fe and two children dependent.
gular salary elements. Employees of
status or lack seniority. Allied Forces

ALLIED COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

0321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

RAILWAY WORKERS GROSS PAY IN MARCH 1945.

(workers married with 2 children)

		LIBERATED ITALY				
		R O M A (1.500.000 inhabitants)		T A R A N T O (161.000 inhabitants)		C A P U (14.143 inhabi
				PER DAY		
WORKER'S MATE	(Aiutante operaio, grado 14b)	272	287	245	260	210
WORKER	(Operaio, grado 13 b)	279	292	251	265	217
SPECIALIZED WORKER	(Operaio 1°classe, grado 12 b)	284	300	257	273	223
SHUNTER	(Manovratore, grado 13 b)	274	286	247	259	212
CLERK	(Alunno d'ordine di stazione, grado 10 a)	294	308	266	280	230
				PER MONTH		
ENGINE DRIVER	(Macchinista 3°classe, grado 11 b.)	9.560	9.805	8.790	8.995	7.744
"CAPO GESTIONE"	(2° classe, grado 6 a)	10.248	10.516	9.430	10.013	8.410
STATION MASTER	(Capo stazione 2^ classe grado 5 a)	10.507	11.075	9.669	10.272	8.668
SUPERIOR STATION MASTER	(Capo stazione superiore, grado 5 a)	11.500	11.654	10.788	10.971	9.668

The pay of the Railways workers - just as that of the State employees - is varying according to the number of the inhabitants of each local

0321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RAILWAY WORKERS GROSS PAY IN MARCH 1945.

(workers married with 2 children)

	LIBERATED ITALY						OCCUPIED ITALY
	ROMA (1,500.000 inhabitants)		TARANTO (161.000 inhabitants)		CAPUA (14.183 inhabitants)		
	PER DAY						PER DAY
a operaio, grado 14 b)	272	287	245	260	210	226	50
grado 13 b)	279	292	251	266	217	231	60
1ª classe, grado 12 b)	294	300	257	273	223	240	70
ore, grado 13 b)	274	286	247	259	212	226	70
'ordine di stazione, 8 a)	294	300	266	280	230	244	70
	PER MONTH						PER MONTH
ete 5ª classe, grado 11 b.)	9.560	9.805	8.750	8.993	7.744	7.999	2.900
o, grado 8 a)	10.248	10.816	9.430	10.013	8.410	9.014	3.000
zione 2ª classe grado 8 a)	10.307	11.075	9.689	10.272	8.668	9.273	3.000
zione superiore, do 5 a 7	11.500	11.684	10.788	10.971	9.258	10.041	.....

Just as that of the State employees is varying according to the number of the inhabitants of each locality.

0323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SITUAZIONE DEL PERSONALE PER CC PERIODO AL 31.

		Personale di ruolo (1)	Personale non di ruolo: supplenti (2)	contrattisti (3)	esp. saggi (4)	straordin. (5)	Totale (6)
Direzne. Gen. le Roma.	Uffici	2,384	8	34		54	96
	Esecutivo	127	46		8	7	68
	Totale	2,511	54	34	8	61	154
Serv. Trezne. Firenze	Uffici	615		7			
	Esecutivo	67	9				16
	Totale	682	9	7			
Totale Direzne. Genle.	Uffici	2,999	8	41		54	10
	Esecutivo	194	55		8	7	26
	Totale	3,193	63	41	8	61	17
Compto. Firenze.	Uffici	1,552	3	43		13	5
	Esecutivo	8,024	3,523	290	2,623	599	7,03
	Totale	9,576	3,526	333	2,623	612	7,09
Compto. Ancona.	Uffici	590		40			
	Esecutivo	3,899	2,478	512	1,182	57	4,22
	Totale	4,489	2,478	252	1,182	57	4,26
Compto. Roma.	Uffici	1,194	6	192		49	24
	Esecutivo	7,756	4,526	771	1,939	825	8,06
	Totale	8,950	4,532	963	1,939	874	8,30
Compto. Napoli.	Uffici	1,081	56	125		31	21
	Esecutivo	8,266	3,267	694	1,907	84	5,95
	Totale	9,347	3,323	819	1,907	115	6,16
Compto. Bari.	Uffici	561	6	76		4	
	Esecutivo	4,508	1,908	720	2,478	7	5,12
	Totale	5,069	1,914	796	2,478	11	5,12
Compto. Reggio. C.	Uffici	449	2	37		1	
	Esecutivo	3,586	1,990	161	963		3,11
	Totale	4,035	1,992	198	963	1	3,11
Compto. Palermo.	Uffici	706	34	161		5	20
	Esecutivo	6,113	3,051	527	804	137	4,52
	Totale	6,819	3,085	688	804	142	4,72
Delegaz. Cagliari.	Uffici	157	3	28	1	12	
	Esecutivo	1,028	341	35	10	254	8
	Totale	1,185	344	63	11	266	8
Totale. Compti.	Uffici	6,290	110	702	1	115	9
	Esecutivo	43,180	21,094	3,710	11,996	1,963	38,6
	Totale	49,470	21,204	4,412	11,997	2,078	39,6
Totale Generale	Uffici	9,289	118	743	1	169	1,9
	Esecutivo	43,374	21,149	3,710	11,914	1,970	38,7
	Totale	52,663	21,267	4,453	11,915	2,139	39,7

N.B. I Controlli (Viaggiatori e Bagagli e Merci Cumulative) e la Sezione Contabili sono compresi nel Compartimento di Firenze.

0325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...DEL PERSONALE PER COMPARTIMENTO AL 31.10.1944

Personale non di ruolo				Personale riutilizzati	Totale Generale	Totale col. 8 meno 7	% of Permanent Grades to Total	% of Temporary Grades to Total
Contrattisti (3)	esp. guerra (4)	straordin. (5)	Totale (6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34		54	96	223	2,703	2,480	96.13	3.87
	8	7	61	7	195	188	67.25	32.45
34	8	61	157	230	2,898	2,668	94.12	5.88
7			7	48	670	622	98.87	1.13
			9	17	93	76	88.16	11.84
7			16	65	763	698	97.71	2.29
41		54	103	271	3,373	3,102	96.68	3.32
	8	7	70	24	288	264	73.48	26.52
41	8	61	173	295	3,661	3,366	94.86	5.14
43		13	59	194	1,805	1,611	96.34	3.66
290	2,623	599	7,035	373	15,432	15,059	53.28	46.72
333	2,623	612	7,094	567	17,237	16,670	57.44	42.56
40			40	18	648	630	93.65	6.35
512	1,182	57	4,229	79	8,207	8,128	47.97	52.03
552	1,182	57	4,269	97	8,855	8,758	53.26	46.74
192		49	247	154	1,595	1,441	82.86	17.14
771	1,933	825	8,061	293	16,110	15,817	49.04	50.96
963	1,933	874	8,308	447	17,705	17,258	51.86	48.14
125		31	212	114	1,407	1,293	83.60	16.40
694	1,907	84	5,552	275	14,493	14,218	58.14	41.86
819	1,907	115	6,164	389	15,900	15,511	60.26	39.74
76		4	86	23	670	647	86.71	13.29
720	2,478	7	5,113	139	9,760	9,621	46.86	53.14
796	2,478	11	5,199	162	10,430	10,268	49.37	50.63
37		1	40	25	514	489	91.82	8.18
161	963		3,114	66	6,766	6,700	53.52	46.48
198	963	1	3,154	91	7,280	7,189	56.13	43.87
161		5	200	117	1,023	906	77.92	22.08
527	804	137	4,529	673	11,315	10,642	57.44	42.56
688	804	142	4,729	790	12,338	11,548	59.05	40.95
28	1	12	44	3	204	201	78.11	21.89
35	10	254	640	9	1,677	1,668	61.63	38.37
63	11	266	684	12	1,881	1,869	63.40	36.60
702	1	115	928	648	7,866	7,218	87.14	12.86
3,710	11,906	1,963	38,673	1,907	83,760	81,853	52.75	47.25
4,412	11,907	2,078	39,601	2,555	91,626	89,071	55.54	44.46
743	1	169	1,031	919	11,239	10,320	90.00	10.00
3,710	11,914	1,970	38,743	1,931	84,048	82,117	52.82	47.18
4,453	11,915	2,139	39,774	2,850	95,287	92,437	56.97	43.03

8173

...rci Cumulativo) e la Sezione Contabilità Prodotti
...ento di Firenze.

3(Contd).

(B). A weekly ration card (A.Scale supplementary card) entitling the worker to purchase up to 700 grammes of Pasta, according to the amount he gets on his normal ration card, and 200 grammes of de-hydrated soup.

Workers in any Army boundary such as Florence area, are however receiving only the mid-day meal as authorised by A.M.G., 5th and 8th Armies.

The following are designated as heavy Railway Workers:-

Station Staff.

Stationmasters and Assistant Stationmasters, Inspectors, Yardmen, Pointsmen, Shunters, Labourers etc. Excluding Clerks and inside workers.

Train Staff.

Drivers, Firemen, Guards, Brakesmen and labourers.

Shops.

Skilled workers and Fitters (excluding technical foremen) and unskilled labour.

Track.

Platelayers, Gangers and ~~gangers~~ labourers.

FTB

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAY AND C[illegible]DITIONS - I.S.R. SEATION AND [illegible]MING STAFF.

1. Percentage of Graded and Non Graded Staff.

The attached table has been got out to show the situation in this respect. It will be seen that in the Bari Compartimento that the proportion of permanent and non-permanent rank and file staff is 46.86 and 53.14°/. respectively, whilst for the whole of the Compartimentos the proportions are 57.75 and 47.25°/.

2. Advantages enjoyed by I.S.R. personnel - Issues of Boots and Battledress.

(A). Boots.

Compartimento.	Issues to end of Dec 1944.	Estimated No. of Heavy Workers.	°/age of workers issued with boots.
Florence	1200	17,000	7.06
Ancona	2400	9,200	26.09
Rome	4025	16,500	24.39
Naples	6700	16,000	41.88
Bari	6125	9,500	64.47
Reggio	3375	6,950	48.56
Totals	23825	75,150	31.70

(B). Battledress.

Compartimento.	Issues to end of Dec 1944.	Estimated No. of Heavy Workers.	°/age of workers issued with battledress.
Florence	375	17,000	2.21
Ancona	425	9,200	4.62
Rome	1575	16,500	9.55
Naples	1200	16,000	7.50
Bari	950	9,500	10.00
Reggio	675	6,950	9.71
Total	5200	75,150	6.92

Note 1. The number available for issue has decreased since the end of December.

Note 2. Issues are made at a cost to the employee of 100 lire per pair of boots and 350 lire per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(A). Boots.

Compartimento.	Issues to end of Dec 1944.	Estimated No. of Heavy Workers.	%age of workers issued with boots.
Florence	1200	17,000	7.06
Ancona	2400	9,200	26.09
Rome	4025	16,500	24.39
Naples	6700	16,000	41.88
Bari	6125	9,500	64.47
Reggio	3375	6,950	48.56
Totals	23825	75,150	31.70

(B). Battledress.

Compartimento.	Issues to end of Dec 1944.	Estimated No. of Heavy Workers.	%age of workers issued with battledress.
Florence	375	17,000	2.21
Ancona	425	9,200	4.62
Rome	1575	16,500	9.55
Naples	1200	16,000	7.50
Bari	950	9,500	10.00
Reggio	675	6,950	9.71
Total	5200	75,150	6.92

Note 1. The number available for issue has decreased since the end of December.

Note 2. Issues are made at a cost to the employee of 100 lire per pair of boots and 350 lire per battledress.

3. Issues of Rations and Ration Cards to Railway Heavy Workers.

Heavy workers as far North as Grosseto are receiving the A.Scale A.C. supplementary ration which consists of:-

(A). A mid-day meal 120 grammes flour (150 grammes bread), 23 grammes de-hydrated soup, and salt .2 oz at a cost of 3 lire per meal.

Sheet 2. (B). A weekly.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0326

RATES OF PAY - I.S.E. STATION AND [illegible] WING STAFF.

1. The wage structure of the I.S.E. makes it difficult, if not impossible, to compare the wages of railwaymen with similar types of labour in other industries. The position arises principally because there are separate basic scale rates for workers in permanent grades and for those, generally under 10 years service, who have not been posted as permanent. In the latter case the wages are scaled from a low minimum rising generally by increases each two years up to 10 years service, when the employee may, or may not, be graded in the permanent wage scales. The latter basic scales are divided into categories (a) for office workers and supervisory grades and (b) for other workers.

2. There are then separate scales of family allowances for permanently or non-permanently graded staff and these again have divisions representing the number of inhabitants in which the worker lives. Thus family allowances differ in the following degrees of population:-

(1). Up to 20,000 inhabitants.
(2). 20,000 to 49,999 inhabitants.
(3). 50,000 to 99,999 "
(4). 100,000 to 499,999 "
(5). 500,000 and over.

3. There are also allowances for bombed towns which persist up to a period of 2 months after date of bombardment, and then lapse or revert to another allowance, which is made for places where living is difficult owing to destruction, or because of difficult feeding conditions. Pay and allowances as above are subject to ~~[illegible]~~ deductions of approx. 15%.

4. There are in addition the following bonuses where admissible:-

(1). Premium for completion of hours over average.
(2). Indemnity for night work.
(3). Travelling allowances.
(4). Period away from station over 24 hours.
(5). Performing duties other than those of grade.
(6). Premium for taking interest in work.
(7). Quarterly supplement for satisfactory work.
(8). War Bonus.

The above are subject to Income Tax of 9.1%.

5. In spite of these difficulties, an effort however has been made to get out some figures of railway workers wages based on a family of 4 children, which may be taken as representative for those classes of workers, but will not of course bring out certain cases in which conditions of living may not be so favourable and others where the workers are in a more

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2. There are then separate scales of family allowances for permanently or non-permanently graded staff and these again have divisions representing the number of inhabitants in which the worker lives. Thus family allowances differ in the following degrees of populations-

(1). Up to 20,000 inhabitants.
(2). 20,000 to 49,999 inhabitants.
(3). 50,000 to 99,999 "
(4). 100,000 to 499,999 "
(5). 500,000 and over.

3. There are also allowances for bombed towns which persist up to a period of 2 months after date of bombardment, and then lapse or revert to another allowance, which is made for places where living is difficult owing to destruction, or because of difficult feeding conditions. Pay and allowances as above are subject to ~~them~~ deductions of approx. 15°/°.

4. There are in addition the following bonuses where admissible-

(1). Premium for completion of hours over average.
(2). Indemnity for night work.
(3). Travelling allowances.
(4). Period away from station over 24 hours.
(5). Performing duties other than those of grade.
(6). Premium for taking interest in work.
(7). Quarterly supplement for satisfactory work.
(8). War Bonus.

The above are subject to Income Tax of 9.1°/°.

5. In spite of these difficulties, an effort however has been made to get out some figures of railway workers wages based on a family of 2 children, which may be taken as representative for those classes of workers, but will not of course bring out certain cases in which conditions of living may not be so favourable and others where the workers are in a more fortunate position.

6. I have obtained specimen detailed wages lists showing elements and giving reference to the particular regulation or clause under which they are permissible. These together with the official printed scales, will enable us to work out specific cases according to individual circumstances but, as already shown, these may vary considerably.

7. No records are available to show what rations if any, have as yet been supplied to railwaymen, although this is in prospect for running staff. They have however had in many cases the advantages of supplies of boots and clothing, my records showing that up to Dec 12th. 5500 pairs of boots and 1150 suits of battledress have been issued to the Nord Compartments alone.

A.D.Tn.(Finance).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RATES OF PAY - I.S.R. STATION AND RUNNING STAFF.

1. The wage structure of the I.S.R. makes it difficult, if not impossible, to compare the wages of railwaymen with similar types of labour in other industries. The position arises principally because there are separate basic scale rates for workers in permanent grades and for those, generally under 10 years service, who have not been posted as permanent. In the latter case the wages are scaled from a low minimum rising generally by increases each two years up to 10 years service, when the employees may, or may not, be graded in the permanent wage scales. The latter basic scales are divided into categories (a) for office workers and supervisory grades and (b) for other workers.

2. There are then separate scales of family allowances for permanently or non-permanently graded staff and these again have divisions representing the number of inhabitants in which the worker lives. Thus family allowances differ in the following degrees of population:-

(1). Up to 20,000 inhabitants.
(2). 20,000 to 49,999 inhabitants.
(3). 50,000 to 99,999 "
(4). 100,000 to 499,999 "
(5). 500,000 and over.

3. There are also allowances for bombed towns which persist up to a period of 2 months after date of bombardment, and then lapse or revert to another allowance, which is made for places where living is difficult owing to destruction, or because of difficult feeding conditions. Pay and allowances as above are subject to tax deductions of approx. 15°/o.

4. There are in addition the following bonuses where admissible-

(1). Premium for completion of hours over average.
(2). Indemnity for night work.
(3). Travelling allowances.
(4). Period away from station over 24 hours.
(5). Performing duties other than those of grade.
(6). Premium for taking interest in work.
(7). Quarterly supplement for satisfactory work.
(8). War Bonus.

The above are subject to income tax of 9.1°/o.

5. In spite of these difficulties, an effort however has been made to get out some figures of railway workers wages based on a family of 2 children, which may be taken as representative for those classes of workers, but will not of course bring out certain cases in which conditions of living [illegible] favourable and others where the workers are in a more

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

2. There are then separate scales of family allowances for permanently or non-permanently graded staff and these again have divisions representing the number of inhabitants in which the worker lives. Thus family allowances differ in the following degrees of population:-

(1). Up to 20,000 inhabitants.
(2). 20,000 to 49,999 inhabitants.
(3). 50,000 to 99,999 "
(4). 100,000 to 499,999 "
(5). 500,000 and over.

3. There are also allowances for bombed towns which persist up to a period of 2 months after date of bombardment, and then lapse or revert to another allowance, which is made for places where living is difficult owing to destruction, or because of difficult feeding conditions. Pay and allowances as above are subject to tax deductions of approx. 15°/o.

4. There are in addition the following bonuses where admissible:-

(1). Premium for completion of hours over average.
(2). Indemnity for night work.
(3). Travelling allowances.
(4). Period away from station over 24 hours.
(5). Performing duties other than those of grade.
(6). Premium for taking interest in work.
(7). Quarterly supplement for satisfactory work.
(8). War Bonus.

The above are subject to Income Tax of 9.1°/o.

5. In spite of these difficulties, an effort however has been made to get out some figures of railway workers wages based on a family of 2 children, which may be taken as representative for those classes of workers, but will not of course bring out certain cases in which conditions of living may not be so favourable and others where the workers are in a more fortunate position.

6. I have obtained specimen detailed wages lists showing elements and giving reference to the particular regulation or clause under which they are permissible. These together with the official printed scales, will enable us to work out specific cases according to individual circumstances but, as already shown, these may vary considerably.

7. No records are available to show what rations if any, have as yet been supplied to railwaymen, although this is in prospect for running staff. They have however had in many cases the advantages of supplies of boots and clothing, my records showing that up to Dec 12th. 5500 pairs of boots and 1150 suits of battledress have been issued to the Bari Compartment alone.

A.D.Tn.(Finance).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NHD No. 785021

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
Servizio Personale ed Affari Generali

Trattamento economico mensile lordo del personale ferroviario di ruolo e non di ruolo, nell'ipotesi di agente coniugato con due figli, per le residenze appresso indicate —

NB - Le cifre indicate col segno * si riferiscono al personale non di ruolo —
Per determinare gli importi mensili netti occorre tener conto delle ritenute regolamentari ed erariali pari a circa il 12% —

Grado	Categoria e qualifica	Trattamento economico mensile lordo del personale residente nel comune di Bari-pop. 316.532 ab. coefficiente fam. 0,00 ass. indenn. 1					Trattamento economico mensile lordo del personale residente in comune con popol. fra 40.000 e 20.000 ab. coefficiente fam. 0,10 ass. indenn. 0,70				
		retribuzione complessiva per stipendio, paga, indennità di famiglia, interinale, temporanea, assegno integr. speciale, ind. comp.		competenze accessorie	retribuzione totale		retribuzione complessiva per stipendio, paga, indennità di famiglia, interinale, temporanea, assegno integr. speciale, ind. comp.		competenze accessorie	retribuzione totale	
		minima	massima		minima (a + c)	massima (b + c)	minima	massima		minima (f + h)	massima (g + h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Personale negli uffici:										
B.9	Assistente lavori	*4.047	4.617	295	4.342	4.912	*3.525	4.020	295	3.823	4.315
14	Inserviente	3.468	3.709	164	3.632	3.873	2.845	3.087	164	3.009	3.251
	Personale alle stazioni:										
5	Capo stazione superiore	5.251	5.370	636	5.887	6.006	5.714	5.834	636	5.350	5.470
7	Capo stazione di 1ª classe	4.915	5.213	558	5.473	5.771	4.318	4.616	558	4.876	5.174
8	Capo stazione di 2ª classe	4.737	5.095	500	5.237	5.595	4.140	4.497	500	4.640	4.997
12	Guardasala	3.542	3.871	140	3.682	4.011	2.926	3.248	140	3.066	3.388
13	Deviatore	*3.107	3.724	193	3.300	3.917	*2.616	3.102	193	2.809	3.295
	Personale dei treni:										
13	Frenatore	*3.043	3.724	602	3.645	4.326	*2.552	3.102	602	3.154	3.704
	Personale di macchina:										
9	Macchinista di 1ª classe	4.120	4.604	1.142	5.262	5.746	3.498	3.806	1.142	4.640	4.948
10	Macchinista di 2ª classe	3.959	4.282	1.029	4.988	5.311	3.336	3.659	1.029	4.365	4.688
11	Macchinista di 3ª classe	3.842	4.004	987	4.829	4.991	3.219	3.382	957	4.200	4.369
11	Aiuto macchinista	*3.270	3.974	842	4.124	4.821	*2.786	3.351	843	3.614	4.194
	Personale della linea:										
		*3.043	3.565	49	3.092	3.714	*2.552	3.043	49	2.601	3.092

8172

Grado	Categoria e qualifica	Dall'1.10.1955 ab. coll.ti con 48 ore settim.					Dal 16.9.1956 ab. coll.ti con 45 ore settim.				
		retribuzione complessiva per dipendente a paga base di famiglia, indennità temporanea, e normale integr. ad compenso		competenze accessorie	retribuzione totale		retribuzione complessiva per dipendente a paga base di famiglia, indennità temporanea, e normale integr. ad compenso		competenze accessorie	retribuzione totale	
		minima	massima		minima (a+c)	massima (b+c)	minima	massima		minima (f+h)	massima (g+h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Personale degli uffici:										
B-9	Assistente lavori	4.047	4.017	295	4.342	4.912	3.528	4.020	295	3.823	4.315
14	Inserviente	3.468	3.709	164	3.632	3.873	2.845	3.087	164	3.009	3.251
	Personale delle stazioni:										
5	Capo stazione superiore	5.251	5.370	636	5.887	6.006	4.714	4.834	636	5.350	5.470
7	Capo stazione di 1ª classe	4.915	5.213	558	5.473	5.771	4.318	4.616	558	4.876	5.174
8	Capo stazione di 2ª classe	4.737	5.095	500	5.237	5.595	4.140	4.497	500	4.640	4.997
12	Guardascala	3.542	3.871	140	3.682	4.011	2.926	3.248	140	3.066	3.388
15	Deviatore	3.107	3.724	193	3.300	3.917	2.616	3.102	193	2.809	3.295
	Personale dei treni:										
13	Frenatore	3.043	3.724	602	3.645	4.326	2.552	3.102	602	3.154	3.704
	Personale di macchina:										
9	Macchinista di 1ª classe	4.120	4.404	1.142	5.262	5.546	3.498	3.806	1.142	4.640	4.948
10	Macchinista di 2ª classe	3.959	4.282	1.029	4.988	5.311	3.336	3.659	1.029	4.365	4.688
11	Macchinista di 3ª classe	3.842	4.004	987	4.829	4.991	3.219	3.382	987	4.206	4.369
11	Aiuto macchinista	3.270	3.974	848	4.124	4.822	2.786	3.351	848	3.634	4.199
	Personale della linea:										
14	Cantoniere	3.043	3.665	49	3.092	3.714	2.552	3.043	49	2.601	3.092
	Personale tecnico ed operaio:										
7	Capo tecnico di 1ª classe	4.915	5.213	665	5.580	5.878	4.318	4.616	665	4.983	5.281
8	Capo tecnico di 2ª classe	4.737	5.095	613	5.350	5.708	4.140	4.497	613	4.753	5.110
12	Operaio di 1ª classe	3.276	3.959	265	3.541	4.224	2.786	3.336	265	3.051	3.601
13	Operaio	3.170	3.812	243	3.413	4.055	2.680	3.190	243	2.923	3.433
	Personale di manovalanza:										
16	Manovale (stazioni)	3.043	3.665	116	3.159	3.781	2.552	3.043	116	2.668	3.159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
Servizio Personale e Affari Generali

Trattamento economico mensile lordo del personale Ferroviario di ruolo e non di ruolo, nell'ipotesi di agente coniugato con due Figli; per le residenze appresso indicate

NB - Le cifre indicate col segno * si riferiscono al personale non di ruolo.
Per determinare gli importi mensili netti occorre tener conto delle ritenute regolamentari ed erariali pari a circa il 12%.

Grado	Categoria o qualifica	Trattamento economico mensile lordo del personale residente in comune con meno di 20.000 abitanti coeff. riduz. 2 agg. di famiglia 0,50 - coeff. riduz. dell'aumento integrativo 0,30 - retribuzione complessiva per stipendio, aggi, agg. di fam., integrazione temp. e dom. integraz. ecc. comp. accessori		competenza accessoria	retribuzione totale	
		minima	massima		minima (m + c)	massima (M + c)
		m	M	c	t	T
	Personale degli uffici:					
B.9	Assistente lavori	* 3.460	3.903	295	* 3.755	4.198
14	Istruttore	2.739	2.979	164	2.903	3.143
	Personale delle stazioni:					
5	Capo stazione superiore	4.615	4.735	656	5.251	5.371
7	Capo stazione di 1ª classe	4.219	4.518	558	4.777	5.076
8	Capo stazione di 2ª classe	4.040	4.398	500	4.540	4.898
12	Guardadeviatoio	2.819	3.142	140	2.959	3.282
13	Deviatore	* 2.552	2.995	193	* 2.745	3.188
	Personale dei treni:					
13	Frenatore	* 2.488	2.995	602	* 3.090	3.597
	Personale di macchina:					
9	Macchinista di 1ª classe	3.390	3.700	1.142	4.532	4.842
10	Macchinista di 2ª classe	3.228	3.552	1.029	4.257	4.581
11	Macchinista di 3ª classe	3.112	3.275	987	4.099	4.262
11	Aiuto macchinista	* 2.722	3.245	848	* 3.570	4.093
	Personale della linea:					

8171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Categoria e qualifica	Trattamento economico mensile lordo del personale residente in comune con meno di 50.000 abitanti (coeff. indiv. x gg. di famiglia 0,50 – coeff. indiv. dell'assente integr. temp. 0,70 –				
		retribuzione complessiva per stipendio paga, agg. di fam., integrazione temp. e assegno integr., escl. compenso agg.		competenza accessoria	retribuzione fissa	
		minima	massima		minima (m+o)	massima (n+o)
		m	n	o	p	q
	Personale degli uffici:					
B.9	Assistente lavori	* 3.460	3.903	295	* 3.755	4.198
14	Inserviente	2.739	2.979	164	2.903	3.143
	Personale delle stazioni:					
5	Capo stazione superiore	4.615	4.735	636	5.251	5.371
7	Capo stazione di 1ª classe	4.219	4.518	558	4.777	5.076
8	Capo stazione di 2ª classe	4.040	4.398	500	4.540	4.898
12	Guardadeposito	2.819	3.142	140	2.959	3.282
13	Deviatore	* 2.552	2.995	193	* 2.745	3.188
	Personale dei treni:					
13	Frenatore	* 2.488	2.995	602	* 3.090	3.597
	Personale di macchina:					
9	Macchinista di 1ª classe	3.390	3.700	1.142	4.532	4.842
10	Macchinista di 2ª classe	3.228	3.552	1.029	4.257	4.581
11	Macchinista di 3ª classe	3.112	3.275	987	4.099	4.262
11	Aiuto macchinista	* 2.722	3.245	848	* 3.570	4.093
	Personale della linea:					
14	Cantoniere	* 2.488	2.936	49	* 2.537	2.985
	Personale tecnico ed operaio:					
7	Capotecnico di 1ª classe	4.219	4.518	665	4.884	5.183
8	Capotecnico di 2ª classe	4.040	4.398	613	4.653	5.011
12	Operaio di 1ª classe	* 2.722	3.229	265	* 2.987	3.494
13	Operaio	* 2.616	3.033	243	* 2.859	3.326
	Personale di manovalanza:					
14	Manovale	* 2.488	2.936	116	* 2.604	3.052

56-1-65

8171

0339

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Folder
All or
Portion

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ferrovie dello Stato - Direzione Generale

SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

P. A. G. 03728/4700

Norme da osservarsi per l'applicazione del D. M. n.° 2968 del 25 marzo 1941-XIX riguardante la concessione di premi al personale di ruolo e non di ruolo di determinati impianti e mansioni.

L'assegnazione del premio e della relativa categoria viene fatta in base alle caratteristiche di esercizio dell'impianto di appartenenza e alle mansioni in questo esercitate.

Il prospetto seguente precisa caratteristiche degli impianti, mansioni esercitate e condizioni di orario che danno titolo all'assegnazione del premio. La classificazione degli impianti, ove non risulti già dai quadri allegati al prospetto, deve essere eseguita a cura dei Servizi Centrali in base ai dati statistici del semestre precedente a quello di assegnazione del premio. Tale classificazione deve essere riveduta ogni semestre.

Sono condizioni necessarie per concorrere al premio la maggiore intensità del lavoro svolto ed il prolungamento dell'orario di servizio, reso indispensabile per far fronte all'eccezionale aumento del traffico o per conseguire risparmio di personale.

In certi casi di particolari intensità e gravosità delle prestazioni rese può essere concesso il premio anche se non si verifica la condizione del prolungamento dell'orario di servizio. Qualora ricorrano tali circostanze i Capi dei Servizi interessati sottoporranno alla mia approvazione le proposte che riterranno del caso.

Analogamente i Servizi dovranno procedere per tutte le altre eventuali eccezioni che ritenessero di ammettere nell'assegnazione del premio in confronto di quanto è fissato dai criteri suesposti.

La concessione del premio ha decorrenza dal 1° aprile 1941-XIX, ed ha carattere temporaneo; essa è limitata fino a tre mesi dopo la fine della guerra.

Roma, li 14 aprile 1941-XIX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Norme da osservarsi per l'applicazione del D.M. n. 2708 del 25 marzo 1941-XIX riguardante la concessione di premi al personale di ruolo e non di ruolo di determinati impianti e mansioni.

8178

L'assegnazione del premio e della relativa categoria viene fatta in base alle caratteristiche di esercizio dell'impianto di appartenenza e alle mansioni in questo esercitate.

Il prospetto segnente precisa caratteristiche degli impianti, mansioni esercitate e condizioni di orario che danno titolo all'assegnazione del premio. La classificazione degli impianti, ove non risulti già dai quadri allegati al prospetto, deve essere eseguita a cura dei Servizi Centrali in base ai dati statistici del semestre precedente a quello di assegnazione del premio. Tale classificazione deve essere riveduta ogni semestre.

Sono condizioni necessarie per concorrere al premio la maggiore intensità del lavoro svolto ed il prolungamento dell'orario di servizio, reso indispensabile per far fronte all'eccezionale aumento del traffico o per conseguire risparmio di personale.

In certi casi di particolari intensità e gravosità delle prestazioni rese può essere concesso il premio anche se non si verifica la condizione del prolungamento dell'orario di servizio. Qualora ricorrano tali circostanze i Capi dei Servizi interessati sottoporranno alla mia approvazione le proposte che riterranno del caso.

Analogamente i Servizi dovranno procedere per tutte le altre eventuali eccezioni che ritenessero di ammettere nell'assegnazione del premio in confronto di quanto è fissato dai criteri suesposti.

La concessione del premio ha decorrenza dal 1° aprile 1941-XIX, ed ha carattere temporaneo; essa è limitata fino a tre mesi dopo la fine della guerra.

Roma, li 14 aprile 1941-XIX.

IL DIRETTORE GENERALE
VELANI

2865 Tipo-Litografia F. S. - Roma, 4-1941-XIX

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

IMPIANTI, MANSIONI ESERCITATE E CONDIZIONI

SERVIZIO MOVIMENTO

PREMIO DI Iª CATEGORIA

A — PERSONALE ADDETTO ALLA DIRIGENZA DI MOVIMENTO, ALLE MANOVRE E AGLI SCAMBI.

a) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da:

– almeno 150 treni, di cui almeno 50 aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 100 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 50 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 750 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 80 treni sul doppio o almeno 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)

PREMIO DI IIª CATEGORIA

a) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da:

– almeno 100 treni con movimento medio giornaliero di almeno 150 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 75 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 150 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 50 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1)

– con meno di 80 treni sul doppio o con meno di 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)

b) Quando presta servizio in stazioni a servizio limitato, indipendentemente dal numero dei treni che interessano l'impianto. (3)

B — PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TELEGRAFO E DEI VEICOLI.

Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1ª categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali, il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per avere titolo al premio. (2) (3)

a) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1ª categoria. (1)

b) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 2ª categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per aver titoli al premio. (2) (3)

C — PERSONALE DEI DEPOSITI P. V. - CAPI PERSONALE VIAGGIANTE E CONDUTTORI CAPI UTILIZZATI NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 185021

a) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da:

– almeno 150 treni, di cui almeno 50 aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 100 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 50 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 730 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 80 treni sul doppio o almeno 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)

a) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da:

– almeno 100 treni con movimento medio giornaliero di almeno 100 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 75 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 150 veicoli manovrati in partenza; (1)

– almeno 50 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 200 veicoli manovrati in partenza; (1)

– con meno di 80 treni sul doppio o con meno di 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)

b) Quando presta servizio in stazioni a servizio limitato, indipendentemente dal numero dei treni che interessano l'impianto. (3)

B — PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TELEGRAFO E DEI VEICOLI.

Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1ª categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali, il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per aver titolo al premio. (2) (3)

a) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1ª categoria. (1)

b) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 2ª categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per aver titoli al premio. (2) (3)

C — PERSONALE DEI DEPOSITI P. V. - CAPI PERSONALE VIAGGIANTE E CONDUTTORI CAPI UTILIZZATI NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.

a) – Quando presta servizio nei depositi P. V. di cui al quadro I. (1)

b) – quando presta servizio nei Depositi P. V. di cui al quadro II. (2)

a) – Quando presta servizio nei Depositi P. V. di cui al quadro II. (1)

b) – quando presta servizio nei Depositi P. V. non compresi nei quadri I e II. (3)

---

(1) Quando le necessità di servizio richiedano un prolungamento continuativo d'orario di almeno sei ore settimanali rispetto all'orario in vigore al 1° marzo 1941-XIX.
(2) Quando le necessità di servizio richiedano un prolungamento continuativo d'orario di almeno dodici ore settimanali rispetto all'orario in vigore al 1° marzo 1941-XIX.
(3) Quando le necessità di servizio richiedano un prolungamento continuativo di orario di almeno dodici ore settimanali rispetto all'orario in vigore al 1° marzo 1941-XIX in modo che vengano effettuate complessivamente 72 ore settimanali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreto N.° 885 Esercizio 19 19

Ministero delle Comunicazioni

Ferrovie dello Stato

IL MINISTRO

Visto l'art.73 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R.D.L.7 aprile 1925,n.405;

Visto il decreto ministeriale n.2968 in data 25 marzo 1941-XX;

Udita la relazione n.PAG.03723/2 in data 19 settembre 1942 della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari generale;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA

Gl'importi giornalieri del premio,per grado e categoria previsti dal citato decreto ministeriale n.2968/1941 sono sostituiti, dal 1° agosto c.a. dai seguenti nuovi importi,per grado e categoria, da considerarsi già al netto delle riduzioni del 12% di cui ai RR.DD.LL. n.1941/1930 e n.561/1934;

Categoria	I°	II°	III°
Gradi 5 - 6 - 7	£.8,-	£.6,-	£.3,-
" 8 - 9	" 5,50	" 5,-	" 2,50
" 10 - 11	" 5,-	" 4,-	" 2,-
grado 12	" 4,-	" 3,-	" 1,50
" 13 e inferiori	" 3,50	" 2,50	" 1,25

Le norme per la attribuzione dei nuovi importi del premio,in rela-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL MINISTRO

Visto l'art.73 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R.D.L.7 aprile 1925,n.469;

Visto il decreto ministeriale n.2968 in data 25 marzo 1941-XIX;

Udita la relazione n.PAG.03728/2 in data 19 settembre 1942 della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari generale;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

8155

DECRETA

Gl'importi giornalieri del premio,per grado e categoria previsti dal citato decreto ministeriale n.2968/1941 sono sostituiti, dal 1° agosto c.a. dai seguenti nuovi importi,per grado e categoria, da considerarsi già al netto delle riduzioni del 12% di cui ai RR.DD.LL. n.1941/1930 e n.561/1934;

Categoria	I^a	II°	III°
gradi 5 - 6 - 7	£.8,-	£.6,-	£.3,-
" 8 - 9	" 6,50	" 5,-	" 2,50
" 10 - 11	" 5,-	" 4,-	" 2,-
grado 12	" 4,-	" 3,-	" 1,50
" 13 e inferiori	" 3,50	" 2,50	" 1,25

Le norme per la attribuzione dei nuovi importi del premio,in relazione agli impianti, alle mansioni e relative categorie,restano di competenza del Direttore Generale.

Roma, li 22 settembre 1942

IL MINISTRO
f.to Host Venturi

0343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D.M. 2968

Visto l'art. 73 delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvato con R.D.L. 7 Aprile 1925 nº 405:

Udita la relazione nº P.A.G. 03728 in data 25 Marzo 1941 XIXº del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato:

Udito il Consiglio di Amministrazione:

D E C R E T A :

E' istituito, fino a tre mesi dopo la guerra, uno speciale premio giornaliero a favore del personale esecutivo di ruolo di determinati impianti e mansioni, il quale, per effetto della eccezionale intensità del traffico, deve prestare in via continuativa un lavoro più intenso e più gravoso del normale.

Il premio é distinto in due categorie corrispondenti al maggiore o minore aggravamento prodotto sulle mansioni dalla eccezionale intensità del traffico.

L'importo giornaliero del premio, per grado e categoria, é fissato come appresso:

Personale esecutivo dei gradi	Premio per categoria 1ª		2ª	
5, 6 e 7	Lire	6.=	Lire	3.=
8 e 9	"	5.=	"	2.50
10 e 11	"	4.=	"	2.=
12	"	3.=	"	1.50
13 e inferiori	"	2.50	"	1.25

Tali premi sono da considerarsi già al netto delle riduzioni di cui ai RR.DD.LL. 1491/1930 e 561/1934.

Le norme per la concessione dei premi in relazione agli impianti, alle mansioni e relative categorie sono emanate dal Direttore Generale.

Il provvedimento ha effetto dal 1º Aprile 1941 XIXº.

Roma, li 25 Marzo 1941 XIXº

Il Ministro

fº Host Venturi

E' copia conforme all'originale

Il Segretario

del Consiglio d'Amministrazione

8168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D E C R E T A :

E' istituito, fino a tre mesi dopo la guerra, uno speciale premio giornaliero a favore del personale esecutivo di ruolo di determinati impianti e mansioni, il quale, per effetto della eccezionale intensità del traffico, deve prestare in via continuativa un lavoro più intenso e più gravoso del normale.

Il premio é distinto in due categorie corrispondenti al maggiore o minore aggravamento prodotto sulle mansioni della eccezionale intensità del traffico.

L'importo giornaliero del premio, per grado e categoria, é fissato come appresso:

Personale esecutivo dei gradi	Premio per categoria 1ª		2ª	
5, 6 e 7	Lire	6.=	Lire	3.=
8 e 9	"	5.=	"	2.50
10 e 11	"	4.=	"	2.=
12	"	3.=	"	1.50
13 e inferiori	"	2.50	"	1.25

8168

Tali premi sono da considerarsi già al netto delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 1491/1930 e 561/1934.

Le norme per la concessione dei premi in relazione agli impianti, alle mansioni e relative categorie sono emanate dal Direttore Generale.

Il provvedimento ha effetto dal 1° Aprile 1941 XIX°.

Roma, li 25 Marzo 1941 XIX° Il Ministro

f° Host Venturi

E' copia conforme all'originale
Il Segretario
del Consiglio d'Amministrazione
f° Giovene

A.S.

0348
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI ORARIO CHE DANNO TITOLO AL PREMIO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

PREMIO DI I^a CATEGORIA	PREMIO DI II^a CATEGORIA
D — **PERSONALE DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE - CAPI DEPOSITO E MACCHINISTI UTILIZZATI COME DISTRIBUTORI DI SERVIZIO.**	
a) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro III; (1)	*a*) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV; (1)
b) quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV. (2)	*b*) quando presta servizio negli impianti non compresi nei quadri III e IV. (3)
E — **PERSONALE TECNICO DELLE OFFICINE DEI DEPOSITI, DELLE OFFICINE RIALZO E DELLE SEDI DI VERIFICA - CAPI TECNICI, SOTTO CAPI TECNICI E FUNZIONANTI, VERIFICATORI E FUNZIONANTI VERIFICATORI, MANOVALI IN AIUTO A QUESTI ULTIMI.**	
a) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo di cui al quadro V; (2)	*a*) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo non comprese nel quadro V; (2)
b) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VI; (1)	*b*) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII; (1)
c) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII. (2)	*c*) quando presta servizio nelle sedi di verifica non comprese nei quadri VI e VII. (3)
F — **PERSONALE DI ACCUDIENZA E DI MANOVALANZA - CAPI SQUADRA ACCUDIENTI E MANOVALI, CAPI SQUADRA MANOVALI, ACCUDIENTI, MANOVALI FUNZIONANTI DA ACCUDIENTI, MANOVALI UTILIZZATI: DA DEVIATORI, AI LAVAGGI, ALLA GIRATURA DELLE LOCOMOTIVE, ALLA DISTRIBUZIONE CARBONE, SABBIA E MATERIE GRASSE, ALLA PULIZIA DELLE LOCOMOTIVE, TUBI, CENERATOI, VETTURE E DA CHIAMATORI.**	
a) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (2)	*a*) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (1)
b) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (2)	*b*) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (1)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERVIZIO.

a) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro III; (1)	*a*) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV; (1)
b) quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV. (2)	*b*) quando presta servizio negli impianti non compresi nei quadri III e IV. (3)

E — **PERSONALE TECNICO DELLE OFFICINE DEI DEPOSITI, DELLE OFFICINE RIALZO E DELLE SEDI DI VERIFICA – CAPI TECNICI, SOTTO CAPI TECNICI E FUNZIONANTI, VERIFICATORI E FUNZIONANTI VERIFICATORI, MANOVALI IN AIUTO A QUESTI ULTIMI.**

a) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo di cui al quadro V; (2)	*a*) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo non comprese nel quadro V; (2)
b) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VI; (1)	*b*) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII; (1)
c) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII. (2)	*c*) quando presta servizio nelle sedi di verifica non comprese nei quadri VI e VII. (3)

F — **PERSONALE DI ACCUDIENZA E DI MANOVALANZA – CAPI SQUADRA ACCUDIENTI E MANOVALI, CAPI SQUADRA MANOVALI, ACCUDIENTI, MANOVALI FUNZIONANTI DA ACCUDIENTI, MANOVALI UTILIZZATI: DA DEVIATORI, AI LAVAGGI, ALLA GIRATURA DELLE LOCOMOTIVE, ALLA DISTRIBUZIONE CARBONE, SABBIA E MATERIE GRASSE, ALLA PULIZIA DELLE LOCOMOTIVE, TUBI, GENERATOI, VETTURE E DA CHIAMATORI.**

a) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (2)	*a*) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (1)
b) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (2)	*b*) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (1)

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

PREMIO DI I^{a} CATEGORIA	PREMIO DI II^{a} CATEGORIA

G — **PERSONALE UTILIZZATO COME GUARDABLOCCO — CANTONIERI, GUARDIANI, DEVIATORI.**

Quando presta servizio in posti interessati da almeno 80 treni sul doppio o 40 sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)	Quando presta servizio in posti interessati da meno di 80 treni sul doppio o 40 sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quadro I

DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Alessandria	Bolzano	Novi S. Bovo	Firenze C. Marte	Roma Termini	Salerno
Novara	Verona	Genova P. P.	Livorno	Roma Littorio	Bari
Savona	Venezia Mestre	Campasso	La Spezia	Roma Tuscolana	Foggia
Torino P. N.	Trieste Centrale	Bologna	Pisa	Roma Tiburtina	Taranto
Torino Smist.	Trieste C. M.	Piacenza	Ancona	Napoli Centrale	Messina
Milano Centrale	Udine	Firenze S. M.	Pescara	Napoli Smist.	Palermo
Milano Smist.	Sampierdarena				

Quadro II

DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Cuneo	Treviso	Parma	Pontremoli	Terni	Brindisi
Cremona	Venezia S. Lucia	Rimini	Fabriano	Orte	Reggio Calabria
Lecco	Pontebba	Pistoia	Foligno	Caserta	Catania
Padova	Fiume				

Quadro III

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Novara	Voghera	Savona	Sulmona	Taranto	Messina
Lecco	Venezia Mare	La Spezia	Cassino	Catanzaro	Cagliari
Cremona	Trieste C. Marzio	Pisa	Salerno		

Quadro IV

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Bussoleno	Padova	Mantova	Termoli	Benevento	Crotone
Cuneo	Gorizia	Rimini	Civitavecchia	Potenza	Caltanissetta
Treviso	Novi S. Bovo	Foligno	Formia	Paola	

Quadro V

OFFICINE DI DEPOSITO

Torino	Venezia Mestre	Genova Br.	Roma Littorio	Salerno	Reggio C.
Alessandria	Bolzano	Bologna	Sulmona	Foggia	Palermo
Novara	Verona	Firenze	Ancona	Bari	Catania
Milano C.le	Trieste Centrale	Livorno	Pescara	Taranto	Cagliari
Milano Smist.	Udine	Roma S. L.	Napoli		

OFFICINE RIALZO

Alessandria	Milano P. R.	Bolzano	Bologna C.le Lame	Roma Termini	Torre Annunz.
Novara	Milano Farini	Trieste C. M.	Firenze S. M. N.	Roma P. M.	Bari
Torino P. N.	Voghera	Udine	Firenze C. M.	Roma Littorio	Foggia
Torino Smist.	Venezia Mestre	Gorizia	Livorno	Roma Trastevere	Reggio C.
Milano Centrale	Venezia S. L.	Genova Trasta	Pisa	Napoli Smist.	Palermo
Milano Smist.	Verona P. N.	Genova Samp.	Falconara	Napoli C.le	Cagliari

Quadro VI

SEDI DI VERIFICA

Modane	Chiasso	Tarvisio	Bologna Centrale	Roma Littorio	Foggia
Alessandria	Brescia	Brennero	Firenze S. M. N.	Roma Termini	Brindisi
Torino P. N.	Voghera	Trieste Centrale	Firenze Rifredi	Roma P. Mag.	Lecce
Torino Smist.	Venezia Mestre	Postumia	Livorno S. Marco	Roma Tiburt.	Taranto
Novara	Venezia S. Lucia	Udine	Livorno Centrale	Roma Trast.	Reggio C.
Milano Centrale	Verona P. N.	Genova Samp.	Pisa Centrale	Napoli C.	Villa S. Giov.
Milano Smist.	Fortezza	Genova P. P.	Ancona	Napoli Smist.	Palermo
Milano Farini	Innsbruk	Genova Brignole	Pescara	Formia	Messina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cuneo	Treviso	Parma	Pontremoli	Terni	
Cremona	Venezia S. Lucia	Rimini	Fabriano	Orte	Reggio Calabria
Lecco	Pontebba	Pistoia	Foligno	Caserta	Catania
Padova	Fiume				

Quadro III

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Novara	Voghera	Savona	Sulmona	Taranto	Messina
Lecco	Venezia Mare	La Spezia	Cassino	Catanzaro	Cagliari
Cremona	Trieste C. Marzio	Pisa	Salerno		

Quadro IV

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Bussoleno	Padova	Mantova	Termoli	Benevento	Crotone
Cuneo	Gorizia	Rimini	Civitavecchia	Potenza	Caltanissetta
Treviso	Novi S. Bovo	Foligno	Formia	Paola	

Quadro V

OFFICINE DI DEPOSITO

Torino	Venezia Mestre	Genova Br.	Roma Littorio	Salerno	Reggio C.
Alessandria	Bolzano	Bologna	Sulmona	Foggia	Palermo
Novara	Verona	Firenze	Ancona	Bari	Catania
Milano C.le	Trieste Centrale	Livorno	Pescara	Taranto	Cagliari
Milano Smist.	Udine	Roma S. L.	Napoli		

OFFICINE RIALZO

Alessandria	Milano P. R.	Bolzano	Bologna C.le Lame	Roma Termini	Torre Annunz.
Novara	Milano Farini	Trieste C. M.	Firenze S. M. N.	Roma P. M.	Bari
Torino P. N.	Voghera	Udine	Firenze C. M.	Roma Littorio	Foggia
Torino Smist.	Venezia Mestre	Gorizia	Livorno	Roma Trastevere	Reggio C.
Milano Centrale	Venezia S. L.	Genova Trasta	Pisa	Napoli Smist.	Palermo
Milano Smist.	Verona P. N.	Genova Samp.	Falconara	Napoli C.le	Cagliari

Quadro VI

SEDI DI VERIFICA

Modane	Chiasso	Tarvisio	Bologna Centrale	Roma Littorio	Foggia
Alessandria	Brescia	Brennero	Firenze S. M. N.	Roma Termini	Brindisi
Torino P. N.	Voghera	Trieste Centrale	Firenze Rifredi	Roma P. Mag.	Lecce
Torino Smist.	Venezia Mestre	Postumia	Livorno S. Marco	Roma Tiburt.	Taranto
Novara	Venezia S. Lucia	Udine	Livorno Centrale	Roma Trast.	Reggio C.
Milano Centrale	Verona P. N.	Genova Samp.	Pisa Centrale	Napoli C.	Villa S. Giov.
Milano Smist.	Fortezza	Genova P. P.	Ancona	Napoli Smist.	Palermo
Milano Farini	Innsbruk	Genova Brignole	Pescara	Formia	Messina
Milano P. R.	Bolzano	Genova S. B.	Civitavecchia	Salerno	Catania C.
Domodossola	Padova	Novi S. Bovo	Orte	Bari	

Quadro VII

SEDI DI VERIFICA

Milano P. G.	Luino	Ventimiglia	Faenza	Chiusi	Caserta
Milano P. V.	Treviso	Savona	La Spezia C.	Terni	Benevento
Bergamo	Trento	Parma	La Spezia M.	Foligno	Paola
Lecco	Fiume	Piacenza	Livorno Marit.	Sulmona	Catanzaro Mar.
Cremona	Piedicolle	Ferrara	Pisa S. Rossore	Napoli C. Flegrei	Cagliari
Pavia	Trieste C. M.	Rimini	Grosseto	Napoli Porto	Sassari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

RDL 64

Allegato alla Circolare PAG. 041/28/3/800 del 9 luglio 1944

D

I — AUMENTO del 70% sulle somme da L. 1 a L. 1000 mensili.

	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
000	—	7	14	21	28	35	42	49	56	63	000
100	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	100
200	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	200
300	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273	300
400	280	287	294	301	308	315	322	329	336	343	400
500	350	357	364	371	378	385	392	399	406	413	500
600	420	427	434	441	448	455	462	469	476	483	600
700	490	497	504	511	518	525	532	539	546	553	700
800	560	567	574	581	588	595	602	609	616	623	800
900	630	637	644	651	658	665	672	679	686	693	900
	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30

II — AUMENTO del 70% sulle prime L. 1000 e del 60% mensili.

	00	10	20	30	40	50	60	
1000	700	706	712	718	724	730	736	
1100	760	766	772	778	784	790	796	
1200	820	826	832	838	844	850	856	
1300	880	886	892	898	904	910	916	
1400	940	946	952	958	964	970	976	
1500	1000	1006	1012	1018	1024	1030	1036	
1600	1060	1066	1072	1078	1084	1090	1096	
1700	1120	1126	1132	1138	1144	1150	1156	
1800	1180	1186	1192	1198	1204	1210	1216	
1900	1240	1246	1252	1258	1264	1270	1276	
	00	10	20	30	40	50	60	

1	2	3	4	5	6	
0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4

III — AUMENTO del 70% sulle prime L. 1000; del 60% sulle seconde L. 1000 e del 30% sulle successive L. 1000 mensili.

	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
2000	1300	1303	1306	1309	1312	1315	1318	1321	1324	1327	2000
2100	1330	1333	1336	1339	1342	1345	1348	1351	1354	1357	2100
2200	1360	1363	1366	1369	1372	1375	1378	1381	1384	1387	2200
2300	1390	1393	1396	1399	1402	1405	1408	1411	1414	1417	2300
2400	1420	1423	1426	1429	1432	1435	1438	1441	1444	1447	2400
2500	1450	1453	1456	1459	1462	1465	1468	1471	1474	1477	2500
2600	1480	1483	1486	1489	1492	1495	1498	1501	1504	1507	2600
2700	1510	1513	1516	1519	1522	1525	1528	1531	1534	1537	2700
2800	1540	1543	1546	1549	1552	1555	1558	1561	1564	1567	2800
2900	1570	1573	1576	1579	1582	1585	1588	1591	1594	1597	2900
	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70

IV — AUMENTO del 70% sulle prime L. 1000; del 6 del 30% sulle terze L. 1000 e del 2 mensili.

	00	10	20	30	40	50	60
3000	1600	1602	1604	1606	1608	1610	1612
3100	1620	1622	1624	1626	1628	1630	1632
3200	1640	1642	1644	1646	1648	1650	1652
3300	1660	1662	1664	1666	1668	1670	1672
3400	1680	1682	1684	1686	1688	1690	1692
3500	1700	1702	1704	1706	1708	1710	1712
3600	1720	1722	1724	1726	1728	1730	1732
3700	1740	1742	1744	1746	1748	1750	1752
3800	1760	1762	1764	1766	1768	1770	1772
3900	1780	1782	1784	1786	1788	1790	1792
	00	10	20	30	40	50	60

816

1	2	3	4	5	6	
0,20	0,40	0,60	0,80	1,—	1,20	

0351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Allegato alla Circolare PAG. 041/28/3/800 del 9 luglio 1944

RDL 6 dic. 1943 n° 1828

...mme da L. 1 a L. 1000 mensili.

	40	50	60	70	80	90	
	28	35	42	49	56	63	000
	98	105	112	119	126	133	100
	168	175	182	189	196	203	300
	238	245	252	259	266	273	300
	308	315	322	329	336	343	400
	378	385	392	399	406	413	500
	448	455	462	469	476	483	600
	518	525	532	539	546	553	700
	588	595	602	609	616	623	800
	658	665	672	679	686	693	900
	40	50	60	70	80	90	

4	5	6	7	8	9
2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30

II — AUMENTO del 70% sulle prime L. 1000 e del 60% sulle successive L. 1000 mensili.

	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
1000	700	706	712	718	724	730	736	742	748	754	1000
1100	760	766	772	778	784	790	796	802	808	814	1100
1200	820	826	832	838	844	850	856	862	868	874	1200
1300	880	886	892	898	904	910	916	922	928	934	1300
1400	940	946	952	958	964	970	976	982	988	994	1400
1500	1000	1006	1012	1018	1024	1030	1036	1042	1048	1054	1500
1600	1060	1066	1072	1078	1084	1090	1096	1102	1108	1114	1600
1700	1120	1126	1132	1138	1144	1150	1156	1162	1168	1174	1700
1800	1180	1186	1192	1198	1204	1210	1216	1222	1228	1234	1800
1900	1240	1246	1252	1258	1264	1270	1276	1282	1288	1294	1900
	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40

...prime L. 1000; del 6...% sulle seconde L. 1000 e successive L. 1000 mensili.

	40	50	60	70	80	90	
	1312	1315	1318	1321	1324	1327	2000
	1342	1345	1348	1351	1354	1357	2100
	1372	1375	1378	1381	1384	1387	2200
	1402	1405	1408	1411	1414	1417	2300
	1432	1435	1438	1441	1444	1447	2400
	1462	1465	1468	1471	1474	1477	2500
	1492	1495	1498	1501	1504	1507	2600
	1522	1525	1528	1531	1534	1537	2700
	1552	1555	1558	1561	1564	1567	2800
	1582	1585	1588	1591	1594	1597	2900
	40	50	60	70	80	90	

4	5	6	7	8	9
1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70

IV — AUMENTO del 70% sulle prime L. 1000, del 60% sulle seconde L. 1000; del 30% sulle terze L. 1000 e del 20% sulle successive L. 1000 mensili.

	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
3000	1600	1602	1604	1606	1608	1610	1612	1614	1616	1618	3000
3100	1620	1622	1624	1626	1628	1630	1632	1634	1636	1638	3100
3200	1640	1642	1644	1646	1648	1650	1652	1654	1656	1658	3200
3300	1660	1662	1664	1666	1668	1670	1672	1674	1676	1678	3300
3400	1680	1682	1684	1686	1688	1690	1692	1694	1696	1698	3400
3500	1700	1702	1704	1706	1708	1710	1712	1714	1716	1718	3500
3600	1720	1722	1724	1726	1728	1730	1732	1734	1736	1738	3600
3700	1740	1742	1744	1746	1748	1750	1752	1754	1756	1758	3700
3800	1760	1762	1764	1766	1768	1770	1772	1774	1776	1778	3800
3900	1780	1782	1784	1786	1788	1790	1792	1794	1796	1798	3900
	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,20	0,40	0,60	0,80	1,—	1,20	1,40	1,60	1,80

816

segue

10 3 5 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

V — **AUMENTO** del 70% sulle prime L. 1000; del 60% sulle seconde L. 1000; del 30% sulle terze L. 1000; del 20% sulle quarte L. 1000 e del 10% sulle successive L. 1000 mensili.

	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
4000	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	4000
4100	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	4100
4200	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	4200
4300	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	4300
4400	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	4400
4500	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	4500
4600	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	4600
4700	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	4700
4800	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	4800
4900	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	4900
	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90

0353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

Promemorie per il Magg. Babcock

TRATTAMENTO ECONOMICO
degli impiegati delle Ferrovie dello Stato

I° NOZIONI GENERALI

Gli impiegati delle Ferrovie dello Stato sono considerati a tutti gli effetti impiegati dello Stato.

La loro classificazione è determinata dal R.D. 12 ottobre 1942,n.210,col quale veniva modificato il Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R.D. Legge 7 aprile 1925 n.405,convertito nella Legge 21 marzo 1926,n.597.

I gradi degli impiegati corrispondono sostanzialmente a quelli dello Stato,tenendo tuttavia presente che il I° grado delle Ferrovie dello Stato corrisponde al grado 4° degli altri impiegati dello Stato e che i gradi successivi variano quindi in modo corrispondente.

C16

IL PERSONALE E' DIVISO in:

a) Personale degli Uffici (impiegati);
b) Personale delle stazioni (Capo-Stazione ecc,);
c) Personale dei treni (controllore viaggiante,conduttore,ecc);
d) Personale di macchina (macchinista,ecc,);
e) Personale della linea (sorvegliante,cantoniere,ecc,);
f) Personale addetto al servizio di vigilanza (guardia);
g) Personale tecnico ed operaio (capo tecnico,verificatore,ecc,);
h) Personale di manovalanza (manovali);
i) Personale delle navi traghetto (comandanti,macchinisti,nostromi,motoristi,elettricisti,ecc,);

0354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
Serv.Personale e Affari Gen.

TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO DEL PERSONALE FERROVIARIO DI NON DI RUOLO, NELL'IPOTESI DI AGENTE CONIUGATO CON DUE FIGLI, PE RESIDENZE APPRESSO INDICATE

NB - Le cifre indicate col segno (*) si riferiscono al personale non di ruolo.
Per determinare gli importi mensili netti occorre tener conto delle ritenute regolamentari ed erariali pari a circa il 12%.

GRADO	CATEGORIA E QUALIFICA	TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO del personale residente nel comune di Bari - pop. 226.525 ab.-coeff.rid.agg.fam.0,90 - sum.int.temp.l					TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO del personale residente 20,000 ab.-coeff.rid.agg	
		retribuzione complessiva per stip. o paga, agg.di Fam., integraz. temp.,e aumento integraz., escl.comp.acc.		Competenza accessorie	Retribuzione totale		retribuzione complessiva per stip. o paga, agg.di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc.	
		minima	massima		minima a+c	massima b+c	minima	massima
		a	b	c	d	e	f	g
	Personale degli Uffici							
B-9	Assistente lavori	*4.047	4.617	295	4.342	4.912	*3.528	4.020
14	Inserviente	3.468	3.709	164	3.632	3.873	2.845	3.087
	Personale delle stazioni							
5	Capo stazione superiore	5.251	5.370	636	5.887	6.006	4.714	4.834
7	Capo stazione di Ia classe	4.915	5.213	558	5.473	5.771	4.318	4.616
8	Capo stazione di 2a classe	4.737	5.095	500	5.237	5.595	4.140	4.497
12	Guardasala	3.542	3.871	140	3.682	4.011	2.926	3.248
13	Deviatore	*3.107	3.724	193	3.300	3.917	*2.616	3.102
	Personale dei treni							
13	Frenatore	*3.043	3.724	602	3.645	4.326	*2.552	3.102
	Personale di macchina							
9	Macchinista di Ia classe	4.120	4.404	1.142	5.262	5.546	3.498	3.806
10	Macchinista di 2a classe	3.959	4.282	1.029	4.988	5.311	3.336	3.659
11	Macchinista di 3a classe	3.842	4.004	987	4.829	4.991	3.219	3.382
11	Aiuto macchinista	*3.276	3.974	848	4.124	4.822	*2.786	3.351
	Personale della linea							
14	Cantoniere	*3.043	3.665	49	3.092	3.714	*2.552	3.043
	Personale tecnico ed operaio							
7	Capo tecnico di Ia classe	4.915	5.213	665	5.580	5.878	4.318	4.616
8	Capo tecnico di 2a classe	4.737	5.095	613	5.350	5.708	4.140	4.497
12	Operaio di Ia classe	*3.276	3.959	265	3.541	4.224	*2.786	3.336
13	Operaio	*3.170	3.812	243	3.413	4.055	*2.680	3.190
	Personale di manovalenza							
14	Manovale (stazioni)	*3.043	3.665	116	3.159	3.781	*2.552	3.043

0355

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO DEL PERSONALE FERROVIARIO DI RUOLO E
DI RUOLO, NELL'IPOTESI DI AGENTE CONIUGATO CON DUE FIGLI, PER LE
DENZE APPRESSO INDICATE

riscono al personale non di ruolo.
i occorre tener conto delle ritenute
il 12%.

TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO									
ersonale residente nel comune di Bari - pop. 325 ab.-coeff.rid.agg.fam.0,90 - aum.int.temp.1					del personale residente in comune con popol.fra 49.999 e 20,000 ab.-coeff.rid.agg.Fam.0,60 - aum.int.temp. 0,70				
buzione complessiva stip. o paga, Fam., integraz., e aumento inte-, escl.comp.acc.		Competenze accessorie	Retribuzione totale		retribuzione complessiva per stip. o paga, agg.di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc.		Competenze accessorie	Retribuzione totale	
nima	massima		minima a+c	massima b+c	minima	massima		minima (f+h)	massima (g+h)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
047	4.617	295	4.342	4.912	*3.528	4.020	295	3.823	4.315
468	3.709	164	3.632	3.873	2.845	3.087	164	3.009	3.251
251	5.370	636	5.887	6.006	4.714	4.834	636	5.350	5.470
915	5.213	558	5.473	5.771	4.318	4.616	558	4.876	5.174
737	5.095	500	5.237	5.595	4.140	4.497	500	4.640	4.997
542	3.871	140	3.682	4.011	2.926	3.248	140	3.066	3.388
107	3.724	193	3.300	3.917	*2.616	3.102	193	2.809	3.295
043	3.724	602	3.645	4.326	*2.552	3.102	602	3.154	3.704
120	4.404	1.142	5.262	5.546	3.498	3.806	1.142	4.640	4.948
959	4.282	1.029	4.988	5.311	3.336	3.659	1.029	4.365	4.688
842	4.004	987	4.829	4.991	3.219	3.382	987	4.206	4.369
276	3.974	848	4.124	4.822	*2.786	3.351	848	3.634	4.199
043	3.665	49	3.092	3.714	*2.552	3.043	49	2.601	3.092
915	5.213	665	5.580	5.878	4.318	4.616	665	4.983	5.281
737	5.095	613	5.350	5.708	4.140	4.497	613	4.753	5.110
276	3.959	265	3.541	4.224	*2.786	3.336	265	3.051	3.601
170	3.812	243	3.413	4.055	*2.680	3.190	243	2.923	3.433
043	3.665	116	3.159	3.781	*2.552	3.043	116	2.668	3.159

0354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Film All
OF
PAPERWORK

0 3 5 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
Serv.Personale e Affari Gen.

TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO DEL PERSONALE FERR
E NON DI RUOLO, NELL'IPOTESI DI AGENTE CONIUGATO CON D
RESIDENZE APPRESSO INDICATE

NB - Le cifre indicate col segno (*) si riferiscono al personale non di ruolo.
Per determinare gli importi mensili netti occorre tener conto delle ritenute regolamentari ed erariali pari a circa il 12%.

GRADO	CATEGORIA E QUALIFICA	TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO del personale residente nel comune di Bari - pop. 225.525 ab.-coeff.rid.agg.fam.0,90 - aum.int.temp.1					del personale residente 20.000 ab.-coeff.rid.agg	
		retribuzione complessiva per stip. o agg., agg.di Fam., integraz. temp.,e aumento integraz., escl.comp.acc.		Competenze accessorie	Retribuzione totale		retribuzione complessiva per stip. o agg., agg.di fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc.	
		minima	massima		minima a-c	massima b-c	minima	massima
		a	b	c	d	e	f	g
	Personale degli Uffici							
8-9	Assistente lavori	*4.647	4.617	295	4.382	4.912	*3.528	4.020
14	Inserviente	3.468	3.709	164	3.632	3.873	2.845	3.087
10a	Alunno d'ordine della stazione			217				
	Personale delle stazioni							
5a	Capo stazione superiore	5.251	5.370	636	5.887	6.006	4.714	4.934
7	Capo stazione di Ia classe	4.915	5.213	558	5.473	5.771	4.318	4.615
8a	Capo stazione di 2a classe	4.737	5.095	500	5.237	5.595	4.140	4.497
12	Guardiasala	3.540	3.871	140	3.682	4.011	2.926	3.248
13	Deviatore	*3.167	3.728	193	3.300	3.917	*2.616	3.102
8a	Capogruppo 2a classe			141				
	Personale dei treni							
13	Frenatore	*3.043	3.724	602	3.645	4.326	*2.552	3.102
	Personale di macchina							
9	Macchinista di Ia classe	4.120	4.404	1.142	5.262	5.546	3.498	3.806
10	Macchinista di 2a classe	3.959	4.282	1.029	4.988	5.311	3.336	3.659
11b	Macchinista di 3a classe	3.842	4.004	987	4.829	4.991	3.219	3.382
11	Aiuto macchinista	*3.276	3.974	848	4.124	4.822	*2.786	3.351
	Personale della linea							
14	Cantoniere	*3.043	3.665	49	3.092	3.714	*2.552	3.043
	Personale tecnico ed operaio							
7	Capo tecnico di Ia classe	4.915	5.213	665	5.580	5.878	4.318	4.616
8	Capo tecnico di 2a classe	4.737	5.095	613	5.350	5.708	4.140	4.497
12 b	Operaio di Ia classe	*3.276	3.959	265	3.541	4.224	*2.786	3.336
13 b	Operaio	*3.170	3.812	253	3.417	4.065	*2.680	3.190
14 b	Aiutante d'arte ordinariato			259				
13b				194				
	Personale di manovalenza							

0358

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NTO ECONOMICO MENSILE LORDO DEL PERSONALE FERROVIARIO DI RUOLO
RUOLO, NELL'IPOTESI DI AGENTE CONIUGATO CON DUE FIGLI, PER LE
E APPRESSO INDICATE

ale non di ruolo.
onto delle ritenute

TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO

e nel comune di Bari - non. ass.fam.0,90 - sum.int.temp.1			del personale residente in comune con popol.fino 49.999 e 20.000 ab.-coeff.rid.ass.fam.0,60 - sum.int.temp. 0,70				
Competenze accessorie	Retribuzione totale		retribuzione complessiva per stip. o paga, ass.di fam., integrat. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc.		Competenze accessorie	Retribuzione totale	
	minima a-c	massima b-c	minima	massima		minima (f-h)	massima (g-h)
c	d	e	f	g	h	i	l
295	4.342	4.92	*3.528	4.020	296	3.823	4.315
164	3.632	3.87	2.845	3.087	164	3.009	3.251
217							
636	5.887	6.06	4.714	4.834	636	5.359	5.470
558	5.473	5.77	4.318	4.616	558	4.876	5.174
500	5.237	5.55	4.140	4.497	500	4.640	4.997
140	3.688	4.01	2.926	3.248	140	3.066	3.328
193	3.700	3.94	*2.616	3.102	193	2.809	3.295
241							
602	3.645	4.33	*2.552	3.102	602	3.154	3.704
1.142	5.262	5.616	3.498	3.806	1.142	4.640	4.948
1.029	4.988	5.311	3.336	3.659	1.029	4.365	4.688
987	4.829	4.9	3.219	3.382	987	4.206	4.369
848	4.124	4.8	*2.786	3.351	848	3.634	4.199
49	3.092	3.71	*2.552	3.043	49	2.601	3.092
665	5.580	5.878	4.318	4.616	665	4.983	5.281
613	5.350	5.708	4.140	4.497	613	4.753	5.110
265	3.511	4.224	*2.786	3.336	265	3.051	3.601
213	3.413	4.055	*2.680	3.190	213	2.923	3.433
259							
191							

8158

0359

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	CATEGORIA E QUALIFICA	retribuzione complessiva per stip. o paga, agg.di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc. minima a	retribuzione complessiva per stip. o paga, agg.di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc. massima b	Competenze accessorie c	Retribuzione totale minima a+c d	Retribuzione totale massima b+c e	retribuzione complessiva per stip. o paga, agg.di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc. minima f	retribuzione complessiva per stip. o paga, agg.di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl.comp.acc. massima g
	Personale degli Uffici							
B-9	Assistente lavori	*4.547	4.617	295	4.342	4.912	*3.528	4.020
14	Inserviente	3.468	3.709	164	3.632	3.873	2.845	3.037
10a	(Allievo d'ordine della stazione)			217				
	Personale delle stazioni							
5a	Capo stazione superiore	5.251	5.370	636	5.887	6.005	4.714	4.834
7	Capo stazione di Ia classe	4.915	5.217	558	5.473	5.771	4.318	4.616
8a	Capo stazione di 2a classe	4.737	5.095	502	5.237	5.595	4.140	4.497
12	Guardasala	3.542	3.671	140	3.682	4.011	2.926	3.248
13	Deviatore	*3.187	3.724	193	3.380	3.917	*2.616	3.102
8a	Capogiadine 2a classe			141				
	Personale dei treni							
13	Frenatore	*3.043	3.724	602	3.645	4.326	*2.552	3.102
	Personale di macchina							
9	Macchinista di Ia classe	4.120	4.304	1.142	5.262	5.543	3.498	3.806
10	Macchinista di 2a classe	3.959	4.282	1.029	4.988	5.311	3.336	3.659
11b	Macchinista di 3a classe	3.842	4.004	987	4.829	4.991	3.219	3.382
11	Aiuto macchinista	*3.276	3.974	848	4.124	4.822	*2.786	3.351
	Personale della linea							
14	Cantoniere	*3.043	3.665	49	3.092	3.714	*2.552	3.043
	Personale tecnico ed operaio							
7	Capo tecnico di Ia classe	4.915	5.217	665	5.580	5.878	4.318	4.616
8	Capo tecnico di 2a classe	4.737	5.095	613	5.350	5.708	4.140	4.497
12b	Operaio di Ia classe	*3.276	3.959	265	3.541	4.224	*2.786	3.336
13b	Operaio	*3.170	3.813	243	3.413	4.055	*2.680	3.190
14b	(Bastaio e fabbro manovratore)			239				
13b				194				
	Personale di manovalanza							
14	Manovale (stazioni)	*3.043	3.665	116	3.159	3.781	*2.552	3.043

0360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Competenza accessoria	Retribuzione totale minima (a-d)	Retribuzione totale massima (b-c)	retribuzione complessiva per stip. o magg. magg. di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl. comp. acc. minima	retribuzione complessiva per stip. o magg. magg. di Fam., integraz. temp., e aumento integraz., escl. comp. acc. massima	Competenze accessorie	Retribuzione totale minima (e-h)	Retribuzione totale massima (e-h)
c	d	e	f	g	h	i	l
295	4.242	4.91	*3.529	4.020	295	3.623	4.314
164	3.632	3.87	2.245	3.037	164	3.009	3.251
217							
636	5.887	6.07	4.714	4.934	636	5.350	5.470
558	5.477	5.77	4.318	4.616	558	4.876	5.174
500	5.237	5.59	4.110	4.497	500	4.680	4.997
140	4.642	4.71	2.936	3.248	140	3.080	3.388
193	3.700	3.97	*2.615	3.102	193	2.809	3.295
641							
602	3.615	4.7	*2.552	3.102	602	3.154	3.704
1.142	5.262	5.8	3.498	3.806	1.142	4.640	4.918
1.029	4.938	5.31	3.336	3.659	1.029	4.365	4.688
987	4.829	4.9	3.219	3.382	987	4.206	4.369
848	4.124	4.7	*2.786	3.351	848	3.634	4.199
49	2.992	3.71	*2.552	3.043	49	2.601	3.092
665	5.680	5.87	318	4.616	665	4.983	5.281
613	5.350	5.70	140	4.497	613	4.753	5.110
265	3.541	4.22	186	3.336	265	3.051	3.601
243	3.417	4.06	80	3.140	243	2.923	3.433
239							
116	3.159	3.78	!	3.043	116	2.968	3.159

8156

a:

b:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

0 3 9 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

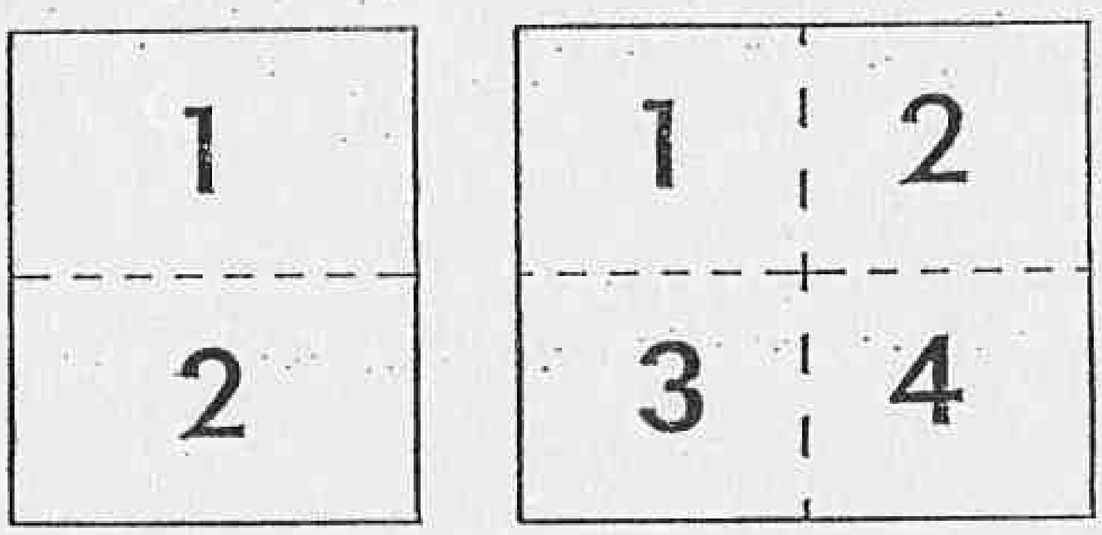

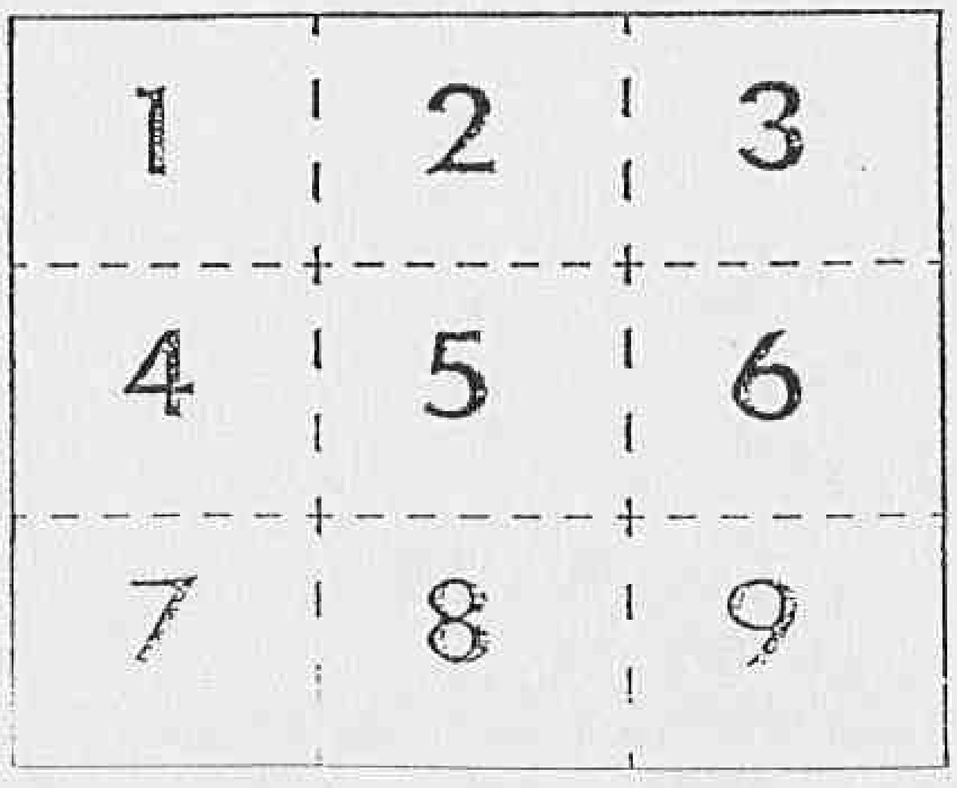

0363

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO a titolo di competenze accessorie al personale delle qualifiche sotto-in

Gr.	Qualifica	Art. 42 e 50 D.C.A Premio per ora di lavoro (26 gg. di presenza di cui 4 di riserva = 192 h)		Art. 43 e 51 D.C.A Indennità di pernottazione (Media 8 al mese)		Art. 44 D.C.A. Premio di percorrenza (Media Km. 2200 virtuali		Art. 45 e 52 D.C.A Indennità di diaria (5 diarie al mese)		Art. 46 D.C.A Premio di economia (Media mensile)		Ar Pr
		Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%	Im
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	A. Macchinista	261 80 (1)	183 26	56 (3)	39 20	30 80 (5)	21 56	90 - (9)	63 -	60 (6)	42 -	
13	Fren[illegible]	226 10 (2)	158 21	48 - (4)	33 60	-		80 - (10)	56 -	-	-	
	Operaio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Manovale	-	-	-	-	-	-	-	-			

N. B. Siccome ciò riguarda sia il Macchinista e sia il Frenatore non è stato tenuto conto del Capotreno che conduce da solo ogni locomotiva in manovra e del Servizio fatto a carri misti in squadre Tre tenuto apposito per la loro speciale entità.

(1) Sulla base di 26 giorni di presenza al mese di cui 4 di riserva in ragione di 8 ore al giorno di cui la sua durata - premio orario £ 1.10 - Le ore eccedenti le 192 del mese si pagano con l'aume

(2) Servizio come sopra, premio orario £ 0.95, idem per le ore eccedenti le 192 mensili.

(3) Come sopra per prestazioni al mese, importo di ogni prestazione £ 2.-

(4) " " " " " 6.-

(5) Media mensile dei Km. virtuali 2200 - premio per ogni 100 Km. £ 1.40

(6) Calcolato sulla media mensile risultante dalla statistica di Luglio 1943

(7) Sulla base di una presenza di giorni 26 con premio interessamento di £ 4 al giorno (media del p

(8) come sopra, premio interessamento di £ 1.50 ridotto al 0.7/64

(9) Sulla base di 5 giorni al mese a £ 18 - per ogni diaria

(10) " " " " 16 " " "

Le cifre esposte sono al lordo delle ritenute regolamentari ai cui

0365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cessorie al personale delle qualifiche sotto-indicate :

Art. 44 D.C.P. Premio di percorrenza (Media Km. 2200 virtuali)		Art. 45 e 52 D.C.A Indennità di diaria (5 diarie al mese)		Art. 46 D.C.A Premio di economia (Media mensile)		Art. 59 e 60 D.C.A Premio di interessamento (Cap. 26 al mese)		Art. 61 DCA Supplemento trimestrale al premio di interessamento. (3/10 dell'importo di cui alla colonna 13).		D.M. 885/1942 Fino a sei mesi dopo la cessazione della guerra II. categoria L. 2.50 op.		TOTALE GENERALE
Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%	Importo mensile	Integrazione 70%			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
(5) 30 80	21 56	(9) 90 -	63 -	60	(6) 42 -	-	-	-	-	-	847	62
-	-	(10) 80 -	56 -	-	-	-	-	-	-	-	601	91
-	-	-	-	-	-	(7) 80 54	56 38	24 16	16 91	65 -	242	99
-	-	-	-			(8) 30 20	21 14	-	-	65 -	116	34

e del Governatore come è stato tenuto conto del Soprassoldo per Servizio in Palestina, del caso di speciale disagio e del Servizio fatto a Corpi misti in squadre Transdesertiche, del Comando Superiore, delle scorte

Di cui 4 di ribasso in ragione di 1 ora al giorno di Cadro, con l'aumento della ribassa per meta- delle eccedenti le 100 nel mese di Febbraio con l'aumento del 50%

, idem per le ore eccedenti le 100 mensili.

o d'ogni Trimestre 5 %.-

. . 6.-

Premio per ogni 100 Km. L 1.40

Sulla statistica di Luglio 1943

Premio interessamento di L 4 al giorno (media del premio) ridotta al 0.7764

L 1.50 ridotto al 0.7764

per ogni diaria

. . .

Il Ricevente regolo mentare il cui importo è del 9.18%

8160

0366

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO A TITOLO DI COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE QUALI

GRADO	QUALIFICA	Art.42 e 50 DCA PREMIO PER ORA DI LAVORO (26gg. di presenza di cui 4 di riserva = 192h)		Art. 43 e 51 DCA INDENNITA' DI PERNOTTAZIONE (Media 8 al mese)		Art. 44 DCA PREMIO DI PERCORRENZA (Media Km.2200 virtuali)		Art. 45 e 52 DCA INDENNITA' DI DIARIA (5 Diarie al mese)		Art. 46 DCA PREMIO DI ECONOMIA (Media mensile	
		Importo mensile	Integr. 70%	Importo mensile	Integr. 70%	Importo mensile	Integr. 70%	Importo mensile	Integr. 70%	Importo mensile	Integr. 70%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	A. MACCHINISTA	(1) 261 60	183 26	(3) 56 -	39 20	(5) 30 80	21 56	(9) 90 -	63 -	(6) 60 -	42
13	FRENATORE	(2) 226 10	158 21	(4) 48 -	33 60	-	-	(10) 80 -	56 -	-	-
13	OPERAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MANOVALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.B. = Si avverte che nei riguardi dell'A. Macchinista e del Frenatore non è stato tenuto c agente che conduca da solo una locomotiva in manovra e del servizio fatto a carri un scorta senza bagagliaio per la loro scarsa entità.

(1) - Sulla base di 26 giorni di presenza al mese di cui 4 di riserva, in ragione di 8 ore d sua durata - premio orario L. 1.10. Le ore eccedenti le 100 nel mese si pagano con l'a

(2) - Servizio come sopra, premio orario L. 0.95, idem per le ore eccedenti le 100 mensili.

(3) - Considerate 8 pernottazioni al mese, importo di ogni pernottazione L. 7.

(4) - Considerate 8 pernottazioni al mese, importo di ogni pernottazione L. 6.

(5) - Media mensile dei Km. virtuali 2.200 - premio per ogni 100 Km L. 1.40

(6) - Calcolato sulla media mensile risultante dalla statistica di luglio 1943

0367

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE QUALIFICHE SOTTO-ELENCATE

44 DCA DI RENZA Km.2200 ttuali)		Art. 45 e 52 DCA INDENNITA' DI DIARIA (5 Diarie al mese)		Art. 46 DCA PREMIO DI ECONOMIA (Media mensile)		Art. 58 e 60 DCA PREMIO DI INTERESSAMENTO (gg 26 al mese)		Art 61 DCA SUPPLEMENTO TRIMESTRALE AL PREMIO DI INTERESSAMENTO (3/10 dell'importo di cui alla colonna 13)		D.M.885/1942 FINO A SEI MESI DOPO LA CESSAZIONE DELLA GUERRA II Categ. L.2.50 gg	TOTALE GENERALE	
Integr. 70%		Importo mensile	Integr. 70%	Importo mensile	Integr. 70%	Importo mensile	Integr. 70%	Importo mensile	Integr. 70%			
8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
21	56	(9) 90	- 63 -	60	- 42 -	-	-	-	-	-	847	62
-		(10) 80	- 56 -	-	-	-	-	-	-	-	601	91
-		-	-	-	-	(7) 80	54 56	38 24	16 16	91 65	- 242	99
-		-	-	-	-	(8) 30	20 21	14 -	-	65	- 116	34

8139

e dal Frenatore non è stato tenuto conto del Soprassoldo per Servizio in Galleria, del caso di ovra o del servizio fatto a carri uniti in squadre trasbordatrici, del cumulo funzioni, della .

; di riserva, in ragione di 8 ore al giorno di lavoro, considerando la riserva per metà della ti le 100 nel mese di pagamo con l'aumento del 50%

er le ore eccedenti le 100 mensili.

ni pernottazione L. 7.

ni pernottazione L. 6.

ogni 100 Km L. 1.40

tistica di Luglio 1943

(indice del mese) ridotta al 0.7744.

0368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

		Importo mensile		Integr. 70%		Importo mensile		Integr. 70%		Importo mensile		Integr. 70%		Importo mensile		Integr. 70%		Importo mensile		Integr. 70%	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		(1)				(3)				(5)				(9)						(6)	
11	A. MACCHINISTA	261	80	183	26	56	-	39	20	30	80	21	56	90	-	63	-	60	-	42	-
		(2)				(4)								(10)							
13	FRENATORE	226	10	158	21	48	-	33	60	-		-		80	-	56	-	-		-	
13	OPERAIO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
14	MANOVALE	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

N.B. = Si avverte che nei riguardi dell'A. Macchinista e del Frenatore non è stato tenuto conto dell'agente che conduce da solo una locomotiva in manovra e del servizio fatto a carri in scorta senza bagagliaio per la loro scarsa entità.

(1) - Sulla base di 26 giorni di presenza al mese di cui 4 di riserva, in ragione di 8 ore di sua durata - premio orario L. 1.10. Le ore eccedenti le 100 nel mese si pagano con l'a

(2) - Servizio come sopra, premio orario L. 0.95, idem per le ore eccedenti le 100 mensili.

(3) - Considerate 8 permottazioni al mese, importo di ogni permottazione L. 7.

(4) - Considerate 8 permottazioni al mese, importo di ogni permottazione L. 6.

(5) - Media mensile dei Km. virtuali 2.200 - premio per ogni 100 Km L. 1.40

(6) - Calcolato sulla media mensile risultante dalla statistica di luglio 1942

(7) - Sulla base di una presenza di giorni 26 con premio interessamento di L. 4 al giorno (

(8) - Come sopra, premio interessamento di L. 1,50 ridotto al 0.7744.

(9) - Sulla base di 5 diarie al mese a L. 18 per ogni diaria.

(10) - Sulla base di 5 diarie al mese a L. 16 per ogni diaria.

LE CIFRE ESPOSTE SONO AL LORDO DELLE RITENUTE REGOLAMENTARI IL CUI IMPORTO E' DI L. 9,18%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Integr. 70%		Importo mensile		Integr. 70%		Importo mensile		Integr. 70%		Importo mensile		Integr. 70%					
8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		(9)					(6)														
0	21	56	90	-	63	-	60	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-		847	62
			(10)																		
	-		80	-	56	-	-		-		-		-		-		-			601	91
										(7)											
	-		-		-		-		-	80	54	56	38	24	16	16	91	65	-	242	99
										(8)											
	-		-		-		-		-	30	20	21	14	-		-		65	-	116	34

8139

e del Frenatore non è stato tenuto conto del Soprassoldo per Servizio in Galleria, del caso di ovra e del servizio fatto a carri uniti in squadre trasbordatrici, del cumulo funzioni, della h.

4 di riserva, in ragione di 8 ore al giorno di lavoro, considerando la riserva per metà delle ti le 100 nel mese si pagano con l'aumento del 50%

er le ore eccedenti le 100 mensili.

ni pernottazione L. 7.

ni pernottazione L. 6.

ogni 100 Km L. 1.40

tiation di luglio 1943

interessamento di L. 4 al giorno (media del premio) ridotta al 0.7744.

to al 0.7744.

aria.

iaria.

NTARI IL CUI IMPORTO E' DI L. 9,18%.

0370

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IIº TRATTAMENTO ECONOMICO

A) Gli impiegati delle Ferrovie dello Stato ricevono i seguenti assegni, come gli altri impiegati dello Stato:

Stipendio
Supplemento di servizio attivo
Assegno temporaneo di guerra
Aggiunta di famiglia
Indennità di bombardamento

B) Inoltre, essi ricevono le seguenti indennità:

I - Assegno combattenti - Per gli impiegati che presero parte alla guerra 1915 - 1918. Varia da un minimo di L.4,16 mensili a un massimo di £.85,42 mensili.

2 - Premio di percorrenza - Al personale di macchina in ragione di £.1,034 per ogni 100 Km. virtuali percorsi (per "Km. virtuali" si intendono i Km. che si percorrono tenendo conto anche del dislivello. Il numero dei Km. virtuali è quindi sempre maggiore del numero dei Km. reali).

Questo premio viene corrisposto anche al personale dei treni.

3 - Premio di lavoro - Al personale di macchina in ragione di £.1,10 per ogni ora di viaggio sui treni, per le prime 100 ore; e di £.1,65 per ogni ora dopo le prime 100 ore.

Questo premio viene corrisposto anche al personale dei treni.

4 - Premio di economia - Ai macchinisti ed ai fuchisti in ragione dei Km. reali percorsi ed in funzione delle ettotonnellate Km. virtuali di treno completo trainato e del combustibile economizzato. La misura media di tale premio è di £.150 mensili per il macchinista e di £.100 mensili per l'aiuto macchinista.

0371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4a - Premio 1% e 3% - Ai diligenti addetti alla sorveglianza del consumo dei combustibili e delle materie grasse, in misura dell'1% e del 3% (secondo le categorie del personale) sul prezzo, stabilito dall'Amministrazione dello Stato, del materiale sparmiato.

Viene pagato trimestralmente - La misura media è di £. mensili.

5 - Premio per intensità di lavoro - Corrisposto al personale alcune stazioni appositamente elencate dal competente Mini nelle quali, a causa delle attuali contingenze di guerra, il ro viene svolto in condizioni di particolare difficoltà.

La misura del premio varia, secondo il giudizio dei super a seconda dei gradi, dell'impianto e del prolungamento di or

6 - Indennità per servizio notturno - A tutto il personale ch presta servizio dalle 22 alle 5; varia da un minimo di £.0,40 all'ora ad un massimo di £.1,40 all'ora.

7 - Indennità di malaria - Al personale che presta servizio in località dichiarate malariche. Viene corrisposta dal 1° giugno al 30 novembre di ogni anno, ed è stabilita in £.0,60 al giorno per la malaria lieve ed in £.1,80 al giorno per la malaria grave.

Annotazioni relative a II B. -

1° - Tutte le indennità suddette e quelle comuni agli altri impiegati dello Stato, vengono cumulate con lo stipendio allo scopo di applicare l'aumento graduale del 70%.

2°- Per quelle indennità corrisposte in ragione di un lavoro svolto effettivamente, e che non potrebbero essere più corrisposte a causa della inattività generale delle ferrovie, esse vengono corrisposte sulla base di una media di quelle percepite nei mesi di giugno, luglio ed agosto 1943.

0372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

C) Il premio straordinario mensile è regolato, per il personale delle Ferrovie dello Stato, da norme diverse da quelle per gli altri impiegati Statali.

Gli impiegati possono ricevere, a seconda del loro grado e dell'ufficio in cui lavorano, due forme di premio straordinario mensile: 1° - Premio d'interessamento o premio di presenza; 2° Premio di maggior produzione.

1° a- Premio di presenza- Corrisposto in ragione del numero delle giornate lavorative, sulla base di una tabella, che varia da un massimo di £.20 al giorno a un minimo di £.0,50.

1°b - Premio trimestrale - Corrisposto in ragione delle giornate lavorative compensate col premio di presenza. Per ogni giorno di presenza viene corrisposto un premio non superiore a quattro decimi del premio di presenza.

1°c - Premio di operosità - Corrisposto semestralmente sulla base della tabella annessa al R.D. 24 agosto 1942, n. 1087 più la quota integrativa stabilita con circolare del Ministero delle Comunicazioni n. P.G. 037 bis/28/1/4100 del 29 marzo 1943. L'importo complessivo del premio di operosità e della quota integrativa varia da un massimo di £.5.000 annue ad un minimo di £. 260 annue.

2° Premio di maggior produzione - Corrisposto sulla base della formula $\frac{T-t}{T}$ in cui T è il tempo assegnato per eseguire un determinato lavoro e t è il tempo impiegato dall'agente a compiere lo stesso lavoro. Il risultato di tale formula (che dà, in percentuale, l'economia realizzata nel lavoro), in misura non inferiore a 0,24 e non superiore a 0,40, moltiplicato per la paga oraria e per il numero delle ore di lavoro, dà la misura del premio di maggiore produzione.

0373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

XII R I L I E V I

Il capo della contabilità ha fatto rilevare alcuni degli inconvenienti del sistema attuale degli stipendi.

I°) Lo stipendio pensionabile è uguale a circa la terza parte della retribuzione mensile complessiva dell'impiegato. L'impiegato che viene collocato in pensione percepisce quindi solo circa la quarta parte di quanto percepiva in attività di servizio.

Si potrebbe evitare questo inconveniente sopprimendo le indennità che non sono corrisposte in ragione di effettivo lavoro prestato, e conglobandole nello stipendio.

2°) Il sistema delle indennità è troppo complesso e richiede, da parte del personale addetto alla contabilità, uno spreco enorme di lavoro. Esistono infatti circa 20 voci che concorrono a formare lo stipendio complessivo. Di esse, potrebbero essere agevolmente eliminate le seguenti:

Supplemento di servizio attivo
Assegno temporaneo di guerra
Aggiunta di famiglia
Indennità di bombardamento
Assegno combattenti
Premio trimestrale
Premio di operosità
Premio p/ intensità di lavoro

Per gli impiegati dovrebbe essere soppresso il premio di maggior produzione (che non risponde, per quanto riguarda gli uffici, allo scopo per cui è stato creato) e sostituito unicamente da un forte premio di presenza mensile.

I premi corrisposti in funzione di lavoro effettivamente svolto dovrebbero essere limitati esclusivamente al personale operaio o che in genere svolge lavoro manuale.

3°) Attualmente esistono 150 categorie di impiegati. Esse dovrebbero essere ridotte a pochissime perchè, specialmente negli uffici, non corrispondono alla reale divisione del lavoro.

0374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRANSLATION

III RECOMMENDATIONS

The head accountant has shown several of the inconveniences connected with salary system.

Ist) The pension is equal to about one third of the whole monthly retribution given to the employee who is pensioned. The employee receives therefore only about one fourth of what he received while in active work.

This inconvenience could be avoided by suppressing the indemnities that are not given for actual labor, and include them in the salary.

2nd) The indemnity system is too complex and needs an enormous waste of work on the part of the personnel of the accounting office. There are in fact about 20 items that form the whole salary.

From those the following could easely be eliminated.

Supplemento di servizio attivo (Supplement for active service)

Assegno temporaneo di guerra (temporary war allowance)
Aggiunta di famiglia (Family allowance)
Indennità di bombardamento (Bombardment indemnity)
Assegno Combattenti (Veteran's allowance
Premio trimestrale (Quarterly allowance)
Premio di operosità (Premium for industriousness)
Premio di intensità di lavoro (premium for intensity of work.

The premium for greater production should be suppressed for the employee class (that does not answer to the purpose for anyting regarding the offices, for which it was created) it is substituted only by a large monthly premium for presence.

The premiums given for labor really done should be liqnidated only to the laboring class or those generally working at manual labor.

3rd) There are no about 150 categories of employees. They should be reduced to a very few, because, expecially in the offices, they do not answer to the real division of labor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Film All
Of The
Material

0376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6218

0371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO USATO AL PERSONALE FERROVIARIO DI RUOLO E NON DI RUOLO IN APPLICAZIONE DEL D.L.L. 18 NOVEMBRE 1944, N° 328 -

N.B. - STIPENDIO O PAGA INIZIALE -30 GIORNATE DI PRESENZA NEL MESE- ESCLUSE LE COMPETENZ
IL PROSPETTO VALE NELL'IPOTESI DI RESIDENZA IN COMUNE CON POPOLAZIONE RESIDENTE COMPRESA FRA 49.99
(Coefficiente riduzione aggiunta di famiglia 0,60 - Coefficiente riduzione dell'aumento dell'int
nea 0,70)

Gruppo	QUALIFICA	STATO DI FAMIGLIA	PERSONALE DI RUOLO						PERSONALE NON DI RUO		
			STIPENDIO a	AGGIUNTA DI FAMIGLIA b	TOTALE (a+b) c	INTEGRAZ. TEMPORANEA (SU c) d	AUMENTO INTEGRAZIONE TEMPORANEA e	TOTALE (c+d+e) f	PAGA g	AGGIUNTA DI FAMIGLIA h	TOTALE (g+h) i
11	AIUTO MACCHINISTA	CELIBE	990 -	-	990 -	693 -	700 -	2.533 -	1.002,90	-	1.002,90
		CONIUGATO 2 FIGLI	990 -	402,93	1.392,93	935,76	700 -	3.028,69	1.002,90	238,20	1.241,10
		CONIUGATO 5 FIGLI	990 -	566,28	1.556,28	1.033,77	700 -	3.290,05	1.002,90	331,80	1.334,70
12	OPERAIO DI 1^ CLASSE	CELIBE	980,83	-	980,83	686,50	700 -	2.367,33	1.002,90	-	1.002,90
		CONIUGATO 2 FIGLI	980,83	402,93	1.383,76	930,26	700 -	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10
		CONIUGATO 5 FIGLI	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700 -	3.275,38	1.002,90	331,80	1.334,70
		CELIBE	853,58	-	853,58	597,51	700 -	2.301,09	856,80	-	856,80

0378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MENTO ECONOMICO MENSILE LORDO USATO AL PERSONALE FERROVIARIO DI RUOLO

DI RUOLO IN APPLICAZIONE DEL D.L.L. 18 NOVEMBRE 1944, N° 328 -

O O PAGA INIZIALE -30 GIORNATE DI PRESENZA NEL MESE- ESCLUSE LE COMPETENZE ACCESSORIE

OTESI DI RESIDENZA IN COMUNE CON POPOLAZIONE RESIDENTE COMPRESA FRA 9.999 E 20.000 ABITANTI

aggiunta di famiglia 0,60 - Coefficiente riduzione dell'aumento dell'integrazione temporanea 0,70)

	PERSONALE DI RUOLO						PERSONALE NON DI RUOLO (SUSSIDIARIO)					
A	STIPENDIO	AGGIUNTA DI FAMIGLIA	TOTALE (a+b)	INTEGRAZ. TEMPORANEA SU c)	AUMENTO INTEGRAZIONE TEMPORANEA	TOTALE (c+d+e)	PAGA	AGGIUNTA DI FAMIGLIA	TOTALE (g+h)	INTEGRAZ. TEMPORANEA SU i)	AUMENTO INTEGRAZIONE TEMPORANEA	TOTALE (i+l+m)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
	990 -	-	990 -	693 -	700 -	2.533 -	1.002,90	-	1.002,90	701,74	700 -	2.554,64
TO	990 -	402,93	1.392,93	935,76	700 -	3.028,69	1.002,90	238,20	1.241,10	844,66	700 -	2.785,76
TO	990 -	566,28	1.556,28	1.033,77	700 -	3.290,05	1.002,90	331,80	1.334,70	900,82	700 -	2.935,52
	980,83	-	980,83	636,50	700 -	2.317,33	1.002,90	-	1.002,90	701,74	700 -	2554,64
ATO I	980,83	402,93	1.383,76	930,26	700 -	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10	844,66	700 -	2.785,76
ATO I	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700 -	3.275,38	1.002,90	331,80	1.334,70	900,82	700 -	2.935,52
	853,58	-	853,58	597,51	700 -	2.301,09	856,80	-	856,80	599,76	700 -	2.306,56

0379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CONIUGATO 5 FIGLI	990 -	566,28	1.556,28	1.033,77	700 -	3.290,05	1.002,90	331,80	1.334,70
12	OPERAIO DI 1^ CLASSE	CELIBE	980,83	-	980,83	686,50	700 -	2.617,33	1.002,90	-	1.002,90
		CONIUGATO 2 FIGLI	980,83	402,93	1.383,76	930,26	700 -	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10
		CONIUGATO 5 FIGLI	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700 -	3.275,38	1.002,90	331,80	1.334,70
13	FRENATORE	CELIBE	853,58	-	853,58	597,51	700 -	2.301,09	856,80	-	856,80
		CONIUGATO 2 FIGLI	853,58	402,93	1.256,61	853,91	700 -	2.810,42	856,80	238,20	1.095 -
		CONIUGATO 5 FIGLI	853,58	566,28	1.419,86	951,92	700 -	3.071,78	856,80	331,80	1.188,60
14	MANOVALE	CELIBE	842,35	-	842,35	589,64	700 -	2.261,99	856,80	-	856,80
		CONIUGATO 2 FIGLI	842,35	402,93	1.245,28	847,17	700 -	2.793,45	856,80	238,20	1.095 -
		CONIUGATO 5 FIGLI	842,35	566,28	1.408,63	945,18	700 -	3053,81	856,80	331,80	1.188,60

N.B. = Sulle suddette competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali, netti possono calcolarsi riducendo di circa il 15% gli importi lordi.

0380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IUGATO IGLI	990 -	566,28	1.556,28	1.033,77	700 -	3.290,05	1.002,90	331,80	1.334,70	900,82	700 -	2.935,52
LBE	980,83	-	980,83	686,50	700 -	2.517,33	1.002,90	-	1.002,90	701,74	700 -	2.554,64
IUGATO IGLI	980,83	402,93	1.383,76	930,26	700 -	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10	844,66	700 -	2.785,76
IUGATO IGLI	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700 -	3.275,38	1.002,90	331,80	1.334,70	900,82	700 -	2.935,52
IBE	853,58	-	853,58	597,51	700 -	2.301,09	856,80	-	856,80	599,76	700 -	2.306,56
IUGATO IGLI	853,58	402,93	1.256,61	853,91	700 -	2.810,42	856,80	238,20	1.095 -	757 -	700 -	2.552 -
IUGATO IGLI	853,58	566,28	1.419,86	951,92	700 -	3.071,78	856,80	331,80	1.188,60	813,16	700 -	2.701,76
IBE	842,35	-	842,35	589,64	700 -	2.231,99	856,80	-	856,80	599,76	700 -	2.306,56
IUGATO IGLI	842,35	402,93	1.245,28	847,17	700 -	2.793,45	856,80	238,20	1.095-	757 -	700 -	2.552-
IUGATO IGLI	842,35	566,28	1.408,63	945,18	700 -	3.053,81	856,80	331,80	1.188,60	813,16	700 -	2.701,76

Dette competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali, talchè gli importi sono calcolarsi riducendo di circa il 15% gli importi lordi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento economico mensile lordo usato al personale Ferroviario e non di ruolo in applicazione del D.L.L. 18 novembre 1944, n. 328 —

NB - Stipendio o paga iniziale - 30 giornate di presenza nel mese - escluse le competenze ac
Il prospetto vale nell'ipotesi di residenza in comune con popolazione residente compresa fra 69 9
(coefficiente riduzione aggiunta di famiglia 0,60 — coefficiente riduzione dell'aumento dell'integrazione t

Grado	Qualifica	Stato di famiglia	Personale di ruolo						Personale non di			
			stipendio	aggiunta di famiglia	totale (a+b)	integrazione temporanea su c)	aumento integrazione temporanea	totale (c+d+e)	paga	aggiunta di famiglia	totale (g+h)	in
			a	h	c	d	e		g	h	i	
11	Addetto meccanizzato	celibe	990,-	-	990,-	693,-	700,-	2.533,-	1.002,90	-	1.002,90	
		coniugato 2 figli	990,-	402,93	1.392,93	935,76	700,-	3.028,69	1.002,90	238,20	1.241,10	
		coniugato 5 figli	990,-	566,28	1.556,28	1.033,77	700,-	3.290,05	1002,90	331,80	1.334,70	
12	Operaio di 1ª cl	celibe	980,83	-	980,83	686,50	700,-	2.517,33	1.002,90	-	1.002,90	
		coniugato 2 figli	980,83	402,93	1.383,76	930,26	700,-	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10	
		coniugato 5 figli	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700,-	3.275,38	1.002,90	331,80	1.334,70	
		celibe	853,58	-	853,58	597,51	700,-	2.301,09	856,80	-	856,80	

0387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

economico mensile lordo usato al personale Ferroviario di ruolo in applicazione del D.L.L. 18 novembre 1944, n. 328 —

paga iniziale - 30 giornate di presenza nel mese - escluse le competenze accessorie —
vale nell'ipotesi di residenza in comune con popolazione residente compresa fra 49.999 e 20.000 abitanti
riduzione aggiunta di famiglia 0,60 — coefficiente riduzione dell'aumento dell'integrazione temporanea 0,70)

	Personale di ruolo						Personale non di ruolo (sussidiario)					
	stipendio	aggiunta di famiglia	totale (a + b)	integrazione temporanea su c)	aumento integrazione temporanea	totale (c + d + e)	paga	aggiunta di famiglia	totale (g + h)	integrazione temporanea su i)	aumento integrazione temporanea	totale (i + l + m)
	a	b	c	d	e		g	h	i	l	m	n
	990,-	-	990,-	693,-	700,-	2.533,-	1.002,90	-	1.002,90	701,74	700,-	2.554,64
2 figli	990,-	402,93	1.392,93	935,76	700,-	3.028,69	1.002,90	238,20	1.241,10	844,66	700,-	2.785,76
3 figli	990,-	566,28	1.556,28	1.033,77	700,-	3.290,05	1.002,90	331,80	1.334,70	900,82	700,-	2.935,52
	980,83	-	980,83	686,50	700,-	2.367,33	1.002,90	-	1.002,90	701,74	700,-	2.554,64
2 figli	980,83	402,93	1.383,76	930,26	700,-	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10	844,66	700,-	2.785,76
3 figli	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700,-	3.276,38	1.002,90	331,80	1.334,70	900,82	700,-	2.935,52
	853,58	-	853,58	597,51	700,-	2.301,09	856,80	-	856,80	599,76	700,-	2.306,56

0383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		celibe	980,83	–	980,83	486,50	700,-	2.517,33	1.002,90	–	1.002,90
12	Capraio di 1ª cl.	coniugato 2 figli	980,83	402,93	1.383,76	930,26	700,-	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10
		coniugato 3 figli	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700,-	3.275,38	1.002,90	331,80	1.334,70
		celibe	853,58	–	853,58	597,51	700,-	2.301,09	856,80	–	856,80
13	Fuochista	coniugato 2 figli	853,58	402,93	1.256,51	853,91	700,-	2.810,42	856,80	238,20	1.095,-
		coniugato 3 figli	853,58	566,28	1.419,86	951,92	700,-	3.071,78	856,80	331,80	1.188,60
		celibe	842,35	–	842,35	589,64	700,-	2.281,99	856,80	–	856,80
14	Manovale	coniugato 2 figli	842,35	402,93	1.245,28	847,17	700,-	2.793,45	856,80	238,20	1.095,-
		coniugato 3 figli	842,35	566,28	1.408,63	945,15	700,-	3.053,81	856,80	331,80	1.188,60

NB - Sulle suddette competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali, talchè gli importi netti possono calcolarsi riducendo di circa il 8% gli importi lordi.

Roma, 31.1.45

0384 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	980,83	–	980,83	686,50	700,-	2.517,33	1.002,90	–	1.002,90	701,74	700,-	2.554,64
2 figli	980,83	402,93	1383,76	930,26	700,-	3.024,02	1.002,90	238,20	1.241,10	864,66	700,-	2785,76
3 figli	980,83	566,28	1.547,11	1.028,27	700,-	3.275,38	1.002,90	331,80	1.334,70	900,82	700,-	2.935,52
	853,58	–	853,58	497,51	700,-	2.301,09	856,80	–	856,80	599,76	700,-	2.306,56
2 figli	853,58	402,93	1.256,51	853,91	700,-	2.810,42	856,80	238,20	1.095,-	757,-	700,-	2.552,-
3 figli	853,58	566,28	1.419,86	951,02	700,-	3.071,78	856,80	331,80	1.188,60	813,16	700,-	2.701,76
	842,35	–	842,35	589,64	700,-	2.281,99	856,80	–	856,80	599,76	700,-	2.306,56
2 figli	842,35	402,93	1245,28	847,17	700,-	2793,45	856,80	238,20	1.095,-	757,-	700,-	2.552,-
3 figli	842,35	566,28	1.408,63	946,18	700,-	3.053,81	856,80	331,80	1.188,60	813,16	700,-	2.701,76

competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali,
rti netti possono calcolarsi riducendo di circa il 13% gli importi lordi —

0385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E NON DI RUOLO IN APPLICAZIONE DEL D.L.L. 18 NOVEMBRE 1944, N° 320

N.B. = STIPENDIO O PAGA INIZIALE - 30 GIORNATE DI PRESENZA NEL MESE - ESCLUSE LE COMPETENZ

-Primo Rigo: residenza nel comune di Taranto -pop. resid. 140.103 ab. - coeff.riduz.agg.Fam. 0,9 coeff.riduz.dell'aum.int

-Secondo Rigo: residenza nel comune di Bari - pop. resid. 226.525 ab. - coeff.riduz.agg.Fam. 0,9 coeff.riduz.dell'aum.int

Paga	QUALIFICA	STATO DI FAMIGLIA	PERSONALE DI RUOLO						PERSONALE NON DI RU		
			STIPENDIO a	AGGIUNTA DI FAMIGLIA b	TOTALE (a+b) c	INTEGR. TEMPORAN. SU c) d	AUMENTO INTEGRAZ. TEMPORAN. e	TOTALE (c+d+e) f	PAGA g	AGGIUNTA DI FAMIGLIA h	TOTALE (g+h) i
11	AIUTO MACCHINISTA	CELIBE	990 -	-	990 -	693 -	850 - 1.000 -	2.533 - 2.683 -	1.002,90	-	1.002,90
		CONIUGATO 2 FIGLI	990 -	604,39	1.594,39	1.056,63	850 - 1.000 -	3.501,02 3.651,02	1.002,90	357,30	1.360,20
		CONIUGATO 5 FIGLI	990 -	849,42	1.839,42	1.203,65	850 1.000 -	3.893,07 4.043,07	1.002,90	497,70	1.500,60
12	OPERAIO DI 1^ CLASSE -	CELIBE	980,83	-	980,83	686,50	850 - 1.000 -	2.517,33 2.667,33	1.002,90	-	1.002,90
		CONIUGATO 2 FIGLI	980,83	604,39	1.585,22	1.051,13	850 - 1.000 -	3.486,35 3.636,35	1.002,90	357,30	1.360,20
		CONIUGATO 5 FIGLI	980,83	849,42	1.830,25	1.198,15	850 - 1.000 -	3.878,40 4.028,40	1.002,90	497,70	1.500,60
13	FRENATORE	CELIBE	853,58	-	853,58	597,51	850 - 1.000 -	2.301,09 2.451,09	856,80	-	856,80
		CONIUGATO 2 FIGLI	853,58	604,39	1.457,97	974,78	850 - 1.000 -	3.282,75 3.432,75	856,80	357,30	1.214,10

0386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E NON DI RUOLO IN APPLICAZIONE DEL D.L.L. 16 NOVEMBRE 1944, N° 328

O PAGA INIZIALE - 30 GIORNATE DI PRESENZA NEL MESE - ESCLUSE LE COMPETENZE ACCESSORIE

nel comune di Taranto -pop. resid. 140.103 ab. - coeff.riduz.agg.Fam. 0,90
coeff.riduz.dell'aum.int.temp. 0,85

a nel comune di Bari - pop. resid. 226.525 ab. - coeff.riduz.agg.Fam. 0,90
coeff.riduz.dell'aum.int.temp. 1,-

PO GLIA	PERSONALE DI RUOLO						PERSONALE NON DI RUOLO (SUSSIDIARIO)					
	STIPENDIO	AGGIUNTA DI FAMIGLIA	TOTALE (a+b)	INTEGR. TEMPORAN. SU c)	AUMENTO INTEGRAZ. TEMPORAN.	TOTALE (c+d+e)	PAGA	AGGIUNTA DI FAMIGLIA	TOTALE (g+h)	INTEGRAZ. TEMPORAN. SU i)	AUMENTO INTEGRAZ. TEMPORAN.	TOTALE (i+l+m)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
32	990 -	-	990 -	693 -	850 - 1.000 -	2.533 - 2.683 -	1.002,90	-	1.002,90	701,74	850 - 1.000 -	2.554,64 2.704,64
UGATO GLI	990 -	604,39	1.594,39	1.056,63	850 - 1.000 -	3501,02 3.651,02	1.002,90	357,30	1.360,20	916,12	850 - 1.000 -	3.126,32 3.276,32
UGATO GLI	990 -	849,42	1.839,42	1.203,65	850 1.000 -	3.893,07 4.043,07	1.002,90	497,70	1.500,60	1.000,36	850 - 1.000 -	3.350,96 3.500,96
ME	980,83	-	980,83	685,50	850 - 1.000 -	2.517,33 2.667,33	1.002,90	-	1.002,90	701,74	850 - 1.000 -	2.554,64 2.704,64
UGATO GLI	980,83	604,39	1.585,22	1.051,13	850 - 1.000 -	3.486,35 3636,35	1.002,90	357,30	1.360,20	916,12	850 - 1.000 -	3.126,32 3.276,32
UGATO GLI	980,83	849,42	1.830,25	1.198,15	850 - 1.000 -	3.878,40 4.028,40	1.002,90	497,70	1.500,60	1.000,36	850 - 1.000 -	3.350,96 3.500,96
LE	853,58	-	853,58	597,51	850 - 1.000 -	2.301,09 2.451,09	856,80	-	856,80	599,76	850 - 1.000 -	2.306,56 2.456,56
UGATO GLI	853,58	604,39	1.457,97	974,78	850 - 1.000 -	3.282,75 3.432,75	856,80	357,30	1.214,10	828,46	850 - 1.000 -	2.892,56 3.042,56

0387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CELIBE	980,83	-	980,83	686,50	850 - 1.000 -	2.517,33 2.867,33	1.002,90	-	1.002,90
12	OPERAIO DI 1^ CLASSE -	CONIUGATO 2 FIGLI	980,83	604,39	1.585,22	1.021,13	850 - 1.000 -	3.486,35 3.636,35	1.002,90	357,30	1.360,20
		CONIUGATO 5 FIGLI	980,83	849,42	1.830,25	1.198,15	850 - 1.000 -	3.878,40 4.028,40	1.002,90	497,70	1.500,60
		CELIBE	853,58	-	853,58	597,51	850 - 1.000 -	2.301,09 2.451,09	856,80	-	856,80
13	FRESATORE	CONIUGATO 2 FIGLI	853,58	604,39	1.457,97	974,78	850 - 1.000 -	3.282,75 3.432,75	856,80	357,30	1.214,10
		CONIUGATO 5 FIGLI	853,58	849,42	1703 -	1.121,80	850 - 1.000 -	3.674,80 3.824,80	856,80	497,70	1.354,50
		CELIBE	842,35	-	842,35	589,64	850 - 1.000 -	2281,99 2.431,99	856,80	-	856,80
14	MANOVALE	CONIUGATO 2 FIGLI	842,35	604,39	1.446,74	968,04	850 - 1.000 -	3.264,78 3.414,78	856,80	357,30	1.214,10
		CONIUGATO 5 FIGLI	842,35	849,42	1.691,77	1.115,06	850 - 1.000 -	3.656,83 3.806,83	856,80	497,70	1.354,50

N.B. = Sulle suddette competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali, ta
netti possono calcolarsi riducendo di circa il 15
8117
li importi lordi.

0388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LIBE	980,83	-	980,83	686,50	850 - 1.000 -	2.517,33 / 2.667,33	1.002,90	-	1.002,90	701,74	850 - 1.000 -	2.554,61 / 2.704,64
NIUGATO FIGLI	980,83	604,39	1.585,22	1.051,13	850 - 1.000 -	3.486,35 / 3.636,35	1.002,90	357,30	1.360,20	916,12	850 - 1.000 -	3.186,32 / 3.276,32
NIUGATO FIGLI	980,83	849,12	1.830,25	1.188,15	850 - 1.000 -	3.918,10 / 4.068,10	1.002,90	497,70	1.500,60	1.000,36	850 - 1.000 -	3.350,96 / 3.500,96
LIBE	853,58	-	853,58	597,51	850 - 1.000 -	2.301,09 / 2.451,09	856,80	-	856,80	599,76	850 - 1.000 -	2.306,56 / 2.456,56
NIUGATO FIGLI	853,58	604,39	1.457,97	974,78	850 - 1.000 -	3.282,75 / 3.432,75	856,80	357,30	1.214,10	828,46	850 - 1.000 -	2.892,56 / 3.042,56
NIUGATO FIGLI	853,58	849,42	1703 -	1.121,80	850 - 1.000 -	3.674,80 / 3.824,80	856,80	497,70	1.354,50	912,70	850 - 1.000 -	3.117,30 / 3.267,30
LIBE	842,35	-	842,35	589,64	850 - 1.000 -	2.281,99 / 2.431,99	856,80	-	856,80	599,76	850 - 1.000 -	2.306,56 / 2.456,56
NIUGATO FIGLI	842,35	604,39	1.446,74	968,04	850 - 1.000 -	3.261,76 / 3.414,78	856,80	357,30	1.214,10	828,46	850 - 1.000 -	2.892,56 / 3.042,56
NIUGATO FIGLI	842,35	849,42	1.691,77	1.115,06	850 - 1.000 -	3.656,83 / 3.806,83	856,80	497,70	1.354,50	912,70	850 - 1.000 -	3.117,30 / 3.267,30

ste competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali, talchè gli importi
no calcolarsi riducendo di circa il 15% gli importi lordi.

8117

0 5 8 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento economico mensile lordo usato al personale ferroviario di ruolo e non di ruolo in applicazione del D.L.L. 18 novembre 1944, n. 328

NB - Stipendio o paga iniziale - 30 giornate di presenza nel mese - escluse le competenze accessorie

- Primo rigo: residenza nel comune di Taranto - pop. resid. 140.103 ab - coeff. riduz. agg. Fam. 0,90 - coeff. riduz. dell'
- Secondo rigo: residenza nel comune di Bari - pop. resid. 226.525 ab - coeff. riduz. agg. Fam. 0,90 - coeff. riduz. dell'

Grado	Qualifica	Stato di Famiglia	Personale di ruolo						Personale non di		
			stipendio	aggiunta di famiglia	totale (a+b)	integrazione temporanea (v. sp. c)	aumento integrazione temporanea	totale (c+d+e)	paga	aggiunta di famiglia	totale (g+h)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i
	(Taranto)	celibe	990,-	-	990,-	693,-	850,- 1.000,-	2.533,- 2.683,-	1.002,90	-	1.002,90
11	Aiuto macchinista	coniugato 2 figli	990,-	604,39	1.594,39	1.056,63	850,- 1.000	3.501,02 3.651,02	1.002,90	357,30	1.360,20
	(Bari)	coniugato 5 figli	990,-	849,42	1.839,42	1.003,65	850,- 1.000,-	3.893,07 4.043,07	1.002,90	497,70	1.500,60
	(Taranto)	celibe	980,83	-	980,83	686,50	850,- 1.000	2.517,33 2.667,33	1.002,90	-	1.002,90
12	Operaio di 1ª cl.	coniugato 2 figli	980,83	604,39	1.585,22	1.051,13	850,- 1000	3.486,35 3.636,35	1.002,90	357,30	1.360,20
	Bari	coniugato 5 figli	980,83	849,42	1.830,25	1.198,15	850,- 1.000,-	3.878,40 4.028,40	1.002,90	497,70	1.500,60
	(Taranto)	celibe	853,58	-	853,58	597,51	850,- 1.000,-	2.301,09 2.451,09	856,80	-	856,80
13	Frenatore	coniugato 2 figli	853,58	604,39	1.457,97	974,78	850,-	3.282,75	856,80	357,30	1.214,10

0 2 9 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...o economico mensile lordo usato al personale ferroviario di ruolo
...e in applicazione del D.L.L. 18 novembre 1944, n. 328 —

... o paga iniziale - 30 giornate di presenza nel mese - escluse le competenze accessorie —

... residenza nel comune di Taranto - pop. resid. 140.103 ab - coeff. ridut. agg. Fam. 0,90 - coeff. ridut. dell'aum. int. temp. 0,85

... residenza nel comune di Bari - pop. resid. 226.525 ab - coeff. ridut. agg. Fam. 0,90 - coeff. ridut. dell'aum. int. temp. 1 - 85

...glie	Personale di ruolo						Personale non di ruolo (sussidiario)					
	stipendio	aggiunta di famiglia	totale (a+b)	integrazione temporanea (su c)	aumento integrazione temporanea	totale (c+d+e)	paga	aggiunta di famiglia	totale (g+h)	integrazione temporanea su i)	aumento integrazione temporanea	totale (i+l+m)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
	990,-	—	990,-	693,-	850,-	2.533,-	1.002,90	—	1.002,90	701,74	850,-	2.554,64
					1.000,-	2.683,-					1.000,-	2.704,64
...to 2 figli	990,-	604,39	1.594,39	1.056,63	850,-	3.501,02	1.002,90	357,30	1.360,20	916,12	850,-	3.126,32
					1.000	3.651,02					1.000,-	3.276,32
...to 5 figli	990,-	849,42	1.839,42	1.203,65	850,-	3.893,07	1.002,90	497,70	1.500,60	1.000,36	850,-	3.350,96
					1.000,-	4.043,07					1.000,-	3.500,96
...e	980,83	—	980,83	686,50	850,-	2.517,33	1.002,90	—	1.002,90	701,74	850,-	2.554,64
					1.000	2.667,33						2.704,64
...gato 2 figli	980,83	604,39	1.585,22	1.051,13	850,-	3.486,35	1.002,90	357,30	1.360,20	916,12	850,-	3.126,32
					1.000	3.636,35						3.276,32
...gato 5 figli	980,83	849,42	1.830,25	1.198,15	850,-	3.878,40	1.002,90	497,70	1.500,60	1.000,36	850,-	3.350,96
					1.000,-	4.028,40					1.000,-	3.500,96
...e	853,58	—	853,58	597,51	850,-	2.301,09	856,80	—	856,80	599,76	850,-	2.306,56
					1.000,-	2.451,09					1.000,-	2.456,56
...gato 2 figli	853,58	604,39	1.457,97	974,78	850,-	3.282,75	856,80	357,30	1.214,10	828,46	850,-	2.892,56

0391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	[illegible]	celibe	980,83	—	980,83	686,50	850,-	2.517,33	1.002,90	—	1.002,90
	[illegible]						1.000	2.667,33			
12	Operaio di 1ª cl.	coniugato 2 figli	980,83	604,39	1.585,22	1.051,13	850,-	3.484,35	1.002,90	357,30	1.360,20
	[illegible]						1.000	3.636,35			
		coniugato 5 figli	980,83	849,42	1.830,25	1.198,15	850,-	3.878,40	1.002,90	497,70	1.500,60
	[illegible]						1.000,-	4.028,40			
	[illegible]	celibe	853,68	—	853,68	597,51	850,-	2.301,09	856,80	—	856,80
	[illegible]						1.000,-	2.451,09			
13	Fornaio	coniugato 2 figli	853,68	604,39	1.457,97	974,78	850,-	3.282,75	856,80	357,30	1.214,10
	[illegible]						1.000,-	3.432,75			
		coniugato 5 figli	853,68	849,42	1.703,-	1.121,50	850,-	3.674,80	856,80	497,70	1.354,50
	[illegible]						1.000,-	3.824,80			
	[illegible]	celibe	842,35	—	842,35	589,64	850,-	2.281,99	856,80	—	856,80
	[illegible]						1.000,-	2.431,99			
14	Giardiniere	coniugato 2 figli	842,35	604,39	1.446,74	968,04	850,-	3.264,78	856,80	357,30	1.214,10
	[illegible]						1.000,-	3.414,78			
		coniugato 5 figli	842,35	849,42	1.691,77	1.115,06	850,-	3.656,83	856,80	497,70	1.354,50
	[illegible]						1.000,-	3.806,83			

8/18

NB - Sulle suddette competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali, talchè gli importi netti possono calcolarsi riducendo di circa il 15% gli importi lordi —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	980,83	—	980,83	686,50	850,-	2.517,33	1.002,90	—	1.002,90	701,74	850,-	2.554,64
					1.000	2.667,33						2.704,64
to 1 figlio	980,83	604,39	1.585,22	1.051,13	850,-	3.486,35	1.002,90	357,30	1.360,20	916,12	850,-	3.126,32
					1.000	3.636,35						3.276,32
to 5 figli	980,83	849,42	1.830,25	1.148,15	850,-	3.878,40	1.002,90	497,70	1.500,60	1.000,36	850,-	3.350,96
					1.000,-	4.028,40					1.000,-	3.500,96
	853,58	—	853,58	597,51	850,-	2.301,09	856,80	—	856,80	599,76	850,-	2.306,56
					1.000,-	2.451,09					1.000,-	2.456,56
gato 2 figli	853,58	604,39	1.457,97	974,18	850,-	3.282,75	856,80	357,30	1.214,10	828,46	850,-	2.892,56
					1.000,-	3.432,75					1.000,-	3.042,56
gato 5 figli	853,58	849,42	1.703,-	1.131,80	850,-	3.674,80	856,80	497,70	1.354,50	912,70	850,-	3.117,20
					1.000,-	3.824,80					1.000,-	3.267,20
	842,35	—	842,35	589,64	850,-	2.281,99	856,80	—	856,80	599,76	850,-	2.306,56
					1.000,-	2.431,99						2.456,56
ugato 2 figli	842,35	604,39	1.446,74	968,04	850,-	3.264,78	856,80	357,30	1.214,10	828,46	850,-	2.892,56
					1.000,-	3.414,78						3.042,56
ugato 5 figli	842,35	849,42	1.691,77	1.115,06	850,-	3.656,83	856,80	497,70	1.354,50	912,70	850,-	3.117,20
					1.000,-	3.806,83					1.000,-	3.267,20

8/18

competenze sono da applicarsi le ritenute regolamentari ed erariali,
importi netti possono calcolarsi riducendo di circa il 15% gli importi lordi —

03931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

COMPARISON OF TOTAL NET PAY OF STATE RAILWAY WORKE
OF ALLIED FORCES' WORKERS DOING SIMILAR WORK (EXCL

OCCUPATION (QUALIFICA)		ROMA				
		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE
		Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly
1 - COMMON LABOR (1)	Min.	3,782	145	4,030	155	2,868
(MANOVALE)	Max.	4,382	168	4,030	155	3,37
2 - LOCOMOTIVE ENGINE DRIVER	Min.	5,183	199	4,420	170	4,455
(MACCHINISTA DI 2^ CLASSE)	Max.	5,512	212	5,070	195	4,742
3 - BRAKEMAN (1)	Min.	4,633	178	4,160	160	3,310
	Max.	4,916	189	4,940	190	3,865
4 - MECHANIC (1)	Min.	4,458	171	- --	- -	3,215
(OPERAIO DI 1^ CLASSE)	Max.	4,762	183	5,122	197	3,766
5 - ENGINE DRIVER'S ASSISTANT OR FIREMAN (1)	Min.	5,087	195	4,160	160	3,745
(AIUTO MACCHINISTA O FUOCHISTA)	Max.	5,377	206	4,940	190	4,30

(1) The minimum shown for State Railway Employees is paid uniformly to those of temporary (n

N O T E - State Railway figures have been adjusted for income tax and other deductions (
are calculated at 26 days per month. It is assumed that worker has average fa
Railway workers are credited with average special indemnities, in addition to
of State Railway tend to receive less than maximum since a majority have only
lied Forces employees tend to receive maximum in all cases.

18 JANUARY 1945

0394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

T PAY OF STATE RAILWAY WORKERS AND TOTAL NET PAY
KERS DOING SIMILAR WORK (EXCLUSIVE OF OVERTIME)

M A			B A R I			M A T E R A			
ALLIED FORCES		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES	
Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily
4,030	155	2,868	111	3,770	145	2,423	93	3,770	145
4,030	155	3,373	129	3,770	145	2,808	108	3,770	145
4,420	170	4,455	171	4,160	160	3,889	149	4,160	160
5,070	195	4,742	182	4,810	185	4,177	160	4,810	185
4,150	160	3,310	127	3,900	150	2,869	110	3,900	150
4,940	190	3,865	148	4,680	180	3,300	126	4,680	180
- -	- -	3,215	124	- -	- -	2,770	106	- -	- -
5,122	197	3,766	144	4,862	187	3,201	123	4,862	187
4,160	160	3,745	144	3,900	150	3,318	127	3,900	150
4,940	190	4,308	165	4,680	180	3,743	143	4,680	180

nly to those of temporary (non di ruolo) status.

e tax and other deductions (pensions, etc.). Monthly and Daily rates
d that worker has average family of wife and two children dependent.
indemnities, in addition to all regular salary elements. Employees
since a majority have only temporary status or lack seniority. Al-
ll cases.

ALLIED COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

0395

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPARISON OF TOTAL NET PAY OF STAT
OF ALLIED FORCES' WORKERS DOING SI

O C C U P A T I O N (Q U A L I F I C A)		R O M A (1.500.000 ab.)				B (2
		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE R
		Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly
1 - COMMON LABOR (1)	Min.	3.707	143	4.030	155	3.345
(MANOVALE) (Grado 14°)	Max.	4.354	167	4.030	155	3.898
2 - LOCOMOTIV ENGINE DRIVER	Min.	5.029	193	4.420	170	4.865
(MACCHINISTA DI 3ª CLASSE) (Grado 11°)	Max.	5.401	208	5.070	195	5.007
3 - BRAKEMAN (1)	Min.	4.490	173	4.160	160	3.741
(FRENATORE) (Grado 13°)	Max.	4.825	185	4.940	190	4.340
4 - MECHANIC (1) (OPERAIO) (Grado 13°)	Min.	4.170	160	- -	-	3.653
(OPERAIO DI 1ª CLASSE) (Grado 12°)	Max.	4.736	182	5.122	197	4.374
5 - ENGINE DRIVER'S ASSISTANT OR FIREMAN (1)	Min.	4.930	190	4.160	160	4.244
(AIUTO MACCHINISTA O FUOCHISTA) (Grado 11°)	Max.	5.279	203	4.940	190	4.858
6 - CHIEF FOREMAN (CAPO TECNICO DI 2ª CLASSE) (Grado 8°)	Min.	5.401	208	5.700	219	5.516
(CAPO TECNICO DI 1ª CLASSE) (Grado 7°)	Max.	6.407	246	7.640	294	6.036

(1) The minimum shown for State Railway Employees is paid uniformly to those of tempora

(2) Bari State Railway pay includes the recently conceded Difficult Residence Indemnity

N O T E = State Railway figures have been adjusted for income tax and other deduc
calculated at 26 days per month. It is assumed that worker has average
Railway workers are credited with average special indemnities, in addit
State Railway tend to receive less than maximum since a majority have o
employees tend to receive maximum in all cases.

0396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPARISON OF TOTAL NET PAY OF STATE RAILWAY WORKERS AND TOTAL NET PAY OF ALLIED FORCES' WORKERS DOING SIMILAR WORK (EXCLUSIVE OF OVERTIME)

R O M A (1.500.000 ab.)				B A R I (226.525 ab.)				T A R A N T O (128.748 ab.)				M A T (23.295	
ATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE RAILWAY (2)		ALLIED FORCES		STATE RAILWAY		ALIED FORCES		STATE RAILWAY	
nthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily
.707	143	4.030	155	3.345	129	3.770	145	2.662	102	3.770	145	2.375	91
.354	167	4.030	155	3.898	150	3.770	145	3.215	124	3.770	145	2.812	108
.029	193	4.420	170	4.865	187	4.160	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142
.401	208	5.070	195	5.007	193	4.8I0	185	4.242	163	4.8I0	185	3.845	148
.490	173	4.160	160	3.741	144	3.900	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107
.825	185	4.940	190	4.340	167	4.680	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125
.170	160	- -	-	3.653	141	- -	-	2.888	111	- -	-	2.601	100
.736	182	5.122	197	4.374	168	4.862	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123
.930	190	4.160	160	4.244	163	3.900	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124
.279	203	4.940	190	4.858	187	4.680	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142
.401	208	5.700	219	5.516	212	5.300	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163
.407	246	7.640	294	6.036	232	7.040	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181

aid uniformly to those of temporary (non di ruolo) status.

ied Difficult Residence Indemnity which is not yet actually being paid.

ed for income tax and other deductions (pensions, etc.). Monthly and Daily rates are
assumed that worker has average family of wife and two children dependent.
age special indemnities, in addition to all regular salary elements. Employees of
maximum since a majority have only temporary status or lack seniority. Allied Forces
ll osses.

0397

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RKERS AND TOTAL NET PAY
EXCLUSIVE OF OVERTIME)

TARANTO (128.748 ab.)						MATERA (23.295 ab.)				CAPUA (14.183 ab.)			
IED FORCES		STATE RAILWAY		ALIED FORCES		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES		STATE RAILWAY		ALLIED FORCES	
ly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily
70	145	2.662	102	3.770	145	2.375	91	3.770	145	2.318	89	3.770	145
70	145	3.215	124	3.770	145	2.812	108	3.770	145	2.716	104	3.770	145
60	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142	4.160	160	3.607	139	4.160	160
IO	185	4.242	163	4.8IO	185	3.845	148	4.8IO	185	3.751	111	4.8IO	185
00	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107	3.900	150	2.119	105	3.900	150
80	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125	4.680	180	3.165	122	4.680	180
-	-	2.888	111	- -	-	2.601	100	- -	-	2.545	98	- -	-
62	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123	4.862	187	3.110	120	4.862	187
00	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124	3.900	150	3.142	121	3.900	150
80	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142	4.680	180	3.602	139	4.680	180
00	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163	5.300	204	4.I4I	159	5.300	204
40	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181	7.040	271	4.613	177	7.040	271

uolo) status.

t yet actually being paid.

ons, etc.). Monthly and Daily rates are
ife and two children dependent.
egular salary elements. Employees of
y status or lack seniority. Allied Forces

0398

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(MANOVALE) (Grado 14°)	Max.	4.354	167	4.030	155	3.898
2 - LOCOMOTIV ENGINE DRIVER	Min.	5.029	193	4.420	170	4.865
(MACCHINISTA DI 3^ CLASSE) (Grado 11°)	Max.	5.401	208	5.070	195	5.007
3 - BRAKEMAN (1)	Min.	4.490	173	4.160	160	3.741
(FRENATORE) (Grado 13°)	Max.	4.825	185	4.940	190	4.340
4 - MECHANIC (1) (OPERAIO) (Grado 13°)	Min.	4.170	160	- -	-	3.653
(OPERAIO DI 1^ CLASSE) (Grado 12°)	Max.	4.736	182	5.122	197	4.374
5 - ENGINE DRIVER'S ASSISTANT OR FIREMAN (1)	Min.	4.930	190	4.160	160	4.244
(AIUTO MACCHINISTA O FUOCHISTA) (Grado 11°)	Max.	5.279	203	4.940	190	4.858
6 - CHIEF FOREMAN (CAPO TECNICO DI 2^ CLASSE) (Grado 8°)	Min.	5.401	208	5.700	219	5.516
(CAPO TECNICO DI 1^ CLASSE) (Grado 7°)	Max.	6.407	246	7.640	294	6.036

(1) The minimum shown for State Railway Employees is paid uniformly to those of temporary

(2) Bari State Railway pay includes the recently conceded Difficult Residence Indemnity

N O T E = State Railway figures have been adjusted for income tax and other deducti calculated at 26 days per month. It is assumed that worker has average Railway workers are credited with average special indemnities, in additi State Railway tend to receive less than maximum since a majority have on employees tend to receive maximum in all cases.

31 JANUARY 1945

0 3 9 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

167	4.030	155	3.898	150	3.770	145	3.215	124	3.770	145	2.812	108	3.7
193	4.420	170	4.865	187	4.160	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142	4.1
208	5.070	195	5.007	193	4.8IO	185	4.242	163	4.8IO	185	3.845	148	4.8
173	4.160	160	3.741	144	3.900	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107	3.9
185	4.940	190	4.340	167	4.680	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125	4.6
160	- -	-	3.653	141	- -	-	2.888	111	- -	-	2.601	100	-
182	5.122	197	4.374	168	4.862	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123	4.8
190	4.160	160	4.244	163	3.900	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124	3.9
203	4.940	190	4.858	187	4.680	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142	4.6
208	5.700	219	5.516	212	5.300	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163	5.
246	7.640	294	6.036	232	7.040	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181	7.0

niformly to those of temporary (non di ruolo) status.

ifficult Residence Indemnity which is not yet actually being paid.

r income tax and other deductions (pensions, etc.). Monthly and Daily rates are
umed that worker has average family of wife and two children dependent.
pecial indemnities, in addition to all regular salary elements. Employees of
imum since a majority have only temporary status or lack seniority. Allied Forces
ses.

ALLIED COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

0400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	145	3.215	124	3.770	145	2.812	108	3.770	145	2.716	104	3.770	145
	160	4.100	158	6.160	160	3.701	142	4.160	160	3.607	139	4.160	160
	185	4.242	163	4.8IO	185	3.845	148	4.8IO	185	3.751	111	4.8IO	185
	150	3.058	118	3.900	150	2.776	107	3.900	150	2.119	105	3.900	150
	180	3.656	141	4.680	180	3.260	125	4.680	180	3.165	122	4.680	180
	-	2.888	111	- -	-	2.601	100	- -	-	2.545	98	- -	-
	187	3.609	139	4.862	187	3.205	123	4.862	187	3.110	120	4.862	187
	150	3.479	134	3.900	150	3.216	124	3.900	150	3.142	121	3.900	150
	180	4.093	157	4.680	180	3.695	142	4.680	180	3.602	139	4.680	180
	204	4.611	175	5.300	204	4.230	163	5.300	204	4.I4I	159	5.300	204
	271	5.08I	195	7.040	271	4.700	181	7.040	271	4.613	177	7.040	271

holo) status.

t yet actually being paid.

ons, etc.). Monthly and Daily rates are
ife and two children dependent.
egular salary elements. Employees of
y status or lack seniority. Allied Forces

ALLIED COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

0401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ferrovie dell'Adriatico

Bari

0402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13 GENNAIO 1945

I - SALARI PER LA L.. FERROVIE DEL SUD-EST (BARI). ULTANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 30 DICEMBRE 1942, E DAI VARI AUMENTI SUCCESSIVI

	Salari base XII - 1942	Aumento 70,60,30 20 %	Indennità Presenza	Assegni Familiari (mensili a 26 gg.)	Carovita	Totale Stipendio Attuale
I M P I E G A T I						
Ispettore	1.371	822,60	390	884	900	4.367,60
V.Ispettore, Capo Ufficio, Economo, Cassiere, Capo Deposito	1.271	862,60	390	884	900	4.307.60
Applicato principale, Ispettore sanitario	1.181	806,60	390	884	900	4.163,60
Capo Officina	1.203	821,80	390	884	900	4.198,80
Applicato di 1 cl., Capostazione di 1 cl	1.073	743,80	390	884	900	3.990,80
Applicato di 2 cl., Capostazione di 2 cl. Delegato transito	1.066	739,60	390	884	900	3.979,60
Controllore, Assistente Mantenimento, Macchinista, Guidatore automotrice 1 classe.	1.085	751,00	390	884	900	4.010 -
Applicato 3 classe, Capostazione 3 classe	988	691,60	390	884	900	3.853,60
Sorvegliante di 1 classe	1.006	703,60	390	884	900	3.883,60
Guidatore automotrice 2 classe	900	630 -	390	884	900	3.704 -
Applicato di stazione	701	490,70	390	884	900	3.365,70
Capo Treno, Verificatore, Sorvegliante Uscieve capo, Assistente di stazione, Assistente Magazzino, Conduttre macchine fisse	713	499,12	390	884	900	3.386,12
	604	422,80	390	884	900	3.200,80
O P E R A I						
Capo Squadra operai, elettricista	24,50	17,15	10	28	30	109,65
Operaio di 1 classe	21,05	15,43	10	28	30	105,48
Caposquadra, manovratore, fuochista autorizzato, operaio di 2 classe.	19,50	13,65	10	28	30	101,15
Fuochista, Conduttore, operaio 3 classe, Muratore, Usciere	17 -	11,90	10	28	30	96,90
Frenatore, Accenditore, Caposquadra, Cantonieri, Deviatori, Fuochista di notte, Fuochista manovra, Manovratr.	15,50	10,85	10	28	30	94,35
Guardasala, Manovale, Lampista	14,60	10,22	10	28	30	92,82
Cantoniere						

0403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II - INDENNITA' SPECIALI

I suddetti salari sono poi integrati da varie indennita' speciali, corrispondenti a quelle praticate nelle Ferrovie gestite dallo Stato: le cifre seguenti risultano dal contratto collettivo 30 Dicembre 1942.

Indennita' di residenza al personale degli Uffici, distinta secondo tre gruppi, e variabile da un massimo mensile di L.84,65 (ammogliati) e 63,45 (celibi) ad un minimo di L. 57,50 (ammogliati) e 43,10 (celibi).

Indennita' di trasferta, distinta a seconda dei vari gradi, e variabile da un massimo di L. 19,90 (diaria) e di L. 9 (pernottazione) a un minimo di L. 10,30 (diaria) e di L. 6 (pernottazione).

Mentre per i controllori è prevista una indennita' giornaliera di L. 2,80, per altre categorie di personale viaggiante sono previsti premi per ogni 1.000 Km. di percorso (20 lire), come pure indennita' speciali per ogni pernottazione (2,80 nei dormitori e 6,95 fuori dei dormitori).

Indennita' notturna al personale di macchina dei treni, e speciale indennita' di L. 0,75 per ora al personale che presta la propria opera dalle ore 0 alle 5.

Indennita' per prolungata assenza al personale viaggiante e di macchina (L. 12,25 per ogni periodo di 24 ore di assenza).

Premi per economia di combustibile e di lubrificante al personale delle locomotive: L. 0,0415 per ogni Kg. di combustibile, e L. 1,75 per ogni Kg. di olio.

Premi per la scoperta di abusi.

Premio annuale per la buona conservazione delle locomotive.

Indennita' di alloggio: al personale avente diritto all'alloggio gratuito e che non ne usufruisca, è corrisposto un assegno mensile variabile da un massimo di L. 212 per i Capistazione ad un minimo di L. 36 per i cantonieri.

Indennita' di malaria: al personale avente una retribuzione non superiore alle L. 7600 annue è corrisposta una indennita' giornaliera di L. 1,40 per le zone gravi e L. 0,40 per le zone lievi.

0404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premio di rendimento al personale delle officine, calcolato per le varie qualifiche, a seconda determinati punti di merito.

Indennita' di vestiario, consistente nel contributo del 50% della spesa.

Ad esclusivo criterio dell'Azienda possono essere concesse al personale gratificazioni collettive e premi individuali. Agli agenti di determinate qualifiche (fuochisti, assistenti di stazione, deviatori, ecc) sono concesse indennita' mensili di ammontare variabile dalle 30 alle 45 lire.

Indennita' di presenza: al personale di macchina e dei treni viene concessa una indennita' di L. 1,40 per ogni giornata di effettivo servizio.

Indennita' di caroviveri: al personale di ruolo proveniente dalle ex-ferrovie sussidiate di Bari è conservata l'indennita' caroviveri, la quale è estesa anche al personale delle ex-ferrovie salentine: tale indennita' varia da un massimo mensile di L. 102 (ammogliati) e di 28,10 (celibi) ad un minimo di 86,10 e di 25.

Lavoro straordinario: il compenso per il lavoro straordinario è calcolato in base alle quote risultanti dalla divisione della ordinaria retribuzione giornaliera per le ore di lavoro ordinario stabilite per ciascun agente, aumentato del 20%.

III. SPESE MENSILI E RELATIVI NUMERI INDICI BASE 1938=100 DEL BILANCIO ALIMENTARE DI UNA FAMIGLIA DI 5 PERSONE IN ALCUNE CITTA'

Base: 2.200 calorie al giorno per unita' consumatrice.

CITTA'	SPESA MEDIA ANNO 1938	SPESA MEDIA SETTEMB. 1944	INDICE 1938 = 100	SPESA MENSILE SETTEMBRE 1944 con carte ann. LIRE	%	mer.lib. e merc.nero LIRE	%
FIRENZE	426	9,342	2,193	425	5	8,917	95
PERUGIA	331	5,054	1,527	653	13	4,401	87
ROMA	448	11,192	2,498	484	4	10,707	96
AQUILA	379	7,975	2,104	324	4	7,651	96
NAPOLI	394	9,270	2,353	370	4	8,900	96
BARI	337	4,798	1,424	501	10	4,297	90
POTENZA	349	4,652	1,333	587	13	4,065	87
REGGIO CALABRIA	371	5,389	1,453	275	5	5,114	35
PALERMO	364	5,477	1,505	326	6	5,151	94
CAGLIARI	408	5,341	1,306	496	9	4,845	91

0405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contratto integrativo del 30 dicembre 1942
Soc. An. Mod. Ferrovie del Sud-Est - Bari

QUALIFICHE	Stipendio mensile e paga giornaliera (minimo)	Stipendio mensile e paga giornaliera (dopo 6 anni di servizio) massimo
- Ispettore	1.371,--	1.725,--
- V.Ispettore,C.Ufficio,Economo,Cassiere Capo Deposito	1.271,--	1.609,--
- Applicato principale,Ispettore sanit.(°)	1.181,--	1.500,--
- Capo Officina	1.203,--	1.527,--
- Applicato di 1^ cl.-Capostazione di 1^cl.	1.073,--	1.371,--
- Applicato di 2^ cl.,Capostazione 2^ cl. Delegato transito	1.066,--	1.270,--
- Controllore,Assistente Mantenimento,Macchinista,Guidatore automotrice 1^ classe	1.085,--	1.292,--
- Applicato 3^ cl.,Capostazione 3^ cl.	988,--	1.191,--
- Sorvegliante 1^ classe	1.006,--	1.212,--
- Guidatore automotrice 2^ classe	900,--	1.098,--
- Applicato di stazione	701,--	937,--
- Capotreno,Verificatore,Sorvegliante	713,--	954,--
- Usciere capo, Assistente di stazione, Ass.Magazzino,Conduttore macchine fisse	604,--	825,--
- Caposquadra operai,elettricista (°)	24,50	30,70
- Operaio di 1^ classe (°)	22,05	25,--
- Caposquadra manovratori, fuochista autorizzato, operaio di 2^ classe (°)	19,50	25,--
- Fuochista, Conduttore, Operaio di 3^ classe (°), Muratore (F), Usciere	17,--	21,--
- Frenatore, Accenditore,Caposquadra cantonieri, Deviatore, Fuochista di notte, Fuochista manovra, Manovratore, Guardasala, Manovale (°) Lampista (°)	15,50	19,25
- Cantoniere (°)	14,60	--

Le qualifiche contrassegnate con (°) s'intendono ad personam.

0406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1944, il giorno 22 del mese di Settembre, nella R. Prefettura di Bari, sotto la presidenza di S.E. il Prefetto di Bari

si sono riuniti

- il Dott. Isidoro Pirelli, Presidenza dell'Associazione Provinciale degli Industriali e Commissario dell'Unione degli Industriali;
- l'Ing. Flaminio Flamini in rappresentanza della S. A. Strade Ferrate del Mediterraneo e Calabro-Lucane;
- il Dott. Ing. Giovanni Dombrini in rappresentanza della S. A. Ferrovie del Sud Est;
- l'Ing. Sergio Pansini in rappresentanza della S.A.E.R. - Esercizio di Bari
- l'Avv. Vito De Grecis
- De Leonardis Domenico

} in rappresentanza dei Lavoratori Ferrotramviari di Bari dai quali sono regolarmente delegati

allo scopo di

definire le trattative iniziatesi il giorno 20 corrente per i miglioramenti economici a favore del personale attualmente in servizio presso le Società innanzi costituito.

Le parti, riconosciuta la opportunità di rinviare ogni discussione in merito alle richieste avanzate dai lavoratori per l'adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe, hanno convenuto quanto segue:

- a decorrere dal 12 giugno le indennità di contingenza di cui al verbale 12 giugno u.s., saranno aumentate come appresso:

da £. 1000,= a £. 1250,=
da £. 700,= a £. 875,=
da £. 500,= a £. 625,=
da £. 200,= a £. 250,=

Nella corresponsione di tale indennità saranno seguite le stesse modalità finora adottate dalle singole Aziende interessate, fino alla data di applicazione delle prossime provvidenze governative.

All'entrata in vigore di queste e con la stessa decorrenza, le indennità di contingenza di che sopra saranno assorbite dalle provvidenze governative.

Qualora quanto ultimo, comunque composto nel loro complesso, costituiscano un importo inferiore a quello rappresentato dalle indennità di contingenza, sarà conservato al lavoratore l'eventuale differenza in suo favore.

./.

0401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel caso però che alle predette provvidenze sia data decorrenza retroattiva le indennità di contingenza già corrisposte in forza degli intervenuti accordi sindacali, si conguaglieranno limitatamente al periodo di retroattività, considerando come definitivamente attribuiti al lavoratore gli acconti corrisposti precedentemente.

I provvedimenti di cui sopra avranno piena ed integrale applicazione anche nei confronti del personale in servizio presso le Direzioni di Roma.

Firmati:
Isidoro Firelli
Flaminio Flamini
G. Bombrini
Sergio Pansini
Vito De Grecis
Domenico De Leonardis.

8136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' SPECIALI

I salari corrisposti al personale delle Ferrovie del Sud=Est sono poi integrati da varie indennità corrispondenti a quelle praticate nelle Ferrovie gestite dallo Stato: le cifre seguenti risultano dal Contratto Collettivo 30 dicembre 1942 maggiorate degli incrementi salariali di cui al R.D.L. 7.12.1943 n° 25/B.

Indennità di residenza al personale degli Uffici

QUALIFICHE	Ammogliati			Celibi		
	al 31.12.42	aum. salar.	Totale	al 31 12.42	aum. salar.	Totale
Ispettore = Vice Ispett. = C.Ufficio = Economo = Cassiere = Appl.princ.	84.65	50.80	135.45	63.45	38.05	101.50
Appl.1^,2^,3^cl.	70.50	42.30	112.80	52.95	31.75	84.70
Assistente Mantenimento	71.80	43.10	114.90	53.90	32.35	86.25
Assistente Magazzino	71.80	50.25	122.05	53.90	37.75	91.65
Usciere Capo = Usciere	57.50	40.25	97.75	43.10	30.15	73.25
Aumento del 100% per il personale residente a Roma						

Indennità di trasferte

CLASSI	Indennità di diaria			Indennità di pernottazione		
	al 31.12.42	aum. salar.	Totale	al 31.12.42	aum. salar.	Totale
1	19.90	13.95	33.85	9.=	6.30	15.30
2	16.=	11.20	27.20	7.40	5.20	12.60
3 = 3a = 4	14.50	10.15	24.65	7.40	5.20	12.60
5 = 5a	13.30	9.30	22.60	7.40	5.20	12.60
6 = 6a = 6b = 7 = 7a = 8	10.30	7.20	17.50	7.40	5.20	12.60
9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14	10.30	7.20	17.50	6.=	4.20	10.20

0409

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità di percorrenza e di pernottazione per il personale di macchina e dei treni

indennità giornaliera

QUALIFICHE	Indennità giornaliera		
	al 31.12.42	aum. salar.	Totale
Controllore	2.80	1.96	4.76

Indennità di percorrenza

QUALIFICHE	Premi per ogni 1000 Km.		
	al 31.12.42	aum. salar.	Totale
Capitreno	20.=	14.=	34.=
Conduttore = Frenatori	20.=	14.=	34.=
Macchinsiti = Guidatori Automotrici 1ª,2ª cl.	20.=	14.=	34.=
Fuochisti	20.=	14.=	34.=

8134

indennità di pernottazione

QUALIFICHE	Indennità per ogni pernottazione					
	nei dormitori			fuori dei dormitori		
	al 31.12.42	aum. salar.	Totale	al 31.12.42	aum. salar.	Totale
Controllori	2.80	1.96	4.76	6.95	4.86	11.81
Capi treno	2.80	1.96	4.76	6.95	4.86	11.81
Conduttori=Frenatori	2.80	1.96	4.76	6.95	4.86	11.81
Macchinisti = Guidatori Automotrici 1ª,2ª cl.	2.80	1.96	4.76	6.95	4.86	11.81
Fuochisti	2.80	1.96	4.76	6.95	4.86	11.81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità notturna al personale di macchina e dei treni
(per ogni ora di servizio prestata dalle ore 0 alle ore 5)

al 31.12.42	Aum.salar.	Totale
0.75	0,525	1,275

Indennità per prolungata assenza dalla residenza al personale viaggiante e di macchina
(per ogni 24 ore di assenza dalla residenza oltre le ore 36)

al 31.12.42	Aum.salar.	Totale
12.25	8,575	20,825

Premio economia combustibili e lubrificanti al personale delle locomotive

al 31.12.42	Aum.salar.	Totale
per ogni Kg. di carbone risparmiato:		
0,0415	0,02905	0,07055
per ogni Kg. di olio risparmiato:		
1.75	1,225	2.975

Premio per l'apparecchio di sicurezza
(ai Guidatori di automotrici)

è pari all'indennità di percorrenza

Premio per mansioni di guida e di accudienza
(ai Guidatori di automotrici)

è pari all'indennità di percorrenza

Premio per la buona conservazione delle locomotive

L. 2.400 annue (Macchinisti e Fuochisti)

L. 100 per unità di servizio (Guidatori automotrici)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

remi per la scoperta di abusi

Indennità di alloggio
(al personale avente diritto all'alloggio gratuito e che non ne usufruisca)

QUALIFICHE	Al 31.12.42	aum. salar.	Totale
Capi stazione	212.=	138.20	350.20
Capi deposito	212.=	138.20	350.20
Applicati stazione	114.=	79.80	193.80
Assistenti stazione	114.=	79.80	193.80
Sorveglianti	114.=	79.80	193.80
Capi squadra canton.	58.=	40.60	98.60
Cantonieri	36.=	25.20	61.20

Indennità di malattia
(al personale avente una retribuzione non superiore a L. 7.600 annue, e,con gli aumenti salariali a L. 12.920 annue)

Zone	al 31.12.42	aum.salar.	Totale
grave	1.40	0.98	2.38
lieve	0.40	0.28	0.68

per le Guardabarriere l'indennità giornaliera è ridotta del 50%

Premio di rendimento
(al personale di ruolo delle Officine, calcolato a seconda di determinati punti di merito)

QUALIFICHE	al 31.12.42	aum. salar.	Totale
Capi squadra operai	0,95	0,665	1,615
Operaio 1^ cl.	0.78	0,546	1,326
Operaio 2^ cl.	0.72	0,504	1,224
Operaio 3^ cl.	0.59	0,413	1,003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità di vestiario
(consistente nel contributo del 50% della spesa)

Gratificazioni collettive e premi individuali
(facoltative ad esclusivo criterio dell'Azienda)

Assegni vari

QUALIFICHE	Al 31.12.42	Aum. salar.	Totale
Fuochisti e ff. Fuochisti	45.=	31.50	76.50
Applicati stazione	40.=	28.=	68.=
Assistenti stazione	40.=	28.=	68.=
Deviatori residenti a Bari, Lecce e Martina	30.=	21.=	51.=

Indennità di presenza
(al personale di macchina e dei treni per ogni giornata di effettivo servizio)

Al 31.12.42	Aum.salar.	Totale
1.40	0.98	2.38

Indennità di caroviveri
(al personale di ruolo proveniente dalle ex Ferrovie Sussidiate di Bari e dalle ex Ferrovie Salentine)

	Ammogliati			Celibi		
	al 31.12.42	aum. salar.	Totale	al 31.12.42	aum. salar.	Totale
Personale soggetto a ritenuta R.M.8%	86.10	(51.65)60.25	137.75 146.35	25.=	15.= 17.50	40.= 42.50
Altro personale	93.20	55.90 65.25	149.10 158.45	28.10	16.85 19.65	44.95 47.75
Cantoniere	102.=	71.40	173.40	28.10	19.65	47.75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lavoro straordinario

Il compenso per lavoro straordinario è calcolato in base alle quote risul tanti dalla divisione della ordinaria retribuzione giornaliera per le ore di lavoro ordinario stabilito per ciascun agente, aumentato del 20%.

E130

0414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno millenovecentoquarantaquattro il giorno dodici del mese di giugno sono convenuti nella Direzione delle Ferrovie del Sud Est in Bari:

1°) - Sig. Ing. Fernando Callegari delle Ferrovie Sud Est;

2°) - " Ing. Giuseppe Chicco per le Ferrovie Calabro-Lucane;

3°) - " Ing. Callesi Gaetano per la Ferrotramviaria;

4°) - " Ing. Sergio Fassini per la S.A.E.R.;

5°) - " Dante Gaetano per la Camera del Lavoro di Bari;

6°) - " Biondi Nicola rappresentante del personale Ferrovie Sud Est;

7°) - " Traversa Vito rappresentante personale Ferrovie Calabro-Lucane;

8°) - " Acquaviva Francesco rappresentante personale Ferrotramviaria;

9°) - " Traversa Giovanni rappresentante personale S.A.E.R.

i rappresentanti del personale assistiti dall'Avv. Vito De Grecis Commissario dell'Unione Lavoratori dell'Industria i quali, dopo ampia discussione, svoltasi nello spirito di massima comprensione e collaborazione, constatato il disagio degli agenti dipendenti, hanno convenuto che le aziende suddette corrispondano entro il giorno 17 corrente a tutti i propri agenti di ruolo, maschi e femmine, nonchè a tutti gli agenti avventizi un acconto di £. 1000,= ciascuno senza differenziazione di categoria impiegatizia o operaia.

Viene altresì precisato:

a) - l'acconto non sarà versato agli agenti che per licenziamento o dimissioni non sono in servizio ad oggi, per cui sarà pagato a tutti gli agenti per i quali in data odierna perdura il rapporto di lavoro, salvo per quelli che si trovano in congedo senza alcun assegno per un periodo superiore a giorni 15;

b) - l'acconto sarà versato per la metà a minori maschi e femmine che alla data odierna non abbiano compiuto i 18 anni; alle donne avventizie di età superiore nella misura di £. 700,=; alle guardabarriere nella misura di £. 300,=;

c) - ai dipendenti della S.A.E.R. l'acconto sarà versato con detrazione dei generi commestibili a distribuirsi nella settimana e da prelevarsi da Barletta;

d) - s'intende che il provvedimento è esteso a tutti gli agenti delle Ferrovie del Sud Est e delle Calabro-Lucane che appartengono rispettivamente ai gruppi di Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro nonchè agli agenti della Bitonto-S.Spirito.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M A S S I M O

S A L A R I PER LA S. A. FERROVIE DEL SUD EST (BARI)
RISULTANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL
30 DICEMBRE 1942 E DAI VARI ACCORDI SUCCESSIVI.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gressivo Ritenute — 16% sfogate 12% ordinarie

QUALIFICHE	Salari base Dicembre 1942	Aumento 70+60+30+20%	Indennità di presenza	Ass. famil (moglie e 2 figli)	Carovita		TOTALE stipendio attuale LORDO
Ispettore Vice Ispettore Capo Ufficio Cassiere	1725.=	1135.=	390.=	884.=	1250.=		5384.=
	1509.=	1055.40	390.=	884.=	1250.=		5198.40
Capo Deposito	1509.=	1065.40	390.=	884.=	1250.=		5198.40
Applic. Princip.	1500.=	1000.=	390.=	884.=	1250.=		5024.=
Capo Officina	1527,=	1016,20	390.=	884.=	1250.=		5067,20
Appl. 1^ classe	1371,=	922,60	390.=	884.=	1250.=		4817,60
C. Stez. 1^ cl.	1371,=	922.60	390.=	884.=	1250.=		4817.60
Applic. 2^ cl.	1270.=	862.=	390.=	884.=	1250.=		4656.=
C. Stez. 2^ cl. Dotegato Trans.	1270.=	862.=	390.=	884.=	1250.=		4656.=
Controllore	1292.=	875.20	390.=	884.=	1250.=		4691.20
Assist. Macch.	1292.=	875.20	390.=	884.=	1250.=		4691.20
Macchinista Guid.Autom. 1^	1292.=	875.20	260.=	728.=	1250.=		4405.20
Applic. 3^ cl.	1191.=	811.60	390.=	884.=	1250.=		4529.60
C. Stez. 3^ cl.	1191.=	811.60	390.=	884.=	1250.=		4529.60
Sorvegl. 1^ cl.	1212.=	827.20	390.=	884.=	1250.=		4563.20
Guid. Autom. 2^	1098.=	758.80	260.=	728.=	1250.=		4094.80
Applic.Stazione	937.=	655.80	390.=	884.=	1250.=		4116.80
Capotreno	954.=	667.80	390.=	884.=	1250.=		4145.80
Verificatore	954.=	667,80	260.=	728,=	1250.=		3859.80
Sorvegliante	954.=	667.80	390.=	884.=	1250.=		4145.80
Uscieri Capo Assist.Macch.	825.=	577.50	390.=	884.=	1250.=		3926.50
Assist.Stazione	825.=	577.50	390.=	884.=	1250.=		3926.50
Cond.Macch.Fisse	825.=	577.50	260.=	728.=	1250.=		3640.50
C.Sq. Caporali Elettricista	30,70	21,50	10,=	20,=	46,10		138,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUALIFICHE	Salari base Dicembre 1942	Aumento 70-60-30-20%	Indennità di presenza	Ass.fam.li (moglie e 2 figli)	Carovita		TOTALE stipendio attuale LORDO
Operai 1ª classe	25,=	17,50	10,=	20,=	48,10		122,60
O.Sq. Manovrat. Operai 2ª cl.	25,=	17,50	10,=	20,=	48,10		120,60
Fuoch. Autorizz.	25,=	17,50	10,=	20,=	48,10		120,60
Fuochista	21,=	14,70	10,=	20,=	48,10		121,80
Combustore	21,=	14,70	10,=	20,=	48,10		121,80
Operaio 3ª cl. Muratore	21,=	14,70	10,=	20,=	48,10		121,80
Tagliere	21,=	14,70	10,=	20,=	48,10		121,80
Trainatore	19,25	13,50	10,=	20,=	48,10		113,85
Accenditore O.Sq. Cantor. Deviatore Fuoch. notte Fuoch. manovre Manovratori Guardascala Manovali Lampista	19,25	13,50	10,=	20,=	48,10		113,85
Cantor. di ruolo	14,60	10,25	10,=	20,=	48,10		110,95
Scritturali	500,=	350,=	300,=	884,=	1250,=		3374,=
Dattilografe	500,=	350,=	240,=	=	675,=		1985,=
Datt. aiutante	16,=	11,20	10,=	20,=	48,10		113,30
Id. (fino a 18 a.)	10,30	7,20	6,=	=	33,65		57,15
Oper. (non spec.)	19,=	13,30	10,=	20,=	48,10		110,40
A. Operai	17,50	12,25	10,=	20,=	48,10		115,85
Cantonieri	15,=	10,50	10,=	20,=	48,10		111,60
Guardiani	15,=	10,50	10,=	20,=	48,10		111,60
Manovali	16,=	11,20	10,=	20,=	48,10		113,30
Guardabarriere	2,=	1,40	6,=	=	9,60		19,=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M I N I M O

S A L A R I PER LA S. A. FERROVIE DEL SUD EST (BARI)
RISULTANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL
30 DICEMBRE 1942, E DAI VARI ACCORDI SUCCESSIVI.-

0419

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato

QUALIFICHE	Salari base Dic.942	Aumento 70=60=30= 20 %	Indennità di grave disagio	Ass. Fam. (mogl. e 2 figli)	Carovita		TOTALE attuale mensile
Ispettore	1371,-	822,60	390,-	884,-	1250,-		4817,60
V.Ispettore = Capo Ufficio = Cassiere	1271,-	862,60	390,-	884,-	1250,-		4657,60
Capo Deposito	1271,-	862,60	390,-	884,-	1250,-		4657,60
Appli.Principale	1181,-	808,60	390,-	884,-	1250,-		4513,60
Capo Officina	1203,-	821,80	390.=	884.=	1250.=		4548.80
Applic. 1^ clas.	1073.=	743.80	390.=	884.=	1250.=		4340.80
C. Staz. 1^ cl.	1073.=	743.80	390.=	884.=	1250.=		4340.80
Applic. 2^ cl.	1066.=	739.60	390.=	884.=	1250.=		4329.60
C. Staz. 2^ cl. Delegato Transit	1066.=	739.60	390.=	884.=	1250.=		4329.60
Controllore	1085.=	751.=	390.=	884.=	1250.=		4360.=
Ausiat. Kunten.	1085.=	751.=	390.=	884.=	1250.=		4360.=
Macchinista Guid. Autom. 1^	1085,=	751.=	260.=	728.=	1250.=		4074.=
Applic. 3^ cl.	988.=	691.60	390.=	884.=	1250.=		4203.60
C.Staz. 3^ cl.	988.=	691.60	390.=	884.=	1250.=		4203.60
Sorvegl. 1^ cl.	1006.=	703.60	390.=	884.=	1250.=		4233.60
Guid. Autom/ 2^	900.=	630.=	260.=	728.=	1250.=		3768.=
Applic. Stazione	701.=	490.70	390.=	884.=	1250.=		3715.70
Capotreno	713.=	499.10	390.=	884.=	1250.=		3736.10
Verificatore	713.=	499.10	260.=	728.=	1250.=		3450.10
Sorvegliante	713.=	499.10	390.=	884.=	1250.=		3736.10
Uscisre Capo Ass. Magazz.	604.=	422.80	390.=	884.=	1250.=		3550,80
Ausiat. Stazione	604.=	422.80	390.=	884.=	1250.=		3550.80
Cond. Macch.Fisse	604.=	422.80	260.=	728.=	1250.=		3264.80
Cus. Operai Elettricista	24,50	17,15	10.=	28.=	48,10		127,75
Operaio 1^ clas.	22.05	15.45	10.=	28.=	48.10		122.60

0420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUALIFICHE	Salario base Dic.942	Aumento 70-60-30-20 %	Indennità di presenza	Ass.fam. (mogl. e 2 figli)	Carovita		TOTALE stipendio attuale
C. Sq. Manovr. Oper. 2^ cl.	19,50	13,65	10,-	28,-	48,10	.	119,25
Fuoch. Autorizz.	19,50	13.65	10.=	28.=	48.10		119.25
Fuochista	17,=	11.90	10.=	28.=	48.10		115.=
Conduttore	17.=	11.90	10.=	28.=	48.10		115.=
Operaio 3^ cl. Muratore	17.=	11.90	10,=	28.=	48.10		115.=
Fabbro	17.=	11.90	10.=	28.=	48.10		115.=
Fuochista	15.50	10.85	10.=	28.=	48.10		112.45
Accenditore C.S.L. Carton. Deviatore Fuoch. Notte Fuoch. manovra Manovratori Guardasala Manovali Lampista	15,50	10,85	10,=	28.=	48.10		112.45
Cantoniere di linea	14.60	10.25	10.=	28.=	48.10		110.95
Scritturali	500.=	350.=	390.=	884.=	1250.=		3374.=
Dattilografe	500.=	350.=	260.=	=	875.=		1985.=
T.S.L. d'ufficio	16,=	11,20	10,=	28,=	48,10		113,30
T.L. (fino a 18 a.)	10,30	7,20	6,=	=	33,65		57,15
Operai (non oper.)	19,=	13,30	10,=	28,=	48,10		118,40
Aiuto Operai	17,50	12,25	10,=	28.=	48.10		115.85
Cantonieri	15.=	10.50	10.=	28.=	48.10		111.60
Guardiani	15.=	10.50	10.=	28.=	48.10		111.60
Manovali	16.=	11.20	10.=	28.=	48.10		113.30
Guardabarriere	2,=	1,40	6,=	=	9,60		19,=

812

0421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	QUALIFICHE	Indennità perlungata assenza dalla residenza ——— Indennità notturna (Artt.10 e 11 Contr. Lavoro)	Indennità di permottazione (art. 9 Contratto di Lavoro)	Indennità di percorrenza (art.9 Contratto di Lavoro)	Premio economia (art. 13 Contratto di Lavoro)	E
5 a	Macchinisti	125,= (1)	82,= (3)	150,= (5)	580,= (7)	
11/12	Macchinista Autor. - Macch.	125,= (1)	82,= (3)	150,= (5)	250,= (7)	
13	Fruenatore	20,= (2)	35,= (4)	120,= (6)	=	
10	Operaio	=	=	=	=	
13	Manovale specializzato	=	=	=	=	

(1) - Sulla base di 6 assenze al mese di ore 24 oltre le ore 36 (importo base £. 20,80)

(2) - Sulla base di 1 assenza al mese di ore 24 oltre le ore 36 (importo base £. 20,80)

(3) - Sulla base di 7 permottazioni al mese (importo base £. 11,80)

(4) - Sulla base di 3 permottazioni al mese (importo base £. 11,80)

(5) - Sulla base di Km. 4500 al mese (£. 34,= ogni 1000 Km.)

(6) - Sulla base di Km. 3500 al mese (£. 34,= ogni 1000 Km.)

(7) - Calcolato sulla media mensile risultante dai mioli paga di Giugno 1944

(8) - Calcolato sulla media mensile risultante dai rioli paga di Giugno 1944

(9) - Calcolato sulla media mensile risultante dai rioli paga del mese di Giugno 1944.

0422

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità di per corrente (art.9 Contratto di Lavoro)	Premio economia (art. 13 Contratto di lavoro)	Premio rendimento — Cottimo (artt. 17 e 18 Contr. Lavoro)	Assegno mensile. (art.15 Contr. Lavoro Agricolo Alternativo 30 dic. 1942)	Premio biglietti	TOTALE GENERALE
150,= (5)	500,= (7)	=	=	=	937,= 12
150,= (5)	250,= (7)	=	45,=	=	652,=
120,= (6)	=	=	=	280,= (9)	455,=
=	=	700,= (8)	=	=	700,=
=	=	=	=	=	=

8125

to base £. 20,80)

o base £. 20,80)

no 1944

no 1944

o di Giugno 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Film ALL OF THE WORK

0424

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIVISIONE INDUSTRIA
III Sezione

7/927

Industria Soc. An.,

di Milano

927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0425

8121

RESTRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLO STATO

0426

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Exhibit
of the
Mayor

0427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPETENZE MENSILI PERCEPITE DAL PERSONALE STATALE DI RUOLO D

CELIBI

GRADO 1	Stip.Supp. serv. att. 2	Ass. Temp. di guerra 3	Premio op. al massimo 4	Totale 2+3+4 5	Indennità emergenza 6	Indennità bombardam. 7	Doppia missione 8	T
IV	5803	341	700	6844	1260	878	5760	
V- massimo	4659	341	600	5600	972	678	4800	
V- minimo	4433	341	600	5374	972	678	4800	
VI) massimo	3801	341	500	4642	720	578	4320	
VI) minimo	3634	341	500	4475	720	578	4320	
VII) massimo	3384	341	390	4115	720	468	3840	
VII) minimo	3146	341	390	3877	720	468	3840	
VIII) massimo	2848	341	390	3579	720	521	3360	
VIII) minimo	2800	341	390	3531	720	521	3360	
IX massimo	2717	341	390	3448	720	481	2880	
IX minimo	2443	341	390	3174	720	481	2880	
X) massimo	2347	341	390	3078	720	481	2640	
X) minimo	2073	341	390	2804	720	481	2640	
massimo	1847	341	390	2578	720	481	2640	

0428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DAL PERSONALE STATALE DI RUOLO DEL GRUPPO A.

CELIBI

nità : nza	Indennità bombardam. 7	Doppia missione 8	Totale A 5+6 9	Totale B 9+7 10	Totale C 5+8 11	ANNOTAZIONI
0	878	5760	8.104	8982	12.604	
2	678	4800	6.572	7250	10.400	
2	678	4800	6.346	7024	10.174	
0	578	4320	5.362	5940	8.962	
0	578	4320	5.195	5773	8.795	
0	468	3840	4.835	5303	7.955	
0	468	3840	4.597	5.065	7.717	
0	521	3360	4.299	4.820	6.939	
0	521	3360	4.251	4.772	6.891	
0	481	2880	4.168	4.649	6.328	
0	481	2880	3.894	4.375	6.054	
0	481	2640	3.798	4.279	5.718	
0	481	2640	3.524	4.005	5.444	
0	481	2640	3.298	3.779	5.218	

Le competenze di cui contro vanno soggette alle seguenti ritenute:

c/Tesoro L.6% (da calcolare soltanto sullo stipendio)

Opera Previdenza L.2% (si calcola come sopra)

Imposte erariali L.9,18% (si calcola sullo stipendio e supplemento s.a.)

Fondo cessione L.0,10% (si calcola come sopra)

L'impiegato percepisce inoltre una gratifica semestrale e un mese di stipendio se non percepisce in natura la licenza annuale.

0429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

v- minimo	4433	341	600	5374	972	678	4800
massimo VI)	3801	341	500	4642	720	578	4320
minimo	3634	341	500	4475	720	578	4320
massimo VII)	3384	341	390	4115	720	468	3840
minimo	3146	341	390	3877	720	468	3840
massimo VIII)	2848	341	390	3579	720	521	3360
minimo	2800	341	390	3531	720	521	3360
massimo IX	2717	341	390	3448	720	481	2880
minimo	2443	341	390	3174	720	481	2880
massimo X)	2347	341	390	3078	720	481	2640
minimo	2073	341	390	2804	720	481	2640
massimo XI)	1847	341	390	2578	720	481	2640
minimo	1704	341	390	2435	720	481	2640
massimo XII)	1501	341	390	2232	720	481	2400
minimo	1310	341	390	2041	720	481	2400

0430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2	678	4800	6.346	7024	10.174
0	578	4320	5.362	5940	8.962
0	578	4320	5.195	5773	8.795
0	468	3840	4.835	5303	7.955
0	468	3840	4.597	5.065	7.717
0	521	3360	4.299	4.820	6.939
0	521	3360	4.251	4.772	6.891
0	481	2880	4.168	4.649	6.328
0	481	2880	3.894	4.375	6.054
0	481	2640	3.798	4.279	5.718
0	481	2640	3.524	4.005	5.444
0	481	2640	3.298	3.779	5.218
0	481	2640	3.155	3.636	5.075
0	481	2400	2.952	3.433	4.632
0	481	2400	2.761	3.142	4.441

soltanto sullo stipendio)

Opera Previdenza L.2% (si calcola come sopra)

Imposte erariali L.9,18% (si calcola sullo stipendio e supplemento s.a.)

Fondo cessione L.0,10% (si calcola come sopra)

8

L'impiegato percepisce inoltre una gratifica semestrale e Un mese di stipendio se non percepisce in natura la licenza annuale.

0431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8118

0432

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A N N O T A Z I O N E

Totale A - Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dichiarata bombar
Totale B - Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiarata bombardata.
Totale C - Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli Enti centrali che

Le competenze di cui soprra vanno soggette alle ritenute seguenti:

a) c/ Tesoro L. 6% da calcolare sullo stipendio.-
b) c/ Opera previdenziale " 2% " " " "
c) Imposte erariali " 9,18% " " " " e supplemento di serv
d) Fondo cessione " 0,10% " " " " " " "

L'impiegato percepisce inoltre una gratifica semestrale.-

Un mese di stipendio annuale per ferie non godute.-

0434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A N N O T A Z I O N E

città non sia stata dichiarata bombardata.-

città sia stata dichiarata bombardata.-

he hanno seguito gli Enti centrali che si sono trasferiti da Roma al Nord.-

seguenti:

sullo stipendio.-

" "

" " e supplemento di servizio attivo al netto delle ritenute di cui alla lett. a e b

" " " " " " " " " " " " " a e b

.-

0434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPETENZE MENSILI SPETTANTI AL PERSONALE DI RUOLO CO

GRADO	Coniugato senza figli A	Con ind. emerg.	Coniugato senza figli B	Ind.em. e bombar.	Coniugato senza figli C	dopp.mis. vitto e alloggg.	Coniugato - 1 figlio A	Ind. emer.	Coniugato - 1 figlio B	Ind.em. e bomb.	Coniugato - 1 figlio C	Dopp. miss. vitto e all.	Conitug.- 2 figli A	Ind. emerg.	Conitug.- 2 figli B	Ind.em. e bomb.	Conitug.- 2 figli C	Dopp. miss. vitto e all.	Conitug. - 3 figli A	Ind. emerg.	Conitug. - 3 figli B	Ind.em. e bombar.	Conitug. - 3 figli C	Dopp. miss. vitto e all.
IV		8457		9510		13407		8528		9616		13928		8599		9722		14449		8670		9827		14880
V	mas.	6925		7778		11203		6996		7884		11724		7067		7990		12245		7138		8095		12676
	min.	6699		7552		10977		6770		7658		11498		6841		7764		12019		6912		7869		12450
VI	mas.	5715		6480		9765		5786		6574		10286		5857		6680		10807		5928		6785		11238
	min.	5548		6313		9598		5619		6407		10119		5690		6513		10640		5761		6618		11071
VII	mas.	5188		5841		8758		5259		5947		9279		5330		6053		9800		5401		6158		10231
	min.	4950		5603		8620		5021		5709		9141		5092		5815		9662		5163		5920		10093
VIII	mas.	4652		5348		7742		4723		5451		8262		4794		5560		8784		4865		5665		9215
	min.	4604		5300		7694		4675		5403		8215		4746		5512		8736		4817		5617		9167
IX	mas.	4521		5117		7141		4592		5223		7662		4663		5929		8183		4734		5434		8614
	min.	4247		4843		6857		4318		4949		7378		4389		5055		7889		4460		5160		8320
X	mas.	4151		4697		6521		4282		4803		7042		4293		4909		7563		4364		5014		7994
	min.	3877		4423		6247		3948		4529		6768		4019		4635		7269		4090		4740		7700
XI	mas.	3651		4197		6021		3722		4303		6542		3793		4409		7063		3864		4514		7494
	min.	3508		4054		5878		3579		4160		6399		3650		4266		6920		3721		4371		7351
XII	mas.	3305		3891		5435		3376		3906		5956		3447		4013		6477		3518		4118		6908
	min.	3114		3700		5244		3185		3715		5767		3256		3822		6288		3327		3927		6719

0435

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PETTANTI AL PERSONALE DI RUOLO CONIUGATO GRUPPO A.

- 2 figli		Coniug. - 3 figli			Coniug. - 4 figli			Coniug. - 5 figli			Coniug. - 6 figli		
B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Ind.em. e bomb.	Dopp. miss. vitto e all.	Ind. emerg.	Ind.em. e bombar.	Dopp. miss. vitto e all.	Ind. emer.	Ind.em. e bombar.	Dopp. miss. vitto e all.	Ind. emerg.	Ind.em. e bombar.	Dopp. miss. vitto e all.	Ind. emer.	Ind.em. e bombar.	Dopp. miss. vitto e all.
9722	14449	8670	9827	14880	8811	10038	15381	8943	10240	15523	9085	10452	16025
7990	12245	7138	8095	12676	7279	8006	13177	7421	8518	13319	7563	8730	13821
7764	12019	6912	7869	12450	7053	7780	12951	7195	8292	13093	7337	8504	13595
6680	10807	5923	6785	11238	6069	6996	11739	6211	7208	11871	6353	7414	12373
6513	10640	5761	6618	11071	5902	6829	11572	6044	7041	11714	6186	7247	12216
6053	9800	5401	6158	10231	5542	6369	10732	5684	6581	10974	5826	6793	11476
5815	9662	5163	5920	10093	5304	6131	10594	5446	6343	10636	5588	6555	11138
5560	8784	4868	5665	9215	5006	5876	9716	5148	6088	9858	5290	6300	10360
5512	8736	4817	5617	9167	4958	5828	9668	5100	6040	9810	5242	6252	10312
5929	8183	4734	5434	8614	4875	5645	9115	5017	5857	9247	5159	6069	9749
5055	7889	4460	5160	8320	4601	5371	8821	4743	5583	8973	4885	5795	9475
4909	7563	4364	5014	7994	4505	5225	8495	4647	5437	8637	4789	5649	9139
4635	7269	4090	4740	7700	4231	4951	8201	4373	5153	8363	4515	5375	8865
4409	7063	3864	4514	7494	4005	4725	7995	4147	4937	8137	4289	5149	8639
4266	6920	3721	4371	7351	3862	4582	7852	4004	4794	7994	4146	5006	8496
4013	6477	3518	4118	6908	3659	4329	7409	3801	4541	7551	3943	4752	8053
3822	6288	3327	3927	6719	3468	4138	7220	3610	4350	7360	3752	4561	7862

8116

UFFICIO STATISTICA

Situazione salariale degli impiegati avventizi delle amministrazioni statali

. Premesso che le retribuzioni spettanti agli impiegati avventizi delle amministrazioni statali sono costituite da una parte fondamentale a carattere permanente, (stipendio), da una parte familiare (aggiunta di famiglia o contributo vitto e alloggio) nonchè da una parte temporanea dipendente dal maggior costo della vita dovuto alla guerra (indennità di emergenza o indennità di bombardamento, quest'ultima parte dovuta al maggior rischio e spettante per il periodo di mesi due successivo all'ultima offesa aerea o navale) si sintetizza negli uniti specchi la situazione salariale dei predetti.-

811

Da tali tabelle risultano:

1° - Le competenze complessive mensili dovute agli impiegati delle varie categorie che risiedono in località che non abbia subito bombardamento.- (Vedi colonna .A.)

2° - Le competenze mensili spettanti agli impiegati residenti in località bombardate.- (Vedi colonna .B.)

3° - Le competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito le Amministrazioni ed Enti centrali trasferitisi dalla capitale al Nord.- (Vedi colonna .C.)

In particolare nello specchio n. 2 risultano invece le competenze ripartite come sopra per categoria e che abbiano diverso carico familiare, i vari interessati.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n°1

RETRIBUZIONI MENSILI LORDE SPETTANTI AL PERSONALE NON DI RUOLO CELIBE DELL'AMMINISTR
STATO RESIDENTE IN MILANO ALLA DATA DEL 3 APRILE 1945

Categoria 1	Stip.e assegno temporaneo di guerra 2	Premio di produttività massimo 3	Totale colonna 2+3 4	Indennità emergenza 5	Indennità bombardamento 6	Indennità di doppia missione 7	Totale A 4 + 5 8	Tot 8 + 9
1°	1522	341	1863	720	481	2640	2583	30
2°	1322	316	1638	720	481	2640	2358	28
3°	1035	292	1327	720	501	2260	2047	25
4°	799	268	1067	720	501	1680	1787	22

Annotazioni: Le competenze esposte sono calcolate al lordo delle ritenute erariali, le quali

Totale A - Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dich
Totale B - Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiara
Totale C - Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli ent
sono trasferiti da Roma al Nord.

Per assicurazione obbligatorie occorre versare all'Istituto di Previdenza So
importi così ripartiti :

	A carico dell'impiegato	A car
1° Categoria	£. 59	£
2° "	" 51	"
3° "	" 43	"
4° "	" 36	"

L'impiegato percepisce inoltre semestralmente la gratifica che segue:

1° categ. L.360 circa - 2° categ. L.340.circa - 3° categ. L. 310 circa - 4° categ. 280

DD/sm

0438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MENSILI LORDE SPETTANTI AL PERSONALE NON DI RUOLO CELIBE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO
ATO RESIDENTE IN MILANO ALLA DATA DEL 3 APRILE 1945

io di sità imo	Totale co= lonna 2 + 3	Indennità e= mergenza	Indennità bombarda= mento	Indennità di doppia missione	Totale A 4 + 5	Totale B 8 4 6	Totale C 4 + 7
	4	5	6	7	8	9	10
41	1863	720	481	2640	2583	3064	4503
16	1638	720	481	2640	2358	2839	4278
92	1327	720	501	2260	2047	2508	3587
68	1067	720	501	1680	1787	2288	2747

tenze esposte sono calcolate al lordo delle ritenute erariali, le quali assommano al 9.18%.

- Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dichiarata bombardata
- Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiarata bombardata
- Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli enti centrali che si sono trasferiti da Roma al Nord.

assicurazione obbligatorie occorre versare all'Istituto di Previdenza Sociale i seguenti
osi ripartiti :

	A carico dell'impiegato	A carico dello Stato
1° Categoria	£. 59	£. 111
2° "	" 51	" 96
3° "	" 43	" 82
4° "	" 36	" 66

ito percepisce inoltre semestralmente la gratifica che segue:

irca - 2° categ. L.340.circa - 3° categ. L. 310 circa - 4° categ. 280 L. circa -

0439

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n. 2

RETRIBUZIONI LORDE SPETTANTI AL PERSONALE CONIUGATO NON DI RUOLO DELLE AMMINIS
DELLO STATO RESIDENTE IN MILANO AL 3 APRILE 1945

CATE-GORIA	CONIUGATO SENZA FIGLI			CONIUGATO CON UN FI	
	A	B	C	A	B
	Con sola ind. emer.	con ind. emer. e bombardamen.	con doppia miss. vitto e allog.	con sola ind. emer.	con ind. em .e bombarda
1°	L. 2.797.=	L. 3.278.=	L. 5.167.=	L. 2.840.=	L. 3.338
2°	L. 2.572.=	L. 3.053.=	L. 4.942.=	L. 2.615.=	L. 3.096
3°	L. 2.261.=	L. 2.722.=	L. 4.251.=	L. 2.304.=	L. 2.767
4°	L. 1.980.=	L. 2.471.=	L. 3.440.=	L. 2.014.=	L. 2.50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IONI LORDE SPETTANTI AL PERSONALE CONIUGATO NON DI RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO RESIDENTE IN MILANO AL 3 APRILE 1945

CONIUGATO SENZA FIGLI			CONIUGATO CON UN FIGLIO		
	B	C	A	B	C
sola emer.	con ind. emer. e bombardamen.	con doppia miss. vitto e allog.	con sola ind. emer.	con ind. emer. .e bombardamen.	con doppia miss vitto e allog.
97.=	L. 3.278.=	L. 5.167.=	L. 2.840.=	L. 3.338.=	L. 5.660.=
572.=	L. 3.053.=	L. 4.942.=	L. 2.615.=	L. 3.096.=	L. 5.435.=
261.=	L. 2.722.=	L. 4.251.=	L. 2.304.=	L. 2.767.=	L. 4.744.=
980.=	L. 2.471.=	L. 3.440.=	L. 2.014.=	L. 2.508.=	L. 3.874.=

811

0441

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATE-GORIA	CONIUGATO CON DUE FIGLI A — Con sola ind. emer.	B — Con ind. emer. e bombardamen.	C — con doppia miss. vitto e allog.	CONIUGATO C A — con sola ind. emerg.	B — con ind. e bombard
1°	L. 2.883.=	L. 3.402.=	L. 6.153.=	L. 2.926.=	L. 3.46
2°	L. 2.658.=	L. 3.160.=	L. 5.928.=	L. 2.701.=	L. 3.22
3°	L. 2.347.=	L. 2.810.=	L. 5.237.=	L. 2.394.=	L. 2.85
4°	L. 2.058.=	L. 2.565.=	L. 3.458.=	L. 2.103.=	L. 2.6

8118

0442

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONIUGATO CON DUE FIGLI			CONIUGATO CON TRE FIGLI		
	B	C	A	B	C
ola emer.	Con ind. emer. e bombardamen.	con doppia miss. vitto e allog.	con sola ind. emerg.	con ind. emer. e bombardamen.	. con doppia miss. vitto e allog.
83.=	L. 3.402.=	L. 6.153.=	L. 2.926.=	L. 3.462.=	L. 6.556.=
58.=	L. 3.160.=	L. 5.928.=	L. 2.701.=	L. 3.220.=	L. 6.331.=
47.=	L. 2.810.=	L . 5.237.=	L. 2.394.=	L. 2.853.=	L. 5.640.=
58.=	L. 2.555.=	L. 3.458.=	L. 2.103.=	L. 2.633.=	L. 3.863.=

Stralcio

0443

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATE-GORIA	CONIUGATO CON QUATTRO FIGLI A	B	C	CONIUGATO CON C2 A	B
	Con sola ind. emer.	con ind. emer. e bombardamen.	con doppia mass. vitto e allog.	con sola ind. emer.	con ind. e bombar
1°	L. 3.008.=	L. 3.564.=	L. 6.998.=	L. 3.097.=	L. 3.6
2°	L. 2.783.=	L. 3.322.=	L. 6.773.=	L. 2.872.=	L. 3.
3°	L. 2.478.=	L. 2.946.=	L. 6.082.=	L. 2.567.=	L. 3.
4°	L. 2.170.=	L. 2.713.=	L. 4.291.=	L. 2.240.=	L. 2.

0444

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONIUGATO CON QUATTRO FIGLI			CONIUGATO CON CINQUE FIGLI		
A	B	C	A	B	C
n sola id. emer.	con ind. emer. e bombardamen.	con doppia miss. vitto e allog.	con sola ind. emer.	con ind. emer. e bombardamen.	con doppia miss vitto e allog.
3.008.=	L. 3.564.=	L . 6.998.=	L. 3.097.=	L. 3.673.=	L. 7.447.=
2.783.=	L. 3.322.=	L. 6.773.=	L. 2.872.=	L. 3.451.=	L. 7.222.=
2.478.=	L. 2.946.=	L. 6.082.=	L. 2.567.=	L. 3.075.=	L. 6.631.=
2.170.=	L. 2.713.=	L. 4.291.=	L. 2.240.=	L. 2.790.=	L. 4.720.=

0 4 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATE-GORIA	CONIUGATO CON SEI FIGLI A con sola ind. emerg.	B con ind. emer. c e bombardamen.	C con doppia miss vitto,e allog.	A N N O T A
1°	L. 3.183.=	L. 3.779.=	L. 7.893.=	Le competenze esp lordo delle ritenu sommano al 9.18%.-
2°	L. 2.958.=	L. 3.557.=	L. 7.668.=	Totale A - Compe nel caso che la chiarata bombar
3°	L. 2.653.=	L. 3.206.=	L. 6.977.=	Totale B - Compe nel caso che la rata bombardata
4°	L. 2.309.=	L. 2.869.=	L. 5.149.=	Totale C è Compe agli impiegati ti centrali che Roma al Nord.

Gli impiegati di cui sopra vanno soggetti alle ritenute mensili per obbligatorie:

	A carico dell'impiegato
1° categ.	£. 59
2° "	" 51
3° "	" 43
4° "	" 36

I predetti percepiscono semestralmente £108 gratifica lorda che segue

1° categ.	£. 360
2° "	" 340
3° "	" 310
4° "	" 280

0446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONIUGATO CON SEI FIGLI A	B	C	ANNOTAZIONE
n sola d. emerg.	con ind. emer. e bombardamen.	con doppia miss vitto, e allog.	
3.183.=	L. 3.779.=	L. 7.893.=	Le competenze esposte sono calcolate al lordo delle ritenute erariali le quali assommano al 9.18%.-
2.958.=	L. 3.557.=	L. 7.668.=	Totale A - Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dichiarata bombardata.-
2.653.=	L. 3.206.=	L. 6.977.=	Totale B - Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiarata bombardata.-
2.309.=	L. 2.869.=	L. 5.149.=	Totale C - Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli Enti centrali che si sono trasferiti da Roma al Nord.

Gli impiegati di cui sopra vanno soggetti alle ritenute mensili per Assicurazioni gatorie:

	A carico dell'impiegato	A carico dello Stato
1° categ.	£. 59	£. 111
2° "	" 51	" 96
3° "	" 43	" 82
4° "	" 36	" 66

I predetti percepiscono semestralmente 8108 tifica lorda che segue:

1° categ.	£. 360
2° "	" 340
3° "	" 310
4° "	" 280

0447

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Roma, 19 aprile 1940-XVIII.

N. 110860

OGGETTO

Legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

A tutte le Amministrazioni dello Stato.

Con la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 93 del 19 aprile corr., vengono aumentate del 10 per cento:

a) le misure in vigore al 31 marzo 1940-XVIII degli stipendi ed altri emolumenti di carattere fondamentale (supplementi di servizio attivo, paghe, retribuzioni ed assegni analoghi) del personale dipendente dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) le misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, dell'indennità temporanea di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caro viveri, in vigore alla data del 31 marzo 1940-XVIII;

c) le pensioni ed assegni ordinari, diretti ed indiretti, a carico dello Stato o del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Con la stessa legge si provvede, inoltre, a modificare gli stipendi del personale classificato nel gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico, fissati con la tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e del personale di gruppo *C* degli uffici delle Ferrovie dello Stato, di cui all'allegato VI della predetta legge n. 591.

Si dispone infine che per le diarie di soggiorno relative alle missioni compiute nel Regno, in Colonia, e nelle isole italiane dell'Egeo, non è più operativa la riduzione del 12 % sancita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Per quanto riguarda i dipendenti dagli enti ed istituti pubblici, la legge in oggetto dispone che i miglioramenti economici di cui alle lettere *a)* e *b)* possono essere estesi, in tutto o in parte, mediante deliberazioni degli organi competenti, al personale dei Comuni, delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, società ed aziende di cui all'art. 17 della citata legge n. 591.

Per l'esatta ed uniforme applicazione del provvedimento si richiama l'attenzione sui chiarimenti seguenti:

NORME GENERALI PER IL TRATTAMENTO DI ATTIVITÀ

1. — La legge, regolando soltanto gli emolumenti fondamentali dei dipendenti statali e del personale degli enti locali e di diritto pubblico, non concerne le competenze dei presidi e vice-presidi delle provincie, dei podestà

0 n 4 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

o vice-podestà, dei presidenti di consiglio di amministrazione, consiglieri d'amministrazione, sindaci, revisori dei conti e cariche analoghe, qualunque sia la rimunerazione percepita (indennità di qualsiasi natura, medaglie o gettoni di presenza, partecipazione agli utili, compensi, gratificazioni, ecc.); e non riguarda neppure gli assegni, comunque denominati, dei presidenti e dei membri delle accademie, come tali.

Pertanto restano invariate le attuali misure delle rimunerazioni per le indicate cariche.

Le disposizioni della legge non riguardano, infine, i membri delle Assemblee Legislative, come tali, mentre riflettono, invece, le competenze del personale degli Enti al mantenimento dei quali lo Stato contribuisca.

II. — Gli aumenti delle competenze fondamentali (fra le quali sono comprese, nel provvedimento in oggetto, l'aggiunta di famiglia e l'indennità temporanea mensile di caroviveri), hanno carattere organico, nel senso che sono operativi non soltanto sui trattamenti in effettivo godimento al 31 marzo 1940-XVIII ma modificano le misure degli emolumenti in vigore a tale data. Conseguentemente, tali aumenti si riflettono anche nell'ulteriore sviluppo di carriera dell'attuale personale ed hanno efficacia anche nei confronti del personale che venga assunto in prosieguo di tempo.

III. — L'aumento degli emolumenti fondamentali concerne il personale in servizio e quello che si trovi al 1° aprile 1940-XVIII, o venga successivamente a trovarsi, in una delle posizioni che comportano un trattamento commisurato a quello di attività, quali, ad esempio, l'aspettativa per motivi di salute, la disponibilità e, per gli ufficiali:

a) l'aspettativa per riduzione di quadri e il congedo provvisorio (per quelli delle Forze Armate e dei corpi organizzati militarmente);

b) le posizioni di « fuori organico » (per quelli del R. Esercito e della R. Marina); di « fuoriquadro » (per quelli del R. Esercito); di « a disposizione » (per quelli della R. Marina); di « congedo speciale » (per quelli della R. Aeronautica).

Nei casi di cui sopra, il trattamento economico da corrispondersi dal 1° aprile 1940-XVIII, va determinato applicando le aliquote del caso con riguardo:

1) per i personali, civili e militari, in aspettativa per motivi di salute: al trattamento che spetterebbe se il dipendente non si trovasse in detta posizione;

2) per i personali civili in disponibilità: al trattamento di attività previsto per il grado, e relativa anzianità, rivestito all'atto del collocamento nella predetta posizione; mentre per i personali militari in « disponibilità » è da aver riguardo al trattamento che spetterebbe per il grado e l'anzianità relativa, ivi compreso il periodo trascorso in detta posizione;

3) per gli ufficiali delle Forze armate e dei corpi organizzati militarmente, in aspettativa per riduzione di quadri: al trattamento inerente al grado rivestito all'atto del collocamento in detta posizione ed all'anzianità relativa, computato a tal fine anche il tempo trascorso nella posizione in parola nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni; salvo quanto diversamente stabilito da speciali norme (ad esempio, per gli ufficiali della Regia Marina contemplati negli articoli 117 e 118 del T. U. delle leggi sull'avanzamento approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493);

0449

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

4) per gli ufficiali in congedo provvisorio: al trattamento previsto per il grado e relativa anzianità alla data del collocamento in tale posizione;

5) per gli ufficiali del R. Esercito « fuori quadro » e « fuori organico » e per gli ufficiali della R. Aeronautica in « congedo speciale »: al trattamento previsto dalle nuove tabelle per il grado, e relativa anzianità, possedute all'atto del collocamento nelle cennate posizioni.

Peraltro, nei riguardi degli ufficiali del R. Esercito « fuori quadro » che rivestano, ai sensi delle vigenti disposizioni, impieghi di carattere organico, va tenuto conto, limitatamente alla durata di tale impiego, del trattamento inerente al grado eventualmente raggiunto nella cennata posizione;

6) per gli ufficiali «a disposizione» o « fuori organico » della Regia Marina: al trattamento inerente al grado eventualmente raggiunto nelle dette posizioni e relativa anzianità.

Lo stesso criterio indicato per il personale in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità va seguito per quanto riflette l'aumento dell'assegno alimentare alle famiglie dei dipendenti statali sospesi dallo stipendio.

IV. — Il provvedimento lascia invariate le attuali misure:

delle indennità (salve le diarie di soggiorno relative alle missioni) e competenze accessorie, ancorchè in tutto o in parte pensionabili;

degli assegni ad personam in godimento in applicazione degli articoli 127 e 190 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, o dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1491, o di altre analoghe disposizioni.

L'esclusione dall'aumento non concerne però nè l'assegno dei volontari in servizio di prova, nè quello degli uditori di tribunale e di pretura, che costituiscono l'emolumento fondamentale di tali dipendenti.

V. — Il vitto, di cui fruiscono taluni dipendenti, specie addetti ad ospedali o convitti, qualora venga somministrato in contanti, anzichè in natura, dovrà essere considerato quale parte della retribuzione principale e suscettibile di aumento del 10 %.

VI. — Non può essere chiesta, in dipendenza degli aumenti previsti dal provvedimento in esame, la rinnovazione delle cessioni di stipendio in corso al 31 marzo 1940-XVIII, prima che siano decorsi i termini normalmente prescritti per la rinnovazione stessa.

NORME SPECIALI

A) *Per l'articolo 1.*

1. — Poichè il primo comma del presente articolo aumenta del 10 % gli emolumenti di carattere fondamentale in vigore al 31 marzo 1940-XVIII, per stabilire il nuovo importo degli stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe (e sovrapaghe non utili a pensione) spettanti al personale di ruolo dal 1° aprile 1940-XVIII basterà riferirsi alle misure di detti emolumenti fissati dalle tabelle annesse alla legge 29 aprile 1939-XVII, n. 591, (o, per i personali classificati in gruppo *C*, a quelle annesse alla legge in oggetto) le quali misure vanno quindi, a tal fine, maggiorate del 10 %.

Analogamente deve operarsi per le retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo disciplinato dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV n. 100, per il personale contrattista dell'Azienda autonoma

0450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) per gli ufficiali in congedo provvisorio: al trattamento previsto per il grado e relativa anzianità alla data del collocamento in tale posizione;

5) per gli ufficiali del R. Esercito « fuori quadro » e « fuori organico » per gli ufficiali della R. Aeronautica in « congedo speciale »: al trattamento previsto dalle nuove tabelle per il grado, e relativa anzianità, possedute all'atto del collocamento nelle cennate posizioni.

Peraltro, nei riguardi degli ufficiali del R. Esercito « fuori quadro » che rivestano, ai sensi delle vigenti disposizioni, impieghi di carattere organico, va tenuto conto, limitatamente alla durata di tale impiego, del trattamento inerente al grado eventualmente raggiunto nella cennata posizione;

6) per gli ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » della Regia Marina: al trattamento inerente al grado eventualmente raggiunto nelle dette posizioni e relativa anzianità.

Lo stesso criterio indicato per il personale in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità va seguito per quanto riflette l'aumento dell'assegno alimentare alle famiglie dei dipendenti statali sospesi dallo stipendio.

IV. — Il provvedimento lascia invariate le attuali misure:

delle indennità (salve le diarie di soggiorno relative alle missioni) e competenze accessorie, ancorchè in tutto o in parte pensionabili;

degli assegni ad personam in godimento in applicazione degli articoli 127 e 129 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e di altre analoghe disposizioni.

L'esclusione dall'aumento non concerne però nè l'assegno dei volontari in servizio di prova, nè quello degli uditori di tribunale e di pretura, che costituiscono l'emolumento fondamentale di tali dipendenti.

V. — Il vitto, di cui fruiscono taluni dipendenti, specie addetti ad ospedali o convitti, qualora venga somministrato in contanti, anzichè in natura, dovrà essere considerato quale parte della retribuzione principale e suscettibile di aumento del 10 %.

VI. — Non può essere chiesta, in dipendenza degli aumenti previsti dal provvedimento in esame, la rinnovazione delle cessioni di stipendio in corso al 31 marzo 1940-XVIII, prima che siano decorsi i termini normalmente prescritti per la rinnovazione stessa.

NORME SPECIALI

A) *Per l'articolo 1.*

I. — Poichè il primo comma del presente articolo aumenta del 10 % gli emolumenti di carattere fondamentale in vigore al 31 marzo 1940-XVIII, per stabilire il nuovo importo degli stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe (e sovrapaghe non utili a pensione) spettanti al personale di ruolo dal 1° aprile 1940-XVIII basterà riferirsi alle misure di detti emolumenti fissati dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, (o, per i personali classificati in gruppo *C*, a quelle annesse alla legge in oggetto) le quali misure vanno quindi, a tal fine, maggiorate del 10 %.

Analogamente deve operarsi per le retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo disciplinato dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV n. 100, per il personale contrattista dell'Azienda autonoma

0451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

statale della strada e per il personale non di ruolo sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

Anche per il personale in servizio di prova (compreso quello di gruppo C) la maggiorazione del 10 % va applicata sulle misure del relativo assegno vigenti al 31 marzo 1940-XVIII.

Ad evitare che in sede di applicazione della maggiorazione del 10 % agli operai permanenti vengano seguiti, per quanto riflette i necessari arrotondamenti, criteri non uniformi, si ritiene opportuno allegare alla presente la nuova tabella delle paghe che sostituisce quella annessa alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Come si avvertì con la circolare del 22 aprile 1939-XVII, n. 106920, la dizione « personale non di ruolo » di cui al citato decreto n. 100 è comprensiva di tutte le qualifiche e pertanto agli effetti della concessione dell'aumento non va fatta distinzione fra avventizio, giornaliero, diurnista, cottimista, rimanendo ferme, per altro, per ciascuna qualifica, le norme dettate dall'art. 4 del R. decreto-legge medesimo, circa la determinazione delle rispettive retribuzioni. Per quanto riguarda il personale a ferma temporanea, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica, assunto ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923 II, n. 3084 e successive variazioni, per stabilire la retribuzione dovuta dal 1° aprile 1940-XVIII occorre riferirsi per il personale addetto ai servizi di copia, alla nuova tabella degli stipendi riflettente il personale di ruolo di gruppo C allegata alla legge in oggetto, previa maggiorazione del 10 % come avvertito nell'art. 2 della legge stessa.

In sostanza, la nuova retribuzione mensile del personale a ferma temporanea per lavori di copia, è pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale di grado 13° (L. 5280 elevate, coll'aumento del 10 %, a L. 5720) e cioè a L. 476,65. Se trattasi, invece, di personale assunto a ferma temporanea per i servizi di fatica, l'aumento va calcolato sull'importo dello stipendio iniziale del grado d'inserviente, indicato nella tabella n. 1 dell'allegato II della ricordata legge n. 591, e cioè su L. 1100. Consegue che per detto personale la nuova retribuzione mensile è di L. 375,80 (cioè un dodicesimo di L. 4510).

Per gli altri personali non di ruolo, a carattere impiegatizio o salariale, le cui retribuzioni non siano regolate dalle tabelle annesse alla predetta legge n. 591, l'aumento del 10 % va applicato sulle misure in vigore al 31 marzo 1940-XVIII e cioè sugli importi venuti a risultare a seguito delle riduzioni e degli aumenti sanciti dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491; 14 aprile 1934-XII, n. 561; 24 settembre 1936-XIV, n. 1719; 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

II. — Poichè l'articolo in esame si riferisce, sostanzialmente, ai personali indicati nell'articolo 2 del R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 561, sono in genere da tenere presenti al riguardo i chiarimenti forniti colle circolari a stampa n. 108486, del 9 maggio 1934-XII, e n. 117560, del 7 ottobre 1936-XIV, avvertendo, inoltre, quanto appresso:

a) l'aumento non si applica nè ai proventi degli ufficiali giudiziari, per i quali sarà provveduto con apposito separato provvedimento, nè agli assegni dei caporalmaggiori, caporali e soldati del R. Esercito ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica, nè agli assegni annessi alle onorificenze al valore e dell'Ordine militare di Savoia;

b) l'aumento non è applicabile ad emolumenti dovuti in corrispettivo di prestazioni, le quali non facciano sorgere, di per sè, un rapporto d'impiego, sia pure precario.

0452

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vanno altresì escluse da aumento le rimunerazioni per incarichi temporanei, conferiti in base all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843.

Gli assegni di aspettativa per infermità e di disponibilità in godimento al 21 marzo 1940-XVIII, vanno aumentati del 10 per cento e quelli da attribuire successivamente saranno stabiliti in base agli emolumenti risultanti dall'applicazione della legge in esame ed entro i limiti minimo e massimo previsti, in relazione all'anzianità di servizio, dall'articolo 92 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960; ed altrettanto è da ripetere nei riguardi dell'assegno alimentare previsto dall'art. 57 dello stesso decreto per la famiglia del dipendente sospeso dallo stipendio.

Poichè il provvedimento disciplina soltanto i rapporti economici fra le amministrazioni ed i rispettivi dipendenti, il decreto in oggetto non implica di per sè aumento degli assegni alimentari che i dipendenti medesimi siano ora tenuti a corrispondere alla famiglia.

Nei casi di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, va determinato il trattamento, aumentato giusta l'articolo in esame, annesso a ciascun impiego, al fine di stabilire, in base alle nuove misure degli assegni, la limitazione di trattamento che, alla stregua delle norme sui cumuli, deve osservarsi, tenendo presente che il provvedimento in oggetto non ha modificato i limiti previsti dalle norme stesse.

Per i pensionati che, con l'osservanza delle vigenti disposizioni — comprese quelle del R. decreto 1° giugno 1923-XI, n. 392 — siano richiamati o riassunti in servizio con diritto alla differenza fra il trattamento di quiescenza ed un determinato trattamento di attività, dovrà tale differenza essere stabilita sulla base del nuovo importo di quest'ultimo trattamento, quale risulti a seguito dell'aumento stabilito dal presente articolo, e della pensione maggiorata in base ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9.

Il provvedimento non è applicabile agli imprenditori, assuntori ed appaltatori di servizi; invece l'aumento compete ai personali retribuiti ad aggio, o in relazione a coefficienti riferiti ad entità e durata delle prestazioni, fra i quali personali sono quindi da comprendere i ricevitori del lotto, quelli di generi di monopolio, i ricevitori postelegrafonici e gli assuntori di servizi ferroviari.

Per gli accennati personali l'aumento va stabilito con gli stessi criteri già seguiti per l'applicazione dell'aumento concesso con la ricordata legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e cioè in base all'ammontare delle retribuzioni o dell'aggio, depurato di quanto costituisca rimborso di spese non riflettenti retribuzioni a dipendenti di cui eventualmente si avvalgano.

Qualche chiarimento si appalesa necessario per quanto riflette i criteri da seguire nella concessione dell'aumento al personale salariato non di ruolo in relazione specialmente al disposto degli articoli 14, 15 e 16 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Premesso infatti che l'aumento deve essere corrisposto sulla paga o retribuzione vera e propria in godimento al 31 marzo 1940-XVIII e sull'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, esclusi gli assegni personali di cui all'art. 14 della citata legge, è da avvertire che continua ad avere pieno vigore la disposizione dell'art. 15 per quanto concerne la graduale soppressione della indennità di caroviveri di cui era provvisto al 31 marzo 1939-XVII il salariato celibe o vedovo senza prole minorenne.

Resta pertanto fermo l'obbligo da parte dell'amministrazione di applicare con decorrenza 1° aprile 1940-XVIII la seconda riduzione del 30 % sulla indennità di che trattasi.

0453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Sulla residua quota di indennità caroviveri, da sopprimersi a decorrere dal 1° aprile 1941-XIX dovrà però applicarsi la maggiorazione del 10 per cento.

Analogamente dovrà procedersi nei confronti dei salariati non di ruolo celibi o vedovi senza prole minorenne per i quali, in applicazione dell'articolo 16 della citata legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, un decimo della paga in godimento al 31 marzo 1939-XVII, venne considerata come indennità caroviveri.

III. Per quanto riguarda l'aggiunta di famiglia, l'indennità temporanea mensile di caroviveri, i soprassoldi ed altri assegni corrisposti a titolo di caroviveri è appena da avvertire che l'aumento del 10 per cento va calcolato sull'importo delle cennate competenze spettanti, in base alle norme vigenti al 31 marzo 1940-XVIII, in relazione alla posizione d'impiego e alle condizioni di famiglia, tenendo conto, ben s'intende, delle riduzioni relative alla sede di servizio previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, e del decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII.

Per il personale non di ruolo con trattamento di caroviveri conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga, non è necessario considerare, ai fini della determinazione dell'aumento, quale retribuzione i nove decimi del trattamento in godimento al 31 marzo 1940-XVIII e quale indennità di caroviveri il rimanente decimo — come invece occorse in sede di applicazione dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033 e della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 — atteso che l'articolo in esame aumenta del 10 per cento tanto le retribuzioni quanto gli assegni corrisposti a titolo di aggiunta di famiglia o di caroviveri. Pertanto, nei riguardi dei personali in parola l'aumento del 10 per cento si calcola sull'intero importo della retribuzione spettante al 31 marzo 1940-XVIII.

Era i soprassoldi e gli altri assegni concessi a titolo di caroviveri va compreso il soprassoldo di L. 12 mensili che si corrisponde — in base all'articolo 11 del R. decreto 3 giugno 1929, n. 737, e successive modificazioni contenute nei Regi decreti 7 maggio e 23 ottobre 1927-V, n. 694 e n. 1966; 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 7 ottobre 1936-XIV, n. 1719 — ai sergenti maggiori e sergenti del R. Esercito ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica, che siano celibi o vedovi senza prole minorenne.

B) *Per l'articolo 2.*

Questo articolo stabilisce che nei riguardi dei personali di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico e del personale degli uffici dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato classificato di gruppo *C*, gli stipendi fissati, per i primi dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e per il secondo dall'allegato VI alla stessa legge, sono sostituiti, rispettivamente, dagli stipendi indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge in oggetto.

Il terzo comma dell'articolo precisa poi che l'aumento del dieci per cento previsto dall'art. 1 si applica non già sull'importo degli stipendi in vigore al 31 marzo 1940-XVIII, ma su quello previsto dalle predette tabelle *A* e *B*.

Consegue che per determinare l'importo dello stipendio dovuto dal 1° aprile 1940-XVIII occorre anzitutto stabilire quale è lo stipendio della nuova tabella che spetta in base all'anzianità utile maturata nel grado al 1° aprile 1940-XVIII, e poi maggiorare tale importo in ragione del dieci per cento. Così per esempio, ad un archivista che al 1° aprile 1940-XVIII, avesse

0454

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

avuto diritto, secondo la tabella n. 1 dell'allegato I alla citata legge n. 591 allo stipendio annuo di L. 8300 (1° scatto del grado XI di gruppo *C*), spettera lo stipendio di L. 9000 (1° scatto del grado XI della tabella *A*) da elevare, coll'aumento del 10 per cento, a L. 9900 annue.

Invece l'aumento percentuale sui supplementi di servizio attivo va calcolato, anche per il personale di gruppo *C*, sull'importo in vigore al 31 marzo 1940-XVIII, e cioè, sulle misure dei supplementi fissate dalle tabelle annesse alla ricordata legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591. Nel caso ipotizzato di un archivista, il supplemento di servizio attivo di L. 1900 viene incrementato di L. 190, con che il trattamento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo spettante dal 1° aprile 1940-XVIII sarà: stip. L. 9900 + s.s.a. L. 2090 = L. 11.990.

C) Per l'articolo 3.

Questo articolo, analogamente all'art. 2 della ricordata legge 20 aprile 1939-XVII, stabilisce:

— che non sono riassorbibili dagli aumenti derivanti dalla prima applicazione della legge gli assegni personali in godimento al 31 marzo 1940-XVIII;

— che gli assegni personali di cui all'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e all'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1017, sono da riliquidarsi a datare dal 1° aprile 1940-XVIII;

— che gli aumenti stabiliti dalla presente legge non hanno effetto sulle indennità e competenze di carattere accessorio, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nella legge medesima.

Valgono, quindi, al riguardo le istruzioni contenute nella circolare del 22 aprile 1939-XVII, n. 109920, che qui si riproducono con le opportune integrazioni:

I. — *a)* Come l'art. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, il primo comma dell'articolo in esame tende ad assicurare, in ogni caso, l'integrale beneficio degli aumenti consentiti dal provvedimento, all'uopo evitando che a tali aumenti corrisponda la riduzione o soppressione degli assegni *ad personam* riassorbibili, in godimento al 31 marzo 1940-XVIII.

Ciò premesso, segnalasi che il primo comma dell'articolo in esame ha portata del tutto transitoria in quanto si riferisce esclusivamente agli assegni riassorbibili in godimento al 31 marzo 1940-XVIII ed ai miglioramenti spettanti, con decorrenza 1° aprile 1940-XVIII, in dipendenza unicamente della prima attuazione del provvedimento in oggetto.

Consegue che la norma in esame non è applicabile per gli aumenti dovuti — con decorrenza 1° aprile 1940-XVIII o successiva — sugli stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, indennità di caroviveri e competenze analoghe, per effetto non del provvedimento, ma di sviluppo di carriera o di cambiamento di condizioni di famiglia o di residenza; rimanendo efficaci per tali aumenti le disposizioni che regolano in via normale il riassorbimento degli assegni *ad personam*.

Così, ad esempio, un archivista si trovi al 31 marzo 1940-XVIII allo stipendio iniziale del grado undecimo di gruppo *C* in lire 7600 e quindi, dato il supplemento di servizio attivo di lire 1900, fornito a quella data di complessive lire 9500, oltre che di un assegno *ad personam* riassorbibile, e abbia diritto, al 1° aprile 1940-XVIII, al primo aumento periodico di sti-

0455

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pendio nell'indicato grado, e cioè al trattamento complessivo di L. 11.990 (di cui L. 9900 per stipendio e L. 2090 per supplemento di servizio attivo, secondo le nuove misure in vigore dal 1° aprile and.) con un miglioramento di complessive L. 11990 — 9500 = L. 2490.

A costituire l'indicata cifra di L. 2490 concorrono per L. 1720 l'aumento (e cioè da L. 9500 a L. 11.220) dovuto, in base agli articoli 1 e 2 del provvedimento, sul trattamento in godimento al 31 marzo 1940-XVIII e per L. 770 (e cioè da L. 9130 a L. 9900) l'attribuzione del primo aumento periodico nel grado undecimo di gruppo *C*.

Pertanto, nel caso esemplificato, delle L. 2490 di aumento complessivo, soltanto L. 770 sono computabili per l'assorbimento di assegno *ad personam* (così come avverrebbe, del resto, se l'aumento periodico maturasse, anziché dal 1° aprile 1940-XVIII da data posteriore) mentre le rimanenti L. 1720 debbono considerarsi quale aumento derivante dalla prima attuazione del provvedimento e quindi non utili per riassorbimento di assegni personali.

b) Gli assegni considerati nel primo comma dell'articolo 2, conservano le rispettive caratteristiche, fra cui quella della pensionabilità o della non pensionabilità, a seconda dei casi.

Restano altresì ferme in confronto di ciascuno di essi le rispettive norme di riassorbimento.

II. — Il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge riflette l'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a favore di impiegati passati ad altro ruolo con grado inferiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza, e l'assegno attribuito al personale di grado superiore all'ottavo, e perciò senza diritto ad aggiunta di famiglia, a termini del secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Quanto al primo assegno la riliquidazione deve essere effettuata facendo la differenza fra il nuovo stipendio corrispondente al grado e relativa anzianità posseduti nel ruolo di provenienza al momento del passaggio nel ruolo attuale e lo stipendio corrispondente al grado — e relativa anzianità — rivestito in quest'ultimo ruolo al 1° aprile 1940-XVIII.

In sostanza, per effetto di tale riliquidazione anche gli assegni personali di cui al citato art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, in godimento al 31 marzo 1940-XVIII, vengono ad essere maggiorati del 10 per cento.

Al riguardo, è per altro da far presente che, come si è dianzi accennato, il primo comma dell'articolo in esame stabilisce il principio generale che gli assegni personali in godimento al 31 marzo 1940-XVIII non sono riassorbibili con gli aumenti derivanti dalla prima attuazione del provvedimento e ciò per assicurare, in ogni caso, l'integrale godimento di tali aumenti.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce poi che l'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, va riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dalla maggiorazione del 10 per cento. Con tale norma si è quindi inteso non solamente conservare invariato, nella prima attuazione della legge, l'importo dell'assegno personale previsto dal citato art. 4 in godimento al 31 marzo 1940-XVIII ma ammentarlo qualora per effetto del nuovo raffronto fra il nuovo stipendio corrispondente al grado e relativa anzianità posseduti nel ruolo di provenienza e quello nuovo del grado — e relativa anzianità — rivestito nel ruolo attuale al 1° aprile 1940-XVIII risulti una differenza d'importo maggiore dell'assegno personale in godimento al 31 marzo 1940-XVIII.

0456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tale differenza è sempre d'importo maggiore dell'assegno in tutti i casi in cui il raffronto viene fatto fra stipendi che non hanno subito, con la legge in esame, altra variazione che quella dell'aumento percentuale del 10 per cento.

Nei riguardi invece del personale proveniente dai sottufficiali o dai subalterni ed appartenente al gruppo C, i cui stipendi, già fissati dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, vengono sostituiti con quelli indicati nella tabella A annessa alla legge in esame e poi maggiorati ulteriormente del 10 per cento, la differenza fra il nuovo stipendio corrispondente al grado — e relativa anzianità — rivestito nel ruolo di provenienza e il nuovo stipendio del grado — e relativa anzianità — rivestito al 31 marzo 1940-XVIII nel ruolo attuale risulta inferiore all'importo dell'assegno personale in godimento a tale data perchè il nuovo stipendio relativo al grado attuale viene maggiorato di una aliquota superiore al 10 per cento.

In questo caso, stante il principio generale della non riassorbibilità stabilito dal primo comma dell'articolo in esame, l'assegno personale in godimento al 31 marzo 1940-XVIII in base all'art. 4 del R. decreto n. 2395, rimane, nella prima attuazione del provvedimento, invariato, salvo che — come nel caso sopra ipotizzato — si verifichi una causa di riassorbimento (maturazione di aumento periodico) estranea alla prima attuazione della legge in oggetto.

Relativamente all'assegno non pensionabile, previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e corrispondente alla differenza fra il trattamento complessivo inerente al proprio grado e quello eventualmente maggiore di cui l'impiegato fruirebbe in grado inferiore al settimo, è noto che lo scopo della disposizione è di evitare che da un avanzamento in carriera abbia a risultare, per la perdita del diritto all'aggiunta di famiglia, una decurtazione di trattamento, come poteva talvolta verificarsi in base alle norme in vigore fino al 30 giugno 1929-VII.

Ciò implica che la disposizione in parola ha carattere normale e che l'assegno da essa previsto è suscettibile di successive variazioni, in aumento od in diminuzione, ovvero di soppressione o di nuova attribuzione, in dipendenza non soltanto delle modificazioni nella composizione della famiglia, ma anche delle variazioni che per sviluppo di carriera o per altra circostanza — per es. collocamento in aspettativa od in disponibilità — si verifichino nelle competenze inerenti al grado ricoperto e si sarebbero verificate, nel grado inferiore al settimo, ove non fosse stato conseguito l'avanzamento.

Per stabilire, pertanto, l'importo dell'assegno differenziale dovuto dal 1° aprile 1940-XVIII ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1047, va istituito un nuovo confronto, sulla base dei nuovi trattamenti, fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo (tra le quali sono da considerare, sia lo stipendio od il supplemento di servizio attivo, sia le indennità militari e tutte le altre, comunque denominate, di natura fissa e continuativa) in godimento del personale di grado settimo, od eccezionalmente, in caso di prole minorenne assai numerosa, di grado sesto e l'importo complessivo delle competenze, compresa l'aggiunta di famiglia, che lo stesso dipendente, a parità di ogni altra condizione di famiglia e d'impiego e di residenza percepirebbe, anche per effetto di aumenti periodici di stipendio, se fosse rimasto in grado inferiore al settimo.

1936

0457

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

III. — L'ultimo comma dell'art. 3 della legge conferma, salvo quanto disposto dall'articolo 4, che gli aumenti non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, ancorchè tali indenità siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati negli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Per ciò che concerne le dette indennità valgono, quindi, in quanto non modificate dalle disposizioni che seguono per l'articolo 4, le norme al riguardo impartite con la circolare 22 aprile 1939-XVII, n. 109920, emanata per disciplinare l'applicazione della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, richiamando in particolar modo quanto indicato al paragrafo III, della lettera *B* per l'art. 2 della circolare stessa.

Così ad esempio:

a) Per i premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo appartenente ai gruppi *A*, *B*, *C*, di grado inferiore al sesto ed al personale subalterno, nonchè al personale non di ruolo, continueranno ad applicarsi le misure stabilite dall'art. 4 della legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, mentre per il personale di grado sesto o superiore continueranno ad osservarsi i limiti fissati dalla lettera *D*) della circolare 12 luglio 1937-XV, n. 113880.

Nulla è del pari innovato circa la misura dei premi semestrali di operosità consentiti a favore del personale ferroviario con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

b) I premi per prolungamento d'orario spettanti agli impiegati addetti a stabilimenti o servizi in relazione all'orario di lavoro delle maestranze per effetto del disposto della lett. *f*), n. 1, della circolare 7 ottobre 1936-XIV, n. 117560 e della lettera *G*), *n.* II *a*) della circolare 12 luglio 1937-XV, n. 113880 vanno determinati sulla base degli stipendi in vigore al 15 aprile 1934-XII, poscia assoggettati alla riduzione del 12 % stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561 e quindi applicando su tali cifre la maggiorazione dell'8 %, di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

c) L'indennità per orario straordinario e per protrazione di orario spettante agli impiegati dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, le tariffe per l'esecuzione dei lavori a cottimo e per la prestazione dell'ottava ora obbligatoria, le retribuzioni orarie del servizio straordinario prestato negli uffici esecutivi ed in quelli amministrativi contabili dell'amministrazione predetta, continueranno ad essere liquidate nelle misure vigenti prima della presente legge. (vedansi art. 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1442 e decreto interministeriale 30 giugno 1938-XVI).

d) Del pari continueranno ad applicarsi le misure stabilite ai sensi della lettera *F*) della ripetuta circolare del 1937-XV per i premi orari previsti dagli articoli 42 e 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405.

e) In relazione al combinato disposto dell'art. 6 del R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 561, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, le indennità e gli assegni commisurati allo stipendio — come, ad esempio, l'indennità coloniale — continuano ad essere computati sulla base delle misure degli stipendi in vigore al 15 aprile 1934-XII (e cioè anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto n. 561) e poscia assoggettate alla seconda riduzione del 12 %, stabilita dal citato decreto.

0458

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per quanto riflette i salariati dello Stato si precisa:

1. — che ogni ora di lavoro straordinario diurno, notturno o festivo deve essere retribuita con un ottavo della paga giornaliera maggiorata del 10 % oltre l'aumento previsto dall'art. 5 della legge n. 591, da calcolarsi sulla paga in vigore al 31 marzo 1940-XVIII.

2. — che il computo della misura dei premi di operosità deve continuare ad essere effettuato con le norme previste dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 591, in base alla paga in vigore al 31 marzo 1940-XVIII.

Fa eccezione ai criteri suesposti il compenso per lavoro a cottimo che, costituendo vera e propria retribuzione, va computato in relazione alla paga in godimento al 31 marzo 1940-XVIII, aumentata del 10 %.

È superfluo avvertire che le tariffe dei cottimi stabilite dalle singole amministrazioni in applicazione dell'art. 6 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 debbono restare invariate.

D) *Per l'art.* 4.

L'articolo prevede la cessazione della riduzione del 12 per cento stabilita con l'art. 6 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, per la diaria fissata per le missioni nel Regno, dal Regno in Colonia, nell'interno delle Colonie, ovvero, nelle isole italiane dell'Egeo.

Restano, così, esentate dalla riduzione di un 12 per cento le cennate normali indennità giornaliere di soggiorno per servizi fuori sede ed, unicamente, quelle altre corresponsioni, sempre relative a servizi isolati, previste con esplicito riferimento alla misura delle indennità giornaliere stesse.

Il beneficio previsto dalla legge si applica quindi anche:

a) alle diarie per i giorni di viaggio nei casi di trasferimento nell'ambito del Regno, delle Colonie e delle isole italiane dell'Egeo ed a quelle dovute ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394;

b) ai compensi fissi e giornalieri per le persone di famiglia previsti pei casi di trasferimento;

c) alle diarie previste per raggiungere il domicilio eletto ed ai relativi compensi fissi per le persone di famiglia;

d) alle diarie di missione, già fissate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per incarichi di particolari missioni, nell'ambito del Regno, delle Colonie e delle isole italiane dell'Egeo, ad estranei alla Amministrazione;

e) alle quote dell'indennità giornaliera di missione o soggiorno in qualsiasi misura fissa o percentuale ridotte (ad es.: per lunga permanenza, ritorno in sede in giornata, brevi distanze, ambito delle Colonie, ecc.);

f) alle indennità giornaliere di pernottazione stabilite in misura fissa per gite di servizio isolato compiute per servizi speciali fuori sede, non cumulabili con altre diarie intere di soggiorno;

g) alle indennità di giro o transatte, già fissate alla data di entrata in vigore della legge, quando stabilite in misura fissa in luogo della corresponsione della normale diaria intera o ridotta di missione.

La concessione non ha in ogni caso effetto quando l'indennità giornaliera di soggiorno, comunque denominata o ridotta, non vada soggetta alla diminuzione stabilita dall'art. 6 soprarichiamato.

0459

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I chiarimenti che precedono dispensano dall'illustrare partitamente gli altri casi nei quali resta operativa la riduzione del 12 per cento prevista dall'art. 6 del Regio decreto 561, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3 del provvedimento in esame.

L'esenzione dalla riduzione non si estende, ad esempio:

a) alle indennità per i servizi collettivi fuori sede quali quelle di marcia, di accantonamento, di aeromanovra, di spostamento, di ordine pubblico e giornaliera eventuale di servizio della M.V.S.N.;

b) agli assegni di bordo;

c) alle indennità giornaliere di trasferta per servizi di pubblica sicurezza ordinati dall'autorità politica, di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 26 giugno 1938-XVI, n. 845;

d) alle indennità orarie per servizi speciali notturni o di pernottazione fuori della sede di ufficio, quando non siano sostitutive delle indennità giornaliere di missione;

e) alle indennità di visita, di imbarco, di particolare destinazione, di verificazione pesi e misure e per saggi di metalli preziosi;

f) alle indennità di viaggio.

E) *Per l'articolo 5.*

E inteso a stabilire la competenza della spesa derivante dai miglioramenti spettanti a personali il cui trattamento economico gravi, almeno parzialmente, su bilanci non statali. Dato che riproduce l'art. 11 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, l'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e l'art. 4 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, non abbisogna di particolari chiarimenti.

E' soltanto da confermare l'avvertenza che la disposizione in oggetto ha portata normale e quindi è applicabile non solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, ma anche per quello che sarà assunto successivamente.

F) *Per l'articolo 6.*

1. — L'articolo in esame dispone l'aumento nella misura del 10 per cento delle pensioni dirette liquidate e da liquidarsi a favore dei personali civili, dei militari e dei salariati cessati dal servizio anteriormente al 1° aprile 1940-XVIII. Nella stessa misura sono aumentate le pensioni di riversibilità delle rispettive famiglie nei casi in cui il decesso del dante causa (sia che fosse in servizio che in pensione) sia avvenuto prima della data anzidetta.

L'aumento concerne soltanto le pensioni ordinarie; sono pertanto escluse dalla maggiorazione le pensioni di guerra, le pensioni straordinarie concesse con leggi speciali quelle concesse ai veterani della guerra dell'Indipendenza, ai superstiti della spedizione dei Mille e alle rispettive famiglie.

L'aumento predetto è concesso soltanto per le pensioni a carico dello Stato o delle amministrazioni indicate nel primo comma del presente articolo (fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, fondo per il culto, fondo di beneficenza e religione della città di Roma, azienda dei patrimoni riuniti ex economali, archivi notarili e cessato commissariato dell'emigrazione). L'aumento in parola pertanto non riguarda le pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari e degli altri istituti di previdenza ammi-

0460

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nistrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle a carico delle provincie, dei comuni e di altre amministrazioni diverse da quelle sopra indicate.

II. — Particolare importanza riveste il 3° comma dell'articolo in esame, col quale si stabilisce che le pensioni non possono eccedere, per effetto dell'aumento, quelle liquidate in base agli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

Occorre infatti tener presente che qualora la maggiorazione fosse concessa a tutti i pensionati nella misura del 10 per cento, taluni di essi verrebbero a percepire per pensione un trattamento più favorevole di quello che spetterà ai pari grado che lascieranno il servizio dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Attesa la necessità di evitare tale sperequazione, viene disposto che, nei casi di che trattasi, l'aumento del 10 per cento non venga concesso integralmente ma soltanto in misura differenziale fino a raggiungere la pensione liquidata sugli stipendi in vigore dal 1° aprile corrente, considerati percepiti per un triennio.

Così, ad esempio, un funzionario di grado VI che in base allo stipendio massimo previsto dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, abbia liquidato la pensione di L. 20.000 annue (quattro quinti di L. 25.000) non potrà ottenere l'aumento in ragione di L. 2000 (10 per cento di L. 20.000) perchè in tal caso egli verrebbe a superare la pensione di L. 21.032 (4/5 di L. 26.290) spettante ad un pari grado della stessa anzianità che fruisca dei nuovi stipendi per un intero triennio. L'aumento spettantegli sarà quindi di L. 1032 (L. 21.032 — L. 20.000).

III. — Gli uffici provinciali del Tesoro dovranno provvedere d'ufficio alla concessione dell'aumento, nella integrale misura del dieci per cento, alle seguenti categorie:

1) Pensioni dirette e di riversibilità di personali civili, militari e salariati riferentisi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1924-II, che siano state aumentate in sede di perequazione ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431 o del R. decreto-legge 27 luglio 1937-XV, n. 1633;

2) Pensioni dirette e di riversibilità per cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1924, riferibilmente alle seguenti categorie:

a) personali civili dei gruppi *A* e *B*: cessati dal servizio dal 1° gennaio 1924 al 30 giugno 1930 a qualunque grado appartengano; cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1930 soltanto se di grado inferiore all'ottavo;

b) ufficiali di tutte le Forze Armate: con le stesse limitazioni dei personali di gruppo *A*;

c) personali di gruppo *C* e subalterni senza esclusioni di sorta;

d) operai, esclusi i capi d'arte e gli operai specializzati (gruppo II);

e) incaricati stabili, senza esclusioni di sorte;

f) sergenti maggiori e sergenti del R. Esercito (esclusi i CC. RR.), della R. Marina e della R. Aeronautica; caporal maggiori, caporali, appuntati, maniscalchi, zappatori, trombettieri, tamburini e soldati del R. Esercito; sottocapi e comuni di 1ª, 2ª e 3ª classe della R. Marina; primi avieri, avieri scelti ed avieri della R. Aeronautica; appuntati dei RR. CC. e cara-

0461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

finanzieri; appuntati della R. Guardia di Finanza e guardie di Finanza; guardie e guardie scelte del corpo carcerario; guardie e guardie scelte di P. S. (esclusi i titolari di pensioni ripartite); militi e militi scelti delle Milizie Nazionali Forestale, della Strada e Portuaria.

Per quanto concerne le qualifiche, gli uffici provinciali del Tesoro terranno presente quella indicata nei ruoli di pagamento; circa la data di cessazione del servizio — che di regola è il giorno precedente a quello di inizio della pensione — si richiamano le istruzioni contenute nella circolare 22 aprile 1939-XVII n. 19092 recante norme di applicazione della legge 29 aprile 1939, n. 591, tuttora sussistono dubbi in proposito gli uffici provinciali del Tesoro dovranno interpellare le amministrazioni centrali competenti.

Per i pensionati a carico del fondo pensioni delle ferrovie verranno impartite istruzioni direttamente dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

IV. — I titolari delle pensioni che non rientrano nelle categorie sopraindicate, per ottenere l'ammonto dovranno presentare domanda in carta libera all'ufficio provinciale del Tesoro della provincia ove riscuotono la pensione.

All'atto del ricevimento delle domande gli uffici provinciali del Tesoro sono autorizzati a concedere una maggiorazione provvisoria della pensione nella misura della metà dell'importo che spetterebbe applicando l'aliquota del 10 per cento.

Le domande suddette dovranno essere completate, ove occorra, con il numero del certificato di iscrizione e con l'esatto ammontare della pensione annua corrisposta al 31 marzo u. s. e, subito dopo, dovranno essere trasmesse all'amministrazione centrale competente.

Le amministrazioni centrali, ricevute le domande, accerteranno l'esatto ammontare dell'importo spettante e provvederanno alla definitiva concessione mediante decreto interministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Gli uffici provinciali del Tesoro, intanto, provvederanno corrispondere dell'importo dell'aumento da concedersi, dovranno procedere ai necessari conguagli fra la maggiorazione provvisoria accordata al momento della presentazione della domanda e quella effettivamente dovuta.

Gli uffici provinciali del Tesoro dovranno altresì richiedere la domanda agli interessati e trasmetterla all'amministrazione centrale in tutti i casi in cui possano sorgere dubbi sulla effettiva misura dell'aumento spettante.

V. — Con decorrenza da eguale maggiorazione del 10 per cento pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni generali statali, comunque denominati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico a favore di personale civile e militare della cessata provincia, nonchè le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Per pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico devono intendersi quelle concesse in base alle disposizioni stabilite per i personali dell'ex Impero austro-ungarico dall'ex Regno d'Ungheria, degli uffici comuni per l'Austria e l'Ungheria e dell'amministrazione provinciale della Bosnia e dell'Erzegovina.

L'aumento del 10 per cento sulle pensioni austro-ungariche va computato sulla pensione — in corso di godimento — comprensiva dell'eventuale assegno personale, dell'indennità di alloggio, caropane di fatto e contributo di educazione, per coloro che ne sono provvisti — maggiorata ai sensi del R. decreto-legge 31 marzo 1923, n. [illegible]

0462

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 486, del R. decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431 e della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, restando inviariati i caroviveri ex regime e quello italiano concesso con il R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, ridotto a metà per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 1966.

Invece per le pensioni iniziate l'aumento suddetto deve calcolarsi sulla pensione — ivi compresa l'indennità di alloggio e, per coloro che ne sono provvisti, l'aggiunta personale e quella di servizio — rimanendo invariata l'aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico.

Poichè per le pensioni ex regime non trova applicazione il 3° comma dell'articolo in esame, l'aumento dovrà essere concesso d'ufficio dagli uffici provinciali del Tesoro.

G) Per l'articolo 7.

I. — L'aumento delle pensioni da concedersi ai sensi del precedente articolo è dovuto a cominciare dal 1° aprile 1940-XVIII, data di entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto per la prima rata scadente dopo il 1° aprile 1940-XVIII, occorrerà computare il rateo di aumento dalla data anzidetta a quella di scadenza.

II. — La maggiorazione stabilita dalla presente legge è concessa a titolo di aumento di pensione e va computata soltanto sulle somme attribuite a tale titolo e cioè sulla pensione originariamente liquidata, sugli eventuali aumenti accordati in sede di maggiorazione (R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2477 e R. decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486) e di perequazione (R. decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431 e R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1633) e sull'aumento di cui alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Devono invece escludersi dall'aumento gli assegni di caroviveri, ivi comprese le somme che in sede di perequazione sono rimaste attribuite a tale titolo.

Per quanto attiene agli assegni di caroviveri occorre anche tener presente che il secondo comma dell'articolo in esame dispone che ai fini della loro corresponsione non si deve tener conto dell'aumento di pensione di cui al precedente art. 6. Tale aumento è pertanto da concedere anche quando vengono superati i limiti di L. 8960 e di L. 8600; in questi casi non deve essere apportata alcuna riduzione agli assegni di caroviveri attualmente in godimento.

III. — Per le pensioni miste occorre tener presente che l'aumento disposto dalla presente legge può essere concesso soltanto sulla quota di pensione a carico dello Stato.

Fanno eccezione a tale regola unicamente le pensioni degli appartenenti al Corpo della R. Guardia di Finanza che furono comandati presso i Comuni per il servizio del dazio consumo, per le quali — ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486, richiamato dal terzo comma dell'articolo in esame — l'aumento va concesso come se l'intera pensione fosse a carico dello Stato.

Per le pensioni dei salariati statali che sono in parte a carico dello Stato e in parte a carico dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, l'aumento deve computarsi soltanto sulla quota a carico dello Stato.

IV. — Gli uffici provinciali del Tesoro dovranno tener presente che per effetto dell'aumento concesso con la presente legge può verificarsi che debba essere modificata la ritenuta Tesoro a cui sono soggette le pensioni dirette.

0463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Può altresì verificarsi che debbano assoggettarsi all'imposta complementare pensioni che prima ne erano escluse.

In tali casi dovrà essere rettificato l'importo netto della pensione ed essere variata, ove occorra, la scadenza di pagamento, con la conseguente corresponsione del rateo.

V. — Contro la liquidazione degli aumenti o contro la mancata concessione di essi, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti (Sezione II Giurisdizionale). Detti ricorsi vanno redatti su carta da bollo da L. 18.

Per i pensionati delle Ferrovie dello Stato il ricorso va compilato su carta da bollo da L. 18 e diretto al Ministero delle Comunicazioni che giudicherà in via definitiva senza possibilità di alcun gravame.

L'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che i predetti ricorsi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1940-XIX. Tale termine si riferisce peraltro, come è ovvio, soltanto ai casi in cui l'aumento deve concedersi d'ufficio, in quanto per i pensionati che presentano la domanda vigono i termini normali per la impugnativa dei decreti di pensione.

B) *Per l'articolo 8.*

Le nuove misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore dal 1° aprile corrente devono considerarsi anche ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, in quanto superano per tutti i gradi quelle previste dalle tabelle annesse alla legge 27 giugno 1929 VII, numero 1047.

Occorre però avvertire che, essendo le pensioni liquidate sulla media degli stipendi dell'ultimo triennio, la maggiorazione del 10 per cento sugli stipendi concessa con il provvedimento in esame avrà efficacia per intero sui trattamenti di quiescenza soltanto per le cessazioni dal servizio che si effettueranno dal 1° aprile 1942-XXI.

Al fine di eliminare il danno che conseguentemente risentirebbero coloro che cesseranno dal servizio nel primo triennio di applicazione della legge, l'articolo in esame dispone che anche in loro favore sia concesso l'aumento di pensione previsto dal precedente art. 6, in misura però ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese intercorso fra l'entrata in vigore della legge e la data di cessazione dal servizio.

In sostanza nelle liquidazioni di pensioni dirette e di riversibilità, per cessazioni dal servizio che si verificheranno fino a tutto il 31 marzo 1943-XXI, le amministrazioni centrali dovranno considerare nella formazione della media triennale fino al 31 marzo 1940-XVIII gli stipendi e paghe pensionabili in vigore prima dell'attuazione del provvedimento in esame — tenuto conto dell'art. 3 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 — e per il periodo successivo i nuovi stipendi e le nuove paghe aumentate del 10 per cento ai sensi della presente legge. Su tale pensione dovrà computarsi la maggiorazione del 10 per cento, tenendo presente che essa va ridotta di tanti trentaseiesimi quanti sono i mesi trascorsi dal marzo 1940-XVIII a quello in cui avverrà la cessazione dal servizio.

La nuova pensione risultante in seguito a tale maggiorazione non deve però superare, giusta quanto dispone il terzo comma del precedente articolo 6, quella attribuibile in base agli stipendi in vigore dal 1° aprile corrente, considerati percepiti per un triennio.

0464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Giova avvertire che per tutte le cessazioni verificatesi nello stesso mese la detrazione è uniforme, come se le cessazioni stesse avessero avuto tutte effetto dalla fine del mese rispettivo: così per le cessazioni che si verificheranno nel corrente mese di aprile dovranno concedersi 35/36 dell'aumento, per quelle del mese di maggio 34/36 e così di seguito fino a concedere 1/36 per le cessazioni che avranno luogo nel febbraio 1943-XXI.

Il secondo comma chiarisce che l'aumento previsto dal presente articolo non si applica alle pensioni che saranno liquidate nel prossimo triennio a favore dei graduati e militari di truppa, per i quali viene aumentata con il seguente articolo la misura tabellare delle pensioni.

1) *Per l'articolo* 9.

Sostituisce le tabelle II e III di cui all'articolo 10 del R. decreto 18 novembre 1929, n. 1626 e quella di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340 che stabiliscono le pensioni di riposo dei caporali e soldati del R. Esercito, dei sottocapi e comuni del C.R.E.M. e dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della R. Aeronautica.

Ciò allo scopo di ammettere al beneficio dell'aumento anche i graduati e militari di truppa delle predette categorie che lasceranno il servizio dopo il 1° aprile c. a.

2) *Per l'articolo* 10.

A differenza dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1719, dell'art. 12 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033 e dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, che sancivano l'obbligatorietà della estensione ai personali dei Comuni e delle Provincie, degli enti pubblici locali, delle Opere nazionali e degli enti parastatali e di diritto pubblico, dei miglioramenti economici concessi con i decreti e la legge succitati, l'articolo in esame dà invece la facoltà di estendere a detti personali, in tutto o in parte, i miglioramenti previsti dalle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 della presente legge.

Sono pertanto da osservare, in via generale, anche per il personale degli indicati enti, le istruzioni di cui alla presente circolare, relative a dette disposizioni.

Inoltre poichè l'ultimo comma dell'articolo in esame riproduce sostanzialmente la norma dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, valgono i chiarimenti forniti su tali articoli colle circolari n. 114560 del 7 ottobre 1936-XIV e n. 109920 del 22 aprile 1939-XVII. Segnalasi tuttavia:

I. — Gli enti cui il presente articolo si riferisce sono gli stessi ai quali gli articoli 10 e 11 del R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 561, imposero l'obbligo di applicare ai propri dipendenti le riduzioni sancite con i medesimi articoli, nonchè gli enti creati successivamente al 16 aprile 1934-XII.

Trattasi dunque degli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo dei Comuni, delle Provincie, delle Opere nazionali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei relativi consorzi e federazioni, nonchè dei personali degli altri enti o istituzioni amministrate o mantenute col loro concorso e in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, ancorchè con ordinamento autonomo, che siano sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.

0463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, come pure, salva l'eccezione di cui al numero seguente, delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti predetti o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, e delle società il cui capitale sia costituito, almeno per metà, con la partecipazione dello Stato.

II. — Oltre che al personale vero e proprio degli enti predetti, le disposizioni degli articoli 1, 3 e 5 possono essere estese anche a coloro che prestano opera retribuita ad aggio (tesorieri particolari, percettori, riscuotitori speciali, ecc.), ma non ai dipendenti dalle aziende autonome municipalizzate, menzionate nell'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130.

III. — Essendo stato confermato il divieto per gli enti in parola di adottare provvedimenti che migliorino il trattamento del dipendente personale, continua a restare esclusa, ad esempio, la possibilità di applicare gli articoli 227 e 228 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, in guisa da migliorare ulteriormente tale trattamento, quale è venuto a risultare a seguito dell'attuazione dei Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, della legge 20 aprile 1939-XVII n. 591 e della legge in oggetto.

IV. — La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 10 concerne esclusivamente il personale degli enti indicati ai precedenti commi, inquadrato nelle associazioni sindacali legalmente riconosciute, e si riferisce, non soltanto al personale salariato, dipendente dagli indicati enti, ma anche al personale impiegatizio per il quale si verifichi l'indicata condizione dell'inquadramento in associazioni sindacali riconosciute.

Per il pagamento ai personali statali dei nuovi stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed assegni personali, le Ragionerie centrali, se il pagamento ha luogo mediante mandati diretti; gli uffici provinciali del Tesoro, se i pagamenti si effettuano in base a ruoli e gli Uffici ordinatori, se i pagamenti si effettuano nelle altre forme consentite dalla legge di contabilità generale, provvederanno senz'altro alle necessarie variazioni dei conti correnti.

Gli uffici del Tesoro dovranno, inoltre, dare subito comunicazione degli aumenti stabiliti, per ciascun impiegato od agente, agli uffici da cui il personale dipende, affinchè questi possano tenerne conto nella compilazione delle note nominative.

Tanto in queste note, come nei mandati diretti, riguardanti il personale in servizio presso le amministrazioni centrali, nonchè nei ruoli degli stipendi, saranno, per ciascun titolare, indicati, nel loro importo lordo, i trattamenti attuali e quelli nuovi corrispondenti, affinchè rimanga facilitata la revisione da parte degli organi di riscontro.

Per lo stesso scopo, ove gli uffici non avessero la possibilità di corrispondere il nuovo stipendio in sede di liquidazione degli emolumenti dovuti

0460

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il mese di aprile, la rata differenziale potrà corrispondersi separatamente con note nominative o mandati diretti, ovvero, in sede di liquidazione degli assegni del mese di maggio, curando di distinguere — in questo caso — la quota differenziale netta dovuta per il mese di aprile dallo stipendio netto di maggio.

Le rate mensili nette da corrispondersi a ciascun impiegato od agente saranno distinte in tre quote: una comprensiva dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, l'altra per l'aggiunta di famiglia e la terza per l'assegno personale, quando dovuto.

E' da avvertire, da ultimo, che sarà da applicare l'imposta complementare per ritenuta diretta e relativa addizionale a coloro che per effetto degli aumenti vengano a godere di un reddito non inferiore al minimo imponibile.

Nei decreti di nomina e promozione e nei fogli d'ordine per gli aumenti periodici non occorre più indicare anche gli stipendi base secondo la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, in quanto questi risultano ora inferiori a quelli nuovi, secondo la legge in oggetto.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

MUSSOLINI

CS
CS
CS

0471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali, degli operai permanenti.

PAGHE	Classi di paghe	GRUPPI I — Capi operai sorveglianti e simili	II — Capi d'arte ed operai specializzati	III — Operai comuni	IV — Operaie di controllo e sorveglianza ed operaie specializzate	V — Operaie comuni
Giornaliere — Normali	1ª	24,40	18 —	12,40	11,60	7,60
	2ª	25,60	19,60	13,60	12,40	8 —
	3ª	27,60	21,60	15,20	13,20	9,20
	4ª	29,20	23,80	16,80	14,00	10,60
	5ª	30,80	24,40	18,00	15,20	11,60
	6ª	32 —	25,60	19,60	16,80	12,40
	7ª	—	26,80	21,60	—	13,20
	8ª	—	—	23,80	—	14,00
Giornaliere — Eccezionali	1ª	31 —	27,60	—	17,60	—
	2ª	35,20	29,20	—	19,20	—
Orarie — Normali	1ª	3,05	2,25	1,55	1,45	0,95
	2ª	3,20	2,45	1,70	1,55	1 —
	3ª	3,45	2,70	1,90	1,65	1,15
	4ª	3,65	2,85	2,10	1,75	1,25
	5ª	3,85	3,05	2,25	1,90	1,45
	6ª	4 —	3,20	2,45	2,10	1,55
	7ª	—	3,35	2,70	—	1,65
	8ª	—	—	2,85	—	1,75
Orarie — Eccezionali	1ª	4,25	3,45	—	2,20	—
	2ª	4,40	3,65	—	2,40	—

N. B. — Un decimo delle retribuzioni indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al Regio decreto-legge 21 dicembre 1925-IV, n. 2288, convertito nella legge 24 marzo 1926-IV, n. 658.

0468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione del 10 per cento le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio e supplemento di servizio attivo;

di indennità di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo;

di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

di aggiunta di famiglia e relative quote complementari, di indennità temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari, di soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Art. 2.

Per il personale di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico, agli stipendi fissati con la tabella n. 1 dell'Allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, sono sostituiti quelli di cui all'annessa tabella *A*.

Sono analogamente sostituiti dagli stipendi di cui all'annessa tabella *B* quelli stabiliti con l'allegato VI alla citata

8 GIU 1939

0469

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

legge n. 591 per il personale degli Uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato classificato in gruppo *C*.

Per detti personali l'aumento stabilito dal precedente articolo 1 si applica sulle misure degli stipendi indicate nelle annesse tabelle *A* e *B* e sugli importi dei supplementi di servizio attivo fissati dalle tabelle annesse alla stessa legge n. 591.

Art. 3.

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1940-XVIII.

L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello dell'assegno stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, in base alle nuove misure delle competenze previste dai citati articoli.

Salvo il disposto del successivo art. 4, gli aumenti medesimi non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Nel caso di missioni espletate nel Regno ed in quello di missioni dal Regno in Colonia, o nell'interno delle Colonie, ovvero nelle Isole italiane dell'Egeo, cessa di essere operativa, sulla misura delle indennità giornaliere di soggiorno, la riduzione del 12 per cento stabilita con l'art. 6 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 5.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dalla presente legge graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 6.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emi-

0479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

grazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, per cessazioni dal servizio o per morte avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate nella misura del dieci per cento.

Sono del pari aumentate del dieci per cento le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base agli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dell'aumento è disposta a domanda degli interessati, salva la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio quando non ricorra l'applicazione del precedente terzo comma.

Art. 7.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del precedente art. 6 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del predetto articolo le frazioni di lire dieci.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caro viveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il citato art. 6.

Si applica per l'aumento suddetto l'art. 14 del R. decreto legge 31 marzo 1925-III, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Contro le liquidazioni degli aumenti, o contro la mancata concessione degli aumenti stessi, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703. Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 605.

I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1946-XIX.

Art. 8.

Per le pensioni ordinarie dirette e di riversibilità comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui al primo comma del precedente articolo 6, relative a ces-

0471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sazioni dal servizio successive alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aumento di cui allo stesso articolo è concesso in misura ridotta di un trentaseicesimo per ciascun mese intercorso tra la data stessa e quella di effettiva cessazione dal servizio.

Il presente articolo non si applica alle pensioni liquidate ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 9.

Le tabelle II e III di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1929, n. 1626, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

TABELLA II.

Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito

Denominazione dei gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporale maggiore e caporale	1.190	26 —	1.580
Appuntato e soldato	990	22 —	1.320

TABELLA III.

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi

Denominazione dei gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sottocapo	1.190	33 —	1.586
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe	990	27,50	1.320

La tabella di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 27 luglio 1931-XII, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, è sostituita dalla seguente:

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Primo aviere e aviere scelto	1.190	33 —	1.586
Aviere	990	27,50	1.320

0472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge possono essere estese, mediante deliberazioni degli organi competenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime al personale dei Comuni, delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, società ed aziende, considerati nel secondo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

E' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri miglioramenti sul trattamento economico in vigore al 31 marzo 1940-XVIII.

I Comuni e le Provincie potranno adottare, quando occorra, in deroga ad ogni contraria disposizione, i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 11.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940 XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

0473

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *A*.

Stipendi del personale di gruppo C dell'ordinamento gerarchico

Grado	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento
VIII	15.300	16.200	17.000	17.400	—
IX	13.000	13.700	14.700	15.300	—
X	10.900	11.800	12.400	13.000	—
XI	8.300	9.000	9.700	10.400	10.900
XII (*a*)	6.700	7.000	7.300	7.800	8.300
XIII	5.200	5.600	6.000	6.400	6.700

(*a*) Valgono anche per il medesimo grado dei gruppi *A* e *B*.

Nota. — Nulla è innovato agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Stipendi del personale di gruppo C degli Uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Gruppo	Grado	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento
C	VI . . .	13.100	13.800	14.600	15.300	—
	VII . . .	12.400	13.100	13.700	14.700	—
	VIII . . .	10.900	11.700	12.400	13.100	—
	X . . .	8.300	9.100	9.700	10.400	10.900

Nota. — Nulla è innovato agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8 D 64

0475

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Estratto dal " Bollett. Uff. delle Ferrovie dello Stato "
N. 45 — 5 novembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1942-XX, n. 1210. — *Modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, modificata con R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli allegati *A*, *C*, *G*, *H*, *I* ed *L* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, sono soppressi e sostituiti da quelli *A*, *C*, *G*, *H*, *I* ed *L* annessi al presente decreto.

Gli stipendi e supplementi di servizio attivo, la classificazione per grado, le condizioni di assunzione e lo sviluppo delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato rimangono pertanto stabiliti in conformità a quanto risulta dai nuovi allegati anzidetti.

Sugli stipendi e supplementi di servizio attivo indicati nel nuovo allegato *A*, si applica l'aumento del 10 per cento stabilito dall'art. 1 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Art. 2.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) risultanti dall'allegato al R. de-

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 ottobre 1942-XX.

8093

0476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto 9 novembre 1940-XIX, n. 1862, sono sostituite da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai nuovi quadri di classificazione (allegato *A*), in sostituzione di quelle possedute dal personale in base ai precedenti quadri di classificazione, si attua secondo quanto risulta dal quadro di equiparazione allegato 2, tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

Possono essere promossi alle qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, disegnatore capo, revisore capo e applicato capo gli agenti di grado 7° che all'atto dell'inquadramento sono provvisti, rispettivamente, delle qualifiche di segretario principale, segretario tecnico principale, disegnatore principale, revisore principale e applicato principale, con anzianità di grado 1° gennaio 1933 ed anteriore ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

I restanti agenti di grado 7° rivestiti delle qualifiche di cui al comma precedente i quali, nel primo inquadramento, conservano *ad personam* le qualifiche stesse, potranno successivamente e fino all'anno 1950 incluso essere promossi alle qualifiche di grado 6°, rispettivamente, dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, per merito comparativo e per anzianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 rispettivamente, nei limiti dei posti che verranno fissati, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni e con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Possono essere promossi, nel gruppo *B*, alle qualifiche di segretario principale *ad personam*, disegnatore principale *ad personam*, revisore principale *ad personam*, e, nel gruppo *C*, alla qualifica di applicato principale *ad personam*, gli agenti di grado 8° che, all'atto dell'inquadramento sono provvisti, rispettivamente, delle qualifiche di segretario di 1ª classe, revisore ed applicato di 1ª classe con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931 ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

Così pure possono essere promossi alla qualifica di segretario tecnico principale *ad personam* gli agenti non demeritevoli che, all'atto dell'inquadramento, sono provvisti delle qualifiche di segretario tecnico di 1ª classe e di assistente lavori di 1ª classe con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931.

0477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Gli agenti di cui ai comma precedenti, potranno successivamente, e fino all'anno 1950 incluso, essere promossi alle qualifiche di grado 6°, rispettivamente, dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, per merito comparativo e per anzianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 rispettivamente, nei limiti dei posti che verranno fissati, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni e con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Gli agenti promossi al grado 6° dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, in applicazione degli articoli 4 e 5, faranno carico alla nuova pianta di cui all'art. 2, fino a che essa lo consentirà tenuto conto dei posti da destinare per le promozioni normali al detto grado.

Altrimenti essi saranno considerati in soprannumero rispetto alla ripetuta pianta, sino a riassorbimento, per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio; restando scoperti altrettanti posti nei gradi inferiori.

Art. 7.

Possono essere promossi alla qualifica di capo tecnico di 3ª classe gli agenti che all'atto dell'inquadramento sono provvisti della qualifica di sotto capo tecnico ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

Art. 8.

Gli agenti di grado 9° delle stazioni che alla data dell'inquadramento hanno già superato l'esame d'idoneità prescritto per la promozione al grado 8°, possono essere promossi alle corrispondenti qualifiche di quest'ultimo grado.

A quelli dei predetti agenti che alla data dell'inquadramento non hanno ancora superato il detto esame, ma lo supereranno nella prima sessione di esami indetta dopo l'applicazione del presente decreto, potrà essere conferita la promozione alle corrispondenti qualifiche di grado 8° dopo il conseguimento di tale idoneità con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data dell'inquadramento anzidetto.

Quelli dei suddetti agenti che non vengono a trovarsi nelle condizioni di cui ai comma precedenti, conserveranno *ad personam* le qualifiche che competono loro in seguito all'inquadramento e potranno ottenere la promozione al grado 8° dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento dell'idoneità, con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

8 U 62

0478 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Art. 9.

Gli agenti ai quali, per effetto dell'inquadramento, viene assegnata una qualifica *ad personam*, conserveranno alle promozioni al grado superiore qualunque sia l'anzianità posseduta in detta qualifica *ad personam*.

Art. 10.

L'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo assegnando a ciascun agente nei quadri stessi la posizione corrispondente a quella posseduta nei quadri preesistenti secondo il funzionamento annuale degli sviluppi degli stipendi. Tale posizione va, peraltro, determinata in modo che, in caso di promozione al grado superiore successiva all'inquadramento, esso non conferisca titolo ad un trattamento di stipendio più favorevole di quello spettante ad agenti già promossi al grado medesimo anteriormente alla data di applicazione del presente decreto. Inoltre la posizione assegnata nei nuovi quadri fra agenti di diverso grado nella stessa carriera, a parità di stipendio e relativa decorrenza, non deve, in ogni caso, essere minore di quella del grado inferiore.

Qualora risulti da attribuire una classe di stipendio inferiore a quella goduta all'atto dell'inquadramento, la differenza viene conservata come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 11.

I periodi di 10 e 8 anni di anzianità (rispettivamente 8 e 6 per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9° richiesti dall'allegato *G* al regolamento del personale (annotazioni 3 e 4) per l'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni al grado 6° del personale del gruppo *B* degli uffici, sono ridotti di uno o due anni per i coniugati o vedovi aventi rispettivamente uno o più figli legittimi, o naturali legalmente riconosciuti.

Tale riduzione si applica indipendentemente da quella eventualmente fruita per precedenti promozioni.

Art. 12.

Salvo quanto è previsto in relazione ai gradi gerarchici dal presente decreto, per tutto quanto altro è regolato dalle vigenti disposizioni in relazione ai gradi stessi, il personale che, per effetto del presente nuovo ordinamento, risulti di grado 9° od inferiore (esclusi gli agenti di grado 9° con qualifiche *ad personam*) viene considerato come rivestito del grado immediatamente inferiore.

0479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Art. 13.

I sottoindicati articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 465, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte e l'allegato *F* al regolamento stesso sono modificati e sostituiti come segue:

Art. 25. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli Uffici, escluse il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sotto capo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, sorvegliante della linea, capotecnico di 3ª classe, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prova di esame e produzione di titoli ».

Art. 43. — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Esso sono conformi ai modelli (allegati *D* ed *E*) valevoli uno per le qualifiche dei gradi dal 2° al 9° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe ed i sorveglianti della linea di 1ª classe) e l'altro per queste ultime qualifiche e per quelle dei gradi inferiori ».

Art. 49. — L'ultima parte del secondo comma è sostituita dalla seguente: « detta facoltà è demandata al direttore generale per il personale dei gradi 10° ed inferiori ».

Il 6° comma è sostituito dal seguente:

« Tali riduzioni sono deliberate dal Ministro per gli agenti dei gradi dal 2° al 9° inclusi; dal Direttore Generale per tutti gli altri ».

Art. 55. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Le graduatorie di merito, che hanno valore consultivo per le deliberazioni definitive del Ministro, sono stabilite da una Commissione centrale di avanzamento, direttamente per le promozioni al grado 2° e per le promozioni ai gradi dal 3° al 9° (escluse le qualifiche di macchinista di 1ª classe, conduttore capo di 1ª classe e sorvegliante della linea di 1ª classe) su designazioni non impegnative di Commissioni locali: da queste ultime per le promozioni alle menzionate qualifiche ed agli altri gradi inferiori ».

Art. 59. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« I ruoli di anzianità, suddivisi per servizio e per qualifica, vengono pubblicati, secondo la situazione al 1° gennaio, ogni anno per gli agenti del gruppo A; ogni tre anni pel personale degli uffici ed esecutivo di grado superiore al 9° ».

8191

0480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 60. — E' sostituito dal seguente:

« Per le qualifiche risultanti dall'annessa tabella (allegato *II*) i concorsi previsti per l'avanzamento di grado, sono indetti per un numero di posti, da stabilirsi dal Ministro, mai superiore al terzo di quelli vacanti alla data del Decreto Ministeriale che li indice.

« Sono pure da considerare come concorsi gli esami obbligatori per la promozione in determinate categorie di personale, anche a seguito di speciali corsi di istruzione — come dalla tabella annessa (allegato *I*) — il cui risultato stabilisce la graduatoria di promovibilità da esaurirsi man mano che si verifichino le relative vacanze dei posti.

« Tutti i concorsi od esami di cui ai precedenti comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso od esame analogo precedente.

« Nelle promozioni alle qualifiche indicate nella predetta tabella (allegato *II*), che avvengono oltre che per esame di concorso anche per esame di idoneità, avranno la precedenza i vincitori del concorso in ordine di graduatoria; ad essi seguiranno i classificati nella graduatoria degli esami di idoneità, pure secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino a raggiungere per le promozioni in seguito ad esame di concorso o ad esame di idoneità la proporzione stabilita dall'annessa tabella (allegato *II*).

« Qualora il numero dei vincitori in seguito all'esame di concorso e dei classificati nella graduatoria dell'esame di idoneità risulti inferiore a quello dei posti assegnati in base alla proporzione anzidetta per l'uno o l'altro degli accennati esami, le relative promozioni avverranno prescindendo dall'osservanza della proporzione stessa; e in tal caso il quantitativo dei posti che non risulteranno coperti sarà considerato a disposizione, insieme alle ulteriori vacanze, per i successivi esami di concorso o di idoneità nella prevista proporzione.

« Per la formazione della suddetta graduatoria relativa agli esami di idoneità, oltre che delle puntazioni riportate negli esami stessi, si terrà conto anche di una puntazione da attribuire per l'anzianità di grado e di servizio.

« Coloro che non abbiano vinto il concorso, ma abbiano riportato puntazione non inferiore a quella minima richiesta per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo e vengono classificati, in base alla puntazione anzidetta, aumentata di quella loro spettante per l'anzianità di grado e di servizio, nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi, o nella graduatoria, che non sia ancora esaurita, di esami di idoneità già tenutisi, ove siano in possesso di anzianità tale che avrebbe consentito loro di partecipare anche a tali ultimi esami.

0481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonchè le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro ».

Art. 65. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti hanno diritto a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:

26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonchè per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;

26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° (esclusi gli operai di 1ª classe) nonchè per gli uscieri;

16 o 13 per gli operai di 1ª classe e per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) ».

Allegato *F*. — Le annotazioni 7, 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:

« (7) Purchè di grado non inferiore all'8° o 9° *ad personam*. In caso diverso le note informative sono compilate dal capo riparto e rivedute dal sostituto del capo del servizio.

« (8) Purchè di grado non inferiore all'8° o 9° *ad personam*. In caso diverso le note informative sono compilate e rivedute, rispettivamente, dal capo del Riparto movimento (sentito il capo del Riparto traffico nel caso previsto dalla chiamata 15) e dal capo del Riparto sezionale personale viaggiante.

« (9) Per le officine, ove manchi il sostituto del capo dell'officina, le note informative per il personale dei gradi dal 7° al 9° sono compilate dal capo dell'officina e rivedute dal sostituto del capo del servizio ».

Nella tabella degli Uffici centrali, la dicitura delle testate delle colonne 6, 7, 8, e 9, 10, 11 è sostituita, rispettivamente, dalla seguente:

« Agenti dei gradi 8° e 9° »,

« Agenti dei gradi 10° ed inferiori ».

Nella tabella degli Uffici ed Impianti periferici, la dicitura delle testate delle colonne 6, 7, 8, e 9, 10 11 è sostituita, rispettivamente, dalla seguente:

« Agenti dei gradi dal 7° al 9° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe e i sorveglianti della linea di 1ª classe) »,

« Agenti dei gradi 10° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe e i sorveglianti della linea di 1ª classe ».

0482

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 14.

Le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per l'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione sono da emanarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

0483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A
(annesso agli art. 1, 3, 34 e 48)

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

80889

AVVERTENZA

Al personale di ruolo delle qualifiche recanti le annotazioni *a)* e *b)* compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, salvo l'applicazione delle successive modificazioni. L'assegno concesso al personale di ruolo trovantesi nelle condizioni indicate nei Regi decreti 19 agosto 1927-V, n. 1711, 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, resta stabilito nelle misure previste dal citato decreto n. 1711 del 1927-V, salva l'applicazione dell'aumento del 10 per cento di cui alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

0484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE

PERSONALE

GRUPPO	Grado ferroviario	Grado statale	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
A	1	4	Capo servizio principale	31.500		—	—	—	—	—	—
»	»	»	Capo compartimento di 1ª classe								
»	»	»	Capo servizio								
»	»	»	Capo compartimento di 2ª classe								
»	2	5	Ispettore capo superiore	25.500	27.500	25.500	—	—	—	27.500	—
»	3	6	Ispettore capo	21.100	23.000	21.100	—	—	—	22.000	—
»	»	»	Cassiere principale								
»	4	7	Ispettore principale	18.600	20.000	18.600	—	—	—	19.600	—
»	»	»	Cassiere di 1ª classe								
»	5	8	Ispettore di 1ª classe a)	17.000	17.800	17.000	—	—	—	17.400	—
»	»	»	Cassiere di 2ª classe a)								
»	6	9	Ispettore di 2ª classe a)	15.300	16.000	15.300	16.000	—	—	—	—
»	7	10	Allievo ispettore a)	13.800	14.400	13.800	14.400	—	—	—	—
B	6	9	Segretario capo a)	14.700	15.300	14.700	—	—	—	15.300	—
»	»	»	Segretario tecnico capo a)								
»	»	»	Disegnatore capo a)								
»	»	»	Revisore capo a)								
»	»	»	Assistente lavori capo a)								
»	7	10	Segretario p.le ad personam a)	14.700	15.300	14.700	—	—	—	15.300	—
»	»	»	Segret. tec. p.le ad personam a)								
»	»	»	Disegnatore p.le ad personam a)								
»	»	»	Revisore p.le ad personam a)								

a) Stipendio ed il supplemento di servizio attivo del Direttore Generale e del Vice Direttore

C 4 8 5 1 /

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

DI RUOLO

DEGLI UFFICI

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalla differenza tra i numeri progressivi sottoindicati															Stipendio di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.600
—	—	23.900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.250
—	—	20.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.100
—	—	17.800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.600
—	—	16.700	—	—	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	3.150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.304

Generale sono rappresentate quelli del grado 3° e 4° delle altre Amministrazioni dello Stato.

C 4 8 5 1

0486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Segue: PERSONALE

GRUPPO	Grado corrispettivo	Grado speciale	QUALIFICA	Stipendio: minimo	Stipendio: massimo	Classi di stipendio risultanti: 0	1	2	3	4	5
II	8	10	Segretario principale . . . . a)								
•	•	•	Segretario tecnico principale a)								
•	•	•	Disegnatore principale . . . . a)	12.400	14.700	12.400	—	—	—	13.900	—
•	•	•	Revisore principale . . . . a)								
•	•	•	Assistente lavori principale . a)								
•	9	11	Segretario . . . . . a)								
•	•	•	Segretario tecnico . . . . . a)	9.700	12.400	9.700	—	10.400	—	—	10.900
•	•	•	Disegnatore . . . . . a)								
•	•	•	Assistente lavori . . . . . a)								
C	6	8	Applicato capo . . . . . a)								
•	•	•	Aiutante disegnatore capo . a)	13.800	15.300	13.800	—	—	—	13.700	—
•	•	•	Aiutante assistente lav. capo a)								
•	•	10	Applicato p.le *ad personam* a)	12.400	14.700	12.400	—	—	—	13.100	—
•	8	•	Applicato principale . . . . a)								
•	•	•	Aiutante disegnatore p.le . a)	10.800	12.600	10.100	—	—	—	11.800	—
•	•	•	Aiutante assistente lav. p.le a)								
•	9	11	Applicato . . . . . a)								
•	•	•	Aiutante disegnat. 1ª classe a)	8.300	10.300	8.300	—	—	—	9.000	—
•	•	•	Aiutante assistente lavori . a)								
(Ordine)	9	—	Scrivano principale . . . . a)	7.300	10.500	7.300	—	—	—	8.000	—
	10	—	Aiutante . . . . . a)	7.100	9.700	7.100	—	7.500	—	7.800	—
	•	—	Aiutante disegnatore . . . a)								
	•	—	Sorvegliante dei lavori . . a)	6.900	8.700	6.900	—	7.200	—	7.500	—
	•	—	Alunno d'ordine . . . . . a)								
	•	—	Scrivano . . . . . a)	6.200	8.400	6.200	—	6.600	—	6.900	—

0487

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DEGLI UFFICI

o pace ai intervalli di tempo, in anni, tra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi controllanti															Supplementare di anzianità
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	
—	—	[illegible]	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	2.800
—	—	11.400	—	—	11.500	—	—	12.100	—	—	—	—	—	—	1.100
—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	2.100
—	—	—	15.200	—	—	—	—	14.300	—	—	—	—	—	—	1.300
—	—	—	15.500	—	—	—	—	15.000	—	—	—	—	—	—	1.500
—	—	9.700	—	—	—	10.400	—	—	—	10.500	—	—	—	—	1.300
—	—	8.400	—	—	—	9.400	—	—	—	10.000	—	—	—	10.500	1.300
8.400	—	8.800	—	8.500	—	9.100	—	9.400	—	9.700	—	—	—	—	1.200
7.200	—	—	8.400	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	—	—	—	1.300
7.500	—	—	7.900	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	—	—	—	1.300

0488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: PERSONALE

GRUPPO	Grado convenzionale	Grado tariffa	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
subalterno	11	—	Capomastro . . . . . b)	7.200	9.100	7.200	—	7.800	—	8.400	—
	»	—	Cuciere capo . . . . . b)								
	12	—	Cuciere di 1ª classe . . . b)	6.900	8.500	6.900	—	7.500	—	8.100	—
	13	—	Cuciere . . . . . b)	6.600	7.900	6.600	—	6.900	—	7.200	—
	14	—	Inserviente . . . . . b)	6.300	7.500	6.300	—	6.600	—	6.900	—

0489

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DEGLI UFFICI

o paga ad intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalla differenza tra i numeri progressivi sottolineati															Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	9,100	—	—	—	—	—	1,200
7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	—	—	1,100
6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	—	1,100
6,200	—	—	6,500	—	—	6,800	—	—	7,200	—	—	—	—	—	1,000

98869

0490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALI

GRADO	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
5	Capo stazione superiore . . a)	15.500	18.500	17.500	—	—	—	18.500	—
6	Capo stazione principale . . a)	15.500	18.000	15.500	—	16.500	—	16.500	—
»	Capo gestione principale . . a)								
7	Capo stazione di 1ª classe . a)	12.500	17.000	14.500	—	15.500	—	15.500	—
»	Capo gestione di 1ª classe . a)								
»	Capo telegrafista di 1ª classe a)								
8	Capo stazione di 2ª classe . a)	10.500	16.000	13.000	—	13.500	—	14.000	—
»	Capo gestione di 2ª classe . a)								
»	Capo telegrafista di 2ª classe a)								
9	Capo stazione di 3ª classe ed personale . . . . . a)	11.500	14.500	11.500	—	12.000	—	12.500	—
»	Capo gestione di 3ª classe ed personale . . . . . a)								
»	Capo telegrafista di 3ª classe ed personale . . . . . a)								
»	Sottocapo . . . . . a)	10.000	13.000	10.000	—	10.500	—	11.000	—
10	Aiutante . . . . . f)	7.500	10.000	7.500	—	7.800	—	8.160	—
»	Allievo d'ordine . . . . . a)	7.100	9.000	7.100	—	7.500	—	7.800	—
»	Scrivano . . . . . a)	6.800	8.500	6.800	—	7.200	—	7.500	—
11	Manovratore capo . . . . . b)	6.900	9.000	6.900	—	7.200	—	7.500	—
»	Deviatore capo . . . . . b)	6.500	9.000	6.800	—	7.200	—	7.500	—
»	Guardiano ed . . . . . b)	6.400	8.800	6.500	—	6.900	—	7.200	—
12	Capo squadra manovratori . b)	6.400	8.800	6.400	—	6.900	—	7.200	—
»	Capo squadra deviatori . . b)	6.400	8.800	6.600	—	6.900	—	7.200	—
»	Guardiasala . . . . . b)	6.400	8.500	6.800	—	6.900	—	6.900	—
13	Manovratore . . . . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—
»	Deviatore . . . . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—

0491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELLE STAZIONI

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento alla curva attiva
—	—	18,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,400
17,000	—	—	17,800	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	3,100
16,000	—	—	16,200	—	—	17,000	—	—	—	—	—	—	—	—	2,300
14,600	—	—	15,000	—	—	15,500	—	—	16,000	—	—	—	—	—	2,300
13,000	—	—	13,500	—	—	14,000	—	—	14,500	—	—	—	—	—	2,800
11,500	—	—	11,900	—	—	12,50	—	—	13,000	—	—	—	—	—	1,925
8,400	—	8,800	—	9,300	—	9,400	—	9,700	—	10,000	—	—	—	—	1,600
8,100	—	8,40	—	—	8,700	—	—	9,000	—	—	—	—	—	—	1,525
7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	—	1,200
7,400	—	8,100	—	8,400	—	8,800	—	—	9,104	—	—	—	—	—	1,900
7,100	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	9,100	—	—	—	1,900
7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	—	1,250
7,300	—	7,500	—	8,100	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	—	—	1,100
7,000	—	7,200	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	1,100
7,200	—	7,300	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,500	—	—	—	—	1,400
6,700	—	6,800	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	—	—	1,400
—	6,200	—	—	6,800	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	1,300

0 4 9 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
7	Capo personale viagg. princ. a)	13.200	14.000	13.200	13.500	—	13.900	—	14.300
•	Controllore viaggiante princ. a)	12.000	13.000	12.000	12.300	—	13.200	—	13.700
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe . . . . . a)	11.800	14.100	11.800	12.400	—	12.800	—	13.600
•	Controllore viagg. di 1ª classe a)	11.500	13.800	11.500	11.700	—	12.100	—	12.300
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe ad personam . . a)	10.600	12.900	10.900	10.900	—	11.300	—	11.300
•	Controllore viaggiante di 2ª classe ad personam . . . a)	10.200	12.000	10.500	10.500	—	10.800	—	11.100
•	Capo personale viaggiante . a)	10.200	12.400	10.500	10.500	—	10.800	—	11.100
•	Controllore viaggiante . . . a)	10.000	12.200	10.000	10.200	—	10.500	—	10.800
•	Conduttore capo di 1ª classe b)	7.500	9.700	7.500	7.700	8.100	—	8.400	—
10	Conduttore capo . . . . . b)	7.300	9.500	7.300	—	7.900	—	8.200	—
11	Conduttore principale . . . b)	6.900	9.100	6.900	—	7.500	—	7.800	—
12	Conduttore . . . . . b)	6.500	8.700	6.500	—	7.100	—	7.400	—
13	Frenatore . . . . . b)	6.200	7.900	6.200	—	6.700	—	6.900	—

PERSONALE

5	Capo deposito superiore . . a)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—
6	Capo deposito principale . . a)	16.000	16.000	16.500	—	16.500	—	17.000	—
7	Capo deposito di 1ª classe . a)	15.000	17.500	15.000	—	15.500	—	16.000	—
8	Capo deposito di 2ª classe . a)	13.500	16.500	14.500	—	14.000	—	14.500	—
9	Capo deposito di 2ª classe ad personam . . . . . a)	12.500	15.500	12.500	—	13.000	—	13.500	—
•	Capo deposito di 2ª classe . a)	12.000	15.000	12.000	—	12.500	—	13.000	—
•	Macchinista di 1ª classe . . b)	9.300	11.500	9.300	9.700	10.100	—	10.500	—
10	Macchinista di 2ª classe . . b)	8.700	10.500	8.700	—	9.100	—	9.400	—
11	Macchinista di 3ª classe . . b)	8.200	10.200	8.200	—	8.500	—	8.800	—
•	Aiuto macchinista . . . . . b)	6.800	9.100	6.800	—	7.200	—	7.500	—
12	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam* . . b)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—
13	Accudiente *ad personam* . . b)	6.400	7.500	6.600	—	6.800	—	6.900	—

0493

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

(6) (7) 111

DEI TRENI

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento in servizio attivo
—	14.100	—	14.700	—	15.000	—	—	15.000	—	—	15.600	—	—	—	2.000
—	13.800	—	14.100	—	14.400	—	—	14.700	—	—	15.000	—	—	—	2.300
—	13.500	—	13.800	—	14.100	—	—	14.400	—	—	14.700	—	—	—	2.600
—	13.200	—	13.500	—	13.800	—	—	14.100	—	—	14.400	—	—	—	2.900
—	12.900	—	13.200	—	13.500	—	—	13.800	—	—	14.100	—	—	—	3.200
—	12.600	—	12.900	—	13.200	—	—	13.500	—	—	13.800	—	—	—	3.500
—	12.300	—	12.600	—	12.900	—	—	13.200	—	—	13.500	—	—	—	3.800
—	12.000	—	12.300	—	12.600	—	—	12.900	—	—	13.200	—	—	—	4.100
—	11.700	—	12.000	—	12.300	—	—	12.600	—	—	12.900	—	—	—	4.400
—	11.400	—	11.700	—	12.000	—	—	12.300	—	—	12.600	—	—	—	4.700
—	11.100	—	11.400	—	11.700	—	—	12.000	—	—	12.300	—	—	—	5.000
8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	—	—	4.300
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	—	4.600
7.500	—	7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	—	—	4.900
7.200	—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	—	—	5.200
6.900	—	7.200	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	—	—	5.500

DI MACCHINA

—	—	13.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
17.500	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300
16.800	—	—	17.400	—	—	17.500	—	—	—	—	—	—	—	—	2.400
15.900	—	—	16.500	—	—	16.800	—	—	16.500	—	—	—	—	—	2.800
14.900	—	—	15.300	—	—	15.700	—	—	15.900	—	—	—	—	—	3.400
13.900	—	—	14.900	—	—	14.500	—	—	15.000	—	—	—	—	—	4.300
12.900	—	13.200	—	—	13.500	—	—	13.800	—	—	—	—	—	—	5.000
9.200	—	10.000	—	10.300	—	—	10.600	—	—	10.900	—	—	—	—	1.500
9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	10.000	—	—	10.300	—	—	1.900
7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	3.200
7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	—	—	—	3.500
6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	4.100

8684

0494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di aumento biennale 0	1	2	3	4	5
9	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . . b)	7,800	10,300	7,800	8,100	8,400	—	8,700	—
10	Sorvegliante della linea . . b)	7,350	9,750	7,100	—	7,950	—	7,800	—
12	Capo squadra cantonieri . b)	6,900	8,500	6,600	—	6,900	—	7,200	—
14	Guardiano *ad personam* . . b)	5,700	7,200	5,700	—	6,000	—	6,300	—
•	Cantoniere . . . . . b)								
•	Guardabarriere (donne) . . .	4,50	• 5,50	—	—	—	—	—	—

PERSONALE ADDETTO AL

10	Capo guardia *ad personam* . b)	6,800	9,000	6,800	—	7,250	—	7,650	—
12	Sotto capo guardia *ad personam* . . . . . b)	6,000	8,300	6,000	—	6,300	—	7,250	—
13	Guardia *ad personam* . . . b)	6,000	7,700	6,000	—	6,300	—	6,600	—

PERSONALE TECNICO

5	Capo tecnico superiore . . a)	17,500	18,500	17,500	—	—	—	18,000	—
6	Capo tecnico principale . . a)	16,500	18,000	16,500	—	16,000	—	16,500	—
7	Capo tecnico di 1ª classe . . a)	14,500	17,000	14,500	—	15,000	—	15,500	—
8	Capo tecnico di 2ª classe . . a)	13,000	16,000	13,000	—	13,500	—	14,000	—
9	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam* . . . . . a)	12,000	15,000	12,000	—	12,500	—	13,000	—
•	Capo tecnico di 3ª classe . . a)	10,000	13,000	10,000	—	10,500	—	11,000	—
10	Sottocapotecnico . . . . . b)	8,700	10,000	8,700	—	9,100	—	9,400	—
11	Verificatore *ad personam* . b)	7,000	9,750	7,000	—	7,800	—	8,100	—
12	Operaio di 1ª classe . . . b)	6,300	9,100	6,300	—	7,200	—	7,500	—
13	Operaio . . . . . b)	6,300	8,100	6,300	—	6,800	—	6,750	—
14	Aiutante operaio . . . . b)	5,700	7,350	5,700	6,000	—	6,300	—	6,600

(*) Paga giornaliera in relazione al posto.

0 4 9 5 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELLA LINEA

o paga ad intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalla differenza fra i numeri progressivi accumulativi															Supplemento per il servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9.100	—	9.100	—	—	9.200	—	—	10.000	—	—	10.200	—	—	—	1.500
8.100	—	8.400	—	8.800	—	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	1.200
—	7.300	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
—	6.500	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	—	—	1.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SERVIZIO DI VIGILANZA

7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	1.300
—	7.200	—	—	7.500	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
—	6.500	—	—	6.800	—	—	7.200	—	—	7.600	—	—	—	—	1.000

ED OPERAIO

—	—	18.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.600
17.000	—	—	17.700	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	2.500
16.000	—	—	16.500	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.400
14.700	—	—	15.000	—	—	15.800	—	—	16.400	—	—	—	—	—	2.300
13.500	—	—	14.000	—	—	14.500	—	—	15.000	—	—	—	—	—	2.100
12.300	—	—	12.800	—	—	13.200	—	—	13.600	—	—	—	—	—	1.900
9.700	—	—	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.500
8.400	—	8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	1.300
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	—	1.300
6.900	—	7.200	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	—	—	1.200
—	6.200	—	—	6.400	—	—	6.600	—	—	6.900	—	—	—	—	1.000

0496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
12	Capo squadra nocchieri . . b)	6.400	9.100	6.400	—	8.200	—	9.100	—
14	Manovale . . . . . b)	5.700	7.200	5.700	—	6.600	—	8.500	—
—	Manovale (donna) . . . . b)	3.400	5.000	3.400	—	4.000	—	—	4.200

PERSONALE DELLE

6	Comandante di 1ª classe . . a)	17.700	18.200	17.200	—	—	—	18.000	—
»	Capo macchinista di 1ª classe a)								
6	Comandante di 2ª classe . . a)	16.000	18.000	16.000	—	16.700	—	17.300	—
»	Capo macchinista di 2ª classe a)								
7	Ufficiale navale di 1ª classe . a)	14.500	17.400	14.700	—	15.400	—	16.100	—
»	Ufficiale macchin. di 1ª classe a)								
8	Ufficiale navale di 2ª classe . a)	13.000	16.100	13.000	—	13.500	—	14.400	—
»	Ufficiale macchin. di 2ª classe a)								
9	Ufficiale navale di 3ª classe ad personam . . . . . a)	11.300	14.200	11.700	—	12.100	—	12.500	—
»	Ufficiale macchinista di 3ª classe ad personam . . . a)								
»	Ufficiale navale di 3ª classe . a)	11.300	11.500	11.300	—	11.500	—	12.000	—
»	Ufficiale macchin. di 3ª classe a)								
10	Primo nostromo . . . . . b)								
»	Capo motorista . . . . . b)	8.500	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—
»	Capo elettricista . . . . . b)								
11	Secondo nostromo . . . . . b)								
»	Motorista di 1ª classe . . . b)	7.600	8.200	7.600	—	7.800	—	8.100	—
»	Elettricista di 1ª classe . . b)								

0497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

MANOVALANZA

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Sopplemento di servizio attivo
e poca ad intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i cumuli progressivi sottolineati															
7,800	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	9,400	1.100
—	6,500	—	—	6,500	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	—	—	1.000
—	—	4,000	—	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700

NAVI TRAGHETTO

—	—	18,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
17,500	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.100
16,000	—	—	16,500	—	—	17,000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.700
14,500	—	—	15,000	—	—	15,500	—	—	16,000	—	—	—	—	—	2.300
13,000	—	—	13,500	—	—	14,000	—	—	14,500	—	—	—	—	—	2.000
12,000	—	—	12,500	—	—	13,000	—	—	13,500	—	—	—	—	—	1.800
9,500	—	—	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.300
8,400	—	8,800	—	9,100	—	—	9,400	—	—	9,700	—	—	—	—	1.200

80882

0498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRUPPO	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
12	Motorista . . . . . *b)*								
»	Elettricista . . . . . *b)*	6,100	9,100	6,100	—	7,250	—	7,700	—
»	Carpentiere di 1ª classe . . *b)*								
13	Marinaio scelto . . . . . *b)*								
»	Fuochista . . . . . *b)*	6,000	7,500	6,000	—	6,300	—	6,750	—
»	Carpentiere . . . . . *b)*								
14	Marinaio . . . . . *b)*	5,700	7,000	5,700	6,000	—	6,300	—	6,500
»	Carbonaio . . . . . *b)*	5,700	7,200	5,700	—	6,000	—	6,300	—

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

Il Ministro per le Comunicazioni
ROSSI VENTURI

Visto, d'ordine di Sua Maestà
l'Imperatore

0499

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NAVI TRAGHETTO

o posta ad intervalli di tempo, in anni, fra gli armamenti normali e alle differenze fra i numeri progressivi sottolineati																Supplemento di servizio annuo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	—		1.100
6.500	—	—	6.800	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—		1.100
—	6.500	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.600	—	—	—	—		1.000
—	6.800	—	—	6.700	—	—	6.800	—	—	7.200	—	—	—	—		1.000

8981

Il Re d'Italia e di Albania
d'Etiopia;

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

0500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

ALLEGATO *C*
(annesso all'art. 25)

TABELLA *delle qualifiche di prima assunzione per il personale in prova.*

UFFICI

Allievo ispettore
Segretario
Disegnatore
Assistente lavori
Alunno d'ordine
Aiutante disegnatore
Sorvegliante lavori
Inserviente

STAZIONI

Sotto capo
Alunno d'ordine
Guardasala

TRENI

Conduttore
Frenatore

MACCHINA

Capo deposito di 3ª classe
Aiuto macchinista (dagli allievi aiuto macchinisti)

LINEA

Sorvegliante della linea
Cantoniere

TECNICO-OPERAIO

Capo tecnico di 3ª classe
Operaio
Aiutante operaio

MANOVALANZA

Manovale

NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista di 3ª classe
Motorista
Elettricista
Carpentiere
Falegname
Marinaio
Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

0501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO G
(annesso agli art. 53 e 60)

TABELLA RELATIVA ALLE PROMOZIONI DI GRADO PER IL PERSONALE DI RUOLO ED ALLE MODALITÀ DA OSSERVARSI NEL CONFERIRLE

(Vedi articoli dal 53 al 64)

a) — le nomine a Revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini;

b) — le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità;

c) — gli agenti del gruppo *C* possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo *B* quando vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento;

d) — gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio d'inservienza, sia gli addetti alla ripartizione di documenti;

e) — I Capi guardia *ad personam* previo esame d'idoneità, possono passare alla qualifica, dello stesso grado, di Aiutante, se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento;

f) — i limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

8080

0502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Grado	Gruppo	QUALIFICA	P E C O	
			a scelta	per merito comparativo
			a l l o	
		PERSONALE		
1	A	Capo servizio	Capo servizio pr.le	—
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	Capo compartim. di 1ª classe	—
2	»	Ispettore capo superiore	Capo servizio / Capo compartim. di 2ª classe	—
3	»	Ispettore capo	—	Ispettore capo sup.
»	»	Cassiere principale	—	—
4	»	Ispettore principale	—	Ispettore capo
»	»	Cassiere di 1ª classe	—	Cassiere principale
5	»	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore princ.le (1)
»	»	Cassiere di 2ª classe	—	Cassiere di 1ª cl. (1)
6	»	Ispettore di 2ª classe	—	—
»	B	Segretario capo	Cassiere di 2ª cl.	
»	»	Segretario tecnico capo	—	Ispettore di 1ª classe
»	»	Disegnatore capo	—	
»	»	Revisore capo	—	
»	»	Assistente lavori capo	—	
»	A	Allievo ispettore	—	—
7	B	Segretario principale *ad personam*	—	Segretario capo (1)
»	»	Segretario tecn. princ. *ad personam*	—	Segret. tecn. capo (1)
»	»	Disegnatore principale *ad personam*	—	Disegnatore capo (1)
»	»	Revisore principale *ad personam*	—	Revisore capo (1)
8	»	Segretario principale	—	—
»	»	Segretario tecnico principale	—	—
»	»	Disegnatore principale	—	—
»	»	Revisore principale	—	—
»	»	Assistente lavori principale	—	—
9	»	Segretario	—	—
»	»	Segretario tecnico	—	—

0503

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MOZIONI		
per anzianità al merito II	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		

DEGLI UFFICI

—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
Ispettore principale (2)	—	—
Cassiere di 1ª classe (2)	—	—
Ispettore di 1ª cl. (13)	—	—
—	—	—
—	—	—
Ispettore di 2ª cl. (13)	—	—
Segretario capo (2)	Segretario capo (3)	Segretario capo (4)
Segretario tecn. capo (2)	Segretario tecn. capo (3)	Segretario tecn. capo (4)
Disegnatore capo (2)	Disegnatore capo (3)	Disegnatore capo (4)
Revisore capo (2)	Revisore capo (3)	Revisore capo (4)
—	Segretario capo (3)	Segretario capo (4)
—	Segretario tecn. capo (3)	Segretario tecn. capo (4)
—	Disegnatore capo (3)	Disegnatore capo (4)
—	Revisore capo (3)	Revisore capo (4)
—	Assistente lav. capo (3)	Assistente lav. capo (4)
Segretario principale (5)	—	—
Segret. tecn. principale (5)	—	—

8617 3

0504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Gruppo	QUALIFICA	PARO a scelta	PARO per merito comparativo
				alle
		Segue: PERSONALE		
9	B	Disegnatore	——	——
»	»	Assistente lavori	——	——
6	C	Applicato capo	——	Ispettore di 1ª cl. (6)
»	»	Aiutante disegnatore capo		
»	»	Aiutante assistente lavori capo		
7	»	Applicato princip. *ad personam* (a)	——	Applicato capo (1)
8	»	Applicato principale	——	Applicato capo
»	»	Aiutante disegnatore principale	——	Aiutante disegn. capo
»	»	Aiutante assistente lavori princle	——	Aiut. ass. lav. capo
9	»	Applicato	——	——
»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe	——	——
»	»	Aiutante assistente lavori	——	——
»	d'ordine	Scrivana principale	——	——
10	d'ordine	Alunno d'ordine	——	——
»	d'ordine	Aiutante	——	——
»	d'ordine	Aiutante disegnatore	——	——
»	d'ordine	Sorvegliante lavori	——	——
»	d'ordine	Scrivana	——	Scrivana princle
11	subalterno	Commesso	——	Aiutante
»	subalterno	Usciere capo	——	
12	subalterno	Usciere di 1ª classe	——	Commesso (1) Usciere capo (1)
13	subalterno	Usciere	——	Usciere di 1ª cl. (7)
14	subalterno	Inserviente	——	Usciere (7)

(a) (5) Applicati principali *ad personam* subentrano inoltre alla promozione al grado su-

0505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MOZIONI		
qualifiche di	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
DEGLI UFFICI			
Disegnatore princ.le (5)	—	—
Assist. lavori princ.le (5)	—	—
—	—	—
Applicato capo (2)	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
Applicato princ.le (5)	—	—
Aiut. disegn. princ.le (5)	—	—
Aiut. ass. lav. princ. (5)	—	—
—	—	—
Applicato (5)	—	—
Aiut. disegn. 1ª cl. (5)	—	—
Aiut. assist. lavori (5)	—	—
—	—	—
—	—	—
Commesso (2)	—	—
Usciere capo (2)	—	—
Usciere di 1ª classe (7)	—	—
Usciere (7)	—	—

insieme agli Applicati principali (grado 8°).

8378

0506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICA	PRO a scelta	PRO per merito comparativo
		anni	anni
	PERSONALE		
5	Capo stazione superiore	——	Ispettore principale
6	Capo stazione principale	——	Capo stazione sup. / Ispettore di 1ª classe
»	Capo gestione principale	——	Ispettore di 1ª classe
7	Capo stazione di 1ª classe	——	Capo staz. princ.le (1)
»	Capo gestione di 1ª classe	——	Capo gest. princ.le (1)
»	Capo telegrafista di 1ª classe	——	Revisore capo
8	Capo stazione di 2ª classe	——	Capo staz. di 1ª cl. (1)
»	Capo gestione di 2ª classe	——	Capo gest. di 1ª cl. (1)
»	Capo telegrafista di 2ª classe	——	Capo telegr. di 1ª cl. (1)
9	Capo stazone di 3ª cl. *ad personam*	——	——
»	Capo gestione di 3ª cl. *ad personam*	——	——
»	Capo telegraf. di 3ª cl. *ad personam*	——	——
9	Sottocapo	——	——
10	Aiutante / Allievo d'ordine	——	——
»	Servente	——	——
11	Manovratore capo	——	——
»	Deviatore capo	——	——
»	Guardamerci	——	Aiutante
12	Capo squadra manovratori (b)	——	Manovratore capo

(a) Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 22 maggio 1911-XIX, n. 655.

0507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MOZIONI		
qualifiche di	per anzianità ai meritevoli	per merito di concorso	per merito di idoneità
DELLE STAZIONI			
———	———	———
———	———	———
———	———	———
Capo staz. princ.le (2)	———	———
Capo gest. princ.le (2)	———	———
———	———	———
Capo staz. di 1ª cl. (2)	———	———
Capo gest. di 1ª cl. (2)	———	———
Capo telegr. di 1ª cl. (2)	———	———
Capo staz. di 2ª cl. (6)	———	———
Capo gest. di 2ª cl. (6)	———	———
Capo telegr. di 2ª cl. (6)	———	———
Capo stazione di 2ª classe (5) (6) Capo gestione di 2ª classe (5) (6) Capo telegrafista di 2ª classe (5) (6)	———	———
Sottocapo (5) (8)	———	———
———	———	———
———	———	———
———	———	———
———	———	———
———	———	———

8377

0 5 0 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICA	PRO A scelta	PRO per merito comparativo
			ANNO
	Segue: PERSONALE		
12	Capo squadra deviatori (b)	—	Deviatore capo
»	Guardiasala	—	Guardamerci (6)
13	Manovratore	—	—
»	Deviatore	—	—
	PERSONALE		
7	Capo personale viagg. principale	—	Revisore capo
»	Controllore viaggiante principale	—	
8	Capo personale viagg. di 1ª classe	—	Capo personale viaggiante principale (1)
»	Controllore viaggiante di 1ª classe	—	Contr. viagg. principale (1)
9	Capo personale viaggiante di 2ª cl. *ad personam*	—	Capo personale viaggiante di 1ª cl. (1)
»	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	—	Contr. viagg. di 1ª cl. (1)
»	Capo personale viaggiante	—	Capo personale viagg. di 1ª cl. (1) (9)
»	Controllore viaggiante	—	Controllore viagg. di 1ª cl. (1) (9)
»	Conduttore capo di 1ª classe	—	—
10	Conduttore capo	—	Cond. capo di 1ª cl. (10)
11	Conduttore principale (c)	—	—
12	Conduttore	—	Conduttore princ.le (12)
13	Frenatore	—	—

(c) Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655.

0509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MOZIONI		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
DELLE STAZIONI		
—	—	—
—	—	—
—	Capo squadra manover.	—
—	Capo squadra deviatori	—
DEI TRENI		
—	—	—
Capo personale viaggiante principale (2)	—	—
Contr. viagg. pr.le (2)	—	—
Capo personale viaggiante di 1ª cl. (2)	—	—
Contr. viagg. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo personale viagg. di 1ª classe (2) (9)	—	—
Controllore viaggiante di 1ª classe (2) (9)	—	—
—	Capo pers. viaggiante Controllore viaggiante	—
Cond. capo di 1ª cl. (11)	Capo pers. viaggiante Controllore viaggiante	—
—	Conduttore capo	—
—	Conduttore capo (12)	—
—	Conduttore	—

8076

0510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	QUALIFICA	PARI A	
		a scelta	per merito comparativo
		QUALIFICA	
	PERSONALE		
5	Capo deposito superiore	—	Ispettore principale
6	Capo deposito principale	—	Capo deposito superiore Ispettore di 1ª classe
7	Capo deposito di 1ª classe	—	Capo deposito prcle (1)
8	Capo deposito di 2ª classe	—	Capo dep. di 1ª cl. (1)
9	Capo deposito di 3ª cl. *ad personam*	—	Capo dep. di 2ª cl. (1)
»	Capo deposito di 3ª classe	—	Capo deposito di 2ª classe (1) (6) (17)
»	Macchinista di 1ª classe	—	—
10	Macchinista di 2ª classe	—	Macchinista di 1ª cl. (16)
11	Macchinista di 3ª classe	—	—
»	Aiuto macchinista	—	Macchinista di 3ª cl. (6)
12	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	—	—
13	Accudiente *ad personam*	—	Capo squadra manovali
	PERSONALE		
9	Sorvegliante della linea di 1ª classe	—	—
10	Sorvegliante della linea	—	Sorvegliante della linea di 1ª cl. (10)
12	Capo squadra cantonieri	—	—
14	Guardiano ad personam	—	—
»	Cantoniere	—	—
—	Guardabarriere (donna)	—	—
	PERSONALE		
10	Capo guardia *ad personam*	—	—
12	Sottocapo guardia *ad personam*	—	Capo guard. ad personam
13	Guardia *ad personam*	—	Sottocapo guardia ad personam

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M O Z I O N

per anzianità di imbarco	per esame di concorso	per merito di cloceità
qualifiche di		
DI MACCHINA		
—	—	—
—	—	—
Capo dep. principale (2)	—	—
Capo dep. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo dep. di 2ª cl. (2)	—	—
Capo deposito di 2ª cl. (2) (6) (7)	—	—
—	Capo deposito di 3ª cl.	—
Macchinista di 1ª cl. (11)	Capo deposito di 2ª cl.	—
—	Macchinista di 2ª classe	—
—		—
—	Aiuto macchinista	—
—	Aiuto macchinista	—
DELLA LINEA		
—	—	—
Sorvegliante della linea di 1ª classe (11)	—	—
—	Sorvegliante della linea	—
—	Capo squadra cantonieri	—
—		—
DI VIGILANZA		
—	—	—
—	—	—
—	—	—

8675

0512

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICA	P. E. O. a scelta	P. E. O. per merito comparativo
			s. i. r.
	PERSONALE TEC		
5	Capo tecnico superiore	—	Ispettore principale
6	Capo tecnico principale	—	Capo tecnico superiore / Ispettore di 1ª classe
7	Capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico princ.le (1)
8	Capo tecnico di 2ª classe	—	Capo tecnico di 1ª cl. (1)
9	Capo tecnico di 3ª cl. *ad personam*	—	Capo tecnico di 2ª cl. (1)
»	Capo tecnico di 3ª classe	—	Capo tecnico di 2ª classe (1) (6)
10	Sottocapo tecnico	—	Capo tecnico di 3ª cl. (1)
11	Verificatore *ad personam*	—	—
12	Operaio di 1ª classe	—	—
13	Operaio	—	—
14	Aiutante operaio	—	—
	PERSONALE DI		
12	Capo squadra manovali	—	Commesso
14	Manovale	—	Manovratore (15) / Deviatore (15) / Frenatore (6) / Capo squadra manovali
—	Manovale (donna)	—	—
	PERSONALE DELLE		
5	Comandante di 1ª classe	—	Ispettore principale
»	Capo macchinista di 1ª classe	—	Ispettore principale
6	Comandante di 2ª classe	—	Comandante di 1ª classe
6	Capo macchinista di 2ª classe	—	Capo macchin. di 1ª cl.
7	Ufficiale navale di 1ª classe	—	Comandante di 2ª classe

0 5 1 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M O Z I O N I		
per anzianità al meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
Qualifiche da		
NICO ED OPERAIO		
—	—	—
—	—	—
Capo tecnico principale (2)	—	—
Capo tecnico di 1ª cl. (2)	—	—
Capo tecnico di 2ª cl. (2)	—	—
Capo tecnico di 2ª classe (2) (6)	Capo dep. di 2ª cl. (14)	—
Capo tecnico di 3ª cl. (2)	Capo dep. di 3ª cl. (14)	—
—	Sottocapo tecnico	—
—	Sottocapo tecnico Aiuto macchinista	—
—	Sottocapo tecnico Aiuto macchinista Operaio di 1ª classe	—
—	Aiuto macchinista Operaio	—
MANOVALANZA		
—	Aiuto macchinista	—
—	Aiuto macchinista Guardasala Operaio	—
—	—	—
NAVI TRAGHETTO		
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

8074

0514

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	QUALIFICA	P. R. O. a scelta	P. R. O. per merito comparativo
			Segue: PERSONALE
7	Ufficiale macchinista di 1ª classe .	——	Capo macchin. di 2ª cl.
8	Ufficiale navale di 2ª classe . . .	——	Uff. navale di 1ª cl. (5)
»	Ufficiale macchinista di 2ª classe .	——	Uff. macch. di 1ª cl. (5)
9	Uffic.le navale di 2ª cl. *ad personam*	——	——
»	Uffic.le macch. di 2ª cl. *ad personam*	——	——
»	Ufficiale navale di 3ª classe . . .	——	——
»	Ufficiale macchinista di 3ª classe .	——	——
10	Primo nostromo	——	——
11	Secondo nostromo	——	Primo nostromo
10	Capo motorista	——	——
»	Capo elettricista	——	——
11	Motorista di 1ª classe	——	——
»	Elettricista di 1ª classe	——	——
12	Motorista	——	——
»	Elettricista	——	——
»	Carpentiere di 1ª classe	——	——
13	Marinaio scelto	——	——
»	Fuochista	——	——
»	Carpentiere	——	Carpentiere di 1ª classe
14	Marinaio	——	Marinaio scelto
»	Carbonaio	——	Fuochista (6)

Visto, d'ordine di Sua Maestà l'Imperatore

Il Ministro per le Comunicazioni
Post Venturi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8573

MOZIONI		
per anzianità di imbarco	per merito di comando	per merito di idoneità
qualifiche		

DELLE NAVI TRAGHETTO

—	—	—
Uff. navale di 1ª cl. (2)	—	—
Uff. macch. di 1ª cl. (2)	—	—
Uff. navale di 2ª cl. (16)	—	—
Uff. macch. di 2ª cl. (16)	—	—
Ufficiale navale di 2ª cl. (6) (16)	—	—
Ufficiale macch. di 2ª cl. (6) (16)	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	Capo motorista	—
—	Capo elettricista	—
—	Motorista di 1ª classe	—
—	Elettricista di 1ª classe	—
—	Sottocapo tecnico	—
—	Secondo nostromo	—
—	Motorista	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Il Re d'Italia e di Albania
d'Etiopia:

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

0516

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ANNOTAZIONI

(1) — In ragione di 2/3 dei posti disponibili.
(2) — In ragione di 1/3 dei posti disponibili.
(3) — In ragione di 1/3 dei posti disponibili, dopo almeno otto anni di anzianità (sei per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9°.
(4) — In ragione di 2/3 dei posti disponibili, dopo almeno dieci anni di anzianità (otto per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9°.
(5) — Dopo cinque anni di anzianità nel grado.
(6) — Previo esame d'idoneità.
(7) — In ragione di metà dei posti disponibili.
(8) — Purchè abbiano riportata tutte le prescritte abilitazioni al telegrafo, alle gestioni, ed al movimento.
(9) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo personale Viaggiante o di Controllore Viaggiante.
(10) — In ragione di 3/4 dei posti disponibili, purchè abbiano raggiunto lo stipendio annuo di questa qualifica.
(11) — In ragione di 1/4 dei posti disponibili, purchè abbiano raggiunto lo stipendio annuo di questa qualifica.
(12) — Purchè in possesso della abilitazione alla direzione dei convogli.
(13) — Dopo due anni di anzianità nel grado.
(14) — Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.
(15) — Purchè in possesso delle prescritte abilitazioni.
(16) — Dopo tre anni di anzianità nel grado.
(17) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo deposito di 3ª classe.

0517

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *H*

(annesso all'art. 60)

TABELLA *relativa alle qualifiche alle quali si riferiscono i concorsi di cui al primo comma dell'art. 60*

Segretario capo
Segretario tenente capo
Disegnatore capo
Revisore capo
Assistente lavori capo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
ROSSI VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

8672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *I*.

(annesso all'art. 60)

TABELLA *relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art. 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.*

Segretario capo
Segretario tecnico capo
Disegnatore capo
Revisore capo
Assistente lavori capo
Capo squadra manovratori
Capo squadra deviatori
Guardasala
Capo personale viaggiante
Controllore viaggiante
Conduttore capo
Conduttore
Capo deposito di 2ª classe (*)
Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 2ª classe
Aiuto macchinista
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Sotto capo tecnico
Operaio di 1ª classe
Operaio
Motorista
Elettricista di 1ª classe
Motorista di 1ª classe
Secondo nostromo
Capo elettricista
Capo motorista } delle navi traghetto

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
ROSSI VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

(*) Per i capi tecnici di 3ª classe.

0519

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *L*
(annesso all'art. 50)

TABELLA *relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.*

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
PERSONALE DEI TRENI	PERSONALE DELLE STAZIONI
Capo personale viaggiante principale	Manovratore capo
Controllore viaggiante principale	Deviatore capo
Capo personale viagg. di 1ª classe	Capo squadra manovratori
Controllore viagg. di 1ª classe	Capo squadra deviatore
Capo pers. viagg. di 2ª classe *a. p.*	Manovratore
Controllore viagg. di 2ª classe *a. p.*	Deviatore
Capo personale viaggiante	
Controllore viaggiante	PERSONALE DEI TRENI
PERSONALE DI MACCHINA	Conduttore capo di 1ª classe
Capo deposito superiore	Conduttore capo
Capo deposito principale	Conduttore principale
Capo deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe	Conduttore
Capo deposito di 3ª classe *a. p.*	Frenatore
Capo squadra accendenti e manovali *del personale*	PERSONALE DI MACCHINA
	Macchinista di 1ª classe
PERSONALE DELLA LINEA	Macchinista di 2ª classe
Sorvegliante della linea di 1ª classe	Macchinista di 3ª classe
Sorvegliante della linea	Aiuto macchinista
Capo squadra cantonieri	Accendente *del personale*
Guardiani *del personale*	
	PERSONALE DELLA LINEA
PERSONALE DI VIGILANZA	Cantoniere
Capo guardia *del personale*	
	PERSONALE DI VIGILANZA
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO	Sotto capo guardia *del personale*
Sotto capo tecnico	Guardia *del personale*
Verificatore *del personale*	
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO
PERSONALE DI MANOVALANZA	Operaio di 1ª classe
Capo squadra manovali	Operaio
	Aiutante operaio
	PERSONALE DI MANOVALANZA
	Manovale

8621

0520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: ALLEGATO L.

QUALIFICHE

60 anni	58 anni
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO
Ufficiale navale di 1ª, 2ª e 3ª classe	Primo nostromo
Ufficiale navale di 2ª classe *ad personam*	Secondo nostromo
Ufficiale macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	Marinaio scelto
Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	Marinaio
	Capo motorista
	Motorista di 1ª classe
	Motorista
	Fuochista
	Carbonaio
	Capo elettricista
	Elettricista di 1ª classe
	Elettricista
	Carpentiere di 1ª classe
	Carpentiere

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

0521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe	18	
"	1	Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	27	
"	2	Ispettori capi superiori	131	
"	3	Ispettori capi e Cassieri principali	380	
"	4	Ispettori principali e Cassieri di 1ª classe	580	
"	5	Ispettori di 1ª classe e Cassieri di 2ª classe	859	
"	6	Ispettori di 2ª classe		
"	7	Allievi ispettori		1.966
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi, revisori capi e assistenti lavori capi	1.590	
"	8	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali, revisori principali e assistenti lavori principali	6.970	
"	9	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori		7.860
C	6	Applicati capi, aiutanti disegnatori capi e aiutanti assistenti lavori capi	550	
"	8	Applicati principali, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali		
"	9	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe e aiutanti assistenti lavori	3.563	
d'ordine	9	Scrivani principali		
d'ordine	10	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, allievi d'ordine e scrivani		4.113
				13.796

8670

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

0521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2

QUADRO D'EQUIPARAZIONE

Gruppo	N. del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-6-1925 n. 65 e successive modificazioni	Gruppo	N. del grado	NUOVE TABELLE
		PERSONALE DEGLI UFFICI			
A	1	Capo servizio principale	A	1	Capo servizio principale
»	»	Capo compartimento di 1ª classe	»	»	Capo compartimento di 1ª classe
»	»	Capo servizio	»	»	Capo servizio
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	»	»	Capo compartimento di 2ª classe
»	2	Ispettore capo superiore	»	2	Ispettore capo superiore
»	3	Ispettore capo	»	3	Ispettore capo
»	»	Cassiere principale	»	»	Cassiere principale
»	4	Ispettore principale	»	4	Ispettore principale
»	»	Cassiere di 1ª classe	»	»	Cassiere di 1ª classe
»	5	Ispettore di 1ª classe	»	5	Ispettore di 1ª classe
»	»	Cassiere di 2ª classe	»	»	Cassiere di 2ª classe
»	6	Ispettore di 2ª classe	»	6	Ispettore di 2ª classe
»	7	Allievo ispettore	»	7	Allievo ispettore
B	6	Segretario capo	B	6	Segretario capo
»	»	Segretario tecnico capo	»	»	Segretario tecnico capo
»	»	Disegnatore capo	»	»	Disegnatore capo
»	»	Revisore capo	»	»	Revisore capo
»	7	Segretario principale	»	7	Segretario principale *ad personam* . . . . .
»	»	Segretario tecnico principale	»	»	Segretario tecnico principale *ad personam*
»	»	Disegnatore principale	»	»	Disegnatore principale *ad personam* . . . . .
»	»	Revisore principale	»	»	Revisore principale *ad personam*
»	8	Segretario di 1ª classe	»	8	Segretario principale

0 5 2 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M O Z I O N I

	per anzianità ai meritevoli	per merito di concorso	per merito di idoneità
qualifiche di			
DELLE STAZIONI			
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Capo staz. princ.le (2)	—	—	—
Capo gest. princ.le (2)	—	—	—
	—	—	—
Capo staz. di 1ª cl. (2)	—	—	—
Capo gest. di 1ª cl. (2)	—	—	—
Capo telegr. di 1ª cl. (2)	—	—	—
Capo staz. di 2ª cl. (6)	—	—	—
Capo gest. di 2ª cl. (6)	—	—	—
Capo telegr. di 2ª cl. (6)	—	—	—
Capo stazione di 2ª classe (5) (6) / Capo gestione di 2ª classe (5) (6) / Capo telegrafista di 2ª classe (5) (6)	—	—	—
Sottocapo (5) (8)	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

8877

0524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria	N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1927 n. 495 e successive modificazioni	Categoria	N.° del grado	NUOVE TABELLE
		Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI			
B	8	Segretario tecnico di 1ª classe	B	8	Segretario tecnico principale
»	»	Disegnatore di 1ª classe	»	»	Disegnatore principale
»	»	Revisore	»	»	Revisore principale
»	»	Assistente lavori di 1ª classe	»	»	Assistente lavori principale
»	10	Segretario	»	10	Segretario
»	»	Segretario tecnico	»	»	Segretario tecnico
»	»	Disegnatore	»	»	Disegnatore
»	»	Assistente lavori	»	»	Assistente lavori
C	6	Applicato capo	C	6	Applicato capo
»	7	Applicato principale	»	7	Applicato prine. *ad personam*
»	8	Applicato di 1ª classe	»	8	Applicato principale
»	»	Aiutante disegnatore principale	»	»	Aiutante disegnatore principale
»	»	Aiutante assistente lav. principale	»	»	Aiutante assistente lav. principale
»	10	Applicato	»	9	Applicato
»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe	»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe
»	»	Aiutante assistente lavori	»	»	Aiutante assistente lavori
d'ordine	10	Scrivana principale	d'ordine	9	Scrivana principale
	11	Aiutante		10	Aiutante
	»	Aiutante disegnatore		»	Aiutante disegnatore
	»	Alunno d'ordine		»	Alunno d'ordine
	»	Sorvegliante dei lavori		»	Sorvegliante dei lavori
	»	Scrivana		»	Scrivana
subalterno	12	Commesso	subalterno	11	Commesso
	»	Usciere capo		»	Usciere capo
	13	Usciere di 1ª classe		12	Usciere di 1ª classe
	14	Usciere		13	Usciere
	15	Inserviente		14	Inserviente

8369

0525

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-1-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DELLE STAZIONI		
5	Capo stazione superiore	5	Capo stazione superiore
6	Capo stazione principale	6	Capo stazione principale
»	Capo gestione principale	»	Capo gestione principale
7	Capo stazione di 1ª classe	7	Capo stazione di 1ª classe
»	Capo gestione di 1ª classe	»	Capo gestione di 1ª classe
»	Capo telegrafista di 1ª classe	»	Capo telegrafista di 1ª classe
8	Capo stazione di 2ª classe	8	Capo stazione di 2ª classe
»	Capo gestione di 2ª classe	»	Capo gestione di 2ª classe
»	Capo telegrafista di 2ª classe	»	Capo telegrafista di 2ª classe
9	Capo stazione di 3ª classe	9	Capo stazione di 3ª classe *n. p.*
»	Capo gestione di 3ª classe	»	Capo gestione di 3ª classe *n. p.*
»	Capo telegrafista di 3ª classe	»	Capo telegrafista di 3ª cl. *n. p.*
10	Sotto capo	9	Sotto capo
11	Aiutante	10	Aiutante
»	Alunno d'ordine	»	Alunno d'ordine
»	Scrivana	»	Scrivana
12	Manovratore capo	11	Manovratore capo
»	Deviatore capo	»	Deviatore capo
»	Guardamerci	»	Guardamerci
13	Capo squadra manovratori	12	Capo squadra manovratori
»	Capo squadra deviatori	»	Capo squadra deviatori
»	Guardasala	»	Guardasala
14	Manovratore	13	Manovratore
»	Deviatore	»	Deviatore

0526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

N. del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 74-1925 n. 472 e successive modificazioni	N. del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DEI TRENI		
7	Capo pers. viagg. princ.le	7	Capo pers. viagg. princ.le
»	Controllore viagg. princ.le	»	Controllore viagg. princ.le
8	Capo pers. viagg. di 1ª classe	8	Capo pers. viagg. di 1ª classe
»	Controllore viagg. di 1ª classe	»	Controllore viagg. di 1ª classe
9	Capo pers. viagg. di 2ª classe	9	Capo pers. viagg. di 2ª cl. e. p.
»	Controllore viagg. di 2ª classe	»	Controllore viagg. di 2ª cl. e. p.
10	Capo pers. viagg. di 3ª classe	9	Capo personale viaggiante
»	Controllore viagg. di 3ª classe	»	Controllore viaggiante
»	Conduttore capo di 1ª classe	»	Conduttore capo di 1ª classe
11	Conduttore capo	10	Conduttore capo
12	Conduttore principale	11	Conduttore principale
13	Conduttore	12	Conduttore
14	Frenatore	13	Frenatore
	PERSONALE DI MACCHINA		
5	Capo deposito superiore	5	Capo deposito superiore
6	Capo deposito principale	6	Capo deposito principale
7	Capo deposito di 1ª classe	7	Capo deposito di 1ª classe
8	Capo deposito di 2ª classe	8	Capo deposito di 2ª classe
9	Capo deposito di 3ª classe	9	Capo deposito di 3ª classe e. p.
10	Macchinista di 1ª classe	9	Macchinista di 1ª classe
11	Macchinista di 2ª classe	10	Macchinista di 2ª classe
12	Macchinista di 3ª classe	11	Macchinista di 3ª classe
»	Aiuto macchinista	»	Aiuto macchinista
13	Capo squadra accendenti e manovali *ad personam*	12	Capo squadra accendenti e manovali *ad personam*
14	Accendente *ad personam*	13	Accendente *ad personam*

8068

0521

Declassificato E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DELLA LINEA		
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	9	Sorvegliante della linea di 1ª classe
11	Sorvegliante della linea	10	Sorvegliante della linea
13	Capo squadra cantonieri	12	Capo squadra cantonieri
15	Guardiano *ad personam*	14	Guardiano *ad personam*
•	Cantoniere	•	Cantoniere
—	Guardabarriere (donna)	—	Guardabarriere (donna)
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
5	Capo tecnico superiore	5	Capo tecnico superiore
6	Capo tecnico principale	6	Capo tecnico principale
7	Capo tecnico di 1ª classe	7	Capo tecnico di 1ª classe
8	Capo tecnico di 2ª classe	8	Capo tecnico di 2ª classe
9	Capo tecnico di 3ª classe	9	Capo tecnico di 3ª classe a. p.
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	9	Capo tecnico di 3ª classe
11	Sotto capo tecnico	10	Sotto capo tecnico
12	Verificatore *ad personam*	11	Verificatore *ad personam*
13	Operaio di 1ª classe	12	Operaio di 1ª classe
14	Operaio	13	Operaio
15	Aiutante operaio	14	Aiutante operaio
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA		
11	Capo guardia *ad personam*	10	Capo guardia *ad personam*
13	Sotto capo guardia *ad personam*	12	Sotto capo guardia *ad personam*
14	Guardia *ad personam*	13	Guardia *ad personam*

0528

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DI MANOVALANZA		
13	Capo squadra manovali	12	Capo squadra manovali
15	Manovale	14	Manovale
—	Manovale (donna)	—	Manovale (donna)
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO		
5	Comandante di 1ª classe	5	Comandante di 1ª classe
»	Capo macchinista di 1ª classe	»	Capo macchinista di 1ª classe
6	Comandante di 2ª classe	6	Comandante di 2ª classe
»	Capo macchinista di 2ª classe	»	Capo macchinista di 2ª classe
7	Ufficiale navale di 1ª classe	7	Ufficiale navale di 1ª classe
»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.
8	Ufficiale navale di 2ª classe	8	Ufficiale navale di 2ª classe
»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.
9	Ufficiale navale di 3ª classe	9	Ufficiale navale di 3ª cl. a. p.
»	Ufficiale macchinista di 3ª cl.	»	Ufficiale macch. di 3ª cl. a. p.
11	Primo nostromo	10	Primo nostromo
»	Capo motorista	»	Capo motorista
»	Capo elettricista	»	Capo elettricista
12	Secondo nostromo	11	Secondo nostromo
»	Motorista di 1ª classe	»	Motorista di 1ª classe
»	Elettricista di 1ª classe	»	Elettricista di 1ª classe
13	Motorista	12	Motorista
»	Elettricista	»	Elettricista
»	Carpentiere di 1ª classe	»	Carpentiere di 1ª classe

8667

0529

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1935 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DI MANOVRANZA		
13	Capo squadra manovali	12	Capo squadra manovali
15	Manovale	14	Manovale
—	Manovale (donna)	—	Manovale (donna)
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO		
5	Comandante di 1ª classe	5	Comandante di 1ª classe
»	Capo macchinista di 1ª classe	»	Capo macchinista di 1ª classe
6	Comandante di 2ª classe	6	Comandante di 2ª classe
»	Capo macchinista di 2ª classe	»	Capo macchinista di 2ª classe
7	Ufficiale navale di 1ª classe	7	Ufficiale navale di 1ª classe
»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.
8	Ufficiale navale di 2ª classe	8	Ufficiale navale di 2ª classe
»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.
9	Ufficiale navale di 3ª classe	9	Ufficiale navale di 3ª cl. *a. p.*
»	Ufficiale macchinista di 3ª cl.	»	Ufficiale macch. di 3ª cl. *a. p.*
11	Primo nostromo	10	Primo nostromo
»	Capo motorista	»	Capo motorista
»	Capo elettricista	»	Capo elettricista
12	Secondo nostromo	11	Secondo nostromo
»	Motorista di 1ª classe	»	Motorista di 1ª classe
»	Elettricista di 1ª classe	»	Elettricista di 1ª classe
13	Motorista	12	Motorista
»	Elettricista	»	Elettricista
»	Carpentiere di 1ª classe	»	Carpentiere di 1ª classe

8667

0530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del gruppo	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del gruppo	NUOVE TABELLE

Segue: PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

14	Marinaio scelto	13	Marinaio scelto
»	Fuochista	»	Fuochista
»	Carpentiere	»	Carpentiere
15	Marinaio	14	Marinaio
»	Carbonaio	»	Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HUGO VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Roma — Società Anonima Poligrafica Italiana

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

Roma - Giovedì, 29 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2990 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 720.
Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani. Pag. 1886

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.
Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli. Pag. 1887

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.
Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. Pag. 1888

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.
Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife. Pag. 1893

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.
Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria . Pag. 1894

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 725.
Erezione in ente morale della fondazione «Premio Cre[illegible]», con sede [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.
Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna . . . . . Pag. 1896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1897
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1898
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1899

Ministero dell'interno: Ruoli di anzianità del personale. Pag. 1900

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785071

0532

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.000
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero — Abb. annuo L. 800 —
	» semestrale	» 200 —	» semestrale » 500 —
	Un fascicolo — Prezzi vari		Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento occorre il 2% per imposta generale sull'entrata oltre 1, 1.40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2950 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 720.
Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani. Pag. 1886

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.
Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli. Pag. 1887

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.
Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. Pag. 1888

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.
Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife. Pag. 1893

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.
Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria . Pag. 1894

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 725.
Erezione in ente morale della fondazione «Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana», con sede in Niscemi (Caltanissetta) ed approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 1894

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 726.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri ed approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.
Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna . . . . . Pag. 1896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1896
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1897
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1898
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1899

Ministero dell'interno: Ruoli di anzianità del personale. Pag. 1900

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . Pag. 1900

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1900

0533

declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 720.

Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con R. decreto 1° maggio 1941, n. 720;

Visto il regolamento per l'applicazione dello statuto predetto, approvato con decreto interministeriale 10 dicembre 1941;

Visto il regolamento della Cassa per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza dei giornalisti anziani, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1942;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 l'assegno integrativo del trattamento di quiescenza spettante ai giornalisti anziani ai sensi del decreto interministeriale 1° giugno 1942 è fissato nella misura di L. 18.000 annue.

Tale misura vale anche agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'art. 12 del decreto predetto.

Ai giornalisti predetti, che siano titolari di pensione di qualunque specie, l'assegno integrativo di cui al 1° comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'ammontare delle pensioni stesse. Ai giornalisti medesimi non sono dovuti gli assegni integrativi delle pensioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'assegno integrativo, di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1942 e al precedente articolo, si provvede con il contributo si applica sui vari elementi della retribuzione e fino ai limiti di essa stabiliti agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari ai giornalisti secondo le norme di cui all'art. 7 del presente decreto. Esso è versato, a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, unitamente ai contributi dovuti all'Istituto stesso per la corresponsione degli assegni familiari e secondo le modalità da esso stabilite.

La parte di contributo a carico dei giornalisti è trattenuta dalle imprese sulla retribuzione ad essi corrisposta.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° aprile 1945.

Nessun contributo è dovuto per i giornalisti sindacati per gli assegni integrativi delle pensioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Per mettere in grado la Cassa per gli assegni integrativi ai giornalisti di far fronte alle più urgenti necessità connesse con l'erogazione degli assegni stessi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, alla Cassa medesima e per essa all'Istituto nazionale dei giornalisti italiani, una anticipazione di L. 500.000, e ad iscrivere, con proprio decreto, detta somma nel bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1944-45.

La restituzione al Tesoro dell'anticipazione di L. 500.000 verrà effettuata dalla Cassa suddetta in unica rata e senza gravame di interessi, entro l'esercizio finanziario 1945-46.

La restituzione nel termine suindicato della somma anticipata è garantita dalle entrate e dal patrimonio dell'Istituto.

Art. 4.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro, possono essere variati tanto la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 quanto quella del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Con effetto dal 1° aprile 1945 è abrogata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1940 fra l'Ente italiano audizioni radiofoniche e l'Istituto.

In conseguenza cessa di far parte del Comitato direttivo del collegio dei revisori della Cassa per gli assegni integrativi, disciplinati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'art. 8 del regolamento della Cassa stessa, il rappresentante dell'ente predetto.

Art. 6.

A decorrere dal 16 agosto 1944, gli assegni familiari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 726.

Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con R. decreto 1° maggio 1941, n. 539;

Visto il regolamento per l'applicazione dello statuto predetto, approvato con decreto interministeriale 10 dicembre 1941;

Visto il regolamento della Cassa per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza dei giornalisti anziani, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1942;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 l'assegno integrativo del trattamento di quiescenza spettante ai giornalisti anziani ai sensi del decreto interministeriale 1° giugno 1942 è fissato nella misura di L. 18.000 annue.

Tale misura vale anche agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'art. 12 del decreto predetto.

Ai giornalisti predetti, che siano titolari di pensione di qualunque specie, l'assegno integrativo di cui al 1° comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'ammontare delle pensioni stesse. Ai giornalisti medesimi non sono dovuti gli assegni integrativi delle pensioni, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'assegno integrativo, di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1942 e al precedente articolo, si provvede con un contributo:

a) nella misura del 2 % della retribuzione a carico dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali;

b) nella misura del 1 % della stessa retribuzione a carico delle imprese predette.

del datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, unitamente ai contributi dovuti all'Istituto stesso per la corresponsione degli assegni familiari e secondo le modalità da esso stabilite.

La parte di contributo a carico dei giornalisti è trattenuta dalle imprese sulla retribuzione ad essi corrisposta.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° aprile 1945.

Nessun contributo è dovuto per i giornalisti suindicati per gli assegni integrativi delle pensioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Per mettere in grado la Cassa per gli assegni integrativi ai giornalisti di far fronte alle più urgenti necessità connesse con l'erogazione degli assegni stessi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, alla Cassa medesima e per essa all'Istituto nazionale dei giornalisti italiani, una anticipazione di L. 500.000, e ad iscrivere, con proprio decreto, detta somma nel bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1944-45.

La restituzione al Tesoro dell'anticipazione di lire 500.000 verrà effettuata dalla Cassa suddetta in unica rata e senza gravame di interessi, entro l'esercizio finanziario 1945-46.

La restituzione nel termine suindicato della somma anticipata è garantita dalle entrate e dal patrimonio dell'Istituto.

Art. 4.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro, possono essere variati tanto la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 quanto quella del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Con effetto dal 1° aprile 1945 è abrogata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1940 fra l'Ente italiano audizioni radiofoniche e l'Istituto.

In conseguenza cessa di far parte del Comitato direttivo del collegio dei revisori della Cassa per gli assegni integrativi, disciplinati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'art. 8 del regolamento della Cassa stessa, il rappresentante dell'ente predetto.

Art. 6.

A decorrere dal 16 agosto 1944, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati della tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 397. Con la stessa decorrenza ai lavoratori predetti spettano anche gli assegni straordinari di carovita nella misura indicata dalla tabella medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7.

Il contributo per gli assegni familiari posti a carico delle imprese editoriali nella misura del 10 % del contratto collettivo 2 agosto 1941, è calcolato, a decorrere dal 16 agosto 1944, sulla retribuzione percepita dal giornalista fino al limite di L. 5000 per ogni mensilità, avendo riguardo ai vari elementi della retribuzione soggetti a contributo, secondo le norme generali vigenti in materia.

Tanto la misura del contributo quanto il limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione possono essere modificati con decreto Luogotenenziale, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 25 novembre 1940 è presieduto dal presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

3) da un rappresentante dei giornalisti;

4) da un rappresentante delle imprese editoriali.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Le mansioni di controllo sulla gestione degli assegni familiari ai giornalisti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.

Art. 9.

Chiunque ometta in tutto o in parte il versamento dei contributi previsti dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.

Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di conferimento di determinati cereali, dell'olio di oliva e della barbabietola da zucchero nell'annata 1945-46;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'alimentazione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'alimentazione, è autorizzato a stabilire i quantitativi di grano, segale, orzo, granturco, risone e di olio di oliva che i produttori sono obbligati a conferire ai centri di raccolta, nonchè quelli di barbabietola da zucchero da consegnare agli stabilimenti industriali di trasformazione.

Tali quantitativi devono, di norma, corrispondere almeno al 60% di quelli che ciascun produttore ha, nel quadriennio 1940-1943, in media conferito agli ammassi per i cereali e per l'olio d'oliva, e consegnati agli stabilimenti industriali, per la barbabietola da zucchero.

Ai produttori è riconosciuto il diritto di disporre liberamente dei quantitativi di cereali sopraindicati, di olio di oliva e di barbabietola saccarifera che risultassero in eccedenza a quelli fissati a norma del comma precedente, e di ogni altro diverso prodotto ottenuto nelle aziende.

Art. 2.

Dall'obbligo di cui all'art. 1 sono esonerati i produttori che, nel quadriennio suddetto, abbiano in media conferito ai centri di raccolta o consegnati agli stabilimenti industriali quantitativi non superiori ai seguenti:

per il grano	q.li	20
per la segale e l'orzo	»	20
per il granoturco e risone	»	30
per l'olio di oliva	Hl.	1
per la barbabietola	q.li	50

Art. 3.

Gli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura (U.C.S.E.A.) sotto la direzione ed il controllo dei Comitati provinciali dell'agricoltura, stabiliranno, a

declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 185021

ità, avendo riguardo ai vari elementi della retribuzione soggetti a contributo, secondo le norme generali vigenti in materia.

Tanto la misura del contributo quanto il limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione possono essere modificati con decreto Luogotenenziale, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 25 novembre 1940 è presieduto dal presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

3) da un rappresentante dei giornalisti;

4) da un rappresentante delle imprese editoriali.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Le mansioni di controllo sulla gestione degli assegni familiari ai giornalisti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.

Art. 9.

Chiunque omette in tutto o in parte il versamento dei contributi previsti dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 45. — FRASCA

LUOGOTENENZA GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di conferimento di determinati cereali, dell'olio di oliva e della barbabietola da zucchero nell'annata 1945-46;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'alimentazione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'alimentazione, è autorizzato a stabilire i quantitativi di grano, segale, orzo, granoturco, risone e di olio di oliva che i produttori sono obbligati a conferire ai centri di raccolta, nonchè quelli di barbabietola da zucchero, da consegnare agli stabilimenti industriali di trasformazione.

Tali quantitativi devono, di norma, corrispondere almeno al 60% di quelli che ciascun produttore ha, nel quadriennio 1940-1943, in media conferito agli ammassi, per i cereali e per l'olio d'oliva, e consegnati agli stabilimenti industriali, per la barbabietola da zucchero.

Ai produttori è riconosciuto il diritto di disporre liberamente dei quantitativi di cereali sopraindicati, di olio di oliva e di barbabietola saccarifera che risultassero in eccedenza a quelli fissati a norma del comma precedente, e di ogni altro diverso prodotto ottenuto nelle aziende.

Art. 2.

Dall'obbligo di cui all'art. 1 sono esonerati i produttori che, nel quadriennio anzidetto, abbiano in media conferito ai centri di raccolta o consegnati agli stabilimenti industriali quantitativi non superiori ai seguenti:

per il grano	q.li	20
per la segale e l'orzo	»	20
per il granoturco e risone	»	120
per l'olio di oliva	litri	1
per la barbabietola	q.li	50

Art. 3.

Gli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura (U.C.S.E.A.) sotto la direzione ed il controllo dei Comitati provinciali dell'agricoltura, stabiliranno, all'inizio dell'annata agraria, sentito l'interessato, la specie e la quantità dei prodotti sopradetti, per i quali ciascun produttore deve ritenersi impegnato al conferimento o alla consegna.

Avverso la determinazione dell'U.C.S.E.A. il produttore ha facoltà di ricorrere entro otto giorni dalla fat

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

tagli comunicazione, al Comitato comunale dell'agricoltura e avverso la decisione del medesimo, nel termine di quindici giorni, al Comitato provinciale dell'agricoltura, che pronunzia in ultimo grado.

Il Comitato provinciale ha facoltà, sentito l'interessato, di promuovere, entro il quindicesimo giorno da quello in cui siano divenute definitive, la riforma della determinazione dell'U.C.S.E.A. e della decisione del Comitato comunale, qualora le reputasse non conformi alle direttive da esso emanate.

Art. 4.

Il produttore, che non adempie all'obbligo di conferire o di consegnare i prodotti nella specie e quantità nei suoi confronti stabilite in applicazione dell'art. 3, è punito con l'ammenda pari al quintuplo del loro valore.

I prodotti ottenuti in luogo di quelli prescritti sono confiscati.

Art. 5.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, compresse quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, *C* e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13;

sono aumentate come appresso indicato:

del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde;

del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;

del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;

dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde;

del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi.

Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185027

0 5 3 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

quello in cui siano divenute definitive, la riforma della determinazione dell'U.C.S.E.A. e della decisione del Comitato comunale, qualora le reputasse non conformi alle direttive da esso emanate.

Art. 4.

Il produttore, che non adempie all'obbligo di conferire o di consegnare i prodotti nella specie e quantità nei suoi confronti stabilite in applicazione dell'art. 3, è punito con l'ammenda pari al quintuplo del loro valore.

I prodotti ottenuti in luogo di quelli prescritti sono confiscati.

Art. 5.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 29 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;
Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, compreso quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, *C* e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13;

sono aumentate come appresso indicato:

del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde;

del 129 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;

del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;

dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde;

del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi.

Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

Art. 2.

A favore dei personali indicati nel precedente art. 1 è istituita un'indennità mensile di carovita di L. 5000 lorde.

Nei riguardi del personale celibe o nubile di età inferiore a 30 anni che conviva con il padre non inabile

al lavoro l'importo della predetta indennità di carovita è di L. 4000 mensili lorde.

Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennità di carovita è di L. 2900 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione.

Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui ai precedenti comma secondo e terzo l'importo dell'indennità di carovita predetta è di L. 1500 mensili lorde.

Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni.

Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio della indennità di cui ai precedenti comma del presente articolo (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè dei figli minorenni che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a L. 3000 mensili, nè infine dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare.

Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

Art. 3.

Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonchè per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermità [illegible] di cui alla tabella A

ficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari di cui al citato quinto comma soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di L. 4000 mensili e per il mantenimento della prole un ulteriore reddito di L. 3000 mensili per ciascun figlio minorenne.

Art. 4.

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati.

Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti e non più di 499.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 399.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 12 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 14 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 16 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

del 18 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più di 29.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5000 abitanti e non più di 9.999;

del 25 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5000 abitanti;

ed è aumentato:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

senza prole minorenne, e di L. 250 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione.

Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui ai precedenti comma secondo e terzo l'importo dell'indennità di carovita predetta è di L. 1500 mensili lorde.

Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni.

Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio della indennità di cui ai precedenti comma del presente articolo (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè dei figli minorenni che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a L. 2000 mensili, nè infine dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare.

Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

Art. 3.

Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonchè per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Se il marito permanentemente inabile al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di L. 4000 mensili e per il mantenimento della prole un ulteriore reddito di L. 3000 mensili per ciascun figlio minorenne.

Art. 4.

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati.

Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti e non più di 499.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 399.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 12 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 14 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 16 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

del 18 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più di 29.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5000 abitanti e non più di 9.999;

del 25 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5000 abitanti; ed è aumentato:

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'applicazione degli articoli 2 a 5 è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

Si intende per indice base quello medio accertato per ciascuno dei trimestri successivi al 30 settembre 1945, dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti.

L'importo dell'indennità di carovita sarà aumentato o diminuito dall'inizio di ciascun trimestre della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nel trimestre precedente rispetto a quello accertato dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre luglio-settembre 1945 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 7.

La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico:

a) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno;

b) è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed è ridotta alla metà durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento;

d) è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 384.

in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli e del successivo art. 9.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel proletto art. 1, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.

Art. 9.

Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi:

a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed estensioni e la indennità di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

b) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni;

c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera *b*) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;

d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso è soppresso.

La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennità di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formerà oggetto di successivo provvedimento.

Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei comma precedenti del presente articolo.

0542
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

cedente.

Art. 6.

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'applicazione degli articoli 2 a 5 è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

Si intende per indice base quello medio accertato per ciascuno dei trimestri successivi al 30 settembre 1945, dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti.

L'importo dell'indennità di carovita sarà aumentato o diminuito dall'inizio di ciascun trimestre della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nel trimestre precedente rispetto a quello accertato dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre luglio-settembre 1945 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 7.

La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico:

a) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno;

b) è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di detto competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed è ridotta alla metà durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento;

d) è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 8.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, [illegible] vengono ridotti e riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli e del successivo art. 9.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto art. 1, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.

Art. 9.

Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi:

a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed estensioni e la indennità di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

b) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 B, e successive modificazioni ed estensioni;

c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera *b*) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;

d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso è soppresso.

La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennità di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formerà oggetto di successiva provvidenza.

Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei comma precedenti del presente articolo.

Art. 10.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni spetta una sola indennità mensile di carovita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il limite di cui all'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è elevato da L. 15.000 a L. 60.000.

La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante.

Art. 11.

Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2360 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisce o dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente articolo 1, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2360 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera *a*) del precedente art. 7. Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente art. 9, ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 nette. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti.

Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennità militare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.

Art. 12.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 13.

b) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

e) del personale aggregato delle carceri;

f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100;

h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonchè degli incaricati provvisori;

i) del personale degli uffici del lavoro;

l) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, numero 211.

Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita risultante dall'applicazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850 21

e cevato da L. 15.000 a L. 60.000.

La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante.

Art. 11.

Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisce o dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente articolo 1, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera *a*) del precedente art. 7. Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente art. 9, ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 netto. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti.

Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennità militare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.

Art. 12.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 13.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

a) del personale non di ruolo — insegnante o non insegnante — delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado;

nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

e) del personale aggregato delle carceri;

f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100;

h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonchè degli incaricati provvisori;

i) del personale degli uffici del lavoro;

l) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, numero 211.

Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, ai cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita risultante dall'applicazione del 2° comma del presente articolo o per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, potrà eccedere del venti per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita del personale statale derivante dall'appli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cazione del presente decreto per il grado gerarchico al quale il personale degli Enti di cui al presente articolo può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente e alle funzioni esercitate.

A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, è sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente:

« In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di L. 3000 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, è autorizzato, nei casi di riconosciuta necessità, a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ».

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

E' abrogato l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 16.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie relativi

del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 32.000 annue lorde fino a lire 48.000;

del 50 per cento sulla quota eccedente le lire 48.000 annue lorde.

Nelle pensioni ed assegni aumentati ai sensi del precedente comma resta assorbita l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

Art. 17.

Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 16, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente art. 16 sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonchè le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuerà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, è sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente:

« In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di L. 3000 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, è autorizzato, nei casi di riconosciuta necessità, a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ».

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

E' abrogato l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 16.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, sono aumentati:

del 100 per cento sulle prime lire 16.000 annue lorde;

del 90 per cento sulla quota eccedente le lire 16.000 annue lorde fino a lire 32.000;

cedente comma resta assorbita l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, o al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

Art. 17.

Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 16, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente art. 16 sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonchè le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuerà temporaneamente a trovare applicazione.

Art. 18.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto

0 5 4 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 748021

comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono elevati:

da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti;

da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità.

Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati.

Relativamente al presente articolo ed ai precedenti articoli 16 e 17 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 19.

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ».

« L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ».

« Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ».

« Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

« Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ».

Art. 20.

Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

I benefici previsti per i pensionati dagli articoli 16 e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.
Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, relativo alla ricostituzione della provincia di Caserta;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 20 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte e degli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Capriati al Volturno, Cerhaio, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica e Pratella appartenenti, attualmente, alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia (Campobasso) e a quella dell'Ufficio del registro di Venafro (Campobasso) sono aggregati alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte e a quella dell'Ufficio del registro di Piedimonte d'Alife

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 183502

ordinari diretti,

da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità.

Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati.

Relativamente al presente articolo ed ai precedenti articoli 16 e 17 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 19.

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ».

« L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ».

« Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ».

« Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

« Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ».

Art. 20.

Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591, è ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente.

Art. 21.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, relativo alla ricostituzione della provincia di Caserta;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte e degli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica e Pratella appartenenti, attualmente, alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia (Campobasso) e a quella dell'Ufficio del registro di Venafro (Campobasso) sono aggregati alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte e a quella dell'Ufficio del registro di Piedimonte d'Alife (Caserta).

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.
Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, contenente norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 508, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, contenente modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche per il personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria.

Sono ad essa assegnati i servizi dell'avocazione dei profitti di regime e di confisca dei beni, quelli relativi alla imposizione straordinaria sui profitti di guerra, di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, fino al numero massimo che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale comandato e quello non di ruolo potrà essere assegnato anche alle Intendenze di finanza ed agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alla tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, riguardante il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze è aumentata come segue:

direttore generale (grado 4° del gruppo A) 1 posto;
ispettore generale (grado 5° del gruppo A) 1 posto.

Art. 3.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per le finanze.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui all'art. 2. I funzionari che per effetto dell'anzidetta soppressione risultino in eccedenza ai posti di organico, saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 725.
Erezione in ente morale della fondazione « Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana », con sede in Niscemi (Caltanissetta) ed approvazione del relativo statuto.

N. 725. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.
Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, contenente norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, contenente modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche per il personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria.

Sono ad essa assegnati i servizi dell'avocazione dei profitti di regime e di confisca dei beni, quelli relativi alla imposizione straordinaria sui profitti di guerra, nonchè quelli inerenti ad ogni altro tributo straordinario in materia di imposizione diretta.

Alle relative esigenze si provvede con personale del Ministero, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, e con personale non

Il personale comandato e quello non di ruolo potrà essere assegnato anche alle Intendenze di finanza ed agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alla tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, riguardante il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze è aumentata come segue:

direttore generale (grado 4° del gruppo A) 1 posto;
ispettore generale (grado 5° del gruppo A) 1 posto.

Art. 3.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per le finanze.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui all'art. 2. I funzionari che per effetto dell'anzidetta soppressione risultino in eccedenza ai posti di organico, saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 50 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 725.
Erezione in ente morale della fondazione « Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana », con sede in Niscemi (Caltanissetta) ed approvazione del relativo statuto.

N. 725. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana », con sede in Niscemi (provincia di Caltanissetta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 726.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri ed approvazione del relativo statuto.

N. 726. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di RECANATI

1) Montefano
2) Montelupone
3) Porto Recanati
4) Potenza Picena
5) Recanati.

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di MACERATA

1) Apiro
2) Gagoli

Distretto di SAN SEVERINO

1) Esanatoglia
2) Gagliole
3) Matelica
4) San Severino Marche

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di TOLENTINO

1) Belforte del Chienti
2) Caldarola
3) Camporotondo di Fiastrone
4) Colmurano
5) Tolentino
6) Urbisaglia

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di SAN GINESIO

1) Cessapalombo
2) Gualdo
3) Loro Piceno
4) Monte San Martino
5) Penna San Giovanni
6) Ripe San Ginesio
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano

Distretto di CAMERINO

1) Camerino
2) Castelraimondo
3) Fiuminata
4) Muccia
5) Pioraco
6) Sefro
7) Serrapetrona
8) Serravalle di Chienti

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di CAMERINO

1) Acquacanina
2) Bolognola
3) Castelsantangelo
4) Fiastra
5) Fiordimonte
6) Monte Cavallo
7) Pievebovigliana
8) Pieve Torina
9) Ussita
10) Visso

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

N. 726. Decreto luogotenenziale 20 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di MACERATA

1) Appignano
2) Civitanova Marche
3) Corridonia
4) Macerata
5) Mogliano
6) Montecassiano
7) Montecosaro
8) Monte San Giusto
9) Morrovalle
10) Petriolo
11) Pollenza
12) Treia

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di MACERATA

1) Apiro
2) Cingoli

Distretto di SAN SEVERINO

1) Esanatoglia
2) Gagliole
3) Matelica
4) San Severino Marche

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di TOLENTINO

1) Belforte del Chienti
2) Caldarola
3) Camporotondo di Fiastrone
4) Colmurano
5) Tolentino
6) Urbisaglia

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di SAN GINESIO

1) Cessapalombo
2) Gualdo
3) Loro Piceno
4) Monte San Martino
5) Penna San Giovanni
6) Ripe San Ginesio
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano

Distretto di CAMERINO

1) Camerino
2) Castelraimondo
3) Fiuminata
4) Muccia
5) Pioraco
6) Serio
7) Serrapetrona
8) Serravalle di Chienti

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di CAMERINO

1) Acquacanina
2) Bolognola
3) Castelsantangelo
4) Fiastra
5) Fiordimonte
6) Monte Cavallo
7) Pievebovigliana
8) Pievo Torina
9) Ussita
10) Visso

Roma, addì 7 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

8060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio in data 29 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mazzotti è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del pre-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 novembre 1945, relativo alla costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, ove è detto il nominativo del consigliere di amministrazione *Nisi dott. rag. Bruno* deve dire: *Niri dott. rag. Nerio*.

(2099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1951-II, serie 22, n. 430, di L. 10.000; serie 24, n. 41, di L. 20.500, e del buono del Tesoro novennale 4 % 1951-II, serie *A* 10, n. 11, di L. 40.000, intestati a Falica Maria fu Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36160 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Spallone Fidia di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10510 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Canestri Trotti Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vasile Francesco fu Santo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. *A* — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: In- [illegible] Brindisi — Intestazione: Fuzzaza Gio-

0554
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio in data 29 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mazzotti è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2093)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto Ministeriale 6 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 novembre 1945, relativo alla costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, ove è detto il nominativo del consigliere di amministrazione *Nisi dott. rag. Bruno* deve dire: *Niri dott. rag. Nerio*.

(2099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-II, serie 22, n. 430, di L. 10.000; serie 24, n. 41, di L. 20.500, e del buono del Tesoro novennale 4 % 1951-II, serie A 10, n. 11, di L. 40.000, intestati a Falica Maria fu Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29160 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Spalione Fidia di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1610 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Canestri Trotti Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vasile Francesco fu Santo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. *A* — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Fugazza Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 mod. *A* — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Nolfe Benedetto fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 mod. *A* — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Borgognone Tomaso fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 mod. *A* — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Inselti Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 357.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 mod. *A* — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Buonocore Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Calanna Santa e Caponnetto Antonina — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lanzafame Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % serie *I*, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Manganaro Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % serie *I*, al portatore 2 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 6 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Saputelli Oreste di Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze estimoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. *A* — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Garofalo Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 262,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	477903	Canonicati 1° e 3° del flosario nella Cattedrale di Gallese (Roma)	3,50
Id.	296294	Beneficio Corale Pepe nella Cattedrale di Civita Castellana (Roma)	112 —
Id.	227469	Canonicato, 5° di I erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	611925	Bertolini Camilla di Stefano	1.120 —
Id.	430398	Cavalla Anna Maria fu Giuseppe, dom. a Saluzzo (Torino)	370 —
Id.	384534	Lovvy Laura di Gottlieb, dom. a Torino	1.673 —
Id.	49803	Palumbo Melchiorre fu Antonio, dom. a Napoli	3,50
Id.	324376	Congregazione di carità di Novi di Modena rappresentata dal suo presidente pro-tempore	73,50
Id.	463504	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Diniro Carmine, dom. in Furrazzano (Campobasso)	52,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del [illegible] ai sensi [illegible] si procederà, ai termini del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 mod. A — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Insetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 357.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 mod. A — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Buonocore Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Calanna Santa e Caponetto Antonino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lanzafame Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % serie I, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Sapitelli Oreste di Sanatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze estoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. A — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Garofalo Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 262,50.

A termini dell'art. 220 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 25

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	477663	Canonicati 1° e 3° del Rosario nella Cattedrale di Gallese (Roma)	3,50
Id.	296294	Beneficio Corale Pepe nella Cattedrale di Civita Castellana (Roma)	112 —
Id.	227469	Canonicato, 5° di I erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	611925	Bertolini Camilla di Stefano	1.169 —
Id.	430398	Cavalla Anna Maria fu Giuseppe, dom. a Santena (Torino)	350 —
Id.	384534	Lovvy Laura di Gottlieb, dom. a Torino	1.673 —
Id.	49803	Palumbo Melchiorre fu Antonio, dom. a Napoli	3,50
Id.	324376	Congregazione di carità di Novi di Modena rappresentata dal suo presidente pro-tempore	73,50
Id.	403304	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Dinoro Carmine, dom. in Furrazzano (Campobasso)	52,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2086)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5%	107318	Carpi Pancari Rosina di Filippo, nubile di Terranova Teriaca Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	8'00 —
Id.	100394	Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	107597	Maraglinso Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	5000 —
Id.	13947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	10.000 —
Id.	31638	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	000 —
Cons. 3,50% (1906)	853818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313337	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	350 —
Pr. Red. 3,50 %	556834	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	464618	Russo Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Lattoria, vincolata	138,50
Id.	229926	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chirenna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	102959	Pascia Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1129 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —
Id.	151921	Palermo Patera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Granozzi, dom. a Partanna (Trapani), vincolata	1816,50
Rend. 5 %	114265	Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata	2500 —
Id.	138279 Per la proprietà e usufrutto	Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani	1250 —
Id.	138280 Come sopra	Guglielmo Leone fu Ruggero, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1250 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 18 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5%	107318	Cupi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Teriaca Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	8'00 —
Id.	109394	Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	167507	Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	1000 —
Id.	13947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	10.000 —
Id.	31628	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	300 —
Cons. 3,50 % (1906)	833818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313337	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	350 —
Pr. Red. 3,50 %	256831	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	464618	Rauso Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Littoria, vincolata	458,50
Id.	29926	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chirouna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	402859	Panetta Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1120 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —
Id.	151921	Palermo Patera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Graziozi, dom. a Partanna (Trapani), vincolata	1816,50
Rend. 5%	114205	Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata	2590 —
Id.	138279 Per la proprietà e usufrutto	Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani	1250 —
Id.	138280 Come sopra	Guglielmo Leone fu Ruggero, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1250 —
Id.	167696	Fondazione Unione Militare per il 12° Corpo di armata sede in Palermo	5280 —
Id.	194143	Ferrone Mario fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco, ved. Ferrone, dom. a Capua (Napoli)	600 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	6963	Cassa scolastica del Regio liceo « Torquato Tasso » di Salerno	430 —
Id.	6964	Come sopra	25 —
Id.	6969	Come sopra	1500 —
Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	60 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo « Tasso » di Salerno	700 —
Id.	122828	Cassa scolastica del Regio liceo « T. Tasso » di Salerno	250 —
Id.	141227	Pallecchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belenchia Stella, ved. Pallecchi, dom. a Roma	150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1945 - N. 248

Argentina	29,773	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,10
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,50
Id. 5 % 1935	99 —
Redimibile 3,50 % 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98,025
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1945 - N. 249

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,075
Id. 3,50 % 1902	99 —
Id. 3 % lordo	88,15
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3,50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			Lire
Rend. 5 %	6963	Cassa scolastica del Regio liceo « Torquato Tasso » di Salerno	430 —
Id.	6964	Come sopra	25 —
Id.	6969	Come sopra	1500 —
Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	50 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo « Tasso » di Salerno	700 —
Id.	122828	Cassa scolastica del Regio liceo « T. Tasso » di Salerno	250 —
Id.	141227	Pallecchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belenchia Stella, ved. Pallecchi, dom. a Roma	100 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1945 - N. 248

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,657
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,21
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,70
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1906	105,10
Id. 3.50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	99 —
Redimibile 3.50 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98,025
Obbligaz. Venezie 3.50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1945 - N. 249

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,657
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,21
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1906	105,075
Id. 3.50 % 1902	96 —
Id. 3 % lordo	88,15
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3.50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,70
Obbligaz. Venezie 3.50 %	97,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1945.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2100)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI MODENA.

Facoltà di giurisprudenza:

Economia politica.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica dermosifilopatica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Botanica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333, è stato escluso dalla esecutorietà nelle provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 agosto 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 333.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata.

(2115)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 185021

COPIA

COPIA

REGIO DECRETO 6 dicembre 1943, No 18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 delle legge 19 gennaio 1939 n.129;

Visto il R.D.L. 8 luglio 1943 N.610;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 N.2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, N.5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche

0593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;

Visto il R.D.L. 8 luglio 1943 N.610;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 N.2/3;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, N.5/3;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70%

Sulle seconde lire mille " (o frazione di esse) il 60%

Sulle terze lire mille " (o frazione di esse) il 30%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulle quarte lire mille mensili(o frazione di esse) il 20%
Sulle quinte " " " (o frazione di esse) il 10%

Art.2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni "ad personam", supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso e soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art.3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art.1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno "ad personam", assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60%.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

0 5 6 5 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni "ad personam", supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunte di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso e soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

8656

Art.3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art.1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno "ad personam", assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60%.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela

0566
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli articoli precedenti può superare le lire 1900, lorde mensili.

Art.6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° Novembre 1943.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo e chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli articoli precedenti può superare le lire 1900, lorde mensili.

Art.6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° Novembre 1943.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

Badoglio - Jung

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0569

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Salaries and Wages of State Employees

8054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Public Works (Actual)

State and Local	Actual Outlays	
Grants	Loans	Net

Highways (total)

Airports

Commercial Buildings

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 NOVEMBRE 1944, n.328.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

8833

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo e favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonché a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 - convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 - e 8 luglio 1943, n. 610, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. Decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonché a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 - convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 - e 8 luglio 1943, n. 610, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. Decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sé stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile né ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento né agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2

L'importo dell'assegno ad personam previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere a), b), e c) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n.610, i quali a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato articolo n. 4.

Art. 4

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile né ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento né agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2

L'importo dell'assegno ad personam previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere a), b), e c) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n.610, i quali a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato articolo n. 4.

Art. 4

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde - salvo quanto disposto dal successivo art. 7 - per il personale dei gradi nono ed inferiori,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sé stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere a), b) e c) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera a) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Art. 6

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione tempora-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fruiscono d'integrazione temporanea a se stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere a), b) e c) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera a) ve stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Art. 6

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni ad personam e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9

Sono aumentate in ragione del 100 per cento, le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari - limitatamente, queste alle prime tre - delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive - limitatamente, anche queste, alle prime tre - dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

D'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari - limitatamente, queste alle prime tre - delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive - limitatamente, anche queste, alle prime tre - dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente delle Amministrazioni statali, o delle provincie, dei comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e non è cumulabile :

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razioni viveri, del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 583;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonché quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute si intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'Art.2 del R. decreto-legge 6 Dicembre 1943, n. 18/E, per la determinazione dell'importo dell'integrazione temporanea di trattamento economico spettante in base all'Art. 1 del R. decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'Art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finché dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera d) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ta di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data esclu-
toria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagia-
tissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonché quella di cui all'art. 2 del
R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute si
intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'Art.2
del R. decreto-legge 6 Dicembre 1943, n. 18/B, per la determina-
zione dell'importo dell'integrazione temporanea di trattamento
economico spettante in base all'Art. 1 del R. decreto-legge stes-
so.

L'indennità per offese belliche di cui all'Art. 2 del
R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finché dovuta, con-
tinua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari al-
l'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giu-
sta la lettera d) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943,
n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado
rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto
n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di
disagiatissima residenza istituita col primo comma del presen-
te articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi
vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmen-
te a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti pre-
visti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attual-
mente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in
quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari co-
munali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti
gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento
autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Soleri

Visto: Il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1 foglio n. 33 - PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONSOLATO GENERALE DI FIRENZE DI MILANO

8017

Sfoglio, ed atti assegn. al
Personale a ruolo del Gruppo A
e B in vigore al 1° Maggio 945

Personnel di Ruolo
after combatting Germany

Groups A + B.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppi A e B		Lordo anno	Netto mese	Coniugato	con 1 figlio	con 2 figli
GRADO 6	STIPENDIO	30.473	2.822			
	SERVIZIO ATTIVO	4.581				
	ASS. TEMP. GUERRA	3.861	292			
	AGGIUNTA FAMIGLIA	4.847.04		321	386	450
	INDENNITA' EMERGENZA	10 080. 2	462.2	—	—	—
	" BOMBARDAMENTO		525.2	590.2	718.2	758.2
GRADO VIII	STIPENDIO	24.310	2.101			
	SERVIZIO ATTIVO	5.434				
	ASSEGNO TEMP. GUERRA	3.861	292			
	AGGIUNTA FAMIGLIA	4.247.04		321	386	450
	INDENNITA' EMERGENZA	7 848.2	654.2	—	—	—
	" BOMBARDAMENTO	8 398.80	473.2	633.2	665.2	698.2
GRADO X	STIPENDIO	17.732	1.481			
	SERVIZIO ATTIVO	3. 289				
	ASSEGNO TEMP. GUERRA	3.861	292			
	AGGIUNTA FAMIGLIA	4.247.04		321	386	450
	INDENNITA' EMERGENZA	7848.2	654.2	—	—	—
	" BOMBARDAMENTO	5775.2	437.2	497.2	529.2	561.2

0584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aggiunta Reniglia

Numero colpi	Coniugati	Con 1 figlio	Con 2 figli	Con 3 figli	Con 4 figli	Con 5 figli	Con 6 figli	Con 7 figli
2.822								
292								
	321	386	450	514	643	771	900	1.028
462.2	—	—	—	—	—	—	—	—
525.2	590.2	719.2	758.2	782	846.2	910.2		
2.101								
292								
	321	386	450	514	643	771	900	1.028
654.2	—	—	—	—	—	—	—	—
443.2	633.2	655.2	698.2	730.2	794.2	858.2	923.2	
1.481								
292								
	321	386	450	514	643	771	900	1.028
654.2	—	—	—	—	—	—	—	—
437.2	497.2	529.2	561.2	594.2	658.2	722.2		

8016

INTENDENZA DI FINANZA DI MILANO

8045

Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo del Gruppo C in vigore dal 1 Maggio 1945.

Personnel di ruolo

Groupe C.

0 5 8 5 1

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

0586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo C		Lordo annuo	Netto mensile	Aggiunta Coniugato	Aggiunta Con 1 figlio	Aggiunta Con 2 figli
GRADO IX°	STIPENDIO	18'590.-				
	SERVIZIO ATTIVO	4'433.-	1627.-			
	ASS.TEMP.GUERRA	3'861.-	292.-			
	AGGIUNTA FAMIGLIA	4'247.04		321	386	450
	IND.EMERGENZA	8640	554	-	-	-
	" BOMBARDAMENTO	5775	437	480	575	607
GRADO X°	STIPENDIO	15'587.-				
	SERVIZIO ATTIVO	3'289.-	1382.-			
	ASS.TEMP.GUERRA	3'861.-	292.-			
	AGGIUNTA FAMIGLIA	4'247.04		321	386	450
	INDEN.EMERGENZA	8640	654	-	-	-
	" BOMBARDAMENTO	5775	437	497	529	561
GRADO XIII°	STIPENDIO	7'436.-				
	SERVIZIO ATTIVO	2'002.-	668.-			
	ASS.TEMP.GUERRA	3'527.55	267.-			
	AGGIUNTA FAMIGLIA	4'247.04		321	386	450
	INDEN.EMERGENZA	8.640 -	654	-	-	-
	" BOMBARDAMENTO	5775 -	437	437	439	47[illegible]

0587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aggiunta di Famiglia

Nello mensile	Coniugato	Con 1 figlio	Con 2 figli	Con 3 figli	Con 4 figli	Con 5 figli	Con 6 figli	Con 7 figli
1627.								
292.								
	321	386	450	514	643	771	900	1028
654	—	—	—	—	—	—	—	—
437	480	575	607	639	703	768	—	—
1382.								
292.								
	321	386	450	514	643	771	900	1028
654	—	—	—	—	—	—	—	—
437	497	529	561	594	658	722	—	—
668.								
267.								
	321	386	450	514	643	771	900	1028
654	—	—	—	—	—	—	—	—
437	437	439	471	503	562	631	—	—

8614

0 5 8 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

File Pl
or Tape
original

AMMONTARE DELLE SOMME DA VERSARSI DAGLI ESATTORI AL RICEVITORE PROVINCIALE

Per la prima rata degli 8/10 che scade il _____			Per ciascuna delle rate successive che scadono il			Per la prima rata dei 2/10 che scade il			Per ciascuna delle rate successive che scadono il		
allo Stato 7	alla Provincia 8	TOTALE 9	allo Stato 10	alla Provincia 11	TOTALE 12	allo Stato 13	alla Provincia 14	TOTALE 15	allo Stato 16	alla Provincia 17	TOTALE 18

CONTROLLO DI FINANZA DI MILANO

Sottoscrizioni ed offerte raccolte

al 1° Maggio 1945

Salariati

Wages [illegible]

Donated to Operation

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sedi burini ed aggiornamenti

al 1- Maggio 1945

Salonicco

Ingressi persone
durante le Operazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Salariati - Pe

ESATTORIE E COMUNI	ESATTORI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE		AMMONTARE TOTALE DELLE IMPOSTE per l'anno [illegible] come dai ruoli Lordo Annuo		
	COGNOME NOME E PATERNITÀ	DOMICILIO REALE OD ELETTIVO	a favore dello Stato Ritenute	a favore della Provincia A.T.C.	TOTALE A.F.
1	2	3			
Salariato	con 8 figli		8956.80	3398.40	7670.52
"	Coniugato		8956.80	3398.40	2316.60

0592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Polaristi - Personale addetto alla Vigilanza Polveriera

ONE	AMMONTARE TOTALE DELLE IMPOSTE per l'anno 19__ come dai ruoli			AMMONTARE DELLE SOMME DA VERSARSI DAGLI ESA							
O REALE ETTIVO	a favore dello Stato	a favore della Provincia	TOTALE	Per la prima rata degli 8/10 che scade il			Per ciascuna delle rate successive che scadono il				
	Ritenute	A.T.E.	A.F.	allo Stato	alla Provincia	TOTALE	allo Stato	alla Ritenute	TOTALE A.T.E.	allo Stato A.F.	
	8956.80	3398.40	7670.52	8640 =	5971.20	24636.92		678 =	257. =	580 =	
	8956.80	3398.40	2316.60	8640 =	5434 =	28735.60		678 =	257. =	175 =	

0593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

addetto alla Vigilanza Industriale

AMMONTARE DELLE SOMME DA VERSARSI DAGLI ESATTORI AL RICEVITORE PROVINCIALE

Prima rata degli 8/10 che scade		Per ciascuna delle rate successive che scadono il Aletto			Per la prima rata dei 2/10 che scade mensile			Per ciascuna delle rate successive che scadono il		
alla Provincia	TOTALE 9	allo Stato 10	alla Provincia	TOTALE	allo Stato	alla Provincia	TOTALE	allo Stato 16	alla Provincia 17	TOTALE 18
Milano			Milano	A.I.G.	A.F.	Milano	Milano	Milano	Milano	
5971.20	34636.72		678 =	257. =	580 =	654 =	497 =	2666. =		2.
5424 =	28735.60		678 =	257 =	175 =	654 =	497 =	2961. =		x

x Two telegrams only.
+ Married and Married with 8 children.

AMMONTARE DELLE SOMME DA VERSARSI DAGLI ESATTORI AL RICEVITORE PROVINCIALE

Per la prima rata degli s/10 che scade il			Per ciascuna delle rate successive che scadono il			Per la prima rata dei s/10 che scade il			Per ciascuna delle rate successive che scadono il		
allo Stato 7	alla Provincia 8	TOTALE 9	allo Stato 10	alla Provincia 11	TOTALE 12	allo Stato 13	alla Provincia 14	TOTALE 15	allo Stato 16	alla Provincia 17	TOTALE 18

Restituzioni ed assegni accettori
al 1. Maggio 1945

Stenographers Copyist
(Stenographic clerks).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ellis Medical Institute
Schenectady, N.Y.
May 6, 1914

Dr. [illegible]

[illegible]

8233

0596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

elenco a foglio

ESATTORIE E COMUNI	ESATTORI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE: COGNOME NOME E PATERNITÀ	DOMICILIO REALE OD ELETTIVO	AMMONTARE TOTALE DELLE IMPOSTE per l'anno 19__ come dai ruoli: a favore dello Stato	a favore della Provincia	TOTALE
1	2 Lordo		4	5	6
	Ricchezza Mob.	C. V.	A. T. G.	Ruolo	Addizionale	Totale
Celibe	7435.80	1029.60	3076.92	8640.=	6303.60	26485.92
Coniugata		1801.80				27258.12
Coniugato		3603.60				29059.92
Vedi queste aggiunte di Tavernola per i soli						
Celibe	5862.60	1029.60	2637.60	~~8640.=~~ 6303.60	6303.60	24473.40
Coniugata		1801.80				25245.60
Coniugato		3603.60				27047.40

Personale

0597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Elementi a forma temporanea Servizi di copia

AMMONTARE TOTALE DELLE IMPOSTE per l'anno 19 come dai ruoli		AMMONTARE DELLE SOMME DA VERSARSI DAGLI ESATTORI AL RICEVITORE PE									
		Per la prima rata degli 8/10 che scade il			Per ciascuna delle rate successive che scadono il			Per la prima rata del 2/10 che scade il		
a favore della Provincia 5	TOTALE 6	allo Stato 7	alla Provincia 8	TOTALE 9	allo Stato 10	alla Provincia 11	TOTALE 12	allo Stato 13	alla Provincia 14	TOTALE 15
Mollam	Totale		Retr.	C. V.	A.T.G.	Rimp	Mollam.	Totale		
1303.60	26485.92		528 =	178. =	233 =	654 =	477. =	1970. =		
	27258.12			136. =				2028. =		
	29159.92			273. =				2165. =		
Personale di fatica										
203.60	2473.40		417 =	78. =	199 =	654 =	477. =	1825 =		
	25245.60			136. =				1883 =		
	27047.40			273. =				2220 =		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	IMPORTO complessivo di ciascuna quietanza

Rest. Lire mi e altri assegni accessori

di 1. Allegato N.1

ARRENTATI di bilancio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 6 0 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Off. Gral. O. Varec. - Milano (300.000 Ord. 94 8-3-944)

ADVENTIVE

8634

0601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO F. - 270 - 28

Capo Conto annuale Amministrazione

1a

COGNOME E NOME dei contabili o debitori diretti	QUALITÀ e residenza	N. della quietanza di tesoreria	Data	Cap. Retr.	Cap. H. F.	Cap. A.T.G.	Cap. Em.	Cap. Holl.	Cap. Totale	Cap.	Cap.	Cap.
Calisi				6692 40	=	2909 79	9640 =	6308 60	25545 79			
Coniugata					1558 24				26704 03			
Coniugato					2316 60				27762 33			
"	1 figlio				2728 44				28276 23			
"	2 figli				3140 28				28686 07			
"	3 "				3552 12				29098 91			
"	4 "				3375 80				29921 59			
"	5 "				5191 48				30745 27			
"	6 "				5023 16				31568 95			
"	7 "				6846 84				32392 63			

0602
1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1ª Categoria

Netto mensile

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
Totale					Fuoc.	A. F.	A.T.G.	Em.	Sfoll.	Totale
5545 79					180 =	=	220 -	654 =	477 -	1831 =
6704 05						87 50				1918 50
7862 39						175 =				2006 =
8274 23						206 =				2037 =
8686 07						238 -				2068 =
9097 91						269 =				2100 =
9921 59						331 =				2162 =
30745 27						393 =				2224 =
31568 95						456				2287
32392 63						524				2355

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	IMPORTO complessivo di ciascuna quietanza

Pers. Civili e altri accessori

di 1 Maggio 1944

AVVENTIZI 2° Categoria

Ag. Corpo Scuola Media Interprete

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO F. - Tes. - 28

Capo Lordo **Amministrazione** arruuile.

COGNOME E NOME dei contabili o debitori diretti	QUALITÀ e residenza	N. della quietanza di tesoreria	Data	Cap. A.F.	Cap. A.T.G.	Cap. Ass.	Cap. Soll.	Cap. Totale	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
		Reti F.										
Celibe				12012 =	//	3861 =	8640 =	5775 =	30288 =			
Coniugata					12875 =				31575 =			
Coniugato					2574 =				32862 =			
"	1 figlio				3088 80				33376 80			
"	2 "				3602 60				33891 60			
"	3 "				4118 40				34406 40			
"	4 "				5148 =				35436 =			
"	5 "				6177 60				36465 60			
"	6 "				7207 20				37495 20			
"	7 "				8236 80				38524 80			

0805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II categoria Sotto ufficiali

azione

p.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
ll.	Totale					
5 =	30288 =					
	31575 =					
	32862 =					
	33376.80					
	33891.60					
	34406.40					
	35436 =					
	36465.60					
	37495.20					
	38524.80					

Cap	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
Rebil.	N.F.	N.T.G	Arm.	Sfoll.	Totale			
860 =	=	292 =	654 =	437 =	2243 =			
	97 50				2340 50			
	195 =				2438 =			
	234 =				2477 =			
	273 =				2516 =			
	312 =				2555 =			
	351 =				2632 =			
	467 =				2710 =			
	545 =				2788 =			
	620 =				2873 =			

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	IMPORTO complessivo di ciascuna quietanza

Per lusinga e ossequi accolsi

Gli 1 Maggio 1915

AVVENTIZI 3° Categoria

Addetto Scuola Media Inferiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0607

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO F. - Tes. - 28

Capo Lordo Amministrazione

COGNOME E NOME dei contabili o debitori diretti	QUALITÀ e residenza	N. della quietanza di tesoreria	Data	Cap. Rec	Cap. A. F	Cap. A. T. G.	Cap. Em.	Cap. Foll.	Cap. Totale	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
Celiba				9009 =		3431 02	8640	6013 80	27093 82				
Coniugato					1287				28380 82				
Coniugato					2574				29667 82				
"	1 figlio				3088 80				30182 62				
"	2 figli				3503 60				30597 42				
"	3 "				4118 40				31212 22				
"	4 "				5148 =				32241 82				
"	5 "				6177 60				33271 42				
"	6 "				7207 20				34301 02				
"	7 "				8236 80				35330 62				

0 6 0 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3ª Decina Netto mensile

trazione

Cap. Em.	Cap. Coll.	Cap. Totale	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
8640	5013 80	270382				
		283882				
		296582				
		301826				
		306942				
		312122				
		322418				
		342542				
		343010				
		353306				

Cap. Rete	Cap. A. F.	Cap. A. T. G.	Cap. Em.	Cap. Coll.	Cap. Totale	Cap.	Cap.	Cap.
647	=	260	534	455	2016			
	97 50				2113 50			
	185				2211			
	234				2250			
	273				2289			
	312				2328			
	389				2405			
	457				2483			
	545				2561			
	630				2646			

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	IMPORTO complessivo di ciascuna quietanza

Retribuzioni e assegni accessori
al 1 Maggio 1945

AYYENTIZI 1° Contingent
sono diplomati da Cavalc

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO F. - Tes. - 28

Capo Amministrazione Mensile

COGNOME E NOME dei contabili o debitori diretti	QUALITÀ e residenza	N. / Data della quietanza di tesoreria	Cap. A.F.	Cap. A.T.G.	Cap. Ruoli	Cap. Polizze	Cap. Tasse	Cap. Retrib.	Cap. A.F.	Cap. A.T.G.	Cap. Ruoli
Celli	1° categ	14414 40	//	3861 =	8640 =	5775 =	32690 40	1035 =	//	292 =	654 =
Coniugata	id		1287 =				33977 40		27 50		
Coniugato	id		2574 =				35260 40		195 =		
"	" 1° figlio		3088 80				35759 20		234 =		
"	" 2 "		3603 60				36279 =		273 =		
"	" 3 "		4118 40				36805 80		312 =		
"	" 4 "		5148 =				37838 40		389 =		
"	" 5 "		6177 60				38868 =		467 =		
"	" 6 "		7207 20				39897 60		545 =		
"	" 7 "		8236 80				40927 20		623 =		

0611

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Amministrazione

Anno 1916 — Mese Aprile

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
F.	A.T.G.	Ruoy.	Hollam	Totale	Reste	A.T.	A.T.G.	Ruoy	Hollam
//	3861 =	8640 =	5775 =	326940	1035 =	//	292 =	654 =	437 =
87 =				33977 40		97 50			
574 =				352644 0		195 =			
88 80				35779 20		234 =			
603 60				36294 =		273 =			
118 40				36808 80		312 =			
148 =				37838 40		389 =			
177 60				38868 =		467 =			
2017 20				39817 60		545 =			
2366 80				40927 20		623 =			

Cap	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
Vaccari						
2418 =						
25150						
2613 =						
2622 =						
2691 =						
2730 =						
2807 =						
2885 =						
2963 =						
3048 =						

0812

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Monthly net salary rates of State employees in northern Italy.

groups A and B - grade VI

Single				Married with three ch
As at 1 - may 1945		Effect of application of Decree 6-XII-1943 n.[illegible] plus Decree 18-XI-1944 N. 328		As at 1 may 1945		Effect plus D
1 BASIC SALARY PLUS active service	2.822	BASIC SALARY PLUS active service	3.114	Basic salary plus active service	2.822	Basic sala
2 War temporary allowance	292	PLUS War temporary allowance		War temporary allowance	292	War te
3 Emergency indemnity	762	2 Emergency indemnity	762	3 Emergency indemnity	762	2. Emer
4 Bombing indemnity	595	3 Distressed area " (1)	592	4 Bombing indemnity	525	3. Distr
		4 Temporary integration of 70,60 % on 1 (18/13)	1.464	5 family allowance	514	4. temp of 70,
		5 Increase to temporary integration	726			5 - Incr integ
						6 - fam
total	4.401	total	6.858	total	4.915	

groups A and B - grade X

Single				Married with three
As at 1 - May 1945		Effect of application of Decree 6-XII 1943 18/1 plus Decree 18-XI-1944 N 328		As at 1 May 1945		Effect
Basic salary plus		Basic salary plus		Basic salary plus		Basic sa
1 Wage and active service	1.481	1 Wage, active service	1.773	1 Wage and active service	1.481	Wage,
2 - War temporary allowance	292	plus War temporary allowance		2 - War temporary allowance	292	War te
3 - Emergency indemnity	654	2 Emergency indemnity	654	3 - Emergency indemnity	654	2. Emer
4 - Bombing indemnity	437	3 - Distressed area " (1)	474	4 Bombing indemnity	437	3. Distr
		4 temporary integration (18/13)	1.049	5 family allowance indemnity	514	4. temp 70,
		5 - Increase to temporary integration	908			5 Incr integ
						6. fam
total	2864	total	4.886	total	3.378	

D 6 1-3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Monthly net salary rates of State employees in northern Italy

groups A and B - grade VI

Single			Married with three children		
1945	Effect of application of Decree 6-XII 1943 plus Decree 18-XI-1944 N. 328		As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII 1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 N. 328
2.822	BASIC SALARY PLUS 1 Wage, active service	3.114	1 Basic salary plus active service	2.822	1. Basic salary plus active service plus War temporary allowance 3.114
292	PLUS War temporary allowance		2 War temporary allowance	292	
762	2 Emergency indemnity	762	3 Emergency indemnity	762	2. Emergency indemnity 762
595	3 Distressed area " (1)	592	4 Bombing indemnity	525	3. Distressed area " (1) 988
	4 Temporary integration of 70,60...% (18/13)	1.464	5 family allowance	514	4. Temporary integration of 70,60...% (18/13) 1.637
	5 Increase to Temporary integration	726			5. Increase to Temporary integration 726
					6. family allowance 1. [illegible]
4.401	total	6.858	total	4.915	total 8.255

groups A and B - grade X

Single			Married with three children		
1945	Effect of application of Decree 6-XII 1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 N. 328		As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII 1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 N. 328
1.181	Basic salary plus 1 Wage, active service plus War temporary allowance	1.773	Basic salary plus 1 Wage and active service	1.481	Basic salary plus 1. Wage, active service, plus War temporary allowance 1773
292	2 Emergency indemnity	654	2 War temporary allowance	292	2. Emergency indemnity 76
654	3 Distressed area " (1)	474	3 Emergency indemnity	654	3. Distressed area " (1) 770
437	4 Temporary integration (18/13)	1.049	4 Bombing indemnity	437	4. Temporary integration of 70,60...% (18/13) 1.390
	5 Increase to Temporary integration	908	5 family allowance per indemnity	514	5 Increase to Temporary integration 908
					6. family allowance 1.028
2864	total	4.886	total	3.378	total 6.523

0614

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4. Bombing indemnity		437	4. Temporary integration (18/13)	1.049	4 Bombing indemnity		437	4. Temp 70,60
			5. Increase to Temporary integration	908	5 Family allowance indemnity		514	5 Increa integ
								6. Famil
	Total	2864	Total	4.886		Total	3.378	

Group C Grade XIII

Single

As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 N 328		As at 1. May 1945		
Basic salary plus active service	668	Basic salary plus active service, plus temporary allowance	935	Basic salary plus 1 active service	668	Basic sa 1 plus temp
2 War temporary allowance	267	2 - Emergency indemnity	654	2. War temporary allowance	267	2 - Emerg
3 - Emergency indemnity	654	3. Distressed area II (1)	485	3 - Emergency indemnity	654	3 - Distr
4 - Bombing indemnity	437	4. Temporary integration of 70,60 % (18/13)	591	4. Bombing indemnity	437	4 - Temp of 70,
		5. Increase to Temporary integration	908	5. Family allowance	514	5 - Incr integ
						6. Famil
Total	2.026	Total	3.573	Total	2.540	

Not permanent employees 1st categor

Singles — married with three ch

As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 n. 328		As at 1 May. 1945		Effect of plus D
1 - Pay	1.035	1 - Pay plus temporary war allowance	1.327	1 Pay	1035	1 Pay Temp
2 - Temporary war allowance	292	2 - Emergency indemnity	654	2 Temporary War allowance	292	2 - Emer
3 - Emergency indemnity	654	3 - Distressed area II (1)	471	3 - Emergency indemnity	654	3 - Dis
4 - Bombing indemnity	437	4 - Temporary integration of 70,60 % (18-13)	808	4 - Bombing indemnity	437	4 - Tem of 70
		5 - Increase to Temporary integration	908	5 - Family allowance	312	5 - Inc integ
						6 - Fa
Total	2.418	Total	4.171	Total	2.730	

0615

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

437	4 Temporary integration (18/13)	1.049	4 Bombing indemnity		437	4. Temporary integration of 70,60 % (18-13)		1.390
	5 Increase to temporary integration	908	5 Family allowance		514	5 Increase to temporary integration		908
						6. Family allowance		1.028
884		Total	4.886		Total 3.378		Total	6.525

Groups C Grade XIII

Married with three children

Single

	Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 N 328		As at 1. May 1945			Basic salary plus	
568	Basic salary plus ~~Temporary~~ Active service, and ~~plus~~ Temporary allowance	935	Basic salary plus 1 ~~Wage~~ active service		668	Active service and Temporary allowance	935
267	2 - Emergency indemnity	654	2. War Temporary allowance		267	2 - Emergency indemnity	654
654	3. Distressed area II (1)	485	3 - Emergency indemnity		654	3 - Distressed area II (1)	650
437	4. Temporary integration of 70,60 % (18/13)	591	4. Bombing indemnity		437	4 - Temporary integration of 70,60 % (18/13)	1.154
	5. Increase to Temporary ~~allowance~~ integration	908	5. Family ~~indemnity~~ allowance		514	5 - Increase to Temporary integration	90
						6. Family ~~indemnity~~ allowance	1.028
1.926	Total	3.573	Total		2.540	Total	5.329

Not permanent employees 1st category

married with three children

Singles

	Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 n. 328		As at 1 May. 1945			Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/13 plus Decree 18-XI-1944 n. 328	
945							
1.035	1 - Pay plus ~~Temporary~~ war allowance	1.327	1 Pay		1035	1 pay plus ~~and~~ Temporary war allowance	1.327
291	2 - Emergency indemnity	654	2 Temporary War allowance		292	2 - Emergency indemnity	654
654	3 - Distressed area II (1)	471	3 - Emergency indemnity		654	3 - Distressed area II (1)	614
437	4 - Temporary integration of 70,6 - % (18-13)	808	4 - Bombing indemnity		437	4 - Temporary integration of 70,60 % 18/13	1.146
	5 - Increase to Temporary integration	905	5 - Family ~~allowance~~ allowance		312	5 - Increase to Temporary integration	908
						6 - Family ~~allowance~~ allowance	624
2.418	Total	4.171	Total		2.730	Total	5.223

0616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Total	2.026	Total	3.573	Total	2.540			
			Not permanent employees 1st category					
	Singles			married with three chi				
As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/3 plus Decree 18-XI-1944 n. 328		As at 1 May 1945		Effect of a plus Dec		
1- Pay	1.035	1- Pay plus temporary war allowance	1.327	1 Pay	1035	1 pay Temporar		
2- temporary war allowance	292	2- Emergency indemnity	654	2 temporary war allowance	292	2 - Emerg		
3- Emergency indemnity	654	3- Distressed area II (1)	471	3- Emergency indemnity	654	3 - Distre		
4- Bombing indemnity	437	4- temporary integration of 70,60 % (18-13)	808	4- Bombing indemnity	437	4 - Temp of 70,		
		5- Increase to temporary integration	905	5- Family allowance	312	5 - Incre inte		
						6 - Fam		
Total	2.418	Total	4.171	Total	2.730			
		Waged personnel ("Operai")						
	Married			married with eight				
As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/3 plus Decree 18-XI-1944 n. 308		As at 1 May 1945		Effect of a plus Dec		
1- Pay	678	1 Pay plus temporary war allowance	935	1 Pay	678	1 Pay temporar		
2- temporary war allowance	257	2- Emergency indemnity	654	2 temporary war allowance	257	2 - Emerg		
3- Emergency indemnity	654	3- Distressed area II (1)	524	3- Emergency indemnity	654	3 - Dist		
4- Bombing indemnity	497	4- temporary integration of 70,60 % (18/B)	786	4- Bombing indemnity	497	4 - Temp of 70,		
5- family allowance	175	5- Increase to temporary integration	908	5- family allowance	580	5 - Incre inte		
		6- family indemnity	350			6 - Fam		
Total	2.261	Total	4.157	Total	2.666			

(1)

0617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

2.026		total	3.573		total	2.540		total	5.329

Not permanent employees 1st category

married with three children

Services

1945	Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/B plus Decree 18-XI-1946 n. 328		As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/B plus Decree 18-XI-1946 n. 328	
1.035	1 - Pay plus ~~temporary~~ war allowance	1.327	1 Pay	1035	1 pay plus ~~and~~ temporary war allowance	1.327
292	2 - Emergency indemnity	654	2 Temporary War allowance	292	2 - Emergency indemnity	654
654	3 - Distressed area II (1)	474	3 - Emergency indemnity	654	3 - Distressed area II (1)	614
437	4 - Temporary integration of 70,60 % (18/B)	808	4 - Bombing indemnity	437	4 - Temporary integration of 70,60 % 18/B	1.146
	5 - Increase to Temporary integration	908	5 - Family ~~allowance~~	312	5 - Increase to Temporary integration	908
					6 - Family ~~indemnity~~ allowance	624
2.418		total	4.171	total	2.730	total 5.273

Waged personnel ~~similar~~ ("operai")

married with eight children

Married

1945	Effect of application of Decree 6-XII-1943 plus Decree 18-XI-1946 n. 308		As at 1 May 1945		Effect of application of Decree 6-XII-1943 18/B plus Decree 18-XI-1946 n. 328	
678	1 Pay plus ~~and~~ temporary war allowance	935	1 Pay	678	1 Pay plus ~~and~~ temporary war allowance	935
257	2 - Emergency indemnity	654	2 Temporary War allowance	257	2 - Emergency indemnity	654
654	3 - Distressed area II (1)	524	3 - Emergency indemnity	654	3 - Distressed area II (1)	764
497	4 - Temporary integration of 70,60 % (18/B)	786	4 - Bombing indemnity	497	4 - Temporary integration of 70,60 % (18/B)	1.196
175	5 - Increase to Temporary integration	908	5 - Family ~~indemnity~~ allowance	580	5 - Increase to Temporary integration	908
	6 - Family ~~indemnity~~ allowance	350			6 - Family ~~indemnity~~ allowance	1.160
2.261		total	4.157	total	2.666	total 5.620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MONTHLY NET SALARY RATES OF STATE EMPLOYEES IN NORTHERN ITALY

GROUPS A AND B - GRADE VI

SINGLE			MARRIED WITH THREE CHILDREN	
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 10/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 326	AS AT 1° MAY 1945	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	2.822	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	3.114	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 2.822
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY	762	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 292
3. EMERGENCY INDEMNITY	762	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	992	3. EMERGENCY INDEMNITY 762
4. BOMBING INDEMNITY	575	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-90% CM 1 (18/B)	1.404	4. BOMBING INDEMNITY 575
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	725	5. FAMILY ALLOWANCE 514
TOTAL	4.401	TOTAL	6.898	TOTAL 6.915

GROUPS A AND B - GRADE X

SINGLE			MARRIED WITH THREE CHI	
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 326	AS AT 1° MAY 1945	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	1.481	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	1.775	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 1.481
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 292
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	471	3. EMERGENCY INDEMNITY 654
4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION (18/B)	1.049	4. BOMBING INDEMNITY 437
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	909	5. FAMILY ALLOWANCE 514
TOTAL	2.864	TOTAL	4.886	TOTAL 3.378

8036

0619
1 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MONTHLY NET SALARY RATES OF STATE EMPLOYEES IN NORTHERN ITALY

GROUPS A AND B - GRADE VI

EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/8 PLUS DECREE 10-XI-1944 Nº 328		MARRIED WITH THREE CHILDREN AS AT 1º MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/8 PLUS DECREE 10-XI-1944 Nº 328	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	3.114	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	2.862	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	3.114
2. EMERGENCY INDEMNITY	252	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	252	2. EMERGENCY INDEMNITY	762
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	592	3. EMERGENCY INDEMNITY	762	3. DISTRESSED AREAS INDEMNITY	988
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% ON 1 (18/8)	1.464	4. BOMBING INDEMNITY	526	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70 - 60% (18/8)	1.637
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	726	5. FAMILY ALLOWANCE	514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	726
				6. FAMILY ALLOWANCE	1.028
TOTAL	6.858	TOTAL	4.915	TOTAL	8.255

GROUPS A AND B - GRADE X

E		MARRIED WITH THREE CHILDREN AS AT 1º MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/8 PLUS DECREE 10-XI-1944 Nº 328	
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/8 PLUS DECREE 10-XI-1944 Nº 328					
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	1.775	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	1.484	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	1.775
2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	252	2. EMERGENCY INDEMNITY	762
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	474	3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	770
4. TEMPORARY INTEGRATION (18/8)	1.049	4. BOMBING INDEMNITY	457	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60 % (18/8)	1.360
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	909	5. FAMILY ALLOWANCE	514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	909
				6. FAMILY ALLOWANCE	1.028
TOTAL	4.886	8636 TOTAL	3.378	TOTAL	6.823

0620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

GROUP C - GRADE XIII

SINGLE			EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 19/8 PLUS DECREE 10-XI-1944 Nº 328		MARRIED WITH THREE CHI	
AS AT 1º MAY 1945					AS AT 1º MAY 1945	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	668		1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE	959	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	668
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	267		2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	267
3. EMERGENCY INDEMNITY	654		3. DISPERSED AREA INDEMNITY (1)	485	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	437		4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (19/8)	891	4. BOMBING INDEMNITY	437
			5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	108	5. FAMILY ALLOWANCE	514
TOTAL	2.026		TOTAL	3.573	TOTAL	2.540

NOT PERMANENT EMPLOYEES 1ST CATEGORY

SINGLE			EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 19/8 PLUS DECREE 10-XI-1944 Nº 328		MARRIED WITH THREE	
AS AT 1º MAY 1945					AS AT 1º MAY 1945	
1. PAY	1.035		1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	1.327	1. PAY	1.035
2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	292		2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	292
3. EMERGENCY INDEMNITY	654		3. DESPERSED AREA INDEMNITY (1)	436	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	437		4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (19/8)	808	4. BOMBING INDEMNITY	457
			5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	312
TOTAL	2.418		TOTAL	4.171	TOTAL	2.750

8629

0621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GROUP C - GRADE XIII

L E	MARRIED WITH THREE CHILDREN	
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 Nº 328	AS AT 1º MAY 1945	EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 Nº 328
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE 538	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 669	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE 935
2. EMERGENCY INDEMNITY 654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 787	2. EMERGENCY INDEMNITY 654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 485	3. EMERGENCY INDEMNITY 654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 650
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8) 591	4. BOMBING INDEMNITY 437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8) 1.154
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908	5. FAMILY ALLOWANCE 514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908
		6. FAMILY ALLOWANCE [illegible]8
TOTAL 3.525	TOTAL 3.540	TOTAL 5.329

NOT PERMANENT EMPLOYEES 1ST CATEGORY

E	MARRIED WITH THREE CHILDREN	
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 Nº 328	AS AT 1º MAY 1945	EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 Nº 328
1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE 1.327	1. PAY 1.035	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE 1.327
2. EMERGENCY INDEMNITY 654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE 292	2. EMERGENCY INDEMNITY 654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 474	3. EMERGENCY INDEMNITY 654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) [illegible]
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8) 606	4. BOMBING INDEMNITY 437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8) 1.146
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908	5. FAMILY ALLOWANCE 312	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908
		6. FAMILY ALLOWANCE 626
TOTAL 4.171	TOTAL 3.750	TOTAL 5.275

8029

0622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WAGED PERSONNEL - ("OSPAI")

MARRIED				UNMARRIED WITH EIGHT C	
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	1945	AS AT 1° MAY 1945	
1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	958	1. PAY	678
2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	357	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	357
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	504	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70,60 % (1943)	755	4. BOMBING INDEMNITY	497
5. FAMILY ALLOWANCE	175	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	560
		6. FAMILY ALLOWANCE	280		
TOTAL	2.261	TOTAL	4.157	TOTAL	2.646

(1)

8028

0623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MARRIED PERSONNEL - ("OFFRAI")

		MARRIED WITH EIGHT CHILDREN			
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	1948	AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	1948
1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935	1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935
2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	357	2. EMERGENCY INDEMNITY	654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	504	3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	364
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70,60 % (1948)	736	4. BOOING INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (1948)	1.199
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	540	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908
6. FAMILY ALLOWANCE	350			6. FAMILY ALLOWANCE	1.160
TOTAL	4.157	TOTAL	2.666	TOTAL	5.820

8028

0624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WAGED PERSONNEL - ("OPERAI")

MARRIED				MARRIED WITH EIGHT
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 828		AS AT 1° MAY 1945	
1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	955	1. PAY	678
2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	257	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	257
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	524	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70,60 % (18/8)	786	4. BOMBING INDEMNITY	497
5. FAMILY ALLOWANCE	175	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	906	5. FAMILY ALLOWANCE	580
		6. FAMILY ALLOWANCE	350		
TOTAL	2.261	TOTAL	4.157	TOTAL	2.666

(1)

8627

0523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WAGED PERSONNEL - ("OPERAI")

EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 AND DECREE 10-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 10-XI-1944 N° 328	
		MARRIED WITH EIGHT CHILDREN			
PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935	1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935
EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	257	2. EMERGENCY INDEMNITY	654
DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	524	3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	734
TEMPORARY INTEGRATION OF 70,60 % (18/8)	786	4. BONGINO INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	1.199
INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	905	5. FAMILY ALLOWANCE	580	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	78
FAMILY ALLOWANCE	330			6. FAMILY ALLOWANCE	1.160
TOTAL	4.157	TOTAL	2.666	TOTAL	54820

8027

0626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MONTHLY NET SALARY RATES OF STATE EMPLOYEES IN NORTHERN ITALY

3618

GROUPS A AND B - GRADE VI

SINGLE			MARRIED WITH THREE CHILD	
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	AS AT 1° MAY 1945	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	2.822	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	3.114	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 2.822
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292			2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 292
3. EMERGENCY INDEMNITY	762	2. EMERGENCY INDEMNITY	762	3. EMERGENCY INDEMNITY 762
4. BOMBING INDEMNITY	525	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	592	4. BOMBING INDEMNITY 525
		4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% ON 1 (18/8)	1.464	5. FAMILY ALLOWANCE 514
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	726	
TOTAL	4.401	TOTAL	6.858	TOTAL 4.915

GROUPS A AND B - GRADE X

SINGLE			MARRIED WITH THREE CH
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	AS AT 1° MAY 1945
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	1.481	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE 1.773	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 1.481
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY 654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 29
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 474	3. EMERGENCY INDEMNITY 65
4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION (18/8) 1.049	4. BOMBING INDEMNITY 43
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908	5. FAMILY ALLOWANCE 51
TOTAL	2.864	TOTAL 4.885	TOTAL 3.5

0627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

MONTHLY NET SALARY RATES OF STATE EMPLOYEES IN NORTHERN ITALY

320

GROUPS A AND B - GRADE VI

EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		MARRIED WITH THREE CHILDREN AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	
BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	3.114	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	2.822	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	3.114
EMERGENCY INDEMNITY	762	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY	762
DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	592	3. EMERGENCY INDEMNITY	762	3. DISTRESSED AREAß INDEMNITY (1)	988
TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% ON 1 (18/B)	1.464	4. BOMBING INDEMNITY	525	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70 - 60% (18/B)	1.637
INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	726	5. FAMILY ALLOWANCE	514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	726
				6. FAMILY ALLOWANCE	1.028
TOTAL	6.858	TOTAL	4.915	TOTAL	8.255

GROUPS A AND B - GRADE X

EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		MARRIED WITH THREE CHILDREN AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	
BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	1.773	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	1.481	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	1.773
ENERGENCY INDEMNITY	654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY	762
DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	474	3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	770
TEMPORARY INTEGRATION (18/B)	1.049	4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60 % (18/B)	1.390
INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908
				6. FAMILY ALLOWANCE	1.028
TOTAL	4.886	TOTAL	3.378	TOTAL	6.523

0628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GROUP C - GRADE XIII

SINGLE				MARRIED WITH THREE CH
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	668	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE	935	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	668
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	267	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	267
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	465	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	591	4. BOMBING INDEMNITY	437
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	514
TOTAL	2.026	TOTAL	3.573	TOTAL	2.540

NOT PERMANENT EMPLOYEES 1ST CATEGORY

SINGLE				MARRIED WITH THRE
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945	
1. C/	1.035	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	1.327	1. PAY	1.035
2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	292
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	474	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	808	4. BOMBING INDEMNITY	437
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	312
TOTAL	2.418	TOTAL	4.171	TOTAL	2.730

0629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GROUP C - GRADE XIII

E	MARRIED WITH THREE CHILDREN	
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	AS AT 1° MAY 1945	EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE 935	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 668	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE 935
2. EMERGENCY INDEMNITY 654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 267	2. EMERGENCY INDEMNITY 654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 485	3. EMERGENCY INDEMNITY 654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 650
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/B) 591	4. BOMBING INDEMNITY 437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/B) 1.154
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908	5. FAMILY ALLOWANCE 514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908
		6. FAMILY ALLOWANCE 1.028
TOTAL 3.573	TOTAL 2.540	TOTAL 5.329

NOT PERMANENT EMPLOYEES 1ST CATEGORY

E	MARRIED WITH THREE CHILDREN	
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	AS AT 1° MAY 1945	EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/B PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328
1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE 1.327	1. PAY 1.035	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE 1.327
2. EMERGENCY INDEMNITY 654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE 292	2. EMERGENCY INDEMNITY 654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 474	3. EMERGENCY INDEMNITY 654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 614
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/B) 608	4. BOMBING INDEMNITY 437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/B) 1.146
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908	5. FAMILY ALLOWANCE 312	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908
		6. FAMILY ALLOWANCE 624
TOTAL 4.171	TOTAL 2.730	TOTAL 5.273

0630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E 6/8

WAGED PERSONNEL - ("OPERAI")

MARRIED				MARRIED WITH E
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945	
1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935	1. PAY	678
2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	257	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	257
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	524	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70,60 % (18/8)	786	4. BOMBING INDEMNITY	497
5. FAMILY ALLOWANCE	175	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	580
		6. FAMILY ALLOWANCE	350		
TOTAL	2.261	TOTAL	4.157	TOTAL	2.666

(1)

0631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E 2 8 WAGED PERSONNEL - ("OPERAI")

E D		MARRIED WITH EIGHT CHILDREN			
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	
1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935	1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935
2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	257	2. EMERGENCY INDEMNITY	654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	524	3. EMERGENCY INDEMNITY	634	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	764
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70,60 % (18/8)	785	4. BOMBING INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	1.199
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	580	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908
6. FAMILY ALLOWANCE	350			6. FAMILY ALLOWANCE	1.160
TOTAL	4.157	TOTAL	2.666	TOTAL	5.620

0632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INCREASES GRANTED TO STATE EMPLOYEES

FROM 8 SEPT. 1943 TO MARCH 1945

Since Sept. 1943 the following increases have been granted to State Employees:

1 - Decree 8 Dec. 1943, No 796:
   a) Increase of 30% on the fixed payments.

2 - Regional Order of A.M.G. 5-VI-1944, No 2:
   a) Temporary increase of 70, 60, 30, 20, 10% on the salaries in force at 30/11/1943.

3 - Lieutenancy Decree 18/11/1944, No 328:
   a) Conglobation of the active service indemnity and the temporary war allowance in the basic salary subject to pension;
   b) Abolition of bombing indemnity;
   c) Allowance of the "disagiatissima residenza" (distressed area) indemnity;
   d) Increase of 100% of the Sept.1943 family allowance;
   e) Temporary increase of £.500 - 800 - 1000 varying according to grade and locality.

4 - Decree in preparation:
   a) Increase of 50% of the Nov. 1944 basic salary;
   b) Increase of 100% of the Nov. 1944 family allowance;
   c) Abolition of the "disagiatissima residenza" (distressed area) indemnity;
   d) Allowance of a food indemnity (£.66,66 per day) varying according locality.

The indemnity of "caro-pane", granted by the Lieutenancy Decree 22 Feb. 1945, No 38, concerning prices of bread and pasta, established for all categories of workers is absorbed for State Employees in the above mentioned decree in preparation.

GROSS SALARY INCREASES FOR STATE EMPLOYEES

Rome - Sept. 1943 - Dec. 1944 - March 1945

BASIC SALARIES AND INDEMNITIES	GROUPS AND GRADES		
	Group A Grade 4 (General inspectors -directors)	Group A - B Grade 10 A - Secretaries B - Accountants	Group C Grade 13 (clerks)
1 - SEPTEMBER 1943			
a) Basic salary	3.162,50	1.136,66	476,66
b) Active service indemnity	1.054,17	210,83	128,33
c) Temporary war allowance	247,50	247,50	247,50
d) Family allowance (wife and two children)	381,15	381,15	381,15
e) Bombing indemnity	1.143,-	603,-	522,50
GRAND TOTAL	5.988,32	2.579,14	1.756,14
2 - DECEMBER 1944			
a) Basic salary (a+b+c Sept. 1943)	4.458,17	1.394,99	852,49
b) Family allowance (wife and two children) 100% increase on September 1943.	762,30	762,30	762,30
c) "Disagiatissima residenza" indemnity (distressed area 7 A)	1.337,65	795,65	693,65
TOTAL	6.560,12	2.952,94	2.308,44
d) Temporary increase (70,60....10 % of the total)	1.900,-	1.630,-	1.392,53
e) Integration to temporary increase (d)	650,-	1.300,-	1.300,-
GRAND TOTAL	9.110,12	6.380,94	5.000,97
% increase on Sept. 1943 gross salary."	52 %	135 %	185 %
3 - MARCH 1945			
a) Basic salary (50% increase on basic salary Dec. 1944)	6.696,25	2.392,48	1.278,75
b) Family allowance (wife and 2 children) 100% increase on Dec. 1944	1.524,60	1.524,60	1.524,60

8122

0633

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785021

a) Basic salary	3.162,50	1.136,66	476,66
b) Active service indemnity	1.054,17	210,83	120,33
c) Temporary war allowance	247,50	247,50	247,50
d) Family allowance (wife and two children)	381,15	381,15	381,15
e) Bombing indemnity	1.143, -	603, -	522,50
GRAND TOTAL	5.988,32	2.579,14	1.756,14
2 - DECEMBER 1 9 4 4			
a) Basic salary (a+b+c Sept. 1943)	4.464,17	1.594,99	852,49
b) Family allowance (wife and two children) 100% increase on September 1943.	762,30	762,30	762,30
c) "Disagiatissima residenza" indemnity (distressed area 7 A)	1.333,65	793,65	693,65
TOTAL	6.560,12	3.150,94	2.308,44
d) Temporary increase (70,60....10 % of the total)	1.900, -	1.630, -	1.392,53
e) Integration to temporary increase (d)	650, -	1.300, -	1.300, -
GRAND TOTAL	9.110,12	6.080,94	5.000,97
% increase on Sept. 1943 gross salary.-	52 %	135 %	185 %
3 - MARCH 1 9 4 5			
a) Basic salary (50% increase on basic salary Dec. 1944)	6.696,25	2.382,48	1.278,75
b) Family allowance (wife and 2 children) 100% increase on Dec. 1944	1.524,60	1.524,60	1.524,60
TOTAL	8.220,85	3.917,08	2.803,35
c) Temporary increase (70,60....10% on the total)	1.900, -	1.793,41	1.341, -
d) Integration to temporary increase (c)	650, -	1.300, -	1.300, -
e) Food indemnity (L. 66,66 per day)	2.000, -	2.000, -	2.000, -
GRAND TOTAL	12.770,85	9.000,49	7.644,35
% increase on Sept. 1943 from salaries.	113 %	249 %	335 %

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MONTHLY NET SALARY RATES OF STATE EMPLOYEES IN NORTHERN ITALY

638

GROUPS A AND B - GRADE VI

SINGLE			MARRIED WITH THREE CHILDREN	
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/B PLUS DECREE 10-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	2.822	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	3.114	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 2.822
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292			2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 292
3. EMERGENCY INDEMNITY	762	2. EMERGENCY INDEMNITY	762	3. EMERGENCY INDEMNITY 762
4. BOMBING INDEMNITY	525	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	592	4. BOMBING INDEMNITY 525
		4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% OR 1 (18/B)	1.464	5. FAMILY ALLOWANCE 514
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	726	
TOTAL	4.401	TOTAL	6.856	TOTAL 4.915

GROUPS A AND C - GRADE X

SINGLE			MARRIED WITH THREE CHILDREN	
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/B PLUS DECREE 10-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	1.481	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE	1.773	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 1.481
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	292			2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 292
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. EMERGENCY INDEMNITY 654
4. BOMBING INDEMNITY	437	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	478	4. BOMBING INDEMNITY 437
		4. TEMPORARY INTEGRATION (18/B)	1.049	5. FAMILY ALLOWANCE 514
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	
TOTAL	2.864	TOTAL	4.886	TOTAL 3.378

0636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MONTHLY NET SALARY RATES OF STATE EMPLOYEES IN NORTHERN ITALY

6638

GROUPS A AND B - GRADE VI

L E	MARRIED WITH THREE CHILDREN	
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/B PLUS DECREE 10-XI-1944 N° 328	AS AT 1° MAY 1945	EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/B PLUS DECREE 10-XI-1944 N° 328
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE 3.114	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 2.822	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE 3.114
2. EMERGENCY INDEMNITY 252	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 292	2. EMERGENCY INDEMNITY 752
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 592	3. EMERGENCY INDEMNITY 708	3. DISTRESSED AREAS INDEMNITY 988
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% ON 1 (18/B) 1.464	4. BOMBING INDEMNITY 525	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70 - 60% (18/B) 1.537
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 725	5. FAMILY ALLOWANCE 514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 725
		6. FAMILY ALLOWANCE 1.029
TOTAL 6.152	TOTAL 4.915	TOTAL 8.255

GROUPS A AND B - GRADE X

L E	MARRIED WITH THREE CHILDREN	
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/B PLUS DECREE 10-XI-1944 N° 328	AS AT 1° MAY 1945	EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1945 18/B PLUS DECREE 10-XI-1944 N° 328
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE 1.773	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE 1.481	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS WAR TEMPORARY ALLOWANCE 1.773
2. EMERGENCY INDEMNITY 654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE 292	2. EMERGENCY INDEMNITY 752
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 474	3. EMERGENCY INDEMNITY 654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1) 770
4. TEMPORARY INTEGRATION (18/B) 1.049	4. BOMBING INDEMNITY 437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60 % (18/B) 1.390
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908	5. FAMILY ALLOWANCE 514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION 908
		6. FAMILY ALLOWANCE 1.029
TOTAL 4.886	TOTAL 3.378	TOTAL 6.523

0637

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GROUP C - GRADE XIII

SINGLE				MARRIED WITH THREE
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 8649 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 326		AS AT 1° MAY 1945	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	668	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE	936	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	668
2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	267	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	267
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	485	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (10/8)	591	4. BOMBING INDEMNITY	437
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	514
TOTAL	2.026	TOTAL	3.873	TOTAL	2.540

NOT PERMANENT EMPLOYEES 1ST CATEGORY

SINGLE				MARRIED WITH THRE
AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 1648 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 326		AS AT 1° MAY 1945	
PAY	1.035	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	1.327	1. PAY	1.035
2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	292
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	474	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	808	4. BOMBING INDEMNITY	437
		5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	312
TOTAL	2.418	TOTAL	4.171	TOTAL	2.730

0638

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GROUP C - GRADE XIII

MALE		MARRIED WITH THREE CHILDREN			
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	
1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE	935	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE	669	1. BASIC SALARY PLUS ACTIVE SERVICE PLUS TEMPORARY ALLOWANCE	935
2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. WAR TEMPORARY ALLOWANCE	267	2. EMERGENCY INDEMNITY	654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	495	3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	690
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	591	4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	1.154
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	514	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908
				6. FAMILY ALLOWANCE	1.028
TOTAL	3.573	TOTAL	2.540	TOTAL	5.329

NOT PERMANENT EMPLOYEES 1ST CATEGORY

MALE		MARRIED WITH THREE CHILDREN			
EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	
1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	1.327	1. PAY	1.095	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	1.327
2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	292	2. EMERGENCY INDEMNITY	654
3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	478	3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	614
4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	806	4. BOMBING INDEMNITY	437	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-60% (18/8)	1.146
5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	312	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908
				6. FAMILY ALLOWANCE	624
TOTAL	4.171	TOTAL	2.790	TOTAL	5.273

0539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5 L 8

WAGED PERSONNEL - ("OPERAI")

MARRIED				MARRIED WITH EIGHT C	
AS AT 1° MAY 1948		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945	
1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935	1. PAY	678
2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	287	2. EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	257
3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	524	3. EMERGENCY INDEMNITY	654
4. BOMBING INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70,50 % (18/8)	786	4. BOMBING INDEMNITY	477
5. FAMILY ALLOWANCE	125	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	560
		6. FAMILY ALLOWANCE	350		
TOTAL	2.281	TOTAL	4.157	TOTAL	2.666

(1)

0640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5128

RAGED PERSONNEL - ("OPERAI")

CY OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 DECREE 18-XI-1944 N° 328		AS AT 1° MAY 1945		EFFECT OF APPLICATION OF DECREE 6-XII-1943 18/8 PLUS DECREE 18-XI-1944 N° 328	
		MARRIED WITH EIGHT CHILDREN			
PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935	1. PAY	678	1. PAY PLUS TEMPORARY WAR ALLOWANCE	935
EMERGENCY INDEMNITY	654	2. TEMPORARY WAR ALLOWANCE	757	2. EMERGENCY INDEMNITY	654
DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	528	3. EMERGENCY INDEMNITY	654	3. DISTRESSED AREA INDEMNITY (1)	764
TEMPORARY INTEGRATION OF 70,80 % (18/8)	786	4. BOMBING INDEMNITY	497	4. TEMPORARY INTEGRATION OF 70-80% (18/8)	1.199
INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908	5. FAMILY ALLOWANCE	580	5. INCREASE TO TEMPORARY INTEGRATION	908
FAMILY ALLOWANCE	350			6. FAMILY ALLOWANCE	1.160
TOTAL	4.157	TOTAL	2.666	TOTAL	5.620

0641

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

7/1903

DIVISIONE INDUSTRIA

II - Sez. 2°

Soc. An. Ufficio Italiano Pelli Com-

mercio coll'Estero

di Milano

ricorso pelli

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

7/1203

DIVISIONE INDUSTRIA

II - Sez. 2°

Soc. An. Ufficio Italiano Pelli Com-

mercio coll'Estero

di Milano

ricevo pelli

1203

0642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1

0643